

**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO**  
**Direzione Affari della Presidenza e Legislativi**  
**Servizio Legislativo**

VIII Legislatura

Rapporto sullo stato della legislazione



Secondo semestre 2005 e anno 2006

## INDICE

<i>Premessa</i> .....	pag. 4
Nota di sintesi dei primi diciotto mesi dell'VIII Legislatura.....	5

### PARTE PRIMA

#### La produzione normativa del secondo semestre 2005

##### **Modulo 1. I dati quantitativi**

1.1 Il numero e la dimensione delle leggi regionali.....	12
1.2 Iniziativa legislativa e tasso di successo.....	12
1.3 L'iter legislativo.....	14

##### **Modulo 2. Aspetti sostanziali e formali della produzione normativa regionale**

2.1 Suddivisione delle leggi per macrosettore e per materia.....	15
2.2 La legge finanziaria .....	19
2.3 La distribuzione delle leggi per Commissione competente.....	24
2.4 La fonte giuridica della potestà legislativa.....	24
2.5 La produzione legislativa disaggregata per tipologia.....	26
2.6 La tecnica redazionale.....	27

##### **Modulo 3. Riordino normativo e qualità della legislazione**

3.1 Le leggi di riordino e le leggi abrogate.....	28
3.2 Le leggi regionali e gli atti attuativi.....	28

##### **Modulo 4. Commissione Speciale per lo Statuto, il Regolamento e la legge elettorale.....**

##### **Modulo 5. Le singole leggi regionali approvate nel secondo semestre 2005.....**

	32
--	----

### PARTE SECONDA

#### La produzione normativa dell'anno 2006

##### **Modulo 1. I dati quantitativi**

1.1 Il numero e la dimensione delle leggi regionali.....	57
1.2 Iniziativa legislativa e tasso di successo.....	57
1.3 L'iter legislativo.....	60

##### **Modulo 2. Aspetti sostanziali e formali della produzione normativa regionale**

2.1 Suddivisione delle leggi per macrosettore e per materia.....	61
2.2 La legge finanziaria.....	67
2.3 La distribuzione delle leggi per Commissione competente.....	71
2.4 La fonte giuridica della potestà legislativa.....	72

2.5 La produzione legislativa disaggregata per tipologia.....	75
2.6 La tecnica redazionale.....	76

### **Modulo 3. Riordino normativo e qualità della legislazione**

3.1 Le leggi di riordino e le leggi abrogate.....	78
3.2 Le leggi regionali e gli atti attuativi.....	79
3.3 Gli strumenti per la qualità redazionale della legislazione: dal <i>drafting</i> alla comunicazione.....	84
3.4 Le clausole valutative.....	87

### **Modulo 4. I regolamenti**

4.1 I regolamenti dell'anno 2006.....	90
4.2 I regolamenti previsti dalle leggi del 2006.....	93

### **Modulo 5. Il nuovo Statuto regionale**

5.1 Forma, struttura e dati tecnici di redazione dello Statuto.....	95
5.2 Le leggi di attuazione statutaria.....	100

### **Modulo 6. Le singole leggi regionali approvate nell'anno 2006.....**

101

## **PARTE TERZA**

### **Il contenzioso costituzionale**

#### **Modulo 1 Tendenze nel quadro nazionale**

1.1 Premessa .....	151
1.2 L'asestamento del contenzioso Stato – Regioni.....	151

#### **Modulo 2 Il Contenzioso tra la Regione Abruzzo ed il Governo per il periodo II semestre 2005 – 2006**

2.1 I ricorsi statali.....	155
2.2 I ricorsi nel merito.....	157
2.3 I rapporti Stato – Regione: costituzione in giudizio, adeguamento, delibere di rinuncia all'impugnativa e intese informali.....	159
2.4 Le pronunce della Corte Costituzionale sui ricorsi di iniziativa statale.....	161
2.5 I ricorsi di iniziativa della Regione.....	166
2.6 Le pronunce della Corte su ricorsi di iniziativa regionale.....	167

#### **Modulo 3 Schede riassuntive contenzioso Governo – Regione Abruzzo II semestre 2005 – 2006. Indice dettagliato schede.....**

168

3.1 Ricorsi di iniziativa statale (schede da 1 a 4).....	169
3.2 Ricorsi di iniziativa della regione (schede da 5 a 8).....	176
3.3 Pronunce della Corte costituzionale su ricorsi di iniziativa statale (schede da 9 a 26).....	184
3.4 Pronunce della Corte cost. su ricorsi di iniziativa della Regione (schede da 27 a 29).....	214

## ***Premessa***

*Il presente Rapporto sullo stato della legislazione relativo al secondo semestre del 2005 e all'anno 2006 intende esaminare l'attività legislativa della Regione svoltasi nei primi diciotto mesi della VIII Legislatura e prosegue un discorso iniziato nella VII Legislatura con la elaborazione di singoli Rapporti annuali e concluso con un Rapporto finale sulla intera VII Legislatura.*

*Il crescente interesse verso la produzione normativa regionale conferma la validità dei singoli rapporti annuali sulla legislazione che danno un quadro dettagliato, ma anche esplicativo delle tendenze annuali della normazione regionale.*

*Il Rapporto si colloca, inoltre, in un quadro regionale che vede la gran parte dei Consigli regionali elaborare analoghi strumenti. Così come già fatto nei precedenti rapporti, in uniformità con le scelte fatte per la valutazione della legislazione dello Stato e delle altre Regioni, sono state utilizzate in via generale le medesime metodologie di aggregazione e di analisi del Rapporto sullo stato della legislazione curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, in modo da avere un quadro omogeneo di dati riferiti a diverse realtà legislative ma tra loro, comunque, confrontabili.*

*Il presente Rapporto, che segna l'avvio dell'VIII Legislatura, si articola in tre Parti: la Prima è dedicata all'analisi della produzione legislativa del secondo semestre 2005, la Seconda a quella dell'anno 2006, mentre la Terza è riservata ad una ricostruzione del contenzioso costituzionale.*

*Le prime due parti dedicate alla legislazione sono strutturate in maniera analoga, articolate in moduli che analizzano dapprima i principali aspetti quantitativi della legislazione del periodo considerato, per poi passare all'analisi di quelli sostanziali e qualitativi. Si è altresì dato conto sia dell'esercizio della potestà regolamentare che della normazione a livello statutario della Regione. Ciascuna delle due parti contiene, in appendice, le schede tecniche che illustrano sinteticamente i contenuti delle leggi approvate nel periodo di riferimento.*

*La terza parte del rapporto, dedicata al contenzioso costituzionale relativo ai primi diciotto mesi dell'VIII Legislatura, analizza i ricorsi governativi avverso le leggi della Regione Abruzzo, le pronunce della Corte Costituzionale sulle stesse, nonché i ricorsi di iniziativa della Regione.*

*Tutti i Rapporti, a partire dall'anno 2000, sono consultabili sul sito internet del Consiglio regionale all'indirizzo:*

*<http://consiglio.regione.abruzzo.it/affassweb/legislativo/Rapporto/Ricerca.htm>.*

L'Aquila, giugno 2007

## Nota di sintesi dei primi diciotto mesi dell'VIII Legislatura


Le pagine che seguono illustrano una breve sintesi delle tendenze che emergono dall'analisi dei principali dati quantitativi e sostanziali attinenti le 71 leggi e i tre regolamenti approvati nei primi diciotto mesi dell'VIII Legislatura. Ciò al fine di fornire una visione aggregata dei dati relativi alle due partizioni temporali (secondo semestre 2005 e anno 2006) che nel prosieguo della trattazione vengono analizzati distintamente.

### a) Dati quantitativi

Il **numero delle leggi vigenti** al termine della VII Legislatura è pari a **2622** (dato che si ricava sottraendo dal numero complessivo delle leggi prodotte dalla prima Legislatura cioè **3010**, il numero delle leggi abrogate cioè **388**): tale dato riguarda evidentemente, le sole abrogazioni espresse e, pertanto, persiste sul dato numerico un intrinseco margine di incertezza dovuto sia all'impossibilità di controllare le abrogazioni tacite sia, a volte alla poco chiara formulazione delle abrogazioni stesse che rendono incerta la ricostruzione sistematica della disciplina vigente in una data materia. Pertanto, alla fine dei diciotto mesi che verranno analizzati, si stima un *corpus* normativo vigente costituito da **2685** leggi (dato ricavato aggiungendo alle **2622** leggi vigenti all'inizio dell'VIII Legislatura le **71** leggi approvate nel periodo in esame e sottraendo al totale quelle espressamente abrogate pari a **6**).


Mettendo a raffronto i primi diciotto mesi dell'attuale Legislatura con quelli delle due precedenti, si riscontra un andamento in costante calo della produzione legislativa: infatti, dalle **186** leggi della VI Legislatura, si passa alle **105** della VII fino ad arrivare alle **71** dell'VIII.

Il grafico che segue illustra l'andamento della produzione legislativa nei primi diciotto mesi della legislatura in corso e delle due precedenti.



Tale tendenza corrisponde presumibilmente alla volontà del Legislatore di razionalizzare il *corpus* normativo regionale e si collega al fenomeno sempre più frequente della “delegificazione”, che consiste nel rinvio legislativo a successivi atti di Giunta o di Consiglio destinati a disciplinare nel dettaglio la materia oggetto della legge ed anche all’uso anomalo della legge finanziaria regionale che di fatto ha assunto le caratteristiche di legge *omnibus*.

Il **totale dei progetti di legge presentati** nel periodo in esame è pari a **247** e di questi **n.71** sono divenuti legge: il grafico che segue illustra il rapporto percentuale tra i progetti di legge presentati ma non convertiti in legge e quelli convertiti.





Relativamente ai progetti di legge in totale presentati, si può osservare una sensibile prevalenza numerica dei progetti di legge di iniziativa consiliare che sono stati **186** rispetto a quelli di iniziativa dell'Esecutivo pari a **61**: la stessa tendenza si era registrata nella VII Legislatura che, su un totale di **610** proposte di legge presentate, ne ha viste **417** di iniziativa del Consiglio, **189** di iniziativa della Giunta e **4** di iniziativa degli Enti locali.

Il dato appena riferito, però, si rovescia se si fa riferimento all'iniziativa delle leggi effettivamente approvate. Infatti, delle **186** iniziative consiliari, solo **30** sono divenute leggi, mentre, delle **61** proposte dell'Esecutivo, ben **41** sono divenute leggi: è evidente come il tasso di successo dell'iniziativa della Giunta pari al **67%** risulta di gran lunga superiore rispetto a quello dell'iniziativa consiliare pari al **16%**.

Anche nel corso della VII Legislatura si è registrata sì una prevalenza dell'iniziativa consiliare, ma la stessa ha avuto un accoglimento pari al 43,90% rispetto al 55,69% dell'accoglimento delle iniziative della Giunta che pertanto risultano avere un più elevato tasso di successo rispetto a quelle di Consiglio.

Di seguito si riportano i grafici che illustrano il rapporto tra PdL presentati e convertiti in legge distinti per iniziativa e il relativo tasso di successo.






Le **dimensioni medie** delle 71 leggi del periodo in esame risultano essere pari a **8,28** per il numero di articoli, **23,1** per i commi e **9167,23** per quello dei caratteri; invece il **tempo medio dell'iter** legislativo risulta pari a **62,75** giorni intercorrenti tra la data di assegnazione alla Commissione consiliare competente e quella di approvazione in Consiglio.

### b) Dati sostanziali

Passando in breve ai dati “sostanziali” attinenti la produzione legislativa, dal punto di vista dei **macrosettori** in cui convenzionalmente si accorpano i possibili ambiti di intervento legislativo, risulta che la legislazione prodotta ha coperto prevalentemente i macrosettori “territorio, ambiente e infrastrutture” e “sviluppo economico e attività produttive” rispettivamente con **18** e **17** leggi; hanno riguardato invece il macrosettore “finanza regionale” n.**15** leggi, mentre n.**13** leggi sono intervenute in materia di “Servizi alle persone e alla comunità”; infine, n.**8** leggi hanno coperto il macrosettore “Ordinamento istituzionale”.

Il grafico che segue illustra la distribuzione percentuale delle leggi per macrosettori.




Riguardo alla distribuzione della produzione normativa per Commissione referente, la Commissione che ha licenziato il maggior numero di progetti di legge convertiti in legge, n.**23**, è

stata la **IV Commissione** competente in materia di “Industria-Commercio-Artigianato-Formazione professionale-Lavoro-Ecologia-Energia-Ricerca tecnologica per i settori produttivi-Trasporti-Turismo”. Per quanto riguarda le altre Commissioni consiliari si osserva che:


- la **I Commissione**, competente in materia di “Bilancio e Affari generali”, ha licenziato n.**18** progetti di legge, poi convertiti in legge;
- la **II Commissione** competente in materia di “Governo del territorio-Lavori pubblici-Ordinamento Uffici e Enti Locali” ha licenziato n. **14** progetti di legge, successivamente convertiti in legge;
- la **III Commissione** competente in materia di “Agricoltura” ha licenziato n.**4** progetti di legge, poi convertiti in legge;
- la **V Commissione** competente in materia di “Affari Sociali e Tutela della Salute” ha licenziato n.**11** progetti di legge, successivamente convertiti in legge;
- la **Commissione Speciale per lo Statuto il Regolamento e la legge elettorale** ha licenziato n.**2** progetti di legge, poi convertiti in legge, di cui uno è rappresentato dal nuovo Statuto.

Il grafico che segue riporta la percentuale di ripartizione dalla produzione legislativa per Commissione competente.




Per quanto concerne la **tipologia** delle leggi approvate risulta che il periodo di riferimento è caratterizzato da una prevalenza di leggi di manutenzione, in numero pari a **36**, che coprono il **50,7%** della produzione normativa totale (n. 71). Per il resto sono state approvate n.**21** leggi di settore, n.**6** leggi provvedimento e n.**6** leggi di bilancio, mentre n.**2** leggi sono state di tipo istituzionale.

Il grafico seguente ripartisce in percentuale la tipologia di normazione nel periodo di riferimento.




Riguardo alla **tecnica redazionale**, si è riscontrata la tendenza, da parte del Legislatore regionale, ad utilizzare in misura pressochè paritaria sia la tecnica della novella che quella del testo nuovo (rispettivamente **35 e 34**), mentre **n.2** leggi sono riconducibili alla tipologia del testo misto dal momento che per queste ultime non è agevole dare un giudizio di prevalenza di una tecnica sull'altra.

Il grafico che segue illustra la percentuale della tipologia di tecnica redazionale della normazione nel periodo di riferimento.



In relazione poi al monitoraggio concernente l'uso che la Regione ha fatto, successivamente alla riforma del Titolo V della Costituzione, della **potestà legislativa "esclusiva" e "concorrente"** di cui all'art.117 Cost., risulta che delle 71 leggi approvate nel periodo di riferimento, **n.38 (il 53,5%)** costituiscono esercizio di potestà "concorrente", mentre **n.33 ( pari al 46,4%)** di potestà "esclusiva" regionale.

Di seguito, il grafico illustra in percentuale la distribuzione della potestà legislativa.



Particolare segnalazione merita poi, il fenomeno della “**delegificazione**” ovvero dei rinvii, talvolta contenuti nelle leggi, a successivi atti attuativi della Giunta o del Consiglio, dal momento che esso è significativamente presente soprattutto nell’anno 2006 che conta, da solo, **18** leggi regionali che demandano all’Esecutivo l’adozione di ben **59** atti attuativi. In totale, nel periodo di osservazione, ben **25 leggi** prevedono l’adozione di **64** successivi atti di Giunta e **4** di Consiglio.

Per quanto riguarda la produzione normativa di secondo grado, i primi diciotto mesi di Legislatura hanno visto l’approvazione di **n.3** regolamenti, intervenuti tutti nell’anno 2006, per l’analisi dei quali si fa, pertanto, rinvio allo specifico modulo della seconda parte del presente Rapporto.

## **Parte Prima**

*La produzione normativa  
del secondo semestre 2005*

# MODULO 1

## I DATI QUANTITATIVI

**Sommario:** 1.1 Il numero e la dimensione delle leggi regionali - 1.2 Iniziativa legislativa e tasso di successo – 1.3 L'iter legislativo

### 1.1 Il numero e la dimensione delle leggi regionali

Nel secondo semestre 2005 sono state approvate **n.23** leggi.

Ma il solo dato numerico non è di per sé sufficiente a quantificare l'effettiva entità della produzione legislativa regionale nel periodo di riferimento, poiché va analizzata anche la dimensione delle leggi medesime che si misura convenzionalmente in articoli, commi e da ultimo anche in numero dei caratteri che si possono considerare l'unità di misura elementare dell'estensione fisica delle leggi.

La tabella che segue riporta i valori totali e medi delle leggi regionali, in termini di articoli, commi e caratteri.

**Tabella 1. Dati quantitativi**

<b>Numero tot. articoli (num. tot. leggi 23)</b>	154
<b>Numero tot. commi</b>	416
<b>Numero tot. caratteri</b>	139.499
<b>Numero medio articoli</b>	7
<b>Numero medio commi per legge</b>	18
<b>Numero medio commi per articolo</b>	2,7
<b>Numero medio caratteri</b>	6.065

### 1.2 Iniziativa legislativa e tasso di successo

Delle **23** leggi approvate nel periodo di riferimento, **n.12** sono di iniziativa della Giunta regionale e **n.11** di iniziativa del Consiglio.

Il totale di progetti di legge presentati nei primi sei mesi di Legislatura è pari a **n.87** di cui **n.20** di iniziativa dell'Esecutivo e **n.67** di iniziativa consiliare.

Pertanto, del totale delle iniziative presentate dalla Giunta pari a **n.20**, **n.12** sono state tradotte in legge. Di queste dodici leggi, **n.3** sono scaturite dalla confluenza di una pluralità di iniziative dell'Esecutivo ed in particolare:

- la L.R. 28/2005 “*Abrogazione dell’art. 59/bis della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Legge finanziaria regionale 2004); modifica dell’art. 107 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005) e modifiche alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 7 (Legge di bilancio regionale 2005) – 2° Provvedimento di variazione*” è derivata da **due** iniziative dell'Esecutivo (PdL 13/2005 e PdL 25/2005);
- la L.R. 33/2005 “*Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005) e alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 7 (Bilancio di previsione*

per l'esercizio finanziario 2005 - Bilancio pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo) – 3° Provvedimento di variazione” è derivata da **due** iniziative dell'Esecutivo (PdL 35/2005 e PdL 35/2005-A);

- la L.R. 47/2005 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 – Bilancio pluriennale 2006-2008) ” è derivata da **due** iniziative dell'Esecutivo (PdL 74/2005 e PdL 74/2005-A)

Mentre sul totale delle iniziative consiliari presentate pari a **n.67** solo **n.11** sono divenute legge.

Ciò evidenzia che i progetti di legge presentati dalla Giunta hanno avuto un tasso di successo<sup>1</sup> pari al **75%** e quindi di gran lunga superiore a quello delle iniziative consiliari pari al **16%**.

Per valutare correttamente, però, il contributo che la Giunta ha apportato alla produzione legislativa effettiva del periodo di riferimento, non si può tralasciare che delle 12 leggi di iniziativa della Giunta, tre sono ad iniziativa vincolata come ad esempio la legge finanziaria, il rendiconto ecc. che, per espressa previsione statutaria, la Giunta deve necessariamente adottare.

Conseguentemente, risultano giacenti<sup>2</sup> **n.61** progetti di legge, di cui **n.5** di iniziativa della Giunta regionale e **n.56** di iniziativa consiliare.

La Tabella 2 contiene i dati relativi al secondo semestre 2005 delle leggi ripartite per tipo di iniziativa e della media mensile di produzione delle stesse.

**Tabella 2. Produzione legislativa periodo giugno-dicembre 2005**

Iniziativa Giunta	Iniziativa consiliare	Totale leggi	Media mensile
12	11	23	3,8

La Tabella 3 contiene la percentuale del tasso di successo dell'iniziativa legislativa.

**Tabella 3. Iniziativa legislativa e tasso di successo secondo semestre 2005**

Soggetto proponente	P.d.L. presentati	P.d.L. confluiti in legge	Tasso di successo
<b>GIUNTA</b>	20	15	75%
<b>CONSIGLIO</b>	67	11	16%

La Tabella 4 riporta il dato residuo dei progetti di legge giacenti alla data del 31 dicembre 2005.

<sup>1</sup> Per tasso di successo s'intende il rapporto in percentuale tra i progetti di legge presentati e quelli che hanno concluso l'iter procedimentale con l'approvazione in Aula.

<sup>2</sup> Per progetti di legge giacenti si intendono quelli assegnati alle Commissioni consiliari competenti per materia, ma non ancora licenziati dalle stesse.

**Tabella 4. Progetti di legge giacenti al 31.12.2005**

<b>Soggetto proponente</b>	<b>P.d.L. presentati</b>	<b>P.d.L. giacenti</b>	<b>Percentuale</b>
<b>GIUNTA</b>	20	5	25%
<b>CONSIGLIO</b>	67	56	83%

### **1.3 L'iter legislativo**

La durata **media** del procedimento di formazione della legge regionale nel secondo semestre 2005 è pari a **n. 37 giorni**. Tale computo fa riferimento al numero di giorni intercorrenti tra la data di assegnazione del progetto di legge alla Commissione consiliare competente e la data della seduta consiliare nella quale il progetto di legge è stato approvato definitivamente.

La tabella che segue riporta il numero delle leggi regionali del secondo semestre suddivise in scaglioni in base alla durata dell'*iter*.

**Tabella 5. Durata dell'iter di approvazione delle leggi – Secondo semestre 2005**

Numero delle leggi il cui iter è compreso tra 1 e 30 giorni	<b>13</b>
Numero delle leggi il cui iter è compreso tra 31 e 90 giorni	<b>8</b>
Numero delle leggi il cui iter è compreso tra 91 e 180 giorni	<b>2</b>
Numero delle leggi il cui iter è compreso tra 181 e 360 giorni	/
Numero delle leggi il cui iter è superiore a 360 giorni	/

## MODULO 2

### ASPETTI SOSTANZIALI E FORMALI DELLA PRODUZIONE NORMATIVA REGIONALE

**Sommario:** 2.1 Suddivisione delle leggi per macrosettore e per materia – 2.2 La legge finanziaria – 2.3 La distribuzione delle leggi per Commissione competente - 2.4 La fonte giuridica della potestà legislativa – 2.5 La produzione legislativa disaggregata per tipologia – 2.6 la tecnica redazionale

#### 2.1 Suddivisione delle leggi per macrosettore e per materia

Per la classificazione delle leggi regionali si è utilizzata, per uniformità di analisi, la stessa classificazione per macrosettore e materia adottata dal Servizio Studi della Camera dei Deputati per la redazione del Rapporto annuale sullo stato della legislazione.

Le categorie utilizzate sono le seguenti:

- **ordinamento istituzionale** (organi della Regione; sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti la Giunta; personale e amministrazione; Enti locali e decentramento);
- **sviluppo economico e attività produttive** (industria, turismo, agricoltura e foreste, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale);
- **territorio, ambiente ed infrastrutture** (territorio ed urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti; opere pubbliche; trasporti);
- **servizi alle persone ed alla comunità** (tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, lavoro, beni e attività culturali, sport);
- **la finanza regionale** (bilancio, tributi).

I dati contenuti nella Tabella 6 riportano la suddivisione per macrosettore e materia delle leggi regionali relative al secondo semestre 2005.

A fini di un'analisi comparatistica, i dati sono messi a raffronto, nella colonna di sinistra, con quelli relativi al primo semestre della VII Legislatura.

**Tabella 6. Classificazione per macrosettore e per materia**

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo della legge	
		(giugno/dicembre 2000)	(giugno/dicembre 2005)
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva)	L.R. 20 dicembre 2000, n.119 L.R. 29 dicembre 2000, n.121	L.R. 12 agosto 2005, n.27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo)

	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta		L.R. 28 novembre 2005, n.35 (Interpretazione autentica dell'art. 4 bis della L.R. 30.12.2004, n° 51 recante: Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale)
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni		
	Personale e amministrazione		L.R. 16 dicembre 2005, n.41 (Provvedimenti urgenti per garantire la funzionalità dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale ARTA)
	Enti locali e decentramento	L.R. 31 ottobre 2000, n.110	L.R. 29 giugno 2005, n.26 (Disposizioni per il funzionamento e la continuità amministrativa delle comunità montane costituite ai sensi della L.R. 5.8.2003, n. 11)
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato		
	Professioni		
	Industria		
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi		
	Ricerca, trasporto e produzione di energia		
	Miniere e risorse geotermiche		
	Commercio, fiere e mercati		
	Turismo		L.R. 13 giugno 2005, n.25 ( Norme per il rilascio di concessioni demaniali marittime per attività turistiche e ricreative a carattere stagionale o temporaneo)

	Agricoltura e foreste	L.R. 22 settembre 2000, n.106	L.R. 7 novembre 2005, n.32 (Contributo regionale ai Consorzi di difesa d'Abruzzo)  L.R. 28 novembre 2005, n.37 (Abrogazione dell'art. 59/bis della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 -Legge finanziaria regionale 2004-; modifica dell'art. 107 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005) e modifiche alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 7 (Legge di bilancio regionale 2005) – 2° Provvedimento di variazione)
	Caccia, pesca e itticultura		L.R. 23 novembre 2005, n.34 (Disposizioni urgenti in materia di pesca marittima)
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale		
Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica	L.R. 2 dicembre 2000, n.114 L.r: 29 dicembre 2000, n.120	L.R. 17 ottobre 2005, n.31( Legge regionale 3 marzo 1999, n. 11. Attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali ed alle Autonomie funzionali)
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	L.R. 22 settembre 2000, n.107	
	Risorse idriche e difesa del suolo	L.R.2 dicembre 2000, n.113	
	Opere pubbliche	L.R. 20 dicembre 2000, n.115 L.R. 20 dicembre 2000, n.116	
	Viabilità		

	Trasporti		L.R. 22 dicembre 2005, n.43 ( Norme urgenti in materia di trasporto pubblico locale) L.R. 22 dicembre 2005, n.44 (Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale)
	Protezione civile		
Servizi alla persone e alla comunità	Tutela della salute		L.R. 22 dicembre 2005, n.42 (Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica)
	Alimentazione		
	Servizi sociali		L.R. 16 dicembre 2005, n.40 (Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città)
	Istruzione scolastica		
	Formazione professionale	L.R. 22 novembre 2000, n. 112	
	Lavoro	L.R. 25 ottobre 2000, n.109	L.R. 28 novembre 2005, n.36 (Modifica alla L.R. 13 gennaio 1997, n. 5 recante: Norme di garanzia della continuità dei servizi di pubblico interesse già resi dalle cooperative di cui alla L.R. 9 maggio 1990, n. 64)
	Previdenza complementare e integrativa		
	Beni e attività culturali	L.R. 29 ottobre 2000, n. 105 L.R. 5 ottobre 2000, n.108 L.R. 20 dicembre 2000, n. 117	L.R. 17 ottobre 2005, n.29 (Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani)  L.R. 17 ottobre 2005, n.30 (Contributo straordinario alla Provincia di Chieti per interventi di recupero, tutela e conservazione del patrimonio librario della Biblioteca Provinciale "G. De Meis")
	Ricerca scientifica e tecnologica		
	Ordinamento della comunicazione		
	Spettacolo		
	Sport		

Finanza regionale	Bilancio	L.R. 31 ottobre 2000, n.111 L.R. 20 dicembre 2000, n 118	L.R. 12 agosto 2005, n.28 L.R. 9 novembre 2005, n.33 L.R. 16 dicembre 2005, n.38 L.R. 16 dicembre 2005, n.39 L.R. 31 dicembre 2005, n.45 L.R. 31 dicembre 2005, n.46 L.R. 31 dicembre 2005, n.47
	Contabilità regionale		
	Tributi		
Multisetto <sup>3</sup>			

La lettura della tabella evidenzia che di **23** leggi:

- **n.4** coprono il macro-settore dell' "Ordinamento istituzionale";
- **n.4** quello dello "Sviluppo economico e attività produttive";
- **n.3** quello del "Territorio, ambiente e infrastrutture";
- **n.5** quello dei "Servizi alla persona e alla comunità";
- **n.7** quello della "Finanza regionale".

Pertanto, il macrosettore della "Finanza regionale" è quello che più di ogni altro è stato oggetto di intervento legislativo con **7** leggi su **23** pari al **30%** della produzione legislativa totale del periodo di riferimento.

## 2.2 La legge finanziaria

Così come disposto dall'art. 8, commi 2 e 3, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (*Ordinamento contabile della Regione Abruzzo*), nonché dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 76/2000 (*Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni*), la legge finanziaria deve contenere esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari.

Se si analizzano, invece, le leggi finanziarie della VII Legislatura relative agli anni 2001/2005, si è assistito ad un progressivo aumento della loro consistenza quantitativa usando come unità di misura non solo gli articoli, ma anche e soprattutto i commi comunemente ritenuti più significativi ai fini di una quantificazione oggettiva ed attendibile della legge, dato il malvezzo riscontrato *in primis* a livello di normazione statale, di concentrare in pochi articoli un numero elevatissimo di commi che spesso trattano materie tra loro disomogenee.

Partendo dalla prima legge finanziaria relativa al 2001 che consta di "soli" **54 articoli e 74 commi**, si è registrata una progressiva lievitazione della consistenza quantitativa delle finanziarie fino a pervenire alla legge finanziaria 2005 strutturata in **258 articoli e 830 commi** che vanta sicuramente il primato di legge più corposa dell'intera VII Legislatura e, sicuramente, dell'intero *corpus* normativo regionale.

Nel secondo semestre del 2005, sono state approvate **n. 7** leggi che rientrano nel macrosettore "Finanza regionale" delle quali **n. 4** riguardano modifiche ed integrazioni alle leggi finanziarie relative agli anni 2004 e 2005, (leggi regionali nn. 28/2005, 33/2005, 38/2005 e 39/2005), mentre la L.R. n. 45/2005 contiene il Rendiconto generale per l'esercizio 2004, la L.R. n. 46/2005 è la legge finanziaria regionale 2006 e la L.R. n.47/2005 contiene il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e il bilancio pluriennale 2006-2008.

<sup>3</sup> Si inseriscono qui tutte le leggi non ascrivibili, per diversi motivi, agli altri settori, come, ad esempio, i collegati, le leggi di semplificazione, le leggi di abrogazione, etc.

Rispetto alle leggi finanziarie della VII Legislatura, la finanziaria relativa all'anno 2006 risponde ai principi espressi nell'art. 8 della L.R. n. 3/2002 contenendo esclusivamente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Sono infatti, del tutto assenti disposizioni di diversa natura quali norme di settore o di carattere dispositivo che spesso possono essere definite addirittura "norme intrusive" rispetto alla loro collocazione in un testo legislativo che dovrebbe contenere disposizioni aventi conseguenze prevalentemente finanziarie ed economiche.

La legge finanziaria 2006 è composta di **n.8 articoli e n. 21 commi**.

La manovra finanziaria relativa all'anno 2006, va però completata con la lettura della L.R. 25 agosto 2006, n.29 recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n.46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008-Legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31 dicembre 2005, n.47 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006-Bilancio pluriennale 2006-2008) -1° Provvedimento di variazione" composta da ben **84 articoli e 255 commi**. Pertanto, tale manovra correttiva ha restituito alla legge finanziaria originaria la natura di legge *omnibus* poiché sono stati introdotte modifiche estese e rilevanti di leggi in vigore e sono state inserite numerose disposizioni autonome di rilievo in diversi settori di competenza regionale. Ciò inevitabilmente non risponde alle esigenze di chiarezza e leggibilità, non solo del testo legislativo di riferimento, ma dell'intero *corpus* normativo regionale.

Per evidenziare tale criticità è stata effettuata, nelle tabelle che seguono, una duplice analisi dei singoli articoli della L.R. 29/2006 volta da un lato a verificarne la compatibilità con il contenuto tipico della legge finanziaria ex art.8 L.R. 3/2002 e dall'altro, ad evidenziarne la tipologia normativa di appartenenza (manutenzione, provvedimento, settore).

**Tabella 7. Leggi modificate e compatibilità con l'art.8 L.R. 3/2002**

<b>Articolo di riferimento</b>	<b>Leggi regionali modificate</b>	<b>Compatibilità con il contenuto tipico della legge finanziaria ex art.8 L.R.3/2002</b>
6	Modifica l'art.2 (Procedure) della L.R. 10 marzo 1998, n.14 (Utilizzo degli avanzi finanziari delle Aziende per il diritto agli studi universitari)	NO: norma di carattere ordinamentale
12	Modifica ed integra la L.R. 16 settembre 1997, n.100 (Partecipazione della Regione alla costituzione dell'Associazione denominata Accademia Internazionale per le Arti e la Scienze dell'Immagine)	NO: norme di carattere ordinamentale
15	Modifica la L.R. 22 febbraio 2000, n.15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali della Regione Abruzzo)	SI, ad eccezione dei commi 1 e 2 che hanno natura ordinamentale
17	Modifica la L.R. 3 novembre 1999, n.98 (Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali)	SI, comma 2, lett. d)
18	Modifica alla L.R. 10 settembre 1993, n.56 (Nuove norme in materia di promozione culturale) e alla L.R. 9 agosto 1999, n.61 (Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e organizzazione in sistema dei musei locali)	SI, comma 2, lett. b)
24	Modifica la L.R. 17 ottobre 2005, n.29 (Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai	NO: norme di carattere ordinamentale

	diritti umani)	
25	Modifica ed integra la L.R. 12 novembre 2004, n.38 (Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale)	NO: norma di carattere ordinamentale
29	Modifica la L.R. 7 giugno 1996, n.36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei consorzi di bonifica)	SI, comma 2, lett.b)
30	Modifica la L.R. 28 aprile 2000, n.83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti)	NO: norma di carattere ordinamentale
41	Interpretazione autentica della L.R. 26 luglio 1983, n.54 (Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo)	NO: norma di carattere ordinamentale
53	Modifica la L.R. 17 marzo 2004, n.13 (Provvidenze per il recupero e la valorizzazione dei centri storici)	SI: comma 2, lett. b)
54	Modifica la L.R. 25 ottobre 1996, n.96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e la L.R. 3 marzo 1999, n.11 (Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali)	NO: norma di carattere ordinamentale
55	Modifica la L.R. 17 aprile 2003, n.7 (Legge finanziaria regionale 2003)	NO: norma di carattere ordinamentale
58	Modifica la L.R. 28 marzo 1989, n.24 (Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Abruzzo)	NO: norma di carattere ordinamentale
63	Integra la L.R. 8 gennaio 1993, n.3 (Norme per il trasferimento agli Enti locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione)	SI: comma 3
68	Integra la L.R. 8 giugno 2006, n.3 (Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica)	NO: norma di carattere ordinamentale
75	Modifica la L.R. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004)	NO: norma di carattere ordinamentale
76	Integra l'art.3 della L.R. 9 maggio 2001, n.17 (Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale)	NO: norma organizzatoria
81	Modifica la L.R. 47/2005 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006)	SI: modifiche al bilancio
82	Modifica la L.R. 28 maggio 2004, n.19 "Modifiche alla L.R. 15/2004 (Legge finanziaria 2004)"	SI: comma 2, lett. b)
83	Modifica la L.R. 6/2005 (Legge finanziaria 2005)	NO: norma di carattere ordinamentale

In totale risultano parzialmente modificate, a vario titolo, **n.23 leggi regionali**.

Nella tabella che segue sono evidenziati i commi della modifica alla legge finanziaria 2006 che, avuto riguardo alla tipologia di normazione utilizzata, hanno natura provvedimentale, ferma restando la loro compatibilità con il contenuto tipico della legge finanziaria.

**Tabella 8. Disposizioni di natura provvedimentale della L.R. 29/2006**

<b>Articolo di riferimento</b>	<b>Disposizioni di natura provvedimentale comunque compatibili con il contenuto tipico della legge finanziaria ex art.8 L.R.3/2002</b>
4	Contributo all'Università dell'Aquila a favore del "Progetto Diabete Mellito"
5	Contributo all'Università di Teramo per master universitari
7	Contributo straordinario all'ADSU di Chieti
11	Contributo al Consorzio Mario Negri Sud
12	Contributi straordinari all'Istituzione Sinfonica Abruzzese, all'Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine, all'Accademia Musicale Pescara e al Liceo Musicale "G. Braga" di Teramo
14	Finanziamento alla Commissione Abruzzo Film Commission
22	Contributo straordinario per il completamento del Centro di Accoglienza della Caritas Diocesana di Chieti-Vasto
27	Contributo alla Provincia di Pescara per il consolidamento del Settore chimico
28	Contributo al Consorzio di Bonifica Interno con sede in Pratola Peligna
31	Adesione al Consorzio "Ente Porto di Giulianova"
32	Partecipazione della Regione Abruzzo al capitale sociale della società mista Collabora Engineering S.p.A.
33	Stanziamiento a favore dell'Associazione e della Fondazione CIAPI
34	Reintegro minori somme corrisposte alla S.A.G.A. S.p.A.
37	Contributo straordinario a favore del Consorzio Ente fiera di Lanciano
38	Contributo all'API Soluzione di Teramo a sostegno del Progetto Pelletteria
39	Contributo al Consorzio Pro.SA di Nereto
40	Contributo all'Ente Mostra Artigianato della Maiella
43	Stanziamiento a favore della Deputazione Teatrale Fedele Fenaroli
45	Contributo al Comune di Fossacesia per l'acquisto e l'adeguamento funzionale del complesso così detto "Dei Priori"
50	Contributo al Comune di Morro d'Oro e al Comune di Atri
52	Contributo al Comune di Chieti per l'acquisto di nuovi filobus
59	Contributo al Comune di Sulmona per la realizzazione di progetti per l'area Valle Peligna – Alto Sangro
60	Contributo al Comune di Lama dei Peligni per opere paravalanghe
66	Contributo al "Centro di Auxologia e disordine di accrescimento" di L'Aquila e al "Centro regionale di Auxologia, Endocrinologia e Nutrizione dell'Età Evolutiva" di Atri
79	Contributo al Comune di Rosciano per la tutela della minoranza linguistica arberesche
80	Contributo all'IPAB di Bucchianico

Nella tabella 9 sono evidenziati gli articoli della modifica alla legge finanziaria che, avuto riguardo alla tipologia di normazione utilizzata, hanno natura di nuove disposizioni di settore che avrebbero trovato più opportunamente collocazione in un provvedimento collegato alla manovra finanziaria annuale.

Infatti, così come previsto dall'art.9 della L.R. 3/2002, *“La Giunta, entro il 30 ottobre, può presentare al Consiglio per l'approvazione uno o più progetti di legge collegati alla manovra finanziaria relativa all'anno in corso, aventi riflesso sul bilancio corrente e contenenti disposizioni non prevedibili nella legge finanziaria”*.

**Tabella 9. Disposizioni di settore contenute nella L.R. 29/2006**

<b>Articolo di riferimento</b>	<b>Disposizioni di settore che esulano dal contenuto tipico della legge finanziaria ex art.8 L.R. 25 marzo 2002, n.3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo)</b>
9	Norme per la promozione delle attività culturali ed educative, relative a manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali
16	Riconoscimento dell'alto valore storico-culturale delle principali manifestazioni ed eventi regionali
62	Disciplina per la programmazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di rilevante interesse regionale
46	Contributo ai Comuni montani per interventi a favore delle scuole
47	Istituzione del Centro regionale di competenza per l'E-Government e la società dell'Informazione
65	Disposizioni riguardanti compensi incentivanti
67	Norme in materia di finanziamenti regionali
71	Rideterminazione dell'organico della Regione Abruzzo

Dall'analisi complessiva sopra svolta emerge come degli **84** articoli che compongono la L.R. 29/2006, ben **21**<sup>4</sup>, pur avendo riflessi sul bilancio corrente, contengono disposizioni impropriamente collocate in un legge finanziaria<sup>5</sup>, così come risulta dalla proiezione riassuntiva che segue.

Totale articoli L.R. 29/2006	84
Disposizioni modificative di carattere ordinamentale non compatibili con il contenuto tipico della legge finanziaria ex art.8 L.R. 3/2002	13
Disposizioni di settore non compatibili con il contenuto tipico della legge finanziaria ex art.8 L.R. 3/2002	8
Disposizioni modificative compatibili con il contenuto tipico della legge finanziaria ex art.8 L.R. 3/2002	8
Disposizioni di natura provvedimantale compatibili con il contenuto tipico della legge finanziaria ex art.8 L.R. 3/2002	26
Disposizioni compatibili con il contenuto tipico della legge finanziaria ex art.8 L.R. 3/2002	29

<sup>4</sup> Tale cifra è data dalla somma degli articoli contenuti nella tabella 9 con quelli contenuti nella tabella n.7 aventi natura ordinamentale.

<sup>5</sup> Per una ricostituzione comparativa con le leggi finanziarie della VII Legislatura cfr. Parte Seconda, par.2.2, del presente Rapporto.

### 2.3 La distribuzione delle leggi per Commissione competente

Nella tabella 10 sono sintetizzati i dati relativi alle leggi del secondo semestre 2005 suddivise per Commissione referente, in base alla relative competenze.

Si ricorda che alcuni progetti di legge vengono esaminati, per parere, da più Commissioni e che tutti quelli con norma finanziaria sono sottoposti al parere della Prima Commissione.

**Tabella 10. Leggi per Commissione referente**

Commissione	Leggi II sem. 2005
I – Bilancio e Affari Generali	6
II – Governo del territorio-Lavori Pubblici-Ordinamento Uffici e Enti Locali	2
III - Agricoltura	3
IV – Industria- Commercio -Turismo	7
V –Affari Sociali e Tutela della salute,	4
VI – Commissione per le politiche europee, internazionali e per i programmi della Commissione Europea	–
Commissione Speciale per la revione dello Statuto e del Regolamento interno	1

Dalla tabella si evince che la IV Commissione è stata quella che, nel periodo di riferimento, ha licenziato il maggior numero di progetti di legge poi convertiti in legge.

### 2.4 La fonte giuridica della potestà legislativa

Un ulteriore elemento di classificazione delle leggi regionali è quello relativo al diverso titolo di competenza legislativa in concreto di volta in volta esercitata dalla Regione. Infatti, tra le più significative innovazioni introdotte dalla L. cost. n.3 del 2001 che ha modificato il Titolo V della Costituzione, è da annoverare il ridimensionamento dell'estensione della potestà legislativa dello Stato e l'attribuzione alle Regioni della potestà legislativa in tutte le materie non più espressamente attribuite allo Stato (cd. potestà legislativa generale o residuale).

Pertanto, le **23** leggi relative al secondo semestre 2005 vengono suddivise, in base alla fonte costituzionale della potestà legislativa, nelle categorie “concorrente”, “residuale”.

Si evidenzia che **n.12** leggi sono state approvate nell'esercizio della potestà legislativa “concorrente” (art. 117, comma terzo, Cost.) mentre **n.11** leggi costituiscono esercizio della potestà legislativa “esclusiva” regionale (art. 117, comma quarto, Cost.).

La tabella che segue riporta le leggi del secondo semestre 2005 ripartite per tipologia di potestà legislativa<sup>6</sup>.

**Tabella 11. Le leggi regionali e la tipologia di potestà legislativa**

<sup>6</sup> Per una informazione completa in merito agli obiettivi delle singole leggi si fa rinvio alle schede tecniche, Modulo 5, Parte prima, del presente Rapporto.

<b>POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE</b>	<b>POTESTA' LEGISLATIVA ESCLUSIVA</b>
LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2005, n° 26 Disposizioni per il funzionamento e la continuità amministrativa delle comunità montane costituite ai sensi della L.R. 5.8.2003, n. 11	LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2005, n° 25 Norme per il rilascio di concessioni demaniali marittime per attività turistiche e ricreative a carattere stagionale o temporaneo
LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2005, n° 28 Abrogazione dell'art. 59/bis della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Legge finanziaria regionale 2004); modifica dell'art. 107 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005) e modifiche alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 7 (Legge di bilancio regionale 2005) – 2° Provvedimento di variazione	LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2005, n° 27 Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo
LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE 2005, n° 31 Legge regionale 3 marzo 1999, n. 11. Attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali ed alle Autonomie funzionali	LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE 2005, n° 29 Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani
LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 2005, n° 33 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005) e alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Bilancio pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo) – 3° Provvedimento di variazione	LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE 2005, n° 30 Contributo straordinario alla Provincia di Chieti per interventi di recupero, tutela e conservazione del patrimonio librario della Biblioteca Provinciale "G. De Meis"
LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2005, n° 35 Interpretazione autentica dell'art. 4 bis della L.R. 30.12.2004, n. 51 recante: Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale	LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2005, n° 32 Contributo regionale ai Consorzi di difesa d'Abruzzo
LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, n° 38 Modifiche alla L.R. 33/2005 recante: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6/2005 (Finanziaria regionale 2005) e alla L.R. 7/2005 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Bilancio pluriennale 2005 - 2007)	LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2005, n° 34 Disposizioni urgenti in materia di pesca marittima
LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, n° 39 Modifica dell'art. 119, comma 3, punto 2, della L.R. 8.2.2005, n. 6 (legge finanziaria regionale 2005)	LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2005, n° 36 Modifica alla L.R. 13 gennaio 1997, n. 5 recante: Norme di garanzia della continuità dei servizi di pubblico interesse già resi dalle cooperative di cui alla L.R. 9 maggio 1990, n. 64
LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, n° 41 Provvedimenti urgenti per garantire la funzionalità dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA)	LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2005, n° 37 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1.6.1996, n. 29: Istituzione dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo
LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2005, n° 42 Finanziamento borse di studio per la formazione medico – specialistica	LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, n° 40 Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città
LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2005, n° 45 Rendiconto generale per l'esercizio 2004. Conto finanziario, Conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare	LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2005, n° 43 Norme urgenti in materia di trasporto pubblico locale
LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2005, n° 46 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Regione Abruzzo (Legge finanziarie regionale 2006)	LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2005, n° 44 Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale
LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2005, n° 47 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 – Bilancio pluriennale 2006-2008	

## 2.5 La produzione legislativa disaggregata per tipologia

Per quanto concerne la tipologia della normazione, le leggi regionali vengono suddivise nelle seguenti categorie che ricalcano la medesima classificazione utilizzata dal Servizio Studi della Camera dei Deputati:

- **leggi istituzionali:** sono le leggi fondamentali che incidono sull'assetto organizzativo ed istituzionale della Regione;
- **leggi di settore:** sono le leggi contenenti la regolamentazione di specifici settori o una nuova disciplina di una determinata materia;
- **leggi provvedimento:** sono quegli interventi con finalità gestionali più che normative (per esempio l'assegnazione di fondi a soggetti specifici per problematiche specifiche o interventi straordinari);
- **leggi di manutenzione normativa:** sono quelle leggi che intervengono in qualsiasi modo su un testo normativo previgente o che comunque incidono sul contenuto normativo di disposizioni previgenti;
- **leggi di bilancio:** leggi relative ai provvedimenti tipici direttamente connessi alle leggi di bilancio e finanziarie.

Da tale analisi è risultato che le leggi regionali relative al secondo semestre 2005 possono così suddividersi:

- leggi istituzionali. **n.2 (8,7%)**
- leggi di settore: **n.6 (26%)**
- leggi provvedimento: **n.3 (13%)**
- leggi di manutenzione: **n.9 (39%)**
- leggi di bilancio: **n.3 (13%)**

Si evidenzia chiaramente come l'anno in esame sia caratterizzato da una tendenza ad "aggiustare" la legislazione previgente piuttosto che a riformarla, tanto che ben il **39%** degli interventi normativi sono rappresentati da leggi di manutenzione; il dato però non è da leggere necessariamente in maniera negativa poiché è indice di una certa stabilità del quadro normativo, salva la fisiologica esigenza di adeguarlo nel tempo.

Mettendo a raffronto i valori percentuali del secondo semestre 2005 con quelli della VII Legislatura, si evidenzia che, almeno in questa prima fase della VIII Legislatura, c'è un'inversione di tendenza per quanto concerne la tipologia di normazione utilizzata in prevalenza dal Legislatore regionale: infatti nella trascorsa Legislatura il **49%** della produzione legislativa era costituito da leggi di settore, mentre nel periodo in esame il **39%** della produzione legislativa è rappresentato da leggi di manutenzione.

Tra le leggi di settore del secondo semestre 2005, meritano una peculiare segnalazione:

**per la novità della materia disciplinata:**

LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2005, n° 27

Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo; LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE 2005, n° 29

Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani

LEGGE REGIONALE 16.12.2005, n° 40

Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città

**per il riordino normativo di interi settori:**

LEGGE REGIONALE 22.12.2005, n° 44

Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale che ha abrogato la L.R. 2 ottobre 1998, n.114 (Istituzione di tariffe speciali e concessione di agevolazioni sui servizi di linee di trasporto pubblico).

## 2.6 La tecnica redazionale

La produzione legislativa può essere analizzata anche attraverso la modalità di redazione del testo che può essere ricondotta a tre tipologie differenti:

- **Testo nuovo:** il testo introduce nell'ordinamento nuove disposizioni e non interviene a modificare significativamente leggi precedenti;
- **Novella:** il testo di legge è costituito da disposizioni che modificano, sostituiscono o integrano testualmente disposizioni di leggi precedenti;
- **Misto:** il testo non può essere ricondotto alle tipologie precedenti, in particolare là dove non è agevole identificare la prevalenza tra disposizioni nuove e novellate.

Da tale analisi è risultato che le leggi regionali del secondo semestre 2005 possono così suddividersi:

- **n.9** leggi redatte con la tecnica della “novella”;
- **n.14** leggi classificabili come “nuovo testo”;

La tabella 12 mette a raffronto le tipologie di tecnica redazionale utilizzate nel secondo semestre 2005 con quelle dell'intera VII Legislatura.

**Tabella 12. Tecnica redazionale**

<b>Tecnica redazionale</b>	<b>II sem. 2005</b>	<b>VII Legislatura</b>
<b>Testo nuovo</b>	<b>14 (60,8%)</b>	<b>128 (52%)</b>
<b>Novella</b>	<b>9 (39%)</b>	<b>113 (45,9%)</b>
<b>Misto</b>	<b>/</b>	<b>5 (2%)</b>

Si può notare, nel periodo in esame, una prevalenza di testi nuovi rispetto alle novelle (il 60,8% contro il 39%) e quindi una conferma della tendenza propria della VII Legislatura, che aveva visto ugualmente la prevalenza, in percentuale, dei testi nuovi (il 52%) rispetto alle novelle (pari al 45,9%).

## MODULO 3 RIORDINO NORMATIVO

**Sommario:** 3.1 Le leggi di riordino e le leggi abrogate – 3.2 Le leggi regionali e gli atti attuativi

### 3.1 Le leggi di riordino e le leggi abrogate

Nel corso del secondo semestre 2005, per quanto concerne la razionalizzazione del sistema normativo con la contestuale riduzione del volume della legislazione, si segnalano i seguenti interventi normativi:

- La L.R. 9 novembre 2005, n.33 recante *Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005) e alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 – Bilancio pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo) – 3° Provvedimento di variazione al comma 94 dell'art.1 abroga la L.R. 12 febbraio 2005, n.8 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 24.6.2003, n.10: Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica),*
- la L.R. 16 dicembre 2005, n. 40 (*Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città*) **all'art. 12 ha disposto l'abrogazione del Capo V della L.R. 7/2003** (Legge finanziaria regionale 2003).
- la L.R. 22 dicembre 2005, n. 44 (*Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale*) ha dettato norme in materia di agevolazioni di viaggio, individuando i soggetti titolari del diritto di fruizione della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale regionale. Tale legge **all'art. 3 ha abrogato la L.R. 2 ottobre 1998, n. 114** (*Istituzione di tariffe speciali e concessione di agevolazione sui servizi di linee di trasporto pubblico*).

Pertanto, nel corso del secondo semestre 2005, sono state abrogate in totale, **n.2** leggi regionali.

Si segnala altresì che la L.R. 12 agosto 2005, n.27 (*Nuove norme sulle nomine degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo*) che all'art.3 contiene una abrogazione innominata che consiste nella formula “*Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con la presente legge*”. Tale tipo di abrogazione andrebbe evitata ai sensi dei paragrafi 74 e 75 del Manuale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.136/1° del 29.6.2004 essendo tecnicamente inutile e avendo il Legislatore l'obbligo, per esigenze di certezza giuridica, di abrogare in maniera espressa, indicando con precisione le disposizioni o gli atti abrogati.

### 3.2 Le leggi regionali e gli atti attuativi

Si segnala che per il periodo relativo al secondo semestre 2005 cinque leggi regionali hanno previsto successivi atti attuativi di Giunta e precisamente:

- la L.R. 27/2005 (*Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della regione Abruzzo*) **all'art.2** prevede che la Giunta regionale, entro sei mesi, adotti con propria deliberazione misure di omogeneizzazione per le indennità di carica degli organi regionali;
- la L.R. 29/2005 (*Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani*) **all'art.2, comma 3** prevede che la Giunta approvi entro il 30 maggio di

ogni anno il programma delle iniziative culturali predisposto dalla Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Rapporti esterni;

- la L.R. 33/2005 recante “*Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005) e alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 – Bilancio pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo) – 3° Provvedimento di variazione*” **all’art.1, comma 101**, prevede che entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale approvi le modalità di attuazione per la concessione di contributi ai Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti che intendono partecipare autonomamente ai bandi europei; **al comma 110** prevede che la Giunta provveda con apposito atto a disciplinare i criteri e le modalità per il funzionamento dell’Osservatorio regionale della montagna di cui art.254 della L.R. 6/2005;
- la L.R. 40/2005 (*Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città*) **all’art.8** prevede che la Giunta regionale istituisca con proprio atto l’Osservatorio regionale sui tempi delle città entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge stessa;
- la L.R. 46/2005 (Legge finanziaria 2006) **all’art.4** prevede che la Giunta regionale determini con proprio atto idonei criteri ed obiettivi da assegnare a ciascun ente per l’estensione del patto di stabilità interno.

Va altresì segnalato che la L.R. 33/2005 recante “*Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005) e alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 – Bilancio pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo) – 3° Provvedimento di variazione*” prevede, **al comma 93 dell’art.1**, l’adozione da parte del Consiglio regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un provvedimento di verifica generale dell’attuale articolazione degli Ambiti Territoriali Sociali per la gestione unitaria ed integrata del Sistema Locale dei Servizi Sociali a rete.

La previsione di tali atti attuativi demandati all’Esecutivo renderebbe opportuno un successivo controllo sulla loro effettiva adozione<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Cfr. sul punto le argomentazioni svolte nel par. 3.2 della Parte Seconda del presente Rapporto.

## MODULO 4

### Commissione Speciale per lo Statuto, il Regolamento e la legge elettorale

La precedente Legislatura si era conclusa con l'impugnativa governativa dello Statuto approvato in doppia lettura con delib. n.139/3 del 20.7.2004 e n.144/9 del 21.9.2004. Il Governo con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28.10.2004, aveva impugnato lo Statuto dinanzi alla Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei seguenti articoli:

**L'art.2, comma 3, ultimo periodo** prevedeva la partecipazione della regione all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali dello Stato. La disposizione, secondo il Governo, contrasta con l'art. 117 comma 5 Cost., nella parte in cui omette il riferimento al rispetto delle norme di procedura stabilite dalle leggi dello Stato.

**L'art.45, comma 3** prevedeva il potere, da parte del Consiglio regionale, di sfiduciare uno o più assessori, e il conseguente obbligo, per il Presidente della Giunta, di sostituire questi ultimi. Si tratta di una previsione che contrasta con l'art. 122, comma 5, ultimo periodo, Cost., secondo cui "il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta". La disposizione statutaria in esame, omettendo di prevedere la ratifica, da parte del Presidente della Giunta, della sfiducia consiliare - e quindi di rimettere alla sua volontà finale l'eventuale cessazione del mandato degli assessori regionali sfiduciati - costituisce una ingiustificata limitazione dei poteri presidenziali, in contrasto con la citata disposizione costituzionale.

**L'art.46, comma 2**, prevedeva che il programma di governo venisse approvato dal Consiglio regionale e che il voto contrario producesse gli stessi effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia. Tale disposizione nel prevedere un'ulteriore fattispecie del meccanismo del "simul stabunt, simul cadent" rispetto a quelle previste dalla Costituzione, che rappresentano un numerus clausus, contrasta con l'art. 123, primo comma della Costituzione, secondo il quale lo Statuto deve essere "in armonia" con la Costituzione, nonché con l'art. 126, comma 3, che prevede espressamente le ipotesi in cui opera il meccanismo del "simul stabunt, simul cadent". Inoltre la disposizione, nella parte in cui non prevede espressamente la stessa maggioranza qualificata prevista dall'art. 126, comma 2, Cost. per la mozione di sfiducia (maggioranza assoluta dei componenti), costituisce un'ingiustificata limitazione dell'autonomia del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto e si pone in contrasto anche con l'art. 122 comma 4.

**L'art.47, comma 2**, disponeva che l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della giunta comportasse la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Tale disposizione contrasta con l'art. 126, comma 3, che fa invece riferimento alle "dimissioni" della Giunta e non alla sua "decadenza". Occorre osservare, infatti, che mentre le dimissioni si configurano come atto "volontario", ancorché dovuto, da parte della Giunta, la "decadenza" implica una conseguenza automatica, che prescinde dalla volontà dell'organo, configurando quindi una limitazione dei poteri dell'esecutivo regionale.

**L'art.79, comma 2**, prevedeva che "il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio con motivata decisione". Tale disposizione costituisce un limite ingiustificato alla potestà legislativa del Consiglio regionale, ponendosi in contrasto con l'art. 121, comma 2, e col principio secondo cui l'attività legislativa non può essere soggetta all'obbligo di motivazione in quanto attività libera nei fini.

**L'art.86, comma 3**, nella parte in cui prevedeva che l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale sospende la pubblicazione dello Statuto nel Bollettino ufficiale della Regione, contrasta con l'art. 123, comma 2, Cost., secondo cui il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione, in quanto presuppone una limitazione ingiustificata dei termini entro cui il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale. La sospensione presuppone infatti illegittimamente che i termini per un'eventuale seconda impugnativa, a seguito di sentenza

della Corte e di nuova deliberazione consiliare, siano soltanto quelli che, sul totale dei trenta giorni previsti dalla Costituzione, residuino dalla sospensione.

Il Consiglio regionale, con deliberazione n.149/3 del 9.11.2004 aveva approvato nuovamente lo Statuto in prima lettura adeguando il testo a tali rilievi formulati dal Governo. Entro la fine della VII Legislatura non è stata fatta però la seconda lettura di tale testo che, pertanto, è decaduto.

L'VIII Legislatura si è aperta con l'istituzione di una nuova Commissione Speciale per lo Statuto, il Regolamento e la legge elettorale (delibera del Consiglio regionale n.3/2 del 21.6.2005) che, appena insediatasi, si è trovata a lavorare su emendamenti di adeguamento ai rilievi di costituzionalità.

Sullo Statuto impugnato la Corte costituzionale si è poi pronunciata con la sentenza n.12 del 2006, accogliendo quattro dei sei rilievi formulati dal Governo nel ricorso<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Per una trattazione più articolata di tale sentenza cfr. *Il contenzioso costituzionale*, nella Parte terza del presente Rapporto.

## **MODULO 5**

### **Le singole leggi regionali approvate nel secondo semestre del 2005**

In questo modulo si riportano le schede identificative di ogni singola legge regionale approvata nei primi sei mesi dell'VIII Legislatura.

La scheda contiene tutti gli elementi identificativi della legge e del progetto di legge originativo della stessa.

Per fornire un ulteriore elemento di informazione, tale scheda è stata arricchita con l'indicazione degli obiettivi di ogni singola legge, anche al fine di agevolare la eventuale e successiva fase di monitoraggio dell'attuazione della legge medesima.

E' altresì riportata un'analisi del grado di recepimento (totale, parziale o nullo) da parte delle Commissioni consiliari competenti delle osservazioni di drafting e dell'analisi tecnico normativa effettuate dal Servizio Legislativo sul testo del progetto di legge.

In caso di rilievo governativo, sono riportati gli estremi degli articoli oggetto di impugnativa e, in caso di pronuncia, un sommario della sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale.

Tali schede sono disponibili per la consultazione sul sito internet del Consiglio regionale all'indirizzo:

<http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/affassweb/legislativo/schede/ricerca.htm>.

<b>Numero progetto di legge</b>	1 / 2005
<b>Titolo</b>	Norme per il rilascio di concessioni demaniali marittime per attività turistiche e ricreative a carattere stagionale o temporaneo
<b>Iniziativa</b>	Cons. Boschetti ed altri
<b>Commissione competente</b>	IV in materia di TURISMO
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	19.05.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	31.05.2005
❖ <b>Licenziamento Commissione</b>	07.06.2005
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	07.06.2005
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	17.06.2005, BURA n.32

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**



**Servizio Legislativo**

<b>OBIETTIVI</b>	<b>OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO</b>	<b>RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE</b>	<b>LEGGE REGIONALE</b>												
<p>La presente legge si propone di risolvere, per l'anno 2005, la situazione di impossibilità a rilasciare le concessioni demaniali marittime in cui si sono venuti a trovare quei Comuni che non sono ancora riusciti ad approvare i Piani Spiaggia comunali, come previsto dall'art.14 della L.R. n.141 del 17 dicembre 1997 "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative", nonostante l'avvenuta adozione del Piano del demanio marittimo regionale (Deliberazione del Consiglio regionale n.141/1 del 29 luglio 2004). Pertanto, la L.R., in deroga alla normativa generale, consente a tali Comuni, per la sola stagione balneare 2005, di rilasciare concessioni demaniali marittime per attività turistiche e ricreative.</p>	<p>a) <b>REGOLE FORMALI DI DRAFTING</b></p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Forma verbale al tempo futuro in luogo del presente;</li> <li>2) Citazione incompleta di atto normativo;</li> <li>3) Dichiarazione d'urgenza non più necessaria.</li> </ol>	<b>GRADO : TOTALE</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td>25 del 13.06.2005</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>g. 7</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Legge</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td>provv/manutenz.</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	25 del 13.06.2005	<b>ARTICOLI</b>	2	<b>DURATA ITER</b>	g. 7	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge	<b>NORMAZIONE</b>	provv/manutenz.
	<b>NUMERO</b>	25 del 13.06.2005													
<b>ARTICOLI</b>	2														
<b>DURATA ITER</b>	g. 7														
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo														
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge														
<b>NORMAZIONE</b>	provv/manutenz.														
	<p>b) <b>ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</b></p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi alla non necessità di una abrogazione contenuta nel testo del progetto di legge.</p>	<b>GRADO : TOTALE</b>	<p><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Con distinte votazioni palesi sono state respinte tre proposte di emendamenti all'art.1 a firma del Consigliere Tagliente ed altri.</p> <p><b>OSSERVAZIONI</b></p>												

<b>Numero progetto di legge</b>	5 / 2005
<b>Titolo</b>	Disposizioni per il funzionamento e la continuità amministrativa delle comunità montane costituite ai sensi della L.R. 5.8.2003, n. 11
<b>Iniziativa</b>	Cons. Di Matteo ed altri
<b>Commissione competente</b>	II in materia di ENTI LOCALI
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	07.06.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	09.06.2005
❖ <b>Licenziamento Commissione</b>	15.06.2005
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	21.06.2005
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	29.06.2005, BURA n. 8 Straord.

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
La legge è finalizzata a circoscrivere gli effetti delle ridelimitazioni territoriali nei confronti degli Organi rappresentativi delle Comunità Montane che hanno ridefinito il proprio ambito territoriale, senza che la ridefinizione territoriale delle suddette Comunità possa incidere sugli Organi rappresentativi delle altre Comunità Montane che, invece, non hanno subito modifiche del proprio ambito territoriale.	<p>a) <b>REGOLE FORMALI DI DRAFTING</b></p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1) titolo che dovrebbe evidenziare la natura di interpretazione autentica del provvedimento con indicazione anche dell'oggetto della legge base;</p> <p>2) articolo non rubricato;</p> <p>3) mancanza di articolo conclusivo relativo all'immediata entrata in vigore.</p>	<p><b>GRADO</b> : PARZIALE poiché ci si è adeguati solo al punto n.3.</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td>26 del 29.06.2005</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>g. 12</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b></td> <td>Legge provvedimento</td> </tr> </table> <p><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Respinte 4 proposte di emendamenti all'art. 1 a firma dei Consiglieri De Matteis ed altri; approvata una proposta di emendamento completamente sostitutivo dell'art. 1 a firma dei Consiglieri Verini, Di Matteo, Cesarone ed altri.</p>	<b>NUMERO</b>	26 del 29.06.2005	<b>ARTICOLI</b>	2	<b>DURATA ITER</b>	g. 12	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge provvedimento
	<b>NUMERO</b>	26 del 29.06.2005											
<b>ARTICOLI</b>	2												
<b>DURATA ITER</b>	g. 12												
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo												
<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge provvedimento												
	<p>b) <b>ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</b></p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi alla non necessità dell'intervento normativo: l'obiettivo poteva essere perseguito anche in via amministrativa (cd. opzione zero).</p>	<p><b>GRADO</b> : NULLO</p>	<p><b>OSSERVAZIONI</b></p>										

Numero progetto di legge	22 / 2005
Titolo	Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	I in materia di AFFARI ISTITUZIONALI
Date:	
❖ Presentazione	13.07.2005
❖ Assegnazione	13.07.2005
❖ Licenziamento Commissione	22.07.2005
❖ Approvazione Consiglio	29.07.2005
❖ Pubblicazione legge	31.08.2005, BURA n.44


**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**



**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
La legge ha lo scopo di introdurre nell'Ordinamento regionale una disciplina generale finalizzata ad assicurare la corrispondenza della durata delle nomine di competenza degli Organi regionali negli enti ed organismi dipendenti dalla Regione, a quella degli Organi regionali di direzione politica.	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Vengono suggerite alcune riscritture per maggiore chiarezza;</li> <li>2) utilizzo della parola "precedente" in luogo dell'indicazione precisa del comma cui la disposizione fa rinvio;</li> <li>3) prima citazione di atti normativi non redatta in forma integrale;</li> <li>4) abrogazione innominata in luogo di quella espressa;</li> <li>5) dichiarazione d'urgenza non più necessaria.</li> </ol>	<b>GRADO</b> : PARZIALE poiché vi è stato adeguamento solo al punto 5).	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td>27 del 12.08.2005</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>g. 16</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b></td> <td>Legge istituzionale</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	27 del 12.08.2005	<b>ARTICOLI</b>	4	<b>DURATA ITER</b>	g. 16	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge istituzionale
	<b>NUMERO</b>	27 del 12.08.2005											
<b>ARTICOLI</b>	4												
<b>DURATA ITER</b>	g. 16												
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo												
<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge istituzionale												
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi a dubbi interpretativi in merito all'utilizzo dei termini "cessazione" e "decadenza".</p>	<b>GRADO</b> : TOTALE	<p><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Presentate numerose proposte di emendamenti e sottoscritte da vari consiglieri, respinte con distinte votazioni a scrutinio segreto. Con distinte votazioni, sempre a scrutinio segreto, sono stati approvati singolarmente a maggioranza statutaria gli emendamenti a firma dei Consiglieri Cesarone, Evangelista, Di Matteo e altri, soppressivi e sostitutivi degli articoli di cui consta il progetto di legge.</p> <p><b>OSSERVAZIONI</b></p> <p>Avverso la presente legge è stato sollevato ricorso dal Presidente del Consiglio dei ministri notificato al Presidente della Giunta regionale in data 14 ottobre 2005 per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 commi 1 e 2 e dell'art.2 per violazione degli artt. 2, 51, 97, 117 comma 2 lett. g) e l), della Costituzione.</p> <p>La Corte Cost. con sent. n.233 del 2006 dichiara non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale degli artt.1 e 2 di tale legge.</p>										

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

<b>Numero progetti di legge</b>	13 / 2005 e 25 / 2005
<b>Titolo</b>	Abrogazione dell'art.59/Bis della L.R. 26 aprile 2004, n.15 (Legge Finanziaria Regionale); modifica dell'art.107 della L.R. 8 febbraio 2005, n.7 (Legge di bilancio regionale 2005) – 2° provvedimento di variazione
<b>Iniziativa</b>	Giunta regionale
<b>Commissione competente</b>	I in materia di BILANCIO
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	23.06.2005 e 15.07.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	28.06.2005 e 16.07.2005
❖ <b>Licenziamento</b>	03.08.2005
<b>Commissione</b>	
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	05.08.2005
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	31.08.2005, BURA n.44

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE												
<p>La presente L.R. è finalizzata alla costituzione di un Organismo Pagatore Regionale che risponda alle necessità applicative e di efficienza necessarie per un Organismo pagatore, secondo quanto disposto dall'art. 3 del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59) e dal regolamento (CE) n. 1663/95, studiando una procedura rispondente alle esigenze funzionali della Regione Abruzzo.</p> <p>Ha, inoltre, lo scopo di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 dell'Ente strumentale regionale "Abruzzo Lavoro" e di adeguare le previsioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 alle esigenze finanziarie rappresentate in sede di concertazione dalle Organizzazioni sindacali in materia di salario accessorio per il personale regionale.</p>	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) vengono suggerite delle riscritture per maggiore chiarezza;</li> <li>2) prima citazione non in forma integrale;</li> <li>3) articoli privi di rubriche;</li> <li>4) suddivisione dei commi non effettuata con le lettere.</li> </ol>	<p><b>GRADO</b> : in Commissione è stato elaborato un testo unificato dei due progetti di legge. In linea di massima si può dire che vi è stato recepimento TOTALE dei rilievi effettuati dal Servizio Legislativo.</p>	<table border="1"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>28</b> del 12.08.2005</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>7 + allegato</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>38 gg.</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Legge di manutenz.</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Approvate proposte di emendamenti agli allegati A, B e C di cui all'art. 4, a firma Orlando ed altri, con sub-emendamento a firma D'Amico ed altri; all'art. 5 a firma Macera ed altri e articolo aggiuntivo 6 a firma Caramanico ed altri.</p>	<b>NUMERO</b>	<b>28</b> del 12.08.2005	<b>ARTICOLI</b>	7 + allegato	<b>DURATA ITER</b>	38 gg.	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di manutenz.	<b>NORMAZIONE</b>	
	<b>NUMERO</b>	<b>28</b> del 12.08.2005													
<b>ARTICOLI</b>	7 + allegato														
<b>DURATA ITER</b>	38 gg.														
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella														
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di manutenz.														
<b>NORMAZIONE</b>															
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state fatte segnalazioni.</p>	<p><b>GRADO</b> :</p>	<p><b>OSSERVAZIONI</b></p>												

Numero progetto di legge	10 / 2005
Titolo	Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani
Iniziativa	Cons. Melilla e Santroni
Commissione competente	V in materia di CULTURA
Date:	
❖ Presentazione	20.06.2005
❖ Assegnazione	21.06.2005
❖ Licenziamento Commissione	05.10.2005
❖ Approvazione Consiglio	11.10.2005
❖ Pubblicazione legge	4.11.2005, BUR A n.54

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativa**



**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
<p>La L.R. ha come obiettivo principale quello di promuovere nella comunità abruzzese la cultura della pace ed i suoi presupposti fondamentali, quali il rispetto dei diritti umani, della nonviolenza, della solidarietà e della giustizia.</p> <p>La L.R. prevede, inoltre la concessione di contributi da parte della Regione a sostegno di iniziative finalizzate alla educazione alla cultura della pace e del rispetto dei diritti umani , nonché la istituzione della"Giornata della Pace e dei Diritti Umani" e di un premio per la Pace ed i Diritti Umani.</p>	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) utilizzo dei termini "precedente" e "successivo" nei riferimenti normativi interni;</li> <li>2) uso di verbi al tempo futuro in luogo del presente.</li> </ol>	<p><b>GRADO</b> : TOTALE</p>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td style="text-align: right;">29 del 17.10.2005</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td style="text-align: right;">112 gg.</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td style="text-align: right;">Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td style="text-align: right;">Legge di settore</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	29 del 17.10.2005	<b>ARTICOLI</b>	8	<b>DURATA ITER</b>	112 gg.	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di settore
	<b>NUMERO</b>		29 del 17.10.2005										
<b>ARTICOLI</b>	8												
<b>DURATA ITER</b>	112 gg.												
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo												
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di settore												
	<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state fatte segnalazioni.</p>	<p><b>GRADO</b> :</p>	<p style="text-align: center;"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Con votazione palese è respinta una proposta di emendamento presentata dai Consiglieri Castiglione, Pace, D'Orazio e Di Stefano e sempre con distinte votazioni palesi sono approvate a maggioranza Statutaria n. 3 proposte di emendamento all'art. 5.</p> <p><b>OSSERVAZIONI</b></p>										

<b>Numero progetto di legge</b>	15 / 2005
<b>Titolo</b>	Contributo straordinario alla Provincia di Chieti per interventi di recupero, tutela e conservazione del patrimonio librario della Biblioteca Provinciale "G. De Meis"
<b>Iniziativa</b>	Cons. D'Alessandro, Evangelista, Mascitelli ed altri
<b>Commissione competente</b>	V in materia di BIBLIOTECHE
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	24.06.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	14.07.2005
❖ <b>Licenziamento Commissione</b>	05.10.2005
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	11.10.2005
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	4.11.2005, BURA n.54

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**



**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE												
La L.R. ha come obiettivo quello di concedere un contributo straordinario alla Provincia di Chieti per il recupero e la prima sistemazione della Biblioteca A.C. De Meis che, nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2005, ha subito il crollo di parte della propria struttura.	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1)utilizzo delle espressioni "precedente" e "successivo" nei riferimenti interni;</p> <p>2)citazione incompleta della direzione regionale;</p> <p>3)sigla non esplicitata (BURA).</p>	<b>GRADO</b> : PARZIALE; ci si è adeguati solo ai punti 2 e 3.	<table border="1"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td>30 del 17.10.2005</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>89 gg.</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Legge</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td>provvedimento</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	30 del 17.10.2005	<b>ARTICOLI</b>	4	<b>DURATA ITER</b>	89 gg.	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge	<b>NORMAZIONE</b>	provvedimento
	<b>NUMERO</b>	30 del 17.10.2005													
<b>ARTICOLI</b>	4														
<b>DURATA ITER</b>	89 gg.														
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo														
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge														
<b>NORMAZIONE</b>	provvedimento														
	<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state fatte segnalazioni.</p>	<b>GRADO</b> :	<p><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Nessuno.</p>												
			<b>OSSERVAZIONI</b>												


<b>Numero progetto di legge</b>	29 / 2005
<b>Titolo</b>	Legge regionale 3 marzo 1999, n. 11. Attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali ed alle Autonomie funzionali.
<b>Iniziativa</b>	Giunta Regionale
<b>Commissione competente</b>	II in materia di URBANISTICA
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	21.07.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	21.07.2005
❖ <b>Licenziamento Commissione</b>	22.09.2005
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	11.10.2005
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	4.11.2005, BURA n.54

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**



**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE																
<p>La presente L.R. è caratterizzata dal perseguimento di tre obiettivi.</p> <p>Il primo obiettivo ha natura prevalentemente formale ed è ispirato all'esigenza di soddisfare l'adeguamento dell'art. 44 della L.R. 11/1999 ai nuovi riferimenti normativi, con particolare riferimento alla Legge n.15/2000 ed al testo unico sugli espropri approvato con D.P.R. 327 del 08 giugno 2001.</p> <p>Il secondo obiettivo perseguito ha natura procedurale e disciplina gli adempimenti del Comune nell'arco di tempo dei quarantacinque giorni dalla diffida inoltrata dal proprietario al Comune stesso, per l'adozione degli atti inerenti la disciplina delle aree nelle quali siano scaduti i vincoli urbanisti preordinati all'espropriazione ed alla inedificabilità.</p> <p>Il terzo obiettivo presenta una commistione di natura sostanziale e procedimentale, in quanto prevede la possibilità per il Comune inadempiente di provvedere direttamente alla adozione degli atti per le aree per le quali siano scaduti i vincoli di inedificabilità, anche dopo la nomina del Commissario ad acta.</p>	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1) Vengono suggerite alcune riformulazioni del testo per maggiore chiarezza.</p>	<b>GRADO</b> : TOTALE	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td>31 del 17.10.2005</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>82 gg.</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Legge manutenz.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>NORMAZIONE</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Proposta di emendamento presentata dai consiglieri Bosco, La Morgia, Santroni e Pisegna all'art. 1 approvata con la prescritta maggioranza espressa con voto palese.</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	31 del 17.10.2005	<b>ARTICOLI</b>	2	<b>DURATA ITER</b>	82 gg.	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge manutenz.	<b>NORMAZIONE</b>		<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>		Proposta di emendamento presentata dai consiglieri Bosco, La Morgia, Santroni e Pisegna all'art. 1 approvata con la prescritta maggioranza espressa con voto palese.	
	<b>NUMERO</b>	31 del 17.10.2005																	
<b>ARTICOLI</b>	2																		
<b>DURATA ITER</b>	82 gg.																		
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella																		
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge manutenz.																		
<b>NORMAZIONE</b>																			
<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>																			
Proposta di emendamento presentata dai consiglieri Bosco, La Morgia, Santroni e Pisegna all'art. 1 approvata con la prescritta maggioranza espressa con voto palese.																			
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p>	<b>GRADO</b> :	<b>OSSERVAZIONI</b>																



<b>Numero progetto di legge</b>	54 / 2005
<b>Titolo</b>	Contributo regionale ai Consorzi di difesa d'Abruzzo
<b>Iniziativa</b>	Cons. Boschetti
<b>Commissione competente</b>	<b>III</b> in materia di AGRICOLTURA
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	06.10.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	06.10.2005
❖ <b>Licenziamento Commissione</b>	12.10.2005
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	26.10.2005
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	16.11.2005, BURA n.56

<b>OBIETTIVI</b>	<b>OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO</b>	<b>RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE</b>	<b>LEGGE REGIONALE</b>												
<p>L'obiettivo principale della L.R. è quello di concedere ai Consorzi di difesa (costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni) un contributo regionale integrativo necessario al raggiungimento dell'80% della spesa sostenuta per i premi assicurativi stipulati per il risarcimento delle perdite causate all'agricoltura per calamità naturali.</p> <p>Infatti, nel caso che l'annuale parametro contributivo statale possa essere inferiore alla misura dell'80% del costo dei premi per contratti assicurativi così come previsto dal comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 29/3/2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. i) della L. 7 marzo 2003, n. 38), la Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1 del p. di l., concede un contributo tale che, comunque, possa essere raggiunta la soglia del contributo statale pari all'80%. E' in tal modo superata la soglia massima del 50% prevista dal comma 1 dell'art. 33 della l.r. n. 7/2002.</p>	<p>a) <b>REGOLE FORMALI DI DRAFTING</b></p> <p>La lettura del testo non ha evidenziato particolari irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. Viene suggerito dal Servizio solo l'inserimento di un articolo aggiuntivo, dopo quello relativo all'entrata in vigore, che preveda una comunicazione della legge alla Commissione europea ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato CE in materia di aiuti di Stato in agricoltura, salvo diverso avviso del Settore competente.</p>	<p><b>GRADO : NULLO</b></p>	<table border="1"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td>32 del 07.11.2005</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>20 gg.</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Legge di manutenz.</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	32 del 07.11.2005	<b>ARTICOLI</b>	4	<b>DURATA ITER</b>	20 gg.	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di manutenz.	<b>NORMAZIONE</b>	
	<b>NUMERO</b>		32 del 07.11.2005												
<b>ARTICOLI</b>	4														
<b>DURATA ITER</b>	20 gg.														
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo														
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di manutenz.														
<b>NORMAZIONE</b>															
	<p>b) <b>ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</b></p> <p>Vedi la segnalazione di cui al punto a).</p>	<p><b>GRADO :</b></p>	<p><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Nessuno</p> <p><b>OSSERVAZIONI</b></p>												

<b>Numero progetti di legge</b>	35/2005 e 35/2005 A
<b>Titolo</b>	Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge Finanziaria Regionale 2005) e alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 – Bilancio pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo) – 3° Provvedimento di variazione.
<b>Iniziativa</b>	Giunta regionale
<b>Commissione competente</b>	I in materia di BILANCIO
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	28.07.2005 e 23.09.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	28.07.2005 e 23.09.2005
❖ <b>Licenziamento Commissione</b>	26.10.2005
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	26.10.2005
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	16.11.2005, BUR n.56

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**



**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE												
<p>La L.R. è finalizzata ad adeguare la distribuzione delle risorse prevista nella legge finanziaria e dalla legge di Bilancio per l'esercizio relativo all'anno 2005 alle esigenze emerse successivamente all'approvazione delle leggi stesse, attraverso un complesso di interventi, finalizzati a una diversa destinazione delle risorse finanziarie regionali. Inoltre, la L.R. ha lo scopo di intervenire sugli articoli della legge finanziaria 2005, impugnati dal Governo con ricorso davanti alla Corte Costituzionale, al fine di recepire le osservazioni espresse dal Governo nel ricorso stesso.</p>	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. molteplici modifiche effettuate con un unico articolo di 157 commi;</li> <li>2. solo la prima citazione di atti normativi va effettuata in forma integrale;</li> <li>3. non corretto inserimento di commi e lettere aggiuntivi;</li> <li>4. utilizzo dell'espressione "precedente";</li> <li>5. presenza di "norme intruse".</li> </ol>	<p><b>GRADO : NULLO</b></p>	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td>33 del 9.11.2005</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>8 + allegato</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>90 gg.</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Legge di manutenz.</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	33 del 9.11.2005	<b>ARTICOLI</b>	8 + allegato	<b>DURATA ITER</b>	90 gg.	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di manutenz.	<b>NORMAZIONE</b>	
	<b>NUMERO</b>		33 del 9.11.2005												
<b>ARTICOLI</b>	8 + allegato														
<b>DURATA ITER</b>	90 gg.														
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella														
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di manutenz.														
<b>NORMAZIONE</b>															
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi ad una erronea abrogazione di un articolo nel frattempo modificato.</p>	<p><b>GRADO: NULLO</b></p>	<p><b>OSSERVAZIONI</b></p> <p><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Proposte di emendamenti all'art.1 e proposte di articoli aggiuntivi articoli aggiuntivi 3, 4, 5 e 6 tutte approvate.</p>												

<b>Numero progetto di legge</b>	37 / 2005
<b>Titolo</b>	Disposizioni urgenti in materia di pesca marittima
<b>Iniziativa</b>	Giunta regionale
<b>Commissione competente</b>	III in materia di PESCA
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	03.08.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	04.08.2005
❖ <b>Licenziamento Commissione</b>	21.09.2005
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	27.09.2005
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	02.12.2005, BURA n.60

**Direzione**  
*Affari della Presidenza e Legislativi*



*Servizio Legislativo*

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE																
<p>La L.R. si prefigge l'obiettivo di rendere nuovamente utilizzabili per il settore pesca ed acquacoltura le risorse regionali trasferite nel corso di alcuni anni alla Società Finanziaria Regionale S.p.A. (F.I.R.A.) ai sensi della l.r. 23/12/1997, n. 154 relativa a "Istituzione presso la FIRA di un fondo di credito agevolato per le piccole e medie imprese del settore pesca ed acquacoltura".</p> <p>Un ulteriore obiettivo è quello di reintegrare il finanziamento previsto dall'articolo 212 della Legge Finanziaria 2004 (l.r. n. 15/2004) a favore delle imprese di pesca che esercitano il prelievo dei molluschi bivalvi, colpite nel periodo 2003/2004 da una moria di vongole che le ha obbligate ad una forzosa inattività.</p>	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) articoli privi di rubriche;</li> <li>2) per esigenze di omogeneità della materia trattata si suggerisce di scindere il contenuto di alcuni articoli;</li> <li>3) dichiarazione d'urgenza non più necessaria.</li> </ol>	<p><b>GRADO : TOTALE</b></p>	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td>34 del 23.11.2005</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg. 54</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Legge di settore</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>NORMAZIONE</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nessuno</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	34 del 23.11.2005	<b>ARTICOLI</b>	4	<b>DURATA ITER</b>	gg. 54	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di settore	<b>NORMAZIONE</b>		<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>		Nessuno	
	<b>NUMERO</b>	34 del 23.11.2005																	
<b>ARTICOLI</b>	4																		
<b>DURATA ITER</b>	gg. 54																		
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo																		
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di settore																		
<b>NORMAZIONE</b>																			
<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>																			
Nessuno																			
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p>	<p><b>GRADO :</b></p>	<p><b>OSSERVAZIONI</b></p>																

<b>Numero progetto di legge</b>	57 / 2005
<b>Titolo</b>	Interpretazione autentica dell'art. 4 bis della L.R. 30.12.2004, n° 51 recante: Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale
<b>Iniziativa</b>	Cons. Pisegna, Cesarone ed altri
<b>Commissione competente</b>	Comm.Spec. Statuto in materia di ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	18.10.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	18.10.2005
❖ <b>Licenziamento Commissione</b>	03.11.2005
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	22.11.2005
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	09.12.2005, BURA n.61

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE																
La presente L.R. di interpretazione autentica, fornisce chiarimenti in merito al termine di venti giorni contenuto all'art.4 bis della L.R. 51/2004 per la rimozione delle cause di incompatibilità, in sede di prima applicazione.	a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING  Il Servizio ha collaborato alla stesura del testo del pdL.	<b>GRADO : TOTALE</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td>35 del 28.11.2005</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg. 35</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Legge</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td>istituzionale</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nessuno.</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	35 del 28.11.2005	<b>ARTICOLI</b>	1	<b>DURATA ITER</b>	gg. 35	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge	<b>NORMAZIONE</b>	istituzionale	<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>		Nessuno.	
	<b>NUMERO</b>	35 del 28.11.2005																	
<b>ARTICOLI</b>	1																		
<b>DURATA ITER</b>	gg. 35																		
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella																		
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge																		
<b>NORMAZIONE</b>	istituzionale																		
<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>																			
Nessuno.																			
	b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'  Non sono state fatte segnalazioni.	<b>GRADO :</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>																

<b>Numero progetto di legge</b>	62 / 2005
<b>Titolo</b>	Modifica alla L.R. 5/1997 recante: Norme di garanzia della continuità dei servizi di pubblico interesse già resi dalle cooperative di cui alla L.R. 64/1990
<b>Iniziativa</b>	Giunta Regionale
<b>Commissione competente</b>	IV in materia di LAVORO
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	02.11.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	08.11.2005
❖ <b>Licenziamento</b>	16.11.2005
<b>Commissione</b>	
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	22.11.2005
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	09.12.2005, BUR n.61


**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**



**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE												
La L.R. è finalizzata al perseguimento di due distinti obiettivi mirando da un lato a garantire la continuità dei servizi di pubblico interesse già resi dalle cooperative di cui alla l.r. n. 64/90 relativa a -Norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo sviluppo dell'occupazione giovanile- e dall'altro a garantire agli enti locali che si avvalgono di tali cooperative una ulteriore proroga necessari per trovare soluzioni legislative adeguate al mantenimento del servizio.	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1) mancanza di rubriche negli articoli; 2) commi non numerati; 3) dichiarazione d'urgenza non più necessaria.</p>	<b>GRADO</b> : PARZIALE (vi è stato adeguamento solo al punto n.3).	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td>36 del 28.11.2005</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg.14</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Legge di</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td>manutenz.</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	36 del 28.11.2005	<b>ARTICOLI</b>	2	<b>DURATA ITER</b>	gg.14	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di	<b>NORMAZIONE</b>	manutenz.
	<b>NUMERO</b>	36 del 28.11.2005													
<b>ARTICOLI</b>	2														
<b>DURATA ITER</b>	gg.14														
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella														
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di														
<b>NORMAZIONE</b>	manutenz.														
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p>	<b>GRADO</b> :	<b>OSSERVAZIONI</b>												
			<p style="text-align: center;"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Nessuno.</p>												

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**



**Servizio Legislativo**

<b>Numero progetto di legge</b>	67 / 2005
<b>Titolo</b>	Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1.6.1996, n. 29: Istituzione dell' Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo
<b>Iniziativa</b>	Cons. Boschetti, Cesarone ed altri
<b>Commissione competente</b>	<b>III</b> in materia di AGRICOLTURA
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	10.11.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	10.11.2005
❖ <b>Licenziamento</b>	16.11.2005
<b>Commissione</b>	
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	22.11.2005
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	09.12.2005, BURA n.61

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE												
<p>Obiettivo della L.R. è quello di dotare l' Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo di una struttura più snella ed incisiva per ciò che attiene al processo decisionale con la contestuale soppressione di alcuni degli organi dell' Agenzia previsti dall' art. 4 della L.R. 1 giugno 1996, n. 29 (Istituzione dell' Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) e cioè il Consiglio di Amministrazione (composto di cinque membri) e il Presidente ed il Vicepresidente. Tali organi sono sostituiti da un Direttore Generale dotato dei più ampi poteri per l' amministrazione, la rappresentanza legale e la realizzazione delle finalità proprie dell' Agenzia. Ulteriore obiettivo è quello di prevedere che il Direttore Generale, con proprio atto, provveda alla nomina di altri due Direttori di Area, uno dei quali sovrintende alle attività tecniche e l' altro a quelle amministrative dell' Agenzia.</p>	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rubriche prive dell' indicazione della L.R. da modificare;</li> <li>2) incompleta prima citazione di atto normativo;</li> <li>2) mancata numerazione del comma unico;</li> <li>3) dichiarazione d' urgenza non più necessaria.</li> </ol>	<b>GRADO : TOTALE</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td style="text-align: right;">37 del 28.11.2005</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td style="text-align: right;">gg.12</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td style="text-align: right;">Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td style="text-align: right;">Legge di manutenz.</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	37 del 28.11.2005	<b>ARTICOLI</b>	10	<b>DURATA ITER</b>	gg.12	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di manutenz.	<b>NORMAZIONE</b>	
	<b>NUMERO</b>	37 del 28.11.2005													
<b>ARTICOLI</b>	10														
<b>DURATA ITER</b>	gg.12														
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella														
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di manutenz.														
<b>NORMAZIONE</b>															
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p>	<b>GRADO :</b>	<p style="text-align: center;"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Presentate n.2 proposte di emendamenti dai consiglieri Di Stefano, Castiglione e De Matteis all' art. 5 e dai consiglieri Amicone, Tancredi ed altri agli artt. 2 e 5, respinte mediante distinte votazioni palesi.</p> <p><b>OSSERVAZIONI</b></p>												

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**



**Servizio Legislativo**

<b>Numero progetto di legge</b>	68 / 2005
<b>Titolo</b>	Modifiche alla L.R. 33/2005 recante: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6/2005 (Finanziaria regionale 2005) e alla L.R. 7/2005 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Bilancio pluriennale 2005 - 2007)
<b>Iniziativa</b>	Cons. Boschetti e Di Stanislao
<b>Commissione competente</b>	<b>IV</b> in materia di <b>TURISMO</b>
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	10.11.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	10.11.2005
❖ <b>Licenziamento Commissione</b>	05.12.2005
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	06.12.2005
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	30.12.2005, BURA n.65

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE												
<p>Obiettivo della legge è quello di ripristinare il contributo di Euro 1.000.000,00 concesso ai sensi dell'art. 130, comma 1, della L.R. n. 6/2005 successivamente abrogato dal comma 55 dell'art. 1 della L.R. n. 33/2005. Beneficiarie del contributo sono le cooperative di garanzia dei commercianti e delle imprese turistiche così come previsto dall'art. 11 della L.R. 28 aprile 2000, n. 77- (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo)-.</p>	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1) commi non numerati.</p>	<p><b>GRADO : TOTALE</b></p>	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>38</b> del 16.12.2005</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg.26</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Legge di manutenz.</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>38</b> del 16.12.2005	<b>ARTICOLI</b>	2	<b>DURATA ITER</b>	gg.26	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di manutenz.	<b>NORMAZIONE</b>	
	<b>NUMERO</b>		<b>38</b> del 16.12.2005												
<b>ARTICOLI</b>	2														
<b>DURATA ITER</b>	gg.26														
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella														
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di manutenz.														
<b>NORMAZIONE</b>															
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p>	<p><b>GRADO :</b></p>	<p><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Nessuno.</p> <p><b>OSSERVAZIONI</b></p>												

<b>Numero progetto di legge</b>	65 / 2005
<b>Titolo</b>	Modifica dell'art.119, comma 3, punto 2, della L.R. 6/2005 (Legge finanziaria regionale 2005)
<b>Iniziativa</b>	Cons. Di Stanislao
<b>Commissione competente</b>	<b>IV</b> in materia di ARTIGIANATO
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	08.11.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	09.11.2005
❖ <b>Licenziamento Commissione</b>	05.12.2005
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	06.12.2005
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	23.12.2005, BURA n.64

**Direzione**  
*Affari della Presidenza e Legislativi*



*Servizio Legislativo*

<b>OBIETTIVI</b>	<b>OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO</b>	<b>RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE</b>	<b>LEGGE REGIONALE</b>												
Obiettivo della legge. è quello di ripristinare il parametro di cui all'originario comma 2 dell'art. 50 della L.R. 60/1996 (Testo Unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo) che commisurava la corresponsione dei contributi in conto interessi alle cooperative artigiane di garanzia in relazione all'importo complessivo delle operazioni di credito effettuate nell'esercizio finanziario precedente.	a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1) mancanza della norma sull'entrata in vigore.	<b>GRADO</b> : TOTALE	<table border="1"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>39</b> del 16.12.2005</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td><b>2</b></td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg.27</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Legge di</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td>manutenz.</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>39</b> del 16.12.2005	<b>ARTICOLI</b>	<b>2</b>	<b>DURATA ITER</b>	gg.27	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di	<b>NORMAZIONE</b>	manutenz.
	<b>NUMERO</b>	<b>39</b> del 16.12.2005													
<b>ARTICOLI</b>	<b>2</b>														
<b>DURATA ITER</b>	gg.27														
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella														
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di														
<b>NORMAZIONE</b>	manutenz.														
b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'  Non sono state fatte segnalazioni.	<b>GRADO</b> :	<b>OSSERVAZIONI</b>	<p style="text-align: center;"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Nessuno.</p>												

<b>Numero progetto di legge</b>	40 / 2005
<b>Titolo</b>	Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città
<b>Iniziativa</b>	Cons. La Morgia e Bosco
<b>Commissione competente</b>	V in materia AFFARI SOCIALI
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	10.08.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	13.08.2005
❖ <b>Licenziamento Commissione</b>	01.12.2005
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	06.12.2005
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	30.12.2005, BURA n.65

**Direzione**  
*Affari della Presidenza e Legislativi*



*Servizio Legislativo*

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE														
<p>La legge ha come obiettivo principale quello di promuovere e coordinare le iniziative in materia di organizzazione e gestione del tempo, con lo scopo di ricomporre i tempi della vita quotidiana e di fornire un supporto alle formazioni economiche e sociali che intervengono per migliorare la qualità del lavoro e della convivenza sociale, in attuazione delle disposizioni della Legge 8 marzo 2000, n.53 <i>“Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”</i>.</p>	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) uso di termini stranieri;</li> <li>2) disposizioni che prevedono adempimenti a carico degli enti locali senza individuare l'organo competente ad adempiere, né il tipo di atto da emanare;</li> <li>3) prima citazione di una norma non effettuata per esteso;</li> <li>4) uso delle espressioni “precedente” e “successivo”;</li> <li>5) utilizzo di parentesi tonde da evitare;</li> <li>6) clausola di promulgazione.</li> </ol>	<p><b>GRADO : TOTALE</b></p>	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>40</b> del</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16.12.2005</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>12</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg.115</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Legge di settore</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Presentata proposta di emendamento dai consiglieri La Morgia, Santroni e Bosco, approvata con la prescritta maggioranza espressa con voto palese.</p>	<b>NUMERO</b>	<b>40</b> del		16.12.2005	<b>ARTICOLI</b>	12	<b>DURATA ITER</b>	gg.115	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di settore	<b>NORMAZIONE</b>	
	<b>NUMERO</b>	<b>40</b> del															
	16.12.2005																
<b>ARTICOLI</b>	12																
<b>DURATA ITER</b>	gg.115																
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo																
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di settore																
<b>NORMAZIONE</b>																	
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi alla mancata abrogazione di norme preesistenti e alla formulazione della norma finanziaria che non individua UPB e capitolo di stanziamento dei fondi.</p>	<p><b>GRADO : TOTALE</b></p>	<p><b>OSSERVAZIONI</b></p>														

**Direzione**  
*Affari della Presidenza e Legislativi*



*Servizio Legislativo*

<b>Numero progetto di legge</b>	79 / 2005
<b>Titolo</b>	Provvedimenti urgenti per garantire la funzionalità dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA)
<b>Iniziativa</b>	Cons. Di Matteo, Teodoro ed altri
<b>Commissione competente</b>	IV in materia di AMBIENTE (personale)
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	05.12.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	05.12.2005
❖ <b>Licenziamento Commissione</b>	06.12.2005
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	06.12.2005
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	30.12.2005, BURA n.65

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE																
La presente L.R., per fronteggiare indifferibili esigenze connesse all'assolvimento di compiti d'istituto e per garantire una piena operatività gestionale, consente all'Agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2007, di un contingente complessivo di personale pari a n.150 unità.	a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING  A causa dell'esiguità del tempo a disposizione non è stata effettuata la scheda tecnica.	<b>GRADO :</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>41</b> del</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16.12.2005</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>g.1</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b></td> <td>Legge di settore</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nessuno.</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>41</b> del		16.12.2005	<b>ARTICOLI</b>	3	<b>DURATA ITER</b>	g.1	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di settore	<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>		Nessuno.	
	<b>NUMERO</b>	<b>41</b> del																	
	16.12.2005																		
<b>ARTICOLI</b>	3																		
<b>DURATA ITER</b>	g.1																		
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo																		
<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di settore																		
<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>																			
Nessuno.																			
	b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'	<b>GRADO :</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>																


Numero progetto di legge	78 / 2005
Titolo	Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica
Iniziativa	Giunta Regionale
Commissione competente	V in materia di SANITA'
Date:	
❖ Presentazione	02.12.2005
❖ Assegnazione	05.12.2005
❖ Licenziamento Commissione	20.12.2005
❖ Approvazione Consiglio	20.12.2005
❖ Pubblicazione legge	30.12.2005, BURA n.65

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**



**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE																		
<p>La presente L.R. persegue l'obiettivo di fronteggiare specifiche esigenze formative medico-specialistiche regionali, attraverso l'assegnazione, da parte della Regione, di apposite risorse all'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Facoltà di Medicina e Chirurgia- al fine di finanziare tre borse di studio aggiuntive rispetto a quelle finanziate direttamente dallo Stato da attivare a decorrere dall'a.a. 2005-2006.</p>	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>A causa dell'esiguità dei tempi a disposizione non è stato possibile redigere la scheda tecnica.</p>	<p><b>GRADO :</b></p>	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>42</b> del</td> </tr> <tr> <td></td> <td>22.12.2005</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>6</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg.15</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Legge di settore</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>NORMAZIONE</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Presentate proposte di emendamenti dai consiglieri De Matteis, Pace, Amicone, Di Paolo B. e Pagano agli artt. 1-2 e 4 a firma dei consiglieri Castiglione ed altro all'art. 2: respinte con distinte votazioni per appello nominale; sempre con votazioni per appello nominale, è approvata con la prescritta maggioranza una proposta di emendamento a firma dei consiglieri Orlando, Roselli e Aceto all'art. 5.</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>42</b> del		22.12.2005	<b>ARTICOLI</b>	6	<b>DURATA ITER</b>	gg.15	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di settore	<b>NORMAZIONE</b>		<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>		Presentate proposte di emendamenti dai consiglieri De Matteis, Pace, Amicone, Di Paolo B. e Pagano agli artt. 1-2 e 4 a firma dei consiglieri Castiglione ed altro all'art. 2: respinte con distinte votazioni per appello nominale; sempre con votazioni per appello nominale, è approvata con la prescritta maggioranza una proposta di emendamento a firma dei consiglieri Orlando, Roselli e Aceto all'art. 5.	
	<b>NUMERO</b>	<b>42</b> del																			
	22.12.2005																				
<b>ARTICOLI</b>	6																				
<b>DURATA ITER</b>	gg.15																				
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo																				
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di settore																				
<b>NORMAZIONE</b>																					
<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>																					
Presentate proposte di emendamenti dai consiglieri De Matteis, Pace, Amicone, Di Paolo B. e Pagano agli artt. 1-2 e 4 a firma dei consiglieri Castiglione ed altro all'art. 2: respinte con distinte votazioni per appello nominale; sempre con votazioni per appello nominale, è approvata con la prescritta maggioranza una proposta di emendamento a firma dei consiglieri Orlando, Roselli e Aceto all'art. 5.																					
	<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p>	<p><b>GRADO :</b></p>	<p><b>OSSERVAZIONI</b></p>																		



<b>Numero progetto di legge</b>	84 / 2005
<b>Titolo</b>	Norme urgenti in materia di trasporto pubblico locale
<b>Iniziativa</b>	Giunta Regionale
<b>Commissione competente</b>	IV in materia di TRASPORTI
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	16.12.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	16.12.2005
❖ <b>Licenziamento Commissione</b>	20.12.2005
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	20.12.2005
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	30.12.2005, BURA n.65

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE												
<p>La presente L.R. persegue essenzialmente l'obiettivo di prorogare il termine del 31.12.2005 previsto all'art.2 della L.R. 59/1999 per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, al 31.12.2006.</p>	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>A causa dell'esiguità dei tempi a disposizione non è stato possibile redigere la scheda tecnica.</p>	<p><b>GRADO :</b></p>	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>43</b> del 22.12.2005</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg.4</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Legge di</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td>manutenz.</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>43</b> del 22.12.2005	<b>ARTICOLI</b>	3	<b>DURATA ITER</b>	gg.4	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di	<b>NORMAZIONE</b>	manutenz.
	<b>NUMERO</b>	<b>43</b> del 22.12.2005													
<b>ARTICOLI</b>	3														
<b>DURATA ITER</b>	gg.4														
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella														
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di														
<b>NORMAZIONE</b>	manutenz.														
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p>	<p><b>GRADO :</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Nessuno</p>												
			<p><b>OSSERVAZIONI</b></p>												

<b>Numero progetto di legge</b>	83 / 2005
<b>Titolo</b>	Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale
<b>Iniziativa</b>	Giunta Regionale
<b>Commissione competente</b>	IV in materia di TRASPORTI
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	16.12.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	16.12.2005
❖ <b>Licenziamento Commissione</b>	20.12.2005
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	20.12.2005
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	30.12.2005, BURA n.65


**Direzione**  
*Affari della Presidenza e Legislativi*



*Servizio Legislativo*

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE														
La presente L.R. ha essenzialmente l'obiettivo di stabilire, per l'anno 2006, le categorie degli aventi diritto a fruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale regionale assistiti a contribuzione o corrispettivo regionale.	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>A causa dell'esiguità dei tempi a disposizione non è stato possibile redigere la scheda tecnica.</p>	<b>GRADO :</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td style="text-align: right;">44 del</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">22.12.2005</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td style="text-align: right;">gg.4</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td style="text-align: right;">Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td style="text-align: right;">Legge di settore</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Proposta di emendamento all'art. 1, punto 4) a firma dei consiglieri Roselli, Amicone e Aceto approvata a maggioranza statutaria mediante votazione palese.</p>	<b>NUMERO</b>	44 del		22.12.2005	<b>ARTICOLI</b>	4	<b>DURATA ITER</b>	gg.4	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di settore	<b>NORMAZIONE</b>	
	<b>NUMERO</b>	44 del															
	22.12.2005																
<b>ARTICOLI</b>	4																
<b>DURATA ITER</b>	gg.4																
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo																
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di settore																
<b>NORMAZIONE</b>																	
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p>	<b>GRADO :</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>														


**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**



**Servizio Legislativo**

<b>Numero progetto di legge</b>	80 / 2005
<b>Titolo</b>	Rendiconto generale per l'esercizio 2004. Conto finanziario, Conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare
<b>Iniziativa</b>	Giunta Regionale
<b>Commissione competente</b>	I in materia di BILANCIO
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	12.12.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	12.12.2005
❖ <b>Licenziamento Commissione</b>	PdL iscritto all'ordine del giorno del Consiglio senza relazione della 1 <sup>a</sup> Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'art.62, quarto comma, del Regolamento.
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	28.12.2005
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	13.01.2006, BURA n.2

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
La legge è finalizzata alla approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio 2004, del Conto finanziario, del Conto generale del Patrimonio e della Nota preliminare.	<b>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</b>  La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1) titolo non per esteso; 2) dichiarazione d'urgenza non più necessaria e formula di promulgazione.	<b>GRADO</b> : PARZIALE (vi è stato adeguamento al solo rilievo di cui al punto n.2)	<b>NUMERO</b> 45 del 31.12.2005 <b>ARTICOLI</b> 19+allegati <b>DURATA ITER</b> gg.16 <b>TECNICA RED.LE</b> Testo nuovo <b>TIPOLOGIA</b> Bilancio <b>NORMAZIONE</b>
	<b>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</b>  Non sono state effettuate segnalazioni.		<b>GRADO</b> :



<b>Numero progetto di legge</b>	73 / 2005
<b>Titolo</b>	Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2006)
<b>Iniziativa</b>	Giunta regionale
<b>Commissione competente</b>	I in materia di BILANCIO
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	22.11.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	22.11.2005
❖ <b>Licenziamento Commissione</b>	21.12.2005
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	27.12.2005
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	13.01.2006, BURA n.3

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
<p>La legge è finalizzata a dettare norme di carattere finanziario e gius-contabile incidenti sull'assetto economico finanziario della Regione Abruzzo per l'esercizio relativo al bilancio di previsione per l'anno 2006 e al bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.</p> <p>Sotto il profilo contenutistico, si segnala che il provvedimento in esame, discontandosi dalla prassi consolidata anche a livello di Parlamento Nazionale di proporre le cosiddette finanziarie Omnibus, ha un contenuto opportunamente limitato a previsioni di carattere meramente tecnico finanziario.</p>	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) uso del termine "precedente" nei riferimenti interni;</li> <li>2) viene suggerito di formulare un articolo per ognuna delle L.R. da modificare;</li> <li>3) dichiarazione d'urgenza non più necessaria;</li> <li>4) clausola di promulgazione.</li> </ol>	<p><b>GRADO : NULLO</b></p>	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td>46 del 31.12.2005</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>8 + allegati</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg. 35</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Bilancio</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	46 del 31.12.2005	<b>ARTICOLI</b>	8 + allegati	<b>DURATA ITER</b>	gg. 35	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA</b>	Bilancio
	<b>NUMERO</b>	46 del 31.12.2005											
<b>ARTICOLI</b>	8 + allegati												
<b>DURATA ITER</b>	gg. 35												
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo												
<b>TIPOLOGIA</b>	Bilancio												
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p>	<p><b>GRADO :</b></p>	<p><b>OSSERVAZIONI</b></p>										

Numero progetti di legge	74 /2005 e 74/2005-A
Titolo	Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 – Bilancio pluriennale 2006-2008
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	I in materia di BILANCIO
Date:	
❖ Presentazione	22.11.2005
❖ Assegnazione	22.11.2005
❖ Licenziamento Commissione	I PdL sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio senza relazione della I Commissione, ai sensi dell'art. 62 quarto comma del Regolamento.
❖ Approvazione Consiglio	28.12.2005
❖ Pubblicazione legge	13.01.2006, BURA n.3

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**



**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
La legge è finalizzata all'approvazione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario per l'anno 2006 e del bilancio pluriennale 2006 – 2008.	<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p><i>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) prima citazione di atto normativo non effettuata in forma integrale;</li> <li>2) uso della espressione “precedente”;</li> <li>3) dichiarazione d’urgenza non più necessaria e clausola di promulgazione.</li> </ol>	<p><b>GRADO</b> : PARZIALE (vi è stato adeguamento solo ai rilievi di cui al punto 2)</p>	<table border="1"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td>47 del 31.12.2005</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>37+allegati</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg. 36</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b></td> <td>Bilancio</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	47 del 31.12.2005	<b>ARTICOLI</b>	37+allegati	<b>DURATA ITER</b>	gg. 36	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Bilancio
	<b>NUMERO</b>	47 del 31.12.2005											
<b>ARTICOLI</b>	37+allegati												
<b>DURATA ITER</b>	gg. 36												
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo												
<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Bilancio												
	<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA’</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p>	<p><b>GRADO</b> :</p>	<p><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Presentata proposta di emendamento dai consiglieri Di Matteo ed altri allo schema di Bilancio approvata a maggioranza assoluta espressa con voto palese. Presentate n° 78 proposte di emendamenti, sempre allo schema di bilancio, respinte mediante distinte votazioni.</p> <p><b>OSSERVAZIONI</b></p>										

## **Parte Seconda**

### ***La produzione normativa dell'anno 2006***

## MODULO 1 I DATI QUANTITATIVI

**Sommario:** 1.1 Il numero e la dimensione delle leggi regionali – 1.2 Iniziativa legislativa e tasso di successo – 1.3 L'iter legislativo

### 1.1 Il numero e la dimensione delle leggi regionali

Nell'anno 2006 sono state approvate **n.48** leggi. Considerando anche le **23** leggi del secondo semestre del 2005, il numero complessivo delle leggi regionali approvate nei primi diciotto mesi dell'attuale Legislatura è pari a **n.71**.

Mettendo a raffronto tale dato con quello relativo allo stesso periodo delle due precedenti Legislature, si conferma la tendenza ad una riduzione del numero di leggi prodotte: infatti dalle **186** leggi approvate nei primi diciotto mesi della VI Legislatura, si è passati alle **105** leggi dello stesso periodo della VII Legislatura.

Le dimensioni delle leggi regionali relative all'anno 2006 espresse in articoli, commi e caratteri sono proiettate nella tabella che segue. Si è poi calcolato il numero medio degli articoli, dei commi e dei caratteri che compongono le leggi medesime.

**Tabella 1. Dati quantitativi**

<b>Numero tot. articoli (num. tot. leggi 48)</b>	434
<b>Numero tot. commi</b>	1229
<b>Numero tot. caratteri</b>	511.374
<b>Numero medio articoli</b>	9
<b>Numero medio commi per legge</b>	25,6
<b>Numero medio commi per articolo</b>	2,8
<b>Numero medio caratteri</b>	10.654

### 1.2 Iniziativa legislativa e tasso di successo

Delle **48** leggi approvate nel periodo di riferimento, **n. 29** sono di iniziativa della Giunta regionale e **n. 19** di iniziativa del Consiglio.

Il totale dei progetti di legge presentati nel corso dell'anno 2006 è pari a **160** di cui **n.41** di iniziativa dell'Esecutivo e **n.119** di iniziativa consiliare.

Pertanto, delle iniziative totali di Giunta presentate pari a **n.41** ne sono state tradotte in legge **n.29**. Di queste **29** leggi, **n.3** sono scaturite dalla confluenza di una pluralità di iniziative dell'Esecutivo ed in particolare:

- la L.R. 16/2006 (*Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica*) è derivata da **due** iniziative dell'Esecutivo (PdL 117/2006 e PdL 117/2006-A);

- la L.R. 22/2006 (Integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti) è derivata da **tre** iniziative dell'Esecutivo (PdL 144/2006, PdL 145/2006 e 146/2006);
- la L.R. 35/2006 (*Misure urgenti per il funzionamento delle strutture regionali prive di dirigente titolare*) è derivata da **due** iniziative dell'Esecutivo (PdL 206/2006 e PdL 206/2006 – A).

Del totale delle iniziative consiliari presentate pari a **n.119**, solo **n.19** sono divenute legge. Di queste **19** leggi, **n.2** sono scaturite dalla confluenza di una pluralità di iniziative consiliari ed in particolare:

- la L.R. 25/2006 (*Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico*) è derivata da **due** iniziative consiliari (PdL 158/2006 e 159/2006);
- la L.R. 34/2006 (*Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo*) è derivata dall'unificazione di **quattro** iniziative consiliari PdL 9, 16, 28 e 46 / 2005)

Ciò evidenzia che i progetti di legge presentati dalla Giunta regionale hanno riscontrato un tasso di successo<sup>9</sup> pari al **80%** e quindi di gran lunga superiore a quello delle iniziative consiliari pari al **19%**.

Per valutare correttamente, però, il contributo che la Giunta ha apportato alla produzione legislativa effettiva del periodo di riferimento, non si può tralasciare che delle **29** leggi di Giunta approvate, **3** sono ad iniziativa vincolata come ad esempio la legge finanziaria, il rendiconto ecc. che, per espressa previsione statutaria, la Giunta deve necessariamente adottare.

Si può altresì osservare come, dall'inizio dell'VIII Legislatura, il numero totale dei progetti di legge presentati è pari a **247** di cui **61** di iniziativa della Giunta e **186** di iniziativa consiliare; ciò evidenzia come, se si considerano i valori assoluti, il Consiglio si è dimostrato molto "prolifico" nella presentazione di proposte di legge.

Se si considera poi l'iniziativa delle leggi effettivamente approvate si evidenzia un tasso di successo dei progetti di legge di iniziativa della Giunta di gran lunga superiore a quello dei progetti di legge di iniziativa consiliare; infatti dei **61** progetti di legge presentati dalla Giunta **n.48** sono stati convertiti in legge con un tasso di successo pari al **78%**, mentre dei **186** progetti di legge di iniziativa consiliare, solo **34** sono stati effettivamente approvati con un tasso di successo pari al **18%**.

Correlativamente risultano giacenti<sup>10</sup> **165** progetti di legge, di cui **13** di iniziativa della Giunta regionale e **152** di iniziativa consiliare.

La lettura dei dati contribuisce a delineare, nei primi diciotto mesi di Legislatura, la diversità del ruolo svolto dai diversi soggetti titolari dell'iniziativa nel processo di approvazione delle leggi regionali. E' infatti l'iniziativa consiliare quella che, nel periodo considerato, conta il maggior numero di progetti giacenti cioè **152 (61,5%)** rispetto ai soli **13 (33%)** di iniziativa dell'Esecutivo.

La netta prevalenza di approvazione di leggi di iniziativa della Giunta ribadisce la forza trainante dell'Esecutivo, non solo nella determinazione dell'indirizzo politico, ma soprattutto nella sua attuazione.

<sup>9</sup> Per tasso di successo s'intende il rapporto in percentuale tra il numero dei progetti di legge presentati e quelli che hanno concluso il loro iter con l'approvazione in Aula.

<sup>10</sup> Per progetti di legge giacenti si intendono i progetti di legge che sono stati assegnati alle Commissioni assembleari competenti per materia, ma non sono stati ancora esaminati in Aula.

La tabella 2 contiene i dati relativi alla produzione legislativa dell'anno 2006 ripartita per tipo di iniziativa e della media mensile di produzione delle stesse.

**Tabella 2. Produzione legislativa anno 2006**

<b>Iniziativa Giunta</b>	<b>Iniziativa consiliare</b>	<b>Totale leggi Anno 2006</b>	<b>Media mensile</b>
29	19	48	4

La tabella 3 contiene la percentuale del tasso di successo dell'iniziativa legislativa.

**Tabella 3. Iniziativa legislativa e tasso di successo-Anno 2006**

<b>Soggetto proponente</b>	<b>P.d.L. presentati</b>	<b>P.d.L. divenuti legge</b>	<b>Tasso di successo</b>
<b>GIUNTA</b>	41	29	70,7%
<b>CONSIGLIO</b>	119	19	15%

La tabella 4 riporta il dato residuo dei progetti di legge giacenti alla data del 31 dicembre 2006.

**Tabella 4. Progetti di legge giacenti al 31.12.2006**

<b>Soggetto proponente</b>	<b>P.d.L. presentati</b>	<b>P.d.L. giacenti</b>	<b>Percentuale</b>
<b>GIUNTA</b>	61	13	61,5%
<b>CONSIGLIO</b>	186	152	33%

### 1.3 L'iter legislativo

La durata **media** del procedimento di formazione della legge regionale nel 2006 è pari a **n.75 giorni**. Tale computo fa riferimento al numero di giorni intercorrenti tra la data di assegnazione del progetto di legge alla Commissione consiliare competente e la data della seduta nella quale il progetto di legge è stato approvato definitivamente dal Consiglio regionale.

La tabella che segue riporta il numero delle leggi regionali dell'anno 2006 suddivise in scaglioni in base alla durata dell'*iter*.

**Tabella 5. Durata dell'*iter* di approvazione delle leggi – Anno 2006**

Numero delle leggi il cui iter è compreso tra 1 e 30 giorni	<b>19</b>
Numero delle leggi il cui iter è compreso tra 31 e 90 giorni	<b>17</b>
Numero delle leggi il cui iter è compreso tra 91 e 180 giorni	<b>8</b>
Numero delle leggi il cui iter è compreso tra 181 e 360 giorni	<b>2</b>
Numero delle leggi il cui iter è superiore di 360 giorni	<b>2</b>

## MODULO 2

### ASPETTI SOSTANZIALI E FORMALI DELLA PRODUZIONE NORMATIVA REGIONALE

**Sommario:** 2.1 Suddivisione delle leggi per macrosettore e per materia – 2.2 La legge finanziaria – 2.3 La distribuzione delle leggi per Commissione competente – 2.4 La fonte giuridica della potestà legislativa – 2.5 La produzione legislativa disaggregata per tipologia – 2.6 La tecnica redazionale

#### 2.1 Suddivisione delle leggi per macrosettore e per materia

Per la classificazione delle leggi regionali si è utilizzata, per uniformità di analisi, la stessa classificazione per macrosettore e per materia adottata dal Servizio Studi della Camera dei Deputati per la redazione del Rapporto annuale sullo stato della legislazione.

Le categorie utilizzate sono le seguenti:

- **ordinamento istituzionale** (organi della Regione; sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti la Giunta; personale e amministrazione; Enti locali e decentramento);
- **sviluppo economico e attività produttive** (industria, turismo, agricoltura e foreste, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale);
- **territorio, ambiente ed infrastrutture** (territorio ed urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti; opere pubbliche; trasporti);
- **servizi alle persone ed alla comunità** (tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, lavoro, beni e attività culturali, sport);
- **la finanza regionale** (bilancio, tributi).

I dati contenuti nella tabella 6 riportano la suddivisione per macrosettore e materia delle leggi regionali relative all'anno 2006.

**Tabella 6. Classificazione per macrosettore e per materia**

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo della legge
<b>Ordinamento istituzionale</b>	Organi della Regione (ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva)	LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2006, n. 13 Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1992, n. 30 - Provvedimenti per il funzionamento dell'Associazione tra gli ex Consiglieri della Regione Abruzzo (A.R.A.) LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2006, n. 37 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 agosto 1977, n° 41: Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta	

	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	
	Personale amministrazione	e LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2006, n. 35 Misure urgenti per il funzionamento delle strutture regionali prive di dirigente titolare
	Enti locali decentramento	e LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2006, n. 32 Disposizioni a favore degli enti locali per promuovere lo sviluppo del sistema delle autonomie nella Regione Abruzzo
<b>Sviluppo economico e attività produttive</b>	Artigianato	LEGGE REGIONALE 17.2.2006, n° 3 Modifica dell'art. 118 della L.R. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005) di modifica dell'art. 164 della L.R. 15/2004 (Disposizioni in materia di artigianato)
	Professioni	LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2006, n. 23 Nuovo ordinamento delle professioni legate al turismo "Maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada"
	Industria	LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2006, n. 36 Partecipazione della Regione Abruzzo alla ricapitalizzazione della Società Abruzzo Sviluppo S.p.a LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2006, n. 45 Fondo Rotativo per le PMI - Consolidamento delle passività bancarie a breve e dell'indebitamento verso fornitori, dipendenti ed Enti pubblici
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	
	Ricerca, trasporto e produzione di energia	e LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2006, n. 4 L.R. 27.12.2001, n. 84 recante: Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo. Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 6, comma 2
	Miniere e risorse geotermiche	
	Commercio, fiere e mercati	e LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2006, n. 7 Disposizioni per la diffusione del commercio equo e solidale in Abruzzo LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2006, n. 10 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23.12.1999, n. 135 recante: Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2006, n. 25 Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico

	Turismo	<p>LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2006, n. 9 Integrazione alla L.R. 28 aprile 1995, n. 75 recante: “Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere”</p> <p>LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2006, n. 15 Norme per il rilascio di concessioni demaniali marittime per attività turistiche e ricreative a carattere stagionale o temporaneo</p> <p>LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, n. 42 Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive</p>
	Agricoltura e foreste	<p>LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2006, n. 21 Sostituzione dell’art. 19 (Interventi a favore della ricomposizione fondiaria e dei giovani agricoltori) della L.R. 18 maggio 2000, n. 95 “Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane”</p> <p>LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2006, n. 34 Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo</p>
	Caccia, pesca e itticultura	
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	
<b>Territorio ambiente e infrastrutture</b>	Territorio e urbanistica	<p>LEGGE REGIONALE 31.01.2006, n° 1 Modifiche alla L.R. 21.7.1999, n. 44 recante: Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica. Disposizioni in materia di composizione dei Consigli di amministrazione</p> <p>LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2006, n. 5 Adeguamento della L.R. 13.2.2003, n. 2, così come modificata dalla L.R. 15.12.2004, n. 49: Disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali</p> <p>LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2006, n. 18 Modifica alla L.R. 26/2003 recante: Integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: Attuazione del D.Lgs 112/1998 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti. Valutazione d’incidenza</p> <p>LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, n. 41 Proroga dei termini di scadenza delle domande per il permesso a costruire o D.I.A per il recupero edilizio dei sottotetti</p>

Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	<p>LEGGE REGIONALE 10.02.2006, n° 2          Modifiche e integrazioni alla L.R. 21.6.1996, n. 38: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa</p> <p>LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2006, n. 11          Modifiche ed integrazioni agli artt. 69 (Istituzione della Riserva Naturale regionale guidata "Borsacchio" nel Comune di Roseto degli Abruzzi) e 162 della L.R. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2005) e 1 della L.R. 33/2005</p> <p>LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2006, n. 17          Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi</p> <p>LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2006, n. 19          Norme per l'attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e recupero di fanghi</p> <p>LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2006, n. 22          Integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con L.R. 28.4.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti) con il Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, con il Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 209/1999 e dell'art. 11, comma 1 della Direttiva 96/59/CE in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT e con il Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica</p> <p>LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2006, n. 24          Integrazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con L.R. 28.4.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti). D.Lgs 24 giugno 2003, n. 182: Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Approvazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti dei porti di: Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto</p> <p>LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2006, n. 27          Disposizioni in materia ambientale</p>
Risorse idriche e difesa del suolo	<p>LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2006, n. 12          Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua</p>
Opere pubbliche	<p>LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2006, n. 33          Modifiche e integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale pubblica</p>
Viabilità	
Trasporti	<p>LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2006, n. 14          Modifiche alla L.R. 28 luglio 1999, n. 45 recante: "Modifica ed integrazione della L.R. 28 luglio 1998, n. 60 «Deviazione del traffico pesante dalla S.S. 16 Adriatica all'Autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese anno 1998»"</p> <p>LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2006, n. 39          Disposizioni in materia di trasporti e viabilità</p>
Protezione civile	

<b>Servizi alla persone e alla comunità</b>	Tutela della salute	LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2006, n. 6 Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2006, n. 20 Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, n. 40 Istituzione del registro regionale dei donatori di midollo osseo
	Alimentazione	
	Servizi sociali	LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2006, n. 8 Interpretazione autentica dell'art. 12 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 40 recante: Politiche regionali per il coordinamento dei tempi delle città LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2006, n. 26 Disposizioni urgenti in materia di spesa sociale LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2006, n. 31 Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate
	Istruzione scolastica	
	Formazione professionale	
	Lavoro	LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2006, n. 38 Proroga della disciplina delle leggi regionali 22.12.1995, n. 143 e 17.12.1996, n. 136, così come successivamente modificate
	Previdenza complementare e integrativa	
	Beni e attività culturali	
	Ricerca scientifica e tecnologica	
	Ordinamento della comunicazione	
	Spettacolo	
	Sport	LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, n. 43 Disposizioni per disciplinare gli interventi e le competenze della Regione Abruzzo in relazione al grande evento dei XVI Giochi del Mediterraneo del 2009 di Pescara - Abruzzo, nonché del Campionato Europeo di Basket Femminile dell'anno 2007

Finanza regionale	Bilancio	<p>LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2006, n. 28 Trattamento economico del personale trasferito alle Province</p> <p>LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 2006, n. 29 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006 ) e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione</p> <p>LEGGE REGIONALE 5 OTTOBRE 2006, n. 30 Modifica all'articolo 7 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18 recante "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione" così come sostituito dall'articolo 2 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16 recante "Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica"</p> <p>LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2006, n. 46 Rendiconto generale per l'esercizio 2005. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare</p> <p>LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2006, n. 47 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007 – 2009 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2007)</p> <p>LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2006, n. 48 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 – Bilancio pluriennale 2007 - 2009</p>
	Contabilità regionale	<p>LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2006, n. 16 Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica</p>
	Tributi	<p>LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2006, n. 44 Determinazione delle aliquote Irap e addizionale regionale Irpef e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale</p>

La tabella che precede ha accertato se ed in che modo le varie aree di intervento legislativo siano state coperte dalla legislazione prodotta nell'anno 2006, in base al principale macro-settore di intervento normativo.

Si può osservare che su 48 leggi:

- **n.4** coprono il macro-settore dell' "Ordinamento istituzionale";
- **n.13** quello dello "Sviluppo economico e attività produttive";
- **n.15** quello del "Territorio, ambiente e infrastrutture";
- **n.8** quello dei "Servizi alla persone e alla comunità";
- **n.8** quello della "Finanza regionale".

Pertanto, il macrosettore che più di ogni altro è stato oggetto di intervento legislativo è quello del "Territorio, ambiente e infrastrutture" con **15** leggi su 48 (31%), con **n.7** leggi in materia di "Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti": ciò conferma il dato della VII Legislatura relativo alla ripartizione delle leggi per macrosettore che vedeva sempre nella materia "Territorio, ambiente e infrastrutture" il maggior numero di interventi legislativi pari a **n.66** con una percentuale del **27%** della produzione legislativa totale.

## 2.2 La legge finanziaria

Nell'anno 2006 è stata approvata la legge finanziaria 2007 (L.R. 28 dicembre 2006, n.47) composta da **un solo articolo** che conta al suo interno **81 commi**.

La legge finanziaria dovrebbe contenere esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari così come disposto dall'art. 8 (*Legge finanziaria*), commi 2 e 3 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (*Ordinamento contabile della Regione Abruzzo*), nonché dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 76/2000 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni).

E' stata effettuata, pertanto, una duplice analisi dei singoli commi della legge finanziaria regionale 2007 volta, da un lato, a verificarne la compatibilità con il contenuto tipico della legge finanziaria ex art.8 L.R. 3/2002 e, dall'altro, ad evidenziarne la tipologia normativa di appartenenza.

La tabella 7 riporta i singoli commi della finanziaria che, avuto riguardo alla tipologia di normazione utilizzata, hanno natura di modifica o manutenzione di precedenti atti normativi e la loro compatibilità con l'art.8 della L.R. 3/2002.

**Tabella 7. Leggi modificate e compatibilità con l'art.8 L.R. 3/2002**

<b>Comma di riferimento</b>	<b>Leggi regionali modificate</b>	<b>Compatibilità con il contenuto tipico della legge finanziaria ex art.8 L.R.3/2002</b>
9	Abrogazione commi 1, 2 e 3 dell'art.1 della L.R. 12.12.2006, n.44 (Determinazione delle aliquote Irap e addizionale regionale Irpef e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale)	SI, comma 2, lett.a)
12	Aggiunge il comma 4 quater all'art.25 della L.R. 25.3.2002, n.3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo)	NO: norme di carattere ordinamentale
13	Aggiunge il comma 2 bis all'art.33 della L.R. 3/2002	
14	Sostituisce la lettera d) del comma 3 dell'art.3 della L.R. 3.3.2005, n.13 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private)	NO: norme di carattere ordinamentale
15	Sostituisce la lettera a) del comma 5 dell'art.3 della L.R. 13/2005	
16	Sostituisce la lettera b) del comma 5 dell'art.3 della L.R. 13/2005	
17	Sostituisce la lettera b) del comma 6 dell'art.3 della L.R. 13/2005	NO: norme di carattere ordinamentale
18	Inserisce l'art.11 bis alla L.R. 29.7.1998, n.64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la tutela dell'Ambiente – ARTA)	
19	Sostituisce alcune parole dell'art.12 L.R. 64/1998	

20	Aggiunge delle parole all'art.13 L.R. 64/1998	
21	Aggiunge delle parole all'art.19 della L.R. 64/1998	
22	Sostituisce il comma 2 dell'art.21 della L.R. 10.9.1993, n.56 (Nuove norme in materia di promozione culturale)	NO: norma di carattere ordinamentale
23	Aggiunge il comma 2 bis all'art.21 della L.R. 26.4.2004, n.15 (Legge finanziaria regionale 2004)	NO: norma di carattere ordinamentale
24	Sostituisce il comma 8 dell'art.5 della L.R. 16.9.1998, n.80 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico)	NO: norma di carattere ordinamentale
25	Proroga al 31.12.2007 il termine di cui all'art.4, comma 2 della L.R. 28.12.1998, n.158 (Assegnazione di contributi alle province per interventi di edilizia scolastica inerenti il completamento, ristrutturazione e adeguamento degli edifici alle norme in materia di agibilita' sicurezza igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche)	NO: norma di carattere ordinamentale
26	Sostituisce il comma 1 ter dell'art.46 della L.R. 20.7.2002, n.16 (Interventi a sostegno dell'economia)	SI, comma 3
50	Integra la lettera a) del comma 1 dell'art.24 della L.R. 16/2002	NO: norme di carattere ordinamentale
51	Integra la lettera b) del comma 1 dell'art.26 L.R. 16/2002	
52	Sostituisce un periodo della lettera a) del comma 1 dell'art.40 L.R. 16/2002	
53	Sostituisce un periodo della lettera b) del comma 1 dell'art.40 L.R. 16/2002.	
27	Sostituisce alcune parole dell'art.73 della L.R. 25.8.2006, n.29 recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006 ) e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione"	SI, comma 3
54	Sostituisce il comma 1 dell'art.10 L.R. 29/2006	NO: norma di carattere ordinamentale
55	Proroga per l'anno 2007 la vigenza delle disposizioni previste dall'art.15 L.R. 29/2006, come modificate dall'art.7 L.R. 40/2006	SI, comma 2, lett. b)
68	Aggiunge una frase al comma 8 dell'art.9 L.R. 29/2006	NO: norma di carattere ordinamentale
76	Sostituisce il comma 2 dell'art.21 L.R. 29/2006	NO: norma di carattere ordinamentale

77	Inserisce il comma 1 bis all'art.38 L.R. 29/2006	NO: norma di carattere ordinamentale
36	Sostituisce il comma 2 dell'art.110 della L.R. 8.2.2005, n.6 (Legge finanziaria regionale 2005)	SI, comma 2, lett. b)
62	Modifica il comma 4 dell'art.66 della L.R. 3.3.1999, n.11 (Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali)	SI, comma 2, lett. b)
63	Sostituisce il comma 1 dell'art.10 della L.R. 29.11.2002, n.28 (Norme ed indirizzi sulla intermodalità regionale)	SI, comma 3
65	Modifica l'art.2 della L.R. 9.8.1999, n.59 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 1998, n.152 avente per oggetto: Norme per il trasporto pubblico locale)	NO: norma di carattere ordinamentale
66	Inserimento dei commi 10 bis, 10 ter e 10 quater all'art.1 della L.R. 8.6.2006, n.16 (Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica)	NO: norma di carattere ordinamentale
69	Sostituisce il comma 2 dell'art.8 della L.R. 20.10.2006, n.31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate)	NO: norma di carattere ordinamentale
70	Modifica parzialmente il comma 3 dell'art.7 della L.R. 9.5.2001, n.18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione)	NO: norma di carattere ordinamentale
72	Sostituisce il termine di cui al comma 1 dell'art.36 della L.R. 25.10.1996, n.96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione)	NO: norme di carattere ordinamentale
73	Sostituisce alcune parole alla lettera a) del comma 4 dell'art.36 L.R. 96/1996	

In totale risultano parzialmente modificate, a vario titolo, **n.19** leggi regionali.

Nella tabella 8 sono evidenziati i **6** commi della legge finanziaria che, con riguardo alla tipologia di normazione utilizzata, hanno natura provvedimentale, ferma restando la loro compatibilità con il contenuto tipico della legge finanziaria.

**Tabella 8. Disposizioni di natura provvedimentale**

<b>Comma di riferimento</b>	<b>Disposizioni di natura provvedimentale comunque compatibili con il contenuto tipico della legge finanziaria ex art.8 L.R.3/2002</b>
28	Contributo al Comune di Spoltore
32	Contributo Prima Edizione del Festival del Mediterraneo
49	Contributo Consorzio Industriale ASI Val Pescara
57	Contributo all'Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese con sede in Guardiagrele
60	Contributo di adesione all'associazione denominata "FEDERMOBILITA'-Forum per il governo regionale, locale e urbano della mobilità sostenibile"
74	Contributo al Comune di Sulmona

Nella tabella 9 sono evidenziati i commi della legge finanziaria che, avuto riguardo alla tipologia di normazione utilizzata, hanno natura di nuove disposizioni di settore che avrebbero potuto trovare più opportuna collocazione in un provvedimento collegato alla manovra finanziaria annuale.

Infatti, così come previsto dall'art.9 della L.R. 3/2002, *“La Giunta, entro il 30 ottobre, può presentare al Consiglio per l'approvazione uno o più progetti di legge collegati alla manovra finanziaria relativa all'anno in corso, aventi riflesso sul bilancio corrente e contenenti disposizioni non prevedibili nella legge finanziaria”*.

**Tabella 9. Disposizioni di settore**

<b>Comma di riferimento</b>	<b>Disposizioni di natura sostanziale che esulano dal contenuto tipico della legge finanziaria ex art.8 L.R. 25 marzo 2002, n.3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo)</b>
2	Principio di efficacia dell'azione amministrativa regionale
3	Ristrutturazione del debito
4	Rinegoziazione dei termini e delle condizioni dei prestiti obbligazionari emessi
8	Vincolo di destinazione pubblica per gli immobili realizzati o acquisiti con finanziamenti regionali
11	Estensione agli enti strumentali e alle aziende regionali degli obblighi che derivano dal Patto di stabilità interno
33	Criteri per l'utilizzo delle somme per la realizzazione del distretto abruzzese del benessere
34	Criteri per l'utilizzo delle risorse destinate ad interventi per la realizzazione di parchi urbani e periurbani
41	Istituzione del fondo per il sostegno sociale e relative modalità di attuazione e gestione
67	Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e relative modalità di attuazione e gestione
75	Stabilizzazione di personale ex lavoratori socialmente utili in servizio presso le ASL

Dall'analisi sopra svolta emerge come, complessivamente, degli **81** commi che compongono la legge finanziaria, ben **30**, pur avendo riflessi sul bilancio corrente, contengono disposizioni non propriamente prevedibili nella legge finanziaria, così come risulta dalla proiezione riassuntiva che segue.

L'unico articolo della L.R. 47/2006 è suddiviso in commi	81
Disposizioni modificative di carattere ordinamentale non compatibili con il contenuto tipico della legge finanziaria ex art.8 L.R. 3/2002	28
Disposizioni di settore non compatibili con il contenuto tipico della legge finanziaria ex art.8 L.R. 3/2002	10
Disposizioni modificative compatibili con il contenuto tipico della legge finanziaria ex art.8 L.R. 3/2002	7
Disposizioni di natura provvedimantale compatibili con il contenuto tipico della legge finanziaria ex art.8 L.R. 3/2002	6
Disposizioni compatibili con il contenuto tipico della legge finanziaria ex art.8 L.R. 3/2002	30

Procedendo ad un esame comparato con le leggi finanziarie della VII Legislatura relative agli anni 2001/2005, si riscontra un progressivo aumento della loro consistenza quantitativa utilizzando come unità di misura non solo gli articoli, ma anche e soprattutto i commi, comunemente ritenuti più significativi ai fini di una quantificazione oggettiva ed attendibile, dato il malvezzo, riscontrato *in primis* a livello di normazione statale<sup>11</sup>, di concentrare in pochi articoli un numero elevatissimo di commi che spesso trattano materie tra loro disomogenee.

Dalla prima legge finanziaria relativa al 2001 che consta di “soli” **54 articoli e 74 commi**, si è registrata una progressiva lievitazione della consistenza quantitativa delle finanziarie medesime fino a pervenire alla L.F. 2005 composta di ben **258 articoli e 830 commi** che può vantare, pertanto, il primato di legge più corposa non solo della VII Legislatura, ma anche dell’intera legislazione regionale.

La legge finanziaria 2007 rappresenta sicuramente un’inversione di tendenza rispetto al passato dal punto di vista della corposità, se si considera il valore assoluto del numero di commi da cui è composta; al contrario, rispetto alla precedente Legislatura, usa una meno rigorosa tecnica redazionale.

Infatti, secondo le regole contenute nel Manuale approvato dal Consiglio regionale con delibera del 29 giugno 2004 verbale 136/10, si osserva che l’unico articolo da cui è composta la finanziaria 2007 non appare il linea con le prescrizioni di cui al par. 43, punti 2 e 3, secondo i quali rispettivamente “*l’articolo dev’essere breve*” e occorre “*evitare di inserire in uno stesso articolo disposizioni che non siano in rapporto diretto tra loro*”. Infatti l’art.1 risulta composto da ben 81 commi che non hanno contenuto omogeneo tra loro e ciò concreta, altresì, un’elusione della regola del Manuale che impone l’obbligo di rubricare sempre gli articoli dei disegni di legge finanziari e collegati alla manovra finanziaria (cfr. il punto 7, par.43 del Manuale).

Tutto ciò rende oscura la lettura del testo ed arduo il reperimento degli interventi oggetto della finanziaria, anche perché spesso disposizioni modificative di una medesima legge sono collocate in ordine sparso nel corpo del testo normativo.

Per completezza si segnala che nell’anno 2006, la manovra finanziaria è stata realizzata anche con altre due leggi:

- L.R. 16 giugno 2006, n.17 (*Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi*);
- L.R. 12 dicembre 2006, n.44 (*Determinazione delle aliquote Irap e addizionale regionale Irpef e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale*).

In particolare la L.R. 17/2006 ha riscritto la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con la contestuale abrogazione di 4 previgenti leggi regionali in materia<sup>12</sup>. La L.R. 44/2006 ha rideterminato, a decorrere dall’anno di imposta 2007, le aliquote dell’Irap nella misura del 5,25% e l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata fissata all’1,4%.

## **2.3 La distribuzione delle leggi per Commissione competente**

Nella tabella 10 sono sintetizzati i dati relativi alle leggi dell’anno 2006 suddivise per Commissione referente, in base alle relative competenze.

Si ricorda che alcuni progetti di legge vengono esaminati, per parere, da più Commissioni e che tutti quelli con norma finanziaria sono sottoposti al parere della Prima Commissione.

<sup>11</sup> Cfr. in proposito la Legge finanziaria statale 2007 (L. 27.12.2006, n.296) che detiene presumibilmente il *record* assoluto di numero di commi stipati all’interno di un solo articolo (ben 1364).

<sup>12</sup> Per un quadro analitico delle leggi abrogate cfr. il par. 3.1, *Le leggi di riordino e le leggi abrogate*, Parte Seconda, del presente Rapporto.

**Tabella 10. Commissione referente**

<b>Commissione</b>	<b>ANNO 2006</b>
<b>I – Bilancio e Affari Generali</b>	<b>12</b>
<b>II – Governo del territorio-Lavori Pubblici- Ordinamento Uffici e Enti Locali</b>	<b>12</b>
<b>III - Agricoltura</b>	<b>1</b>
<b>IV – Industria- Commercio -Turismo</b>	<b>16</b>
<b>V –Affari Sociali e Tutela della salute,</b>	<b>7</b>
<b>VI – Commissione per le politiche europee, internazionali e per i programmi della Commissione Europea</b>	–
<b>Commissione Speciale per la revione dello Statuto e del Regolamento interno</b>	<b>STATUTO</b> <sup>13</sup>

Dalla tabella si evince che, nel periodo di osservazione, la Commissione consiliare che ha licenziato il maggior numero di leggi è stata la IV competente in materia di “Industria, Commercio e Turismo”.

#### **2.4 La fonte giuridica della potestà legislativa**

Un elemento significativo di classificazione delle leggi regionali è anche quello relativo al diverso titolo di competenza legislativa in concreto di volta in volta esercitata dalla Regione.

.Infatti, tra le più significative innovazioni introdotte dalla L. cost. n.3 del 2001 è da annoverare il ridimensionamento dell’estensione della potestà legislativa dello Stato e l’attribuzione alle Regioni stesse della potestà legislativa in tutte le materie non espressamente attribuite allo Stato (cd. potestà legislativa generale o residuale).

Pertanto, le **48** leggi relative all’anno 2006 vengono suddivise in base alla fonte costituzionale della potestà legislativa nelle categorie “concorrente”, “residuale” e “mista”.

Si evidenzia che **n.26** leggi riguardano la potestà legislativa “concorrente” (art. 117, comma terzo, Cost.) mentre **n.22** leggi possono essere qualificate come appartenenti alla potestà legislativa “esclusiva” regionale (art. 117, comma quarto, Cost.).

La tabella che segue riporta le leggi dell’anno 2006 ripartite per tipologia di potestà legislativa<sup>14</sup>.

#### **Tabella 11. Le leggi regionali e la tipologia di potestà legislativa**

<sup>13</sup> Nel corso dell’anno 2006 si sono compiuti tutti i passaggi della procedura di formazione del nuovo Statuto regionale, ad eccezione della sua pubblicazione finalizzata all’entrata in vigore avvenuta il 10 gennaio 2007.

<sup>14</sup> Per una informazione completa in merito agli obiettivi delle singole leggi si fa rinvio alle schede tecniche, Modulo 6, Parte Seconda, del presente Rapporto.

POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE	POTESTA' LEGISLATIVA ESCLUSIVA
<p><b>LEGGE REGIONALE 31.01.2006, n° 1</b> Modifiche alla L.R. 21.7.1999, n. 44 recante: Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica. Disposizioni in materia di composizione dei Consigli di amministrazione</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 10.02.2006, n° 2</b> Modifiche e integrazioni alla L.R. 21.6.1996, n. 38: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2006, n. 4</b> L.R. 27.12.2001, n. 84 recante: Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo. Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 6, comma 2</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2006, n. 5</b> Adeguamento della L.R. 13.2.2003, n. 2, così come modificata dalla L.R. 15.12.2004, n. 49: Disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2006, n. 6</b> Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2006, n. 11</b> Modifiche ed integrazioni agli artt. 69 (Istituzione della Riserva Naturale regionale guidata "Borsacchio" nel Comune di Roseto degli Abruzzi) e 162 della L.R. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2005) e 1 della L.R. 33/2005</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2006, n. 12</b> Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2006, n. 16</b> Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2006, n. 17</b> Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2006, n. 18</b> Modifica alla L.R. 26/2003 recante: Integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: Attuazione del D.Lgs 112/1998 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti. Valutazione d'incidenza</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2006, n. 19</b> Norme per l'attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e recupero di fanghi</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2006, n. 20</b> Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2006, n. 22</b> Integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti,</p>	<p><b>LEGGE REGIONALE 17.2.2006, n° 3</b> Modifica dell'art. 118 della L.R. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005) di modifica dell'art. 164 della L.R. 15/2004 (Disposizioni in materia di artigianato)</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2006, n. 7</b> Disposizioni per la diffusione del commercio equo e solidale in Abruzzo</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2006, n. 8</b> Interpretazione autentica dell'art. 12 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 40 recante: Politiche regionali per il coordinamento dei tempi delle città</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2006, n. 9</b> Integrazione alla L.R. 28 aprile 1995, n. 75 recante: "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere"</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2006, n. 10</b> Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23.12.1999, n. 135 recante: Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2006, n. 13</b> Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1992, n. 30 - Provvedimenti per il funzionamento dell'Associazione tra gli ex Consiglieri della Regione Abruzzo (A.R.A.)</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2006, n. 14</b> Modifiche alla L.R. 28 luglio 1999, n. 45 recante: "Modifica ed integrazione della L.R. 28 luglio 1998, n. 60 «Deviazione del traffico pesante dalla S.S. 16 Adriatica all'Autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese anno 1998»"</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2006, n. 15</b> Norme per il rilascio di concessioni demaniali marittime per attività turistiche e ricreative a carattere stagionale o temporaneo</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2006, n. 21</b> Sostituzione dell'art. 19 (Interventi a favore della ricomposizione fondiaria e dei giovani agricoltori) della L.R. 18 maggio 2000, n. 95 "Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane"</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2006, n. 25</b> Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2006, n. 26</b> Disposizioni urgenti in materia di spesa sociale</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2006, n. 31</b> Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri anti violenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2006, n. 32</b> Disposizioni a favore degli enti locali per promuovere lo sviluppo del sistema delle autonomie nella Regione Abruzzo</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2006, n. 34</b></p>

<p>approvato con L.R. 28.4.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti) con il Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, con il Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 209/1999 e dell'art. 11, comma 1 della Direttiva 96/59/CE in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT e con il Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2006, n. 23</b> Nuovo ordinamento delle professioni legate al turismo "Maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada"</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2006, n. 24</b> Integrazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con L.R. 28.4.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti). D.Lgs 24 giugno 2003, n. 182: Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Approvazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti dei porti di: Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2006, n. 27</b> Disposizioni in materia ambientale</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2006, n. 28</b> Trattamento economico del personale trasferito alle Province</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 2006, n. 29</b> Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006 ) e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 5 OTTOBRE 2006, n. 30</b> Modifica all'articolo 7 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18 recante "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione" così come sostituito dall'articolo 2 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16 recante "Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica"</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2006, n. 33</b> Modifiche e integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale pubblica</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, n. 40</b> Istituzione del registro regionale dei donatori di midollo osseo</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, n. 41</b> Proroga dei termini di scadenza delle domande per il permesso a costruire o D.I.A per il recupero edilizio dei sottotetti</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2006, n. 44</b> Determinazione delle aliquote Irap e addizionale regionale Irpef e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2006, n. 46</b> Rendiconto generale per l'esercizio 2005. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota</p>	<p>Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2006, n. 35</b> Misure urgenti per il funzionamento delle strutture regionali prive di dirigente titolare</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2006, n. 36</b> Partecipazione della Regione Abruzzo alla ricapitalizzazione della Società Abruzzo Sviluppo S.p.a</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2006, n. 37</b> Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 agosto 1977, n° 41: Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2006, n. 38</b> Proroga della disciplina delle leggi regionali 22.12.1995, n. 143 e 17.12.1996, n. 136, così come successivamente modificate</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2006, n. 39</b> Disposizioni in materia di trasporti e viabilità</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, n. 42</b> Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, n. 43</b> Disposizioni per disciplinare gli interventi e le competenze della Regione Abruzzo in relazione al grande evento dei XVI Giochi del Mediterraneo del 2009 di Pescara - Abruzzo, nonché del Campionato Europeo di Basket Femminile dell'anno 2007</p> <p><b>LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2006, n. 45</b> Fondo Rotativo per le PMI - Consolidamento delle passività bancarie a breve e dell'indebitamento verso fornitori, dipendenti ed Enti pubblici</p>
---	--

illustrativa preliminare <b>LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2006, n. 47</b> Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007 – 2009 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2007) <b>LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2006, n. 48</b> Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 – Bilancio pluriennale 2007 - 2009	
--	--

## 2.5 La produzione legislativa disaggregata per tipologia

Per quanto concerne la tipologia della normazione, le leggi regionali dell'anno 2006 sono state suddivise nelle seguenti categorie che ricalcano la medesima classificazione utilizzata dal Servizio Studi della Camera dei Deputati:

- **leggi di settore:** sono le leggi contenenti la regolamentazione di specifici settori o una nuova disciplina di una determinata materia;
- **leggi provvedimento:** sono quegli interventi con finalità gestionali più che normative (per esempio l'assegnazione di fondi a soggetti specifici per problematiche specifiche o interventi straordinari);
- **leggi di manutenzione normativa:** sono quelle leggi che intervengono in qualsiasi modo su un testo normativo previgente o che comunque incidono sul contenuto normativo di disposizioni previgenti;
- **leggi di bilancio:** leggi relative ai provvedimenti tipici direttamente connessi alle leggi di bilancio e finanziarie.

Da tale analisi è risultato che le leggi regionali dell'anno 2006 possono così suddividersi:

- leggi di settore: **n.15 (31%)**
- leggi provvedimento: **n.3 (6%)**
- leggi di manutenzione: **n.27 (56%)**
- leggi di bilancio: **n.3 (6%)**

Si evidenzia chiaramente come l'anno in esame sia caratterizzato da una tendenza ad "aggiustare" la legislazione previgente piuttosto che a riformarla, tanto che ben il **56%** degli interventi normativi sono rappresentati da leggi di manutenzione; il dato però non è da leggere necessariamente in maniera negativa poiché è indice di una certa stabilità del quadro normativo, salva la fisiologica esigenza di adeguarlo nel tempo.

Mettendo a raffronto i valori percentuali dell'anno 2006 con quelli della VII Legislatura, si evidenzia una netta inversione di tendenza per quanto concerne la tipologia di normazione utilizzata dal Legislatore regionale: il **49%** della produzione legislativa della trascorsa Legislatura era costituito da leggi di settore pari a **n.120** di cui **n.21** erano leggi generali di riordino che hanno disposto l'abrogazione di ben **79** leggi.

Tra le leggi di settore dell'anno 2006 meritano una peculiare segnalazione:

- **per la novità della materia disciplinata:** la **L. R. 28.3.2006, n. 7** (*Disposizioni per la diffusione del commercio equo e solidale in Abruzzo*), la **L.R. 20.10 2006, n. 31** (*Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate*), la **L.R. 4.12.2006, n. 40** (*Istituzione del registro regionale dei donatori di midollo osseo*), la **L.R. 16.6.2006, n. 19** (*Norme per l'attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e recupero di fanghi*), la **L.R. 23.6.2006, n. 20** (*Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi*

assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione) e la **L.R. 8.11.2006, n. 34** (*Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo*);

- **per il riordino normativo di interi settori:** la **L.R. 16.6.2006, n. 17** (*Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi*) che ha abrogato **4** leggi preesistenti e la **L.R. 24.7.2006, n. 25** (*Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico*) che ha abrogato **2** leggi regionali previgenti.

Per quanto riguarda, invece, la categoria delle leggi di manutenzione, va evidenziato che quattro di esse ed in particolare la **L.R. 9.8.2006, n. 27** (*Disposizioni in materia ambientale*), la **L.R. 8.11.2006, n. 33** (*Modifiche e integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale pubblica*), la **L.R. 15.11.2006, n. 39** (*Disposizioni in materia di trasporti e viabilità*) e la **L.R. 4.12.2006, n. 42** (*Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive*) hanno sostanzialmente la natura di leggi di settore, anche se formalmente incidono sul contenuto normativo di numerose disposizioni previgenti.

## 2.6 La tecnica redazionale

La produzione legislativa può essere analizzata anche attraverso la modalità di redazione del testo che può essere ricondotta a tre tipologie differenti:

- **Testo nuovo:** il testo introduce nell'ordinamento nuove disposizioni e non interviene a modificare significativamente leggi precedenti;
- **Novella:** il testo di legge è costituito da disposizioni redatte con la tecnica della "novella" cioè modifica, sostituisce o integra testualmente disposizioni di leggi precedenti;
- **Misto:** il testo non può essere ricondotto alle tipologie precedenti, in particolare là dove non è agevole identificare la prevalenza tra disposizioni nuove e novellate.

Da tale analisi è risultato che le leggi regionali dell'anno 2006 possono così suddividersi:

- n.25** leggi redatte con la tecnica della "novella";
- n.21** leggi classificabili come "nuovo testo";
- n.2** leggi classificabile come "testo misto".

Nella tabella 12 vengono messi a confronto i dati relativi alla **tecnica redazionale** adottata per le leggi dell'anno 2006 con quelli relativi alla VII Legislatura.

**Tabella 12. Tecnica redazionale: dati a confronto**

<b>Tecnica redazionale</b>	<b>Anno 2006</b>	<b>VII Legislatura</b>
Testo nuovo	21 (44%)	128 (52%)
Novella	25 (52%)	113 (45,9%)
Misto	2 (4%)	5 (2%)

Si può notare, relativamente all'anno 2006, una prevalenza, se pur lieve, delle novelle rispetto ai testi nuovi (il **52%** contro il **44%**). Pertanto, rispetto ai valori percentuali della scorsa

Legislatura, si è registrata un'inversione di tendenza con il **52%** di testi nuovi rispetto al **45,9%** di novelle.

Quali testi misti sono state classificate le leggi finanziarie dal momento che le stesse introducono nell'ordinamento regionale sia modifiche ed integrazioni, che nuove disposizioni normative. Pertanto, non risultava agevole identificare nei testi normativi delle finanziarie una prevalenza, sia in senso qualitativo che quantitativo, tra le disposizioni nuove e quelle novellate.

## MODULO 3

### RIORDINO NORMATIVO E QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE

**Sommario:** 3.1 Le leggi di riordino e le leggi abrogate – 3.2 Le leggi regionali e gli atti attuativi – 3.3 Gli strumenti per la qualità redazionale della legislazione: dal *drafting* alla comunicazione – 3.4 Le clausole valutative

#### 3.1 Le leggi di riordino e le leggi abrogate

Nel corso dell'anno 2006, la razionalizzazione del sistema normativo, con la contestuale riduzione del volume della legislazione, è stata effettuata da due leggi regionali di settore che hanno previsto il riordino complessivo di una determinata materia con la contestuale abrogazione espressa della normativa previgente.

La **L.R. 16.6.2006, n. 17** (*Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi*), nell'ambito dei limiti rinvenibili nella legge statale n. 549/1995, ha riordinato la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi al fine di favorire la minore produzione dei rifiuti con l'incentivazione della raccolta differenziata ed il recupero dagli stessi di materia prima ed energia. Contestualmente, l'art.16 di tale legge ha espressamente abrogato le seguenti 4 leggi regionali:

1. L.R. 16 dicembre 1998 n.146 (*Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi*);
2. L.R. 10 agosto 2002 n.20 (*Modifiche ed integrazioni alla L.R. 146/1998 recante: Disciplina per il deposito in discarica dei rifiuti solidi*);
3. L.R. 26 luglio 2004 n.20 (*Modifiche ed integrazioni alla L.R. 146/1998 concernente: Disciplina per il deposito in discarica dei rifiuti solidi*);
4. L.R. 3 marzo 2005 n.14 (*Adeguamento della L.R. 26.7.2004, n.20 alla normativa nazionale di cui al D. Lgs. 13.1.2003, n.36*).

La **L.R. 24.7.2006, n. 25** (*Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico*) che, estendendo a tutti i Comuni della Regione e alle città d'arte la definizione di “comuni ad economia prevalentemente turistica”, stabilisce per essi la possibilità della deroga dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della chiusura infrasettimanale per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio così come previsto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998 relativo alla riforma della disciplina del settore commercio. I Comuni, quindi, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, individuano le giornate domenicali e festive nelle quali gli esercenti, per propria libera scelta, possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale, festiva e di riposo infrasettimanale. Contestualmente, l'art.7 di tale legge ha espressamente abrogato le seguenti 2 leggi regionali:

1. la L.R. 27 aprile 1999, n.22 (*Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica, città d'arte e comuni di interesse storico - artistico - culturale, e determinazione della deroga agli orari di vendita ai fini dell'applicazione degli artt. 12 e 13 del decreto legislativo n. 114 del 31.3.98*);
2. la L.R. 31 luglio 2001, n.37 (*Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27.4.1999, n. 22: Individuazione dei Comuni a prevalente economia turistica città d'arte e comuni di interesse storico-artistico-culturale, e determinazione della deroga agli orari di vendita ai fini dell'applicazione degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 114/1998*).

Pertanto, nel corso del 2006 sono state abrogate in totale, n.6 leggi regionali.

Al fine di fornire in quadro completo del riordino normativo effettuato nei primi diciotto mesi dell’VIII Legislatura, al numero delle abrogazioni sopra riportate va aggiunto quello delle leggi abrogate nel secondo semestre del 2005 pari a n.2.

Pertanto, considerando che il *corpus* normativo regionale vigente alla fine della VII Legislatura risultava costituito da ben n.2622 leggi, con una percentuale dell’87% di tutte le leggi approvate dal 1972 al primo semestre 2005<sup>15</sup>, si può stimare che al 31 dicembre 2006 il numero delle leggi vigenti è pari a n.2685 su un totale di leggi approvate di 3081 con una percentuale dell’87%.

Va comunque ribadito che il computo effettuato riguarda le sole abrogazioni espresse e quindi persiste sul dato numerico un intrinseco margine di incertezza dovuto sia all’impossibilità di controllare le abrogazioni tacite sia, a volte, alla poco chiara formulazione delle abrogazioni stesse che rendono incerta la ricostruzione sistematica della disciplina vigente in una data materia.

### 3.2 Le leggi regionali e gli atti attuativi

Nella logica del riordino normativo si inquadra *latu sensu* anche la consuetudine, frequentemente utilizzata dal legislatore regionale, di demandare a successivi atti dell’Esecutivo ampia parte della disciplina attuativa di leggi regionali. Tale fenomeno, correlato alla titolarità della potestà regolamentare in capo al Consiglio, è destinato a perdurare nel tempo poiché il nuovo statuto regionale ha riconfermato l’attribuzione all’Organo legislativo di tale potestà (art.13 del nuovo Statuto).

Pertanto, la legislazione regionale, in tali casi, recuperando le caratteristiche proprie della legge quali la generalità e l’astrattezza, è volta a delineare il quadro normativo per la successiva e generalmente ampia attività amministrativa di competenza della Giunta. In tal modo il Legislatore regionale, limitandosi ad una normazione di principio, finisce per demandare all’Esecutivo la regolamentazione di dettaglio, che costituisce la condizione imprescindibile dell’effettiva attuazione della legge nonché del conseguente raggiungimento degli obiettivi della stessa.

Alla luce di tale fenomeno è stata condotta un’analisi delle leggi approvate nel 2006 finalizzata a rilevare specificamente i singoli articoli delle stesse che hanno previsto l’adozione di successivi atti di Giunta. Le risultanze di tale analisi sono riportate nella tabella 13.

**Tabella 13. Leggi regionali e atti di Giunta da adottare**

Estremi normativi di riferimento	Atto di Giunta da adottare
LEGGE REGIONALE 10.02.2006, n° 2 Modifiche e integrazioni alla L.R. 21.6.1996, n. 38: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa - Art.2, comma 2	“La Giunta regionale, sulla base delle osservazioni pervenute e in base all’esito della conferenza dei servizi di cui al comma 3 quater adotta in via definitiva il piano e lo presenta al Consiglio regionale per l’approvazione”
LEGGE REGIONALE 17.2.2006, n° 3 Modifica dell’art. 118 della L.R. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007	“Qualora non sia possibile raggiungere l’accordo, la ripartizione della rappresentanza numerica per ciascuna associazione, in seno ad ogni CPA, viene stabilita secondo criteri fissati con proprio atto dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta competente per

<sup>15</sup> Per tali dati cfr. pag. 32 s. “VII Legislatura: Rapporto sullo stato della Legislazione. Maggio 2000-marzo 2005” a cura del Servizio Legislativo del Consiglio regionale dell’Abruzzo, consultabile all’indirizzo <http://consiglio.regione.abruzzo.it/affassweb/legislativo/Rapporto/Ricerca.htm>.

<p>della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005) di modifica dell'art. 164 della L.R. 15/2004 (Disposizioni in materia di artigianato)</p> <p>- Art.1, comma 1</p>	<p>materia, sentite le associazioni di categoria”</p>
<p>LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2006, n. 5</p> <p>Adeguamento della L.R. 13.2.2003, n. 2, così come modificata dalla L.R. 15.12.2004, n. 49: Disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali</p> <p>- Art.6</p>	<p>“La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce:</p> <p>a) i criteri specifici per l'esercizio di funzioni amministrative in materia;</p> <p>b) le modalità di coordinamento tra le Direzioni Regionali, gli Enti e le Associazioni riguardo le politiche sul paesaggio anche costruito;</p> <p>c) la formulazione delle politiche del paesaggio in attuazione della “Convenzione europea del paesaggio” firmata a Firenze il 20 ottobre 2000”</p>
<p>LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2006, n. 6</p> <p>Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica</p> <p>-Art.2</p>	<p>“Le borse di studio aggiuntive afferiscono alle discipline che saranno individuate dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta della Direzione Sanità d'intesa con i Rettori delle Università di Chieti e di L'Aquila”</p>
<p>LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2006, n. 12</p> <p>Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua</p> <p>- Art.4, comma 2</p>	<p>“2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sulla base del censimento di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, le modalità e i termini di adeguamento per gli enti gestori, le portate necessarie al mantenimento delle forme di vita e di autodepurazione dei canali, i compiti di gestione e di controllo delle portate per i derivatori di acque pubbliche, i soggetti abilitati ad effettuare le attività di monitoraggio ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque di cui all'art. 44 del D.lgs. n. 152/1999.”</p>
<p>LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2006, n. 16</p> <p>Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica</p> <p>- Art.1, comma 12</p> <p>- Art.1, comma 15</p>	<p>“12. Le norme di cui al precedente comma 10, limitatamente al periodo precedentemente indicato, non si applicano all'Agenzia regionale sanitaria la quale, previa fissazione dei criteri da parte della Giunta regionale e sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata alla definizione delle rispettive dotazioni funzionali, nel rispetto delle leggi istitutive. Sono a carico delle ASL gli oneri relativi al proprio personale comandato presso l'Agenzia regionale sanitaria”.</p> <p>“La Giunta regionale con apposito atto di organizzazione disciplina le competenze, la costituzione, il funzionamento e l'articolazione dell'Ufficio (di diretta collaborazione del Presidente della Giunta) di cui al comma 1 del presente articolo, configurandolo come unità organizzativa complessa ed articolata e prevedendo al suo interno sia articolazioni organizzative complesse che articolazioni organizzative semplici”.</p>
<p>LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2006, n. 23</p> <p>Nuovo ordinamento delle professioni legate al turismo "Maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada"</p> <p>- Art.4</p>	<p>“1. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, stabilisce i criteri e i principi per l'individuazione dei percorsi e delle zone in cui è vietata la pratica della mountain bike, che è sempre vietata sui terreni in coltura”.</p>
<p>LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2006, n. 27</p> <p>Disposizioni in materia ambientale</p>	<p>Gli articoli: -4, comma 2</p>

	<p>-5, comma 2  -6, comma 2  -7, comma 1  -7, comma 7  -8, comma 1  -Art.9, comma 1</p> <p>prevedono la predisposizione da parte della Giunta di successivi atti attuativi.</p>
<p>LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 2006, n. 29  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006 ) e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione</p>	<p>Gli articoli:  1, comma 3  2, comma 2  9, commi 4 e 5  10, comma 2  13, comma 2  19, commi 1, 4 e 5  20, comma 5, lett. d)  23, comma 2  25, comma 1  27, comma 3  33, comma 2  35, comma 3  36, comma 2  46, comma 2  57, comma 1  59, comma 3  61, comma 3  67, comma 3</p> <p>prevedono la predisposizione da parte della Giunta di successivi atti attuativi.</p>
<p>LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2006, n. 31  Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri anti violenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate  -Art.5</p>	<p>“2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui alla presente legge, garantendone la diffusa e articolata presenza sul territorio regionale.”</p>
<p>LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2006, n. 32  Disposizioni a favore degli enti locali per promuovere lo sviluppo del sistema delle autonomie nella Regione Abruzzo</p>	<p>Gli articoli:  -3, comma 2  -4, comma 1  -7, commi 2 e 6  -8, comma 2  -10, comma 2  -14, comma 1  -19, comma 3</p> <p>prevedono la predisposizione da parte della Giunta di successivi atti attuativi.</p>
<p>LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2006, n. 34  Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo  - Art.22, comma 5</p>	<p>“5) La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4 del DPR 14 luglio 1995, n. 376, con proprio atto può integrare l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione di cui all'allegato 1 del DPR medesimo.”</p>
<p>LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, n. 42  Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive  - Art.7, comma 1</p>	<p>“1. La Giunta Regionale, con proprio atto, su proposta della Direzione Regionale Turismo ed Attività Sportive, fissa i criteri per l'utilizzo delle risorse iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio regionale con L.R. 31 dicembre 2005 n. 47, (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 – Bilancio pluriennale 2006 – 2008) così come modificata dalla L.R. 25 ottobre 2006, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005,</p>

	n. 46 e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47),finalizzate al funzionamento del Comitato di Coordinamento dei Grandi eventi sportivi e alla promozione della XVI edizione dei Giochi del Mediterraneo”.
LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, n. 43 Disposizioni per disciplinare gli interventi e le competenze della Regione Abruzzo in relazione al grande evento dei XVI Giochi del Mediterraneo del 2009 di Pescara - Abruzzo, nonché del Campionato Europeo di Basket Femminile dell'anno 2007 - Art.3, comma 1	“1.La Giunta regionale adotta gli atti ed i provvedimenti; sottoscrive gli accordi e le intese inerenti l’attuazione della presente legge; è competente per tutto quanto riguarda lo svolgimento dei XVI Giochi del Mediterraneo del 2009 e del Campionato Europeo di basket femminile dell’anno 2007.”
LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2006, n. 47 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007 – 2009 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2007)	I commi 5, 33, 34, 38, 39, 42, 44, 46, 47, 48 e 74 dell’unico articolo da cui è composta la legge, prevedono la predisposizione da parte della Giunta di successivi atti attuativi.

L’analisi delle **48** leggi approvate nel 2006, ha evidenziato che **15** leggi prevedono l’adozione da parte della Giunta di di ben **59** atti attuativi.

La considerevole quantità di atti di Giunta da adottare, nonché la loro imprescindibilità ai fini dell’effettiva attuazione delle leggi che li prevedono, rende necessaria una tempestiva applicazione del disposto dell’art.25, comma 1, del nuovo Statuto regionale che attribuisce alla Commissione consiliare di vigilanza, quale nuova attribuzione, *“la valutazione sull’attuazione degli atti normativi”* da parte dell’Esecutivo.

Ciò nell’esercizio di quella funzione di controllo di cui il Consiglio, in una forma di governo presidenziale, è istituzionalmente titolare finalizzato alla valutazione degli effetti delle politiche e del conseguimento dei risultati previsti, ai sensi dell’art.26 del nuovo Statuto.

Va altresì segnalato che **2** leggi regionali prevedono atti attuativi di Consiglio che si riportano nella tabella seguente.

**Tabella 14. Leggi regionali e atti di Consiglio da adottare**

<b>Estremi normativi di riferimento</b>	<b>Atto di Consiglio da adottare</b>
LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2006, n. 5 Adeguamento della L.R. 13.2.2003, n. 2, così come modificata dalla L.R. 15.12.2004, n. 49: Disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali -Art.6, comma 1	“1. In attuazione dell’art. 137 del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, le Commissioni Provinciali vengono istituite con delibera del Consiglio Regionale.”
LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 2006, n. 29 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006 ) e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione	“3. Il Consiglio regionale, allo scadere di ogni triennio dalla data di promulgazione della presente legge, previa consultazione della Giunta, approva il programma di promozione delle attività culturali relative a manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali. Il programma regionale dispone per un triennio e assume come riferimento finanziario le disponibilità recate dal bilancio regionale. Il programma è vistato entro il 31 dicembre di ogni anno con deliberazione del Consiglio regionale. Il visto annuale del programma è in funzione della

<p>-Art.9, comma 3</p>	<p>scorrevolezza del bilancio pluriennale della Regione, ai sensi della legge regionale di bilancio. In sede di approvazione annuale è data peraltro facoltà di apportare modifiche alle disposizioni approvate con il programma dell'anno precedente che si intendono altrimenti rinnovate con la efficacia pluriennale di cui al comma 2. Il programma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.</p> <p>Il programma contiene: l'analisi degli esiti conseguiti dall'attuazione del programma precedente; gli obiettivi e le priorità relative alle manifestazioni espositive, ai convegni ed alle attività delle istituzioni culturali; l'entità delle disponibilità finanziarie utilizzabili per i settori considerati e l'entità delle disponibilità stesse per le iniziative di particolare rilevanza regionale; l'entità delle disponibilità finanziarie relative alle spese di funzionamento delle istituzioni alle quali la Regione partecipa. Il programma favorirà il coordinamento fra proposte di iniziative omogenee e concorrenti avanzate dai soggetti previsti dal comma 1 nonché progetti di iniziativa assunti a livello territoriale sovra comunale.”</p> <p>“2. Gli obiettivi indicati al comma 1 vengono conseguiti con la redazione del Programma pluriennale di interventi nel settore delle opere pubbliche realizzate dalla Regione, dagli Enti locali territoriali, dagli Enti pubblici operanti nel territorio regionale, ivi compresi i Consorzi pubblici e le Comunità montane nonché le Società a partecipazione pubblica. I programmi pluriennali sono predisposti dal Consiglio regionale, d'intesa con il settore competente, in armonia con il Piano regionale di sviluppo, del quale recepiscono gli indirizzi e gli obiettivi generali e costituiscono integrazione, hanno la validità di tre anni e sono aggiornabili ogni anno in occasione delle revisioni del bilancio pluriennale. Il programma pluriennale delle opere pubbliche stabilisce:</p> <p>a. gli indirizzi generali della programmazione nei diversi settori, gli obiettivi e le relative priorità;</p> <p>b. i fabbisogni per aree geografiche, distinti per ciascun settore d'intervento e determinati sulla base di criteri oggettivi fondati su standard di soddisfacimento;</p> <p>c. le fonti di finanziamento prevedibili nel periodo di validità del programma, delle condizioni e possibilità di accesso al credito nazionale ed internazionale;</p> <p>d. gli ambiti territoriali di intervento;</p> <p>e. gli indirizzi per la scelta dei progetti da finanziare in ciascun settore;</p> <p>f. i tempi e le modalità di presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle proposte di intervento corredate da progetti di fattibilità o pre-progetti, al fine dell'inserimento nei piani annuali di cui al successivo comma 3.</p> <p>Il programma pluriennale stabilisce caratteristiche e dimensioni di quei progetti di fattibilità o pre-progetti da</p>
<p>Art. 62, commi 2 e 3</p>	

	<p>esaminare tenendo conto del criterio di valutazione costi-benefici. Per interventi di rilevante interesse regionale o per progetti integrati di area, redatti dalla Regione, anche di concerto con altri Enti, il programma pluriennale può contenere anche l'individuazione dei soggetti titolari degli interventi, i finanziamenti loro assegnati, nonché le modalità e le procedure per la esecuzione delle opere. Il programma pluriennale costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per la redazione delle relazioni previsionali e programmatiche di cui al presente comma.</p> <p>3. I programmi pluriennali sono attuati mediante piani annuali d'intervento, approvati dal Consiglio regionale, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio annuale di previsione. I piani attuativi annuali sono redatti distintamente per ciascuno dei settori d'intervento determinati dal Piano pluriennale e stabiliscono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. i criteri di priorità adottati per l'individuazione delle opere da finanziare;</li> <li>b. gli interventi ammessi a finanziamento;</li> <li>c. la misura dei contributi concessi nelle forme di cui al successivo comma 6, con l'indicazione della spesa massima ritenuta ammissibile e, nel caso di contributi in annualità costanti, della loro durata;</li> <li>d. i soggetti che realizzano gli interventi ed i necessari collegamenti tra gli stessi;</li> <li>e. i tempi per la redazione dei progetti esecutivi, per l'appalto dei lavori e per la loro esecuzione, nonché le modalità per il loro controllo.</li> </ol> <p>Il piano attuativo annuale potrà individuare soggetti interessati all'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati nel comma 2, in relazione alle specifiche esigenze di settore.”</p>
--	---

### 3.3 Gli strumenti per la qualità redazionale della legislazione: dal *drafting* alla comunicazione

La qualità della legislazione parte dalla buona redazione di un testo normativo, passa per la semplificazione e il riordino, arriva alla valutazione e al controllo degli effetti prodotti dagli interventi normativi, toccando quindi, in ultima analisi, il buon andamento del sistema politico; interessa, infine, anche l'informazione e la comunicazione.

Il nuovo Statuto regionale pubblicato sul BURA il 10 gennaio 2007, dedica un articolo, il 40, alla qualità delle norme e ai Testi unici disponendo testualmente che:

*“1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.*

*2. La legge, per materie determinate ed omogenee, può prevedere la redazione di Testi unici regionali, fissando termini, principi e criteri direttivi.*

*3. I Testi unici sono approvati dal Consiglio con la sola votazione finale e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso”.*

E' altresì prevista dall'art.27 l'istituzione del Comitato per la Legislazione, demandandone l'attuazione al nuovo Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Preliminare a tutti gli altri strumenti riconducibili alla qualità della legislazione è innanzitutto la buona redazione delle leggi, anche mediante l'uso - ormai generalizzato - delle regole di *drafting*. A tal fine, è stato approvato dal Consiglio regionale in data 29 giugno 2004, con verbale n.136/10, il nuovo **“Manuale per la redazione dei testi normativi”** secondo lo schema elaborato da un gruppo di


lavoro coordinato dall'Osservatorio Legislativo Interregionale e condiviso da gran parte delle Assemblee legislative.

Nel nuovo Manuale è previsto, quale novità, l'inserimento nell'Allegato D delle regole direttamente applicabili d'ufficio dai funzionari coinvolti nell'*iter* di approvazione degli atti legislativi. Esse riguardano situazioni che non incidono sulla sostanza delle norme che si vanno a correggere ma prescrivono solo soluzioni tecnicamente obbligate, prive di risvolti politici, che esprimono piuttosto dei minimi *standard* comunicativi, di per sé neutrali. Per i casi espressamente indicati nel detto Allegato D, la struttura può procedere direttamente ad apportare le correzioni e le modifiche necessarie senza dover procedere alla più faticosa procedura degli emendamenti in Commissione o in Aula.

L'Abruzzo, come anche altre Regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, provincia di Trento)<sup>16</sup> ha sviluppato uno strumento di controllo sull'applicazione del Manuale stesso. Tale strumento si sostanzia nell'elaborazione di schede predisposte dal Servizio Legislativo in cui si rilevano le violazioni delle regole di *drafting* e della proprietà del linguaggio, proponendo la riformulazione del testo in applicazione delle osservazioni mosse<sup>17</sup>.

L'analisi comparata del grado di adeguamento da parte delle Commissioni consiliari ai rilievi di *drafting* formulati dal Servizio Legislativo negli ultimi tre anni, ha registrato un notevole aumento della percentuale di recepimento totale delle segnalazioni effettuate pari al **64,58% nell'anno 2006**, contro il **34% del 2005** e il **45% del 2004**. Contestualmente si evidenzia una riduzione della percentuale di parziale o nullo recepimento delle osservazioni di *drafting* formale che passa dal **27,5% per il 2004**, all'**8,5% per il 2005** fino a scendere al **6,25% per il 2006**.

Il grafico che segue illustra tali dati.



E' chiaro, però, che il rispetto delle regole formali, non è di per sé sufficiente a garantire la qualità della legislazione poiché una legge, se pur tecnicamente corretta, può non seguire altre regole volte a soddisfare ulteriori e connesse esigenze di qualità<sup>18</sup>. Infatti la scheda per l'istruttoria legislativa prevede un ulteriore controllo sulla coerenza ordinamentale del progetto di legge in relazione all'ordinamento regionale, al Titolo V della Costituzione e alla legislazione nazionale,


<sup>16</sup> Per tali dati cfr. *Rapporto 2006 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea* a cura dell'Osservatorio sulla Legislazione della Camera dei Deputati, Tomo II, Roma, 2007, pag.30.

<sup>17</sup> Per la consultazione di tali schede si rimanda al Modulo 5 della *Parte Prima* e al Modulo 6 della *Parte Seconda* del presente Rapporto.

<sup>18</sup> A tale proposito cfr. le argomentazioni svolte al paragrafo 2.2 *La legge finanziaria*, Parte Seconda, del presente Rapporto.

nonché alla normativa comunitaria. Per quanto concerne le segnalazioni di analisi tecnico normativa (ATN), si evidenzia come negli ultimi tre anni sia stata registrata una riduzione in percentuale del mancato accoglimento dei rilievi effettuati dal Servizio Legislativo: dal **15,6% del 2004**, si è passati al **10,6% del 2005** fino a scendere ulteriormente all'**8,33% del 2006**.

Il grafico che segue proietta tali dati.



Il Legislatore non deve però esaurire la sua responsabilità solo nella produzione delle norme, che andrebbe estesa altresì ad una valutazione *ex ante* dei potenziali effetti prodotti da una legge *in fieri*. In tale ottica si colloca l'**Analisi di Impatto della Regolamentazione (A.I.R)** che inserita nella linea della progettazione normativa, è volta a stabilire la necessità dell'intervento di regolamentazione e a scegliere quello più efficace valutando l'impatto della regolamentazione sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, sui cittadini e sulle imprese<sup>19</sup>. A tale proposito, si rinvia al Rapporto 2003<sup>20</sup> in cui è stato dato conto della sperimentazione svolta nella Regione Abruzzo su un progetto di iniziativa consiliare.

Una volta che la legge ha prodotto i propri effetti, persiste in capo al Legislatore un ulteriore onere di valutazione degli effetti in concreto prodotti della legge stessa sui destinatari. Di qui la necessità di prevedere meccanismi e strumenti che istituzionalmente provvedano al controllo dell'efficacia dell'intervento normativo.

Per quanto riguarda forme sistematiche di **valutazione ex post** le disposizioni normative che prevedono e disciplinano la valutazione ex post sono contenute nell'art. 1 della L.R. 9 maggio 2001, n.18 (*Consiglio regionale d'Abruzzo, autonomia ed organizzazione*) che dispone che il Consiglio regionale svolga, oltre alla funzione legislativa, ispettiva e di sindacato, anche quella di monitoraggio sull'attuazione della produzione legislativa. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n.123 del 7 novembre 2006 avente ad oggetto : *Parziale modifica della articolazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale e delle relative competenze, così definite con precedenti deliberazioni n.146 del 4.12.2003 e n.114 del 9.11.2004* è stato istituito l'Ufficio Studi, Ricerca, Monitoraggio e Documentazione che dovrà svolgere, tra l'altro, funzioni di monitoraggio dell'impatto della legislazione vigente nei vari settori di attività.

<sup>19</sup> Cfr. sul punto la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000 *Analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto della regolamentazione* pubblicata sulla GU n.118 del 23 maggio 2000.

<sup>20</sup> Tale rapporto è consultabile sul sito *internet* di Consiglio regionale dell'Abruzzo all'indirizzo <http://consiglio.regione.abruzzo.it/affassweb/legislativo/Rapporto/Ricerca.htm>.

L'ultimo, ma non trascurabile, strumento della qualità della legislazione attiene sicuramente ai profili **dell'informazione e della conoscenza** delle regole giuridiche da parte dei cittadini. In tale ottica, nel corso del 2006, è stata data attuazione dal Consiglio regionale ad un progetto di informatizzazione dei testi vigenti delle leggi regionali. In tal modo si è voluto rendere facilmente accessibile e conoscibile il diritto vigente della Regione ai cittadini, agli operatori del diritto e alle imprese, attraverso l' inserimento sul sito *internet* del Consiglio regionale di una banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali; ciò al fine di realizzare "a costo zero" una sinergia tra istituzioni pubbliche e private nell'interesse della collettività.

### 3.4 Le clausole valutative

Un posto a sé, nell'ambito della valutazione *ex post* delle leggi, occupano le **clausole valutative**.

Tali clausole infatti, secondo le più recenti tecniche di legistica, rappresentano lo strumento legislativo più innovativo per dare maggiore vigore e concretezza all'esercizio della funzione di controllo di cui i Consigli regionali erano già titolari prima della riforma del Titolo V della Costituzione, ma che con la riforma stessa ha assunto un maggiore rilievo.

Per clausola valutativa si intende una disposizione inserita nella legge in approvazione con cui si impegnano i soggetti tenuti all'attuazione della legge medesima a fornire, periodicamente, agli organi consiliari una serie di informazioni. Il suo obiettivo è duplice: da un lato monitorare *ex post* gli effetti dell'attuazione delle leggi, verificando in concreto il conseguimento o meno degli obiettivi della normativa introdotta ai fini della valutazione della validità e congruità della normativa stessa rispetto alle sue finalità; dall'altro, valutare gli effetti delle politiche per comprendere se e in che misura tali politiche hanno prodotto i cambiamenti desiderati su un particolare fenomeno. Tale natura propria della clausola valutativa fa sì che il suo inserimento vada riservato a quelle leggi che per la materia trattata assumono particolare rilevanza e richiedono una costante attività di monitoraggio della loro attuazione ad esempio perchè impegnano ingenti risorse finanziarie.

L'idea di fondo di tale strumento, che non ha quindi natura ispettiva o sanzionatoria, è che, aumentando la conoscenza e la consapevolezza sull'attuazione delle leggi, nonché sugli effetti delle politiche regionali, si possa migliorare il processo decisionale all'interno dell'Assemblea legislativa, dando ai Consiglieri regionali le informazioni e i dati necessari per intervenire in futuro in maniera più consapevole ed adeguata alle necessità.

In tal modo, le Assemblee legislative cessano di essere soltanto organi di produzione normativa, ma ampliano i loro compiti fino a seguire gli aspetti relativi all'applicazione ed attuazione delle norme, verificandone gli effetti prodotti anche al fine di una loro eventuale revisione futura.

Un importante elemento che ha certamente influito sulla necessità di individuare un diverso ruolo delle Assemblee regionali, è rappresentato dall'elezione diretta dei Presidenti della Giunta regionale, scaturita dalla norma transitoria della legge costituzionale n. 1/1999, dalla quale è conseguita l'attuale fase d'incertezza che ancora investe i Consigli circa un nuovo modo di esplicitare le proprie attribuzioni di esercizio della rappresentanza democratica, della legislazione e del controllo anche utilizzando strumenti innovativi insieme a quelli più tradizionali.

Nel corso del **2003** è stata introdotta una clausola valutativa all'art.5 della L.R. 30 dicembre 2003, n.27 (*Norme in materia di monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere nella Regione Abruzzo*) la quale prevede che la Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente, sulla base dei dati forniti dalle ASL una relazione nella quale siano evidenziati i dati relativi alla spesa indotta da prescrizioni farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere effettuate dai medici convenzionati per la medicina

generale e la pediatria; alla spesa provocata dai medici ospedalieri e alla spesa derivante dalle prescrizioni dei medici specialisti; le relazioni successive alla prima contengono informazioni relative all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art.4 della legge stessa. **Di fatto, ad oggi, presso la commissione consiliare competente in materia, non risulta essere stata presentata alcuna relazione in merito.**

Nel corso del **2004** è stata introdotta un'ulteriore clausola valutativa nell'art.4, comma 4, della L.R. 23 gennaio 2004, n.3 (*Istituzione del Servizio di psicologia scolastica*) la quale prevede che la Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sulle attività svolte dal servizio di psicologia scolastica. Anche in questo caso, ad oggi, tale relazione non è mai stata presentata presso la Commissione consiliare. Pertanto, appare evidente che **la mancata presentazione della relazione dell'Esecutivo, ha vanificato la produzione dell'effetto proprio della clausola**, impedendo di fatto al Consiglio di esercitare quella funzione di valutazione delle politiche cui era preposta la clausola stessa.

Nel **2006**, l'art.12 della L.R. 20 ottobre 2006, n.31 (*Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate*) contiene una clausola valutativa che prevede due momenti di monitoraggio:

- entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione dalla quale emergono i dati relativi all'attivazione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.
- Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, annualmente e sulla base dei dati forniti dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, una relazione dalla quale emergono:
  - a) il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
  - b) il numero dei progetti ammessi al finanziamento e le relative dotazioni finanziarie, e per questi in particolare:
    - 1) le condizioni ed il numero delle donne assistite nonché la descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi attuati in loro favore;
    - 2) il tipo e il numero delle richieste di assistenza cui non si è dato riscontro e le motivazioni del diniego;
    - 3) le condizioni ed il numero delle donne assistite che hanno portato a termine il percorso di affiancamento;
    - 4) la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza.

Un'altra clausola è contenuta nell'art.9 della L.R. 28 marzo 2006, n.7 (*Disposizioni per la diffusione del commercio equo e solidale in Abruzzo*): essa prevede che entro tre anni dall'applicazione della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge finalizzata ad una valutazione della legge stessa e dei suoi effetti e che i contenuti della relazione sono definiti dal Regolamento attuativo.

L'apposizione di clausole valutative dimostra l'interesse del Legislatore per la materia disciplinata, ma di per sé non è sufficiente a chiudere il cerchio poiché occorre un *feed-back* dei dati richiesti per monitorare gli effetti delle disposizioni introdotte. Affinchè tale meccanismo possa funzionare occorre da un lato che le strutture dell'Esecutivo forniscano i dati richiesti e dall'altro, che le strutture del Consiglio regionale si adeguino ai nuovi compiti con figure professionali preposte alla valutazione dei *reports* di ritorno.

A conclusione, affinché il meccanismo di funzionamento della clausola valutativa possa operare in maniera efficace, è indispensabile una fattiva collaborazione delle competenti strutture della Giunta volta a fornire, in maniera tempestiva ed attendibile, i dati tecnici richiesti che descrivano i risultati ottenuti nonché le criticità emerse nella fase di implementazione dell'intervento regionale. Tutto ciò esige una comune consapevolezza in capo alle istituzioni

regionali di concorrere alla realizzazione dell'obiettivo della valutazione delle politiche, poiché solo “un Consiglio che è consapevole degli effetti delle proprie leggi e delle politiche attivate è anche un consiglio in grado di rapportarsi in modo più incisivo con il contesto sociale ed economico che lo esprime”<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Cfr. in tal senso *Rapporto 2006 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea*, cit., pag. 39.

## **MODULO 4**

### **I REGOLAMENTI**

**Sommario:** 4.1 I regolamenti dell'anno 2006 – 4.2 I regolamenti previsti dalle leggi del 2006

#### **4.1 I regolamenti dell'anno 2006**

All'indomani della riforma del Titolo V della Costituzione, tutte le Regioni hanno dato il via ai regolamenti approvati dalla Giunta, indirizzate in tal senso da diversi atti ufficiali di organi statali ed, in specifico, da un parere del Dipartimento degli Affari Regionali del 15 marzo 2000 e da una Direttiva dello stesso Dipartimento ai Commissari di Governo del 17 marzo 2000.

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 313 del 2003, si è imposta alle Regioni un'inversione di rotta poiché la Corte ha affermato che il nuovo art. 121 della Costituzione, pur abrogando la riserva di regolamento al Consiglio, non ne dispone direttamente il passaggio alla Giunta. Pertanto, secondo la Corte, la decisione relativa alla competenza ad emanare regolamenti è rimessa interamente ai nuovi Statuti .

A tale proposito, il nuovo Statuto della Regione approvato in data 28 dicembre 2006, all'art. 37 ha stabilito che il Consiglio approva il progetto di regolamento articolo per articolo e con votazione finale.

Nel corso del **2006** sono stati approvati i seguenti n. **3** regolamenti:

- D.P.G.R. 6 luglio 2006, n. 1 recante “Regolamento di attuazione della L.R. 3 marzo 2005, n. 17: Norme per il rilascio del nulla-osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico ed istituzione dell'organismo tecnico per la radioprotezione”;
- D.P.G.R. 9 agosto 2006, n. 2 recante “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (articolo 20 – 21, D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)”;
- D.P.G.R. 20 ottobre 2006, n. 3 recante “Regolamento di attuazione della L.R. 6 luglio 2001, n. 25 concernente: Contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima casa”.

La tabella che segue illustra la dimensioni totali e medie dei regolamenti regionali relativi all'anno 2006, adottando come unità di misura il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri.

**Tabella 15. Le dimensioni dei regolamenti**

<b>Numero tot. articoli (num. tot.reg. 3)</b>	26
<b>Numero tot. commi</b>	66
<b>Numero tot. caratteri</b>	25.268
<b>Numero medio articoli</b>	8,67
<b>Numero medio commi per regolamento</b>	22
<b>Numero medio commi per articolo</b>	2,5
<b>Numero medio caratteri</b>	8422

I tre Regolamenti sono tutti di iniziativa della Giunta regionale e nella tabella che segue vengono classificati per macrosettore e per materia.

**Tabella 16. Classificazione per macrosettore e per materia**

<b>Macrosettore</b>	<b>Materia</b>	<b>Estremi e titolo del regolamento</b>
<b>Ordinamento istituzionale</b>	Organi della Regione (ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva)	
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta	
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	
	Personale e amministrazione	D.P.G.R. 9 agosto 2006, n. 2 recante "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (articolo 20 – 21, D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)"
	Enti locali e decentramento	
<b>Sviluppo economico e attività produttive</b>	Artigianato	
	Professioni	
	Industria	
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	
	Ricerca, trasporto e produzione di energia	
	Miniere e risorse geotermiche	
	Commercio, fiere e mercati	
	Turismo	
	Agricoltura e foreste	
	Caccia, pesca e itticoltura	
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	
<b>Territorio ambiente e infrastrutture</b>	Territorio e urbanistica	
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	
	Risorse idriche e difesa del suolo	
	Opere pubbliche	D.P.G.R. 20 ottobre 2006, n. 3 recante "Regolamento di attuazione della L.R. 6 luglio 2001, n. 25 concernente: Contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima casa"

	Viabilità	
	Trasporti	
	Protezione civile	
<b>Servizi alla persone e alla comunità</b>	Tutela della salute	D.P.G.R. 6 luglio 2006, n. 1 recante “Regolamento di attuazione della L.R. 3 marzo 2005, n. 17: Norme per il rilascio del nulla-osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico ed istituzione dell’organismo tecnico per la radioprotezione”
	Alimentazione	
	Servizi sociali	
	Istruzione scolastica	
	Formazione professionale	
	Lavoro	
	Previdenza complementare e integrativa	
	Beni e attività culturali	
	Ricerca scientifica e tecnologica	
	Ordinamento della comunicazione	
	Spettacolo	
	Sport	
<b>Finanza regionale</b>	Bilancio	
	Contabilità regionale	
	Tributi	

Nella tabella che segue si indicano gli estremi dei regolamenti emanati nel corso del 2006, segnalando le leggi che ne hanno previsto l’emanazione e gli eventuali allegati.

**Tabella 17. I regolamenti e le leggi di previsione**

<b>REGOLAMENTI anno 2006</b>	<b>LEGGI che ne hanno previsto l’emanazione</b>	<b>ALLEGATI</b>
D.P.G.R. 6 luglio 2006, n. 1 recante “Regolamento di attuazione della L.R. 3 marzo 2005, n. 17: Norme per il rilascio del nulla-osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico ed istituzione dell’organismo tecnico per la radioprotezione”	L.R. 3 marzo 2005, n.17 (Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico ed istituzione dell’organismo tecnico per la radioprotezione)	
D.P.G.R. 9 agosto 2006, n. 2 recante “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (articolo 20 – 21, D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)”	D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, articoli 20 e 21	Allegato A (Schede da n.1 a n.41) Allegato B (Schede da 1 a 41)
D.P.G.R. 20 ottobre 2006, n. 3	L.R. 6 luglio 2001, n.25 recante :	Allegati: A, B, C,

recante “Regolamento di attuazione della L.R. 6 luglio 2001, n. 25 concernente: Contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima casa”	Contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima casa (art.4); L.R. 28 settembre 2001, n.49 (Interpretazione autentica dell’art.2, comma 3, della L.R. n.25/2001 L.R. 26 aprile 2004, n.15 (Legge finanziaria 2004) –art.145.	D, E
---	--	------

Si segnala che il D.P.G.R. 20 ottobre 2006, n. 3/Reg. ha stabilito l’abrogazione del Reg. 21 novembre 2002, n. 4 (Regolamento di attuazione della L.R. 6 luglio 2001, n. 25)

#### 4.2 I regolamenti previsti dalle leggi del 2006

Nell’anno 2006 in quattro leggi regionali è prevista l’adozione di successivi regolamenti ad iniziativa di Giunta ed approvazione consiliare.

Nella tabella 18 si riportano agli estremi delle leggi regionali di previsione e le disposizioni che disciplinano le modalità di adozione e il contenuto normativo di principio.

**Tabella 18. Regolamenti da adottare**

<b>Estremi della legge di riferimento</b>	<b>Regolamento da adottare</b>
LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2006, n. 7 Disposizioni per la diffusione del commercio equo e solidale in Abruzzo - Art.2	“1.Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio il Regolamento per la disciplina delle modalità per il riconoscimento di prodotto del commercio equo e solidale. 2.Il Regolamento attuativo di cui al comma 1, dispone: a) L’istituzione e il funzionamento del disciplinare di prodotto; b) I criteri e le modalità per l’iscrizione, la sospensione e la revoca al registro regionale del commercio equo e solidale di cui all’articolo 3; c) i contenuti della relazione di cui all’articolo 9; d) le modalità organizzative e i contenuti della “Giornata regionale del commercio equo e solidale” di cui all’articolo 8. 3.Nello stabilire i requisiti di riconoscimento il Regolamento di cui al comma 1, deve tener conto anche delle risultanze delle attività svolte dalle Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale dei soggetti del commercio equo e solidale.”
LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2006, n. 19 Norme per l’attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e recupero di fanghi -Art. 6	“1. Il Consiglio regionale approva il regolamento con il quale sono definiti i criteri e le modalità per lo smaltimento e il riciclaggio dei fanghi. 2. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il regolamento di cui al

	comma 1”.
<p>LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2006, n. 45</p> <p>Fondo Rotativo per le PMI - Consolidamento delle passività bancarie a breve e dell’indebitamento verso fornitori, dipendenti ed Enti pubblici</p> <p>- Art.8, comma 1</p>	<p>“1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, approva il regolamento di attuazione, contenente: le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di istruttoria e concessione delle agevolazioni, le modalità di erogazione delle somme, la documentazione da presentare, la modulistica necessaria, nonché le modalità di gestione della presente legge ed i rapporti intercorrenti tra la Regione Abruzzo ed il soggetto responsabile della gestione.”</p>
<p>LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2006, n. 47</p> <p>Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007 – 2009 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2007)</p> <p>-Art.1, comma 41</p>	<p>“41. Al fine di intervenire a sostegno dei nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà stabilita annualmente dall’ISTAT è istituito il Fondo per il sostegno sociale, per le cui modalità di attuazione e di gestione si rinvia a successivo Regolamento Consiliare, predisposto dalla Giunta regionale su proposta della Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, politiche Giovanili, Immigrazione, Economia Solidale Partecipazione e Consumo Critico Politiche per la Pace entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed approvato dal Consiglio regionale.”</p>

## MODULO 5

### IL NUOVO STATUTO REGIONALE

**Sommario:** 5.1 Forma, struttura e dati tecnici di redazione dello Statuto – 5.2 Le leggi di attuazione statutaria

#### 5.1 Forma, struttura e dati tecnici di redazione dello Statuto

L'anno 2006 può essere sicuramente ricordato come l'anno in cui ha visto la luce il nuovo Statuto regionale.

Il testo di deliberazione statutaria della Regione Abruzzo è stato approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art.123, secondo comma della Costituzione, con prima deliberazione in data 28 giugno 2006 e con seconda deliberazione in data 12 settembre 2006. Poiché non sono state presentate richieste di referendum nei termini previsti dall'art.3, comma 1, della L.R. 23 gennaio 2004, n.5, lo Statuto è stato promulgato in data 28 dicembre 2006, ai sensi dell'art.3 della L.R. 5/2004; è stato successivamente pubblicato sul BURA del 10 gennaio 2007, n.1 Straordinario ed è entrato in vigore, ai sensi dell'art.88, comma 1, il giorno successivo e cioè l'11 gennaio 2007.

Per quanto riguarda la denominazione giuridica dell'atto con cui lo Statuto è stato adottato si è prescelta la denominazione di "*Statuto*" senza alcuna numerazione per evidenziare la sua necessaria unicità e continuità nel tempo quale atto fondamentale dell'ordinamento regionale; tale soluzione è stata seguita anche dalla Regione Toscana. Altre Regioni, invece, come il Lazio, la Liguria, le Marche e il Piemonte hanno scelto un'autonoma denominazione e numerazione dell'atto: "*Legge statutaria*" per evidenziarne il carattere di *species* rispetto alle altre leggi regionali. Calabria, Emilia-Romagna, Puglia e Umbria hanno preferito, al contrario, mantenere la denominazione e la numerazione ordinaria di "*Legge regionale*" per ribadire l'appartenenza ad un comune, più ampio *genus*, rimettendo alla titolazione della legge e alla formula di promulgazione le peculiarità procedurali di specie<sup>22</sup>.

Il nuovo Statuto si compone di **88 articoli**, suddivisi in **236 commi** e in **n.56.055 caratteri** (spazi esclusi). E' articolato in nove Titoli il cui contenuto viene sinteticamente illustrato nelle tabelle che seguono:

<b>TITOLO I</b> <b>DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO</b>
<b>Artt. da1 a 12</b>
E' dedicato alle disposizioni di principio. In esso trovano enunciazione l'identità regionale (art.1, commi 1 e 2) e alcuni principi di struttura (art.2), che, come ad esempio quello di autonomia politica e di sussidiarietà, contribuiscono a definire il quadro dei rapporti costituzionali tra lo Stato e la Regione; altri, invece, come ad esempio quello di libertà, democrazia, promozione della persona umana e giustizia (comma 4), si configurano come informativi dell'ordinamento regionale abruzzese. Nel complesso, siffatti principi si qualificano come fondamentali. Particolare rilievo assumono le disposizioni dell'art. 3 che riconoscono nella pace un diritto fondamentale delle persone, promuovono la cultura della solidarietà e del dialogo tra popoli e religioni (comma 1), e sostengono il principio di cooperazione internazionale (comma 2). Di rilievo sono anche le disposizioni dell'art. 4, che individuano la posizione della Regione Abruzzo nell'attuale fase del processo di integrazione europea. Esplicita previsione, inoltre, trova la garanzia della realizzazione dell'eguaglianza nel godimento dei diritti e della pari opportunità tra i sessi (articoli 5 e 6), così come la garanzia dell'omogeneità

<sup>22</sup> Cfr. sul punto *Rapporto 2006 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea*, cit. pag.53 s.

economica, sociale e giuridica (art. 7, comma 1), l'impegno a rispettare l'ambiente e le regole dello sviluppo sostenibile (art. 9, comma 3), la cura del rapporto con le comunità di cittadini abruzzesi residenti in Europa e all'estero (art.7, comma 6).

L'art. 10 recepisce il principio di sussidiarietà, inteso quale principio ispiratore dei rapporti tra Istituzioni e Società civile, riconoscendovi, in particolare, il ruolo delle autonomie funzionali e dell'associazionismo.

Tra le disposizioni di principio dello Statuto, inoltre, trova consacrazione la previsione del principio di concertazione (art. 11) con il riconoscimento del ruolo e della funzione delle organizzazioni dei lavoratori, delle autonomie funzionali e professionali, delle forze sociali e dell'associazionismo la cui partecipazione è assicurata nello svolgimento delle funzioni regionali mediante fasi formali di concertazione e confronto.

L'art.12 individua le forme di partecipazione allo svolgimento delle funzioni regionali dei cittadini, dei residenti e dei soggetti organizzati in forme democratiche.

## **TITOLO II IL CONSIGLIO REGIONALE**

### **Artt. da 13 a 42 suddivisi in 5 Sezioni**

#### **SEZIONE I: Natura e organizzazione (artt. da 13 a 28)**

Il Consiglio regionale, organo della rappresentanza democratica della Regione (art. 13) secondo quanto dispone l'art. 14 è composto di quaranta membri. Inoltre sono membri del Consiglio il Presidente della Giunta e il candidato Presidente la cui lista o coalizione di liste ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello della lista o coalizione di liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi. Il Consiglio è il massimo organo deliberativo della Regione e conformemente a quanto è stabilito all'art. 121 della Costituzione, esso è chiamato ad esercitare la potestà legislativa e regolamentare attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Connotato essenziale del Consiglio è l'elevato grado di autonomia sotto il profilo organizzativo, funzionale e contabile (art. 20, comma 1).

In tale contesto, particolare rilievo assumono le prescrizioni normative di cui all'art. 18, relative alla disciplina del regolamento consiliare, inteso quale atto fondamentale di autoorganizzazione del Consiglio che, adottato a maggioranza di due terzi dei suoi componenti (a meno che in due votazioni non consecutive non si raggiunga tale maggioranza, nel qual caso la maggioranza richiesta è quella assoluta), anzitutto detta la disciplina dello svolgimento dei lavori consiliari, ispirandosi al metodo della programmazione, nel rispetto dei diritti dell'opposizione.

Il Consiglio regionale è articolato in Gruppi consiliari (art. 21) secondo norme previste dal Regolamento. In seno al Consiglio sono istituite la Giunta per il regolamento e la Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità, composte in modo da rispettare l'equilibrio esistente tra i componenti dei gruppi consiliari della maggioranza e quelli dell'opposizione; è quindi prevista l'istituzione di ulteriori organi permanenti, come le Commissioni consiliari permanenti e speciali deputate all'esercizio delle funzioni indicate dallo Statuto (art. 23) e la facoltà di procedere all'istituzione di organi aventi natura temporanea, come ad esempio le Commissioni di inchiesta (art. 24); l'art. 25 prevede l'istituzione, i compiti e le funzioni della Commissione di vigilanza.

Il Consiglio regionale cessa dalle sue funzioni per scadenza ordinaria oppure per scioglimento anticipato, nei soli casi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto. In ogni caso è sciolto in caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio (art. 28). Al di fuori dell'ipotesi di introduzione espressa di ulteriori cause di scioglimento del Consiglio, è escluso che possa pervenirsi ad uno scioglimento in forme diverse da quelle appena menzionate.

#### **SEZIONE II: Le prerogative del Consigliere regionale (artt.29 e 30)**

Il connotato politico della rappresentatività discende dal raccordo diretto con la collettività regionale, che provvede ad eleggerlo direttamente, e si lega ad un concetto di Regione, inteso quale "ente di rappresentanza generale" degli interessi della collettività medesima; trovano giustificazione pertanto le norme concernenti il divieto del mandato imperativo (art. 29, comma 1), e quelle relative alla disciplina delle immunità, secondo cui il Consigliere regionale non può essere

chiamato a rispondere delle opinioni espresse, dei voti dati e delle iniziative assunte nell'esercizio delle sue funzioni. (art. 30).

### **SEZIONE III: La funzione legislativa (artt. da 31 a 35)**

L'esercizio della potestà legislativa trova la sua diretta garanzia nella previsione costituzionale di cui all'art. 117, con cui si provvede alla disciplina degli oggetti e delle modalità attraverso cui la funzione legislativa regionale è esercitata.

L'art. 123 della Costituzione prescrive poi, che ciascuna Regione regoli l'esercizio del diritto di iniziativa, l'esercizio del referendum sulle leggi e la pubblicazione delle stesse. L'art. 31 dello Statuto, stabilisce che l'iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere, alla Giunta regionale, ai Consigli provinciali, al Consiglio delle Autonomie Locali, ai Consigli delle Comunità Montane, in numero non inferiore a due, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque e agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, mentre i successivi articoli disciplinano le ulteriori fasi del procedimento. Tra essi particolare attenzione va dedicata alla fattispecie relativa al procedimento in commissione redigente, inammissibile nel caso si tratti di disegni di legge di modifica dello Statuto e di legge elettorale regionale, leggi di delega, di approvazione del bilancio, del rendiconto consuntivo e della legge finanziaria (art. 33, comma 2).

### **SEZIONE IV: La potestà regolamentare (artt. da 36 a 40)**

La potestà regolamentare è attribuita al Consiglio, mentre il diritto di iniziativa è attribuito a ciascun Consigliere ed alla Giunta regionale (art. 36). La sezione IV del titolo II, disciplina il procedimento, l'emanazione, la pubblicazione e la vacatio dei regolamenti. Di particolare rilevanza sono le disposizioni dell'articolo 40, sulla qualità delle norme, improntata ai principi di chiarezza e semplicità di formulazione ed al rispetto dei principi e dei criteri che informano la tecnica della legislazione. Nello stesso articolo, è disciplinata la possibilità che la legge preveda la redazione di Testi unici regionali, fissando termini, principi e direttive.

### **SEZIONE V: La funzione di indirizzo e ispettiva del Consiglio (artt. 41 e 42)**

Si segnalano le norme relative agli atti programmatici e di indirizzo generale adottati dalla Giunta (art. 41) e quelle concernenti la nomina dei dirigenti apicali dell'Amministrazione regionale ovvero degli amministratori di aziende, agenzie, enti (art. 42). La ratio delle norme contenute in dette disposizioni è quella di garantire all'organo consiliare l'esercizio dei poteri di verifica e di impegno della responsabilità politica sui più importanti atti organizzativi e di indirizzo dell'esecutivo regionale.

## **TITOLO III L'ESECUTIVO REGIONALE**

### **Artt. da 43 a 49**

L'art. 121, comma 3, della Costituzione definisce la Giunta regionale come l'organo esecutivo della Regione. Le disposizioni contenute nel Titolo III dello Statuto sono espressamente dedicate alla disciplina dell'esecutivo regionale.

Lo Statuto prevede che il Presidente della Giunta sia eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio regionale (art. 44, comma 2); il Presidente eletto entro quindici giorni dalla proclamazione nomina gli assessori ed il vicepresidente. Il Presidente può revocare uno o più assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile; può altresì revocare il Vicepresidente, dandone preventiva informazione al Consiglio.

Gli assessori sono scelti dal Presidente della Giunta tra i membri del Consiglio regionale od anche tra cittadini che siano in possesso dei requisiti indicati dall'art. 46, comma 1; il numero degli assessori esterni non può essere superiore al 20% per cento del numero complessivo dei componenti la Giunta, pari ad un massimo di 10 assessori.

## **TITOLO IV L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

### **Artt. da 50 a 57 suddivisi in 2 Sezioni**

### **SEZIONE I: I principi (artt. da 50 a 54)**

La sezione I del titolo IV, dedicato all'amministrazione regionale, pone i principi organizzativi e funzionali dell'Amministrazione regionale abruzzese.

Il principio di leale collaborazione (art. 50) è conforme ad un principio generale degli ordinamenti

di ispirazione federale, la cui portata è estesa ai rapporti con gli Stati membri e gli enti territoriali dell'Unione europea.

L'art. 51 stabilisce il principio di programmazione come metodo dell'azione amministrativa.

L'art. 52 individua quali criteri dell'azione amministrativa regionale quelli di economicità, efficacia, efficienza, equità, eticità, ragionevolezza e proporzionalità, ispirandosi al criterio di leale collaborazione tra uffici.

L'art. 54 detta una riserva di legge regionale in tema di attuazione dei principi in materia organizzativa e funzionale, nonché di rapporto di impiego pubblico regionale.

#### **SEZIONE II: Le forme di organizzazione (artt. da 55 a 57)**

La sezione II del titolo relativo all'amministrazione regionale individua strumenti organizzativi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, cioè: agenzie, enti regionali e partecipazioni azionarie a società disciplinate dal codice civile (artt. 55, 56 e 57).

### **TITOLO V**

#### **LA FINANZA REGIONALE**

##### **Artt. da 58 a 66 suddivisi in 3 Sezioni**

#### **SEZIONE I: Le entrate e i beni (artt. da 58 a 60)**

L'art. 58 individua i tributi propri e la compartecipazione al gettito di tributi erariali come strumenti di concretizzazione dell'autonomia finanziaria di entrata della Regione e stabilisce la riserva di legge regionale in tema di imposizione, modalità di accertamento e riscossione dei tributi regionali.

L'art. 59 prevede la partecipazione della Regione al fondo perequativo nazionale, che costituisce istituto tipico dei federalismi cooperativi e solidaristici.

L'art.60 demanda alla legge la disciplina del demanio e del patrimonio regionale secondo i principi generali determinati dalle legge dello Stato.

#### **SEZIONE II: Il bilancio e la contabilità (artt. da 61 a 65)**

L'art. 61 disciplina i contenuti del Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, rendendoli obbligatori.

Gli articoli 62 e 63 disciplinano il bilancio annuale e gli altri documenti contabili e la legge finanziaria regionale.

#### **SEZIONE III: I controlli interni (art.66)**

L'ultima sezione del titolo relativo alla finanza regionale è specificamente dedicato alla previsione dei tipi di controllo interno.

### **TITOLO VI**

#### **GLI STRUMENTI DI RACCORDO**

##### **Artt. da 67 a 73 suddivisi in 3 Sezioni**

#### **SEZIONE I: I rapporti Regione-Stato (artt. 67 e 68)**

L'art.67 promuove ogni forma di collaborazione e partecipazione della Regione agli Organi dell'Unione Europea, del Parlamento e del Governo della Repubblica.

L'art.68 disciplina le modalità di partecipazione del Presidente della Giunta ai lavori della Conferenza Stati-Regioni nonché di intesa con altre Regioni.

#### **SEZIONE II: I rapporti Regione-Enti Locali (artt. da 69 a 72)**

Gli artt. 69 e 70 disciplinano la delega di funzioni amministrative regionali agli Enti Locali.

L'art.71, conformemente a quanto dettato dall'art. 123 della Costituzione, istituisce il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. Il Consiglio è composto di venti membri; esso esprime pareri in tutti i casi in cui la Costituzione o lo Statuto lo richiedano (art. 72), così come ogni qual volta il Consiglio regionale o la Giunta lo ritengano necessario; ai sensi del comma 3 dell'art. 72, il Consiglio regionale deve deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti qualora non si adegui ai pareri da questo espresso in materia di conferimento di funzioni amministrative e di riparto di competenze tra Regione ed Enti locali. Tra le funzioni più rilevanti vi è l'esame del Documento di programmazione economica e finanziaria regionale e la valutazione della relazione che accompagna il rendiconto consuntivo.

#### **SEZIONE III: I rapporti Regione-Autonomie funzionali (art. 73)**

L'art.73 istituisce, presso la Presidenza della Giunta, la Conferenza regionale per la programmazione e ne stabilisce le competenze.

**TITOLO VII  
I REFERENDUM**

**Artt. da 74 a 78**

Ai Referendum, è dedicato l'intero Titolo VII, in cui trovano espressa disciplina sia quello abrogativo, sia quello consultivo.

Il primo ricorre nel caso in cui un cinquantesimo degli elettori oppure tanti consigli comunali che rappresentino un quinto della popolazione abruzzese oppure due Consigli provinciali richiedano che una legge regionale, un regolamento o un atto amministrativo generale ovvero di programmazione, sia sottoposto a referendum abrogativo, totale o parziale (art. 75).

L'art. 76, tuttavia, stabilisce che la richiesta non possa mai riguardare norme statutarie, le leggi previste dal Titolo II dello Statuto, norme di bilancio o tributarie, così come ogni norma inerente obblighi legislativi necessari o in attuazione di obblighi costituzionali, internazionali e comunitari della Regione.

Il secondo ricorre nel caso in cui si voglia procedere all'istituzione di nuovi comuni, alla fusione di quelli già esistenti o anche solo al mutamento di circoscrizioni o denominazioni comunali. In tali ipotesi, la legge regionale deve essere preceduta dall'acquisizione del parere degli elettori abruzzesi.

**TITOLO VIII  
GLI STRUMENTI DI GARANZIA**

**Artt. da 79 a 83**

L'art.79 istituisce il Collegio regionale per le garanzie statutarie che si caratterizza per essere un organo di consulenza della Regione, composto di cinque membri, di cui uno indicato dal Consiglio delle Autonomie locali; la legge disciplina i principi e le modalità per l'elezione ed il funzionamento del Collegio stesso. Il Collegio per le garanzie statutarie, in particolare, esprime pareri e rende valutazioni sull'interpretazione delle norme statutarie nel conflitto tra organi della Regione, sull'ammissibilità dei referendum o delle iniziative popolari, sui rilievi di compatibilità con lo statuto delle deliberazioni legislative sollevati da un quinto dei Consiglieri; la legge elettorale regionale, infine, individua il novero dei compiti amministrativi, che il Collegio esercita in occasione dello svolgimento delle elezioni (art. 80).

L'art.81 prevede la Commissione regionale per le pari opportunità che è istituita dal Consiglio regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini; esercita le funzioni consultive e di proposta in relazione all'attività del Consiglio e della Giunta nelle materie di competenza ed è preposta alla valutazione dell'impatto equitativo di genere sulle politiche sociali; esprime un parere consultivo obbligatorio sui provvedimenti riguardanti l'attuazione delle materie di propria competenza e, comunque, ogniqualvolta occorra attuare i principi di parità e di non discriminazione.

L'art.82 disciplina l'Ufficio del difensore civico quale autorità indipendente della Regione; la definizione dell'esercizio delle sue competenze è demandata alla legge regionale.

L'art.83 istituisce l'Osservatorio dei diritti che ha il compito di verificare costantemente e periodicamente l'attività e lo stato di attuazione delle iniziative relative alle disposizioni del Titolo I dello Statuto (Disposizioni di principio) e di informare l'opinione pubblica sull'attività della Regione; la legge disciplina l'istituzione, la composizione, l'organizzazione e le modalità di azione dell'Osservatorio.

**TITOLO IX  
LE DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Artt. da 84 a 88**

Tra le disposizioni finali e transitorie oltre la partecipazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali (art. 84) e il funzionamento dei controlli (art. 85), particolare menzione meritano le norme riguardanti l'amministrazione straordinaria della Regione (art. 86), la revisione dello statuto (art. 87) e gli effetti dell'approvazione dello statuto e della legge elettorale che completano la disciplina costituzionale al riguardo (art. 88).

## 5.2 Le leggi di attuazione statutaria

Lo Statuto prevede ora l'approvazione della seguente serie di leggi e regolamenti attuativi:

- Regolamento interno del Consiglio regionale (art. 18);
- Regolamenti per l'autorganizzazione del Consiglio regionale (autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, art. 20; organizzazione dei controlli interni, art. 66);
- Legge per l'istituzione e la disciplina dell'Albo regionale della Partecipazione e delle Consulte tematiche; per la definizione di ambiti, limiti e modalità di attuazione dei principi di sussidiarietà e concertazione; per l'informazione sull'attività degli Organi e uffici della Regione, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati e partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso; per la partecipazione al procedimento amministrativo (art. 12);
- Legge per l'esercizio del diritto di voto degli Abruzzesi residenti all'estero (art. 12, comma 1);
- Legge elettorale e di disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità (art. 14);
- Legge di istituzione e disciplina dei controlli interni (art. 66), entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto (art. 85);
- Legge di disciplina delle condizioni e delle modalità di partecipazione e collaborazione agli Organi dell'Unione europea, al Parlamento e al Governo della Repubblica (art. 67).
- Legge di istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali (artt. 71 e 72);
- Legge per l'istituzione e la disciplina della Conferenza regionale per la programmazione (art. 73);
- Legge per il referendum abrogativo e consultivo (artt. 74 – 78);
- Legge di istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie (artt. 79, 80)
- Legge di istituzione e disciplina della Commissione regionale per le pari opportunità – modifica a L.R. 14-4-1988 n. 41 “Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomo e donna.” (art. 81);
- Legge per l'istituzione e la disciplina dell'Osservatorio dei diritti (art. 83).

La Commissione Speciale per lo Statuto, il Regolamento e la Legge elettorale, ha stabilito la priorità dell'esame della legge elettorale e della legge istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali.

Allo stato attuale è in corso l'esame sia di una proposta di progetto di legge sull'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali che la discussione su una bozza di proposta di legge elettorale.

## **MODULO 6**

### **Le singole leggi regionali approvate nell'anno 2006**

In questo modulo si riportano le schede identificative di ogni singola legge regionale approvata nell'anno 2006.

La scheda contiene tutti gli elementi identificativi della legge e del progetto di legge originativo della stessa.

Con l'avvio dell'VII Legislatura, al fine di fornire un ulteriore elemento di informazione, tale scheda è stata arricchita con l'indicazione degli obiettivi di ogni singola legge: ciò al fine di agevolare la eventuale e successiva fase di monitoraggio dell'attuazione della legge medesima.

E' altresì riportata un'analisi del grado di recepimento (totale, parziale o nullo) da parte delle Commissioni consiliari competenti delle osservazioni di drafting e dell'analisi tecnico normativa effettuate dal Servizio Legislativo sul testo del progetto di legge.

In caso di rilievo governativo, sono riportati gli estremi degli articoli oggetto di impugnativa e, in caso di pronuncia, un sommario della sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale.

Tali schede sono disponibili per la consultazione sul sito *internet* del Consiglio regionale all'indirizzo [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it).

<b>Numero atto</b>	60 / 2005
<b>Titolo</b>	Modifiche alla L.R. 21.7.1999, n. 44 recante: Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica. Disposizioni in materia di composizione dei Consigli di amministrazione.
<b>Iniziativa</b>	Giunta regionale
<b>Commissione competente</b>	II in materia di TERRITORIO e URBANISTICA
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	19.10.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	20.10.2005
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	10.11.2005
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	24.01.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	15.02.2006, BURA n.10

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE														
<p>La L.R. è finalizzata alla ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'ARET e delle ATER attraverso la riduzione del numero dei componenti dei Consigli di Amministrazione con una nuova composizione di cinque membri, in sostituzione della attuale configurazione di sette membri.</p> <p>Inoltre, la legge prevede la soppressione della figura del "vice presidente" nei suddetti Consigli di Amministrazione.</p>	<p>a) <b>REGOLE FORMALI DI DRAFTING</b> La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1) mancanza dell'indicazione dell'oggetto nel titolo del PdL; 2) articoli privi di rubriche; 3) necessità di formulare un articolo per ogni articolo modificato; 4) necessità di riscrivere la disposizione che si vuole far rivivere; 5) dichiarazione d'urgenza non più necessaria; 6) formula di promulgazione estranea all'articolato.</p>	<b>GRADO : TOTALE</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td>1 del 31.01.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>6</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg. 96</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA</b></td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td><b>RED.LE</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>L.provv./manutenzione</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	1 del 31.01.2006	<b>ARTICOLI</b>	6	<b>DURATA ITER</b>	gg. 96	<b>TECNICA</b>	Novella	<b>RED.LE</b>		<b>TIPOLOGIA</b>	L.provv./manutenzione	<b>NORMAZIONE</b>	
	<b>NUMERO</b>		1 del 31.01.2006														
<b>ARTICOLI</b>	6																
<b>DURATA ITER</b>	gg. 96																
<b>TECNICA</b>	Novella																
<b>RED.LE</b>																	
<b>TIPOLOGIA</b>	L.provv./manutenzione																
<b>NORMAZIONE</b>																	
<p>b) <b>ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</b>  Non sono state effettuate segnalazioni.</p>	<b>GRADO :</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>															

<b>Numero atto</b>	53 / 2005
<b>Titolo</b>	Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21.6.1996, n.38: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa
<b>Iniziativa</b>	Giunta Regionale
<b>Commissione competente</b>	II in materia di PROTEZIONE della NATURA e dell'AMBIENTE
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	29.09.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	04.10.2005
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	19.01.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	31.01.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	22.02.2006, BURA n.12

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE														
La L.R. è finalizzata a modificare la l.r. n. 38/1996 (Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino parco d'Europa), con il duplice obiettivo di ridefinire la composizione del Comitato tecnico scientifico regionale per le aree protette e di agevolarne il funzionamento, nonché di chiarire la procedura relativa all'adozione del Piano di assetto naturalistico per le riserve naturali regionali.	a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1)rubriche incomplete; 2)opportunità di mettere la parola “modificato” in luogo di “sostituito”; 3)prima citazione di atti normativi non redatta in forma integrale; 4)dichiarazione d’urgenza non più necessaria.	<b>GRADO</b> : TOTALE	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td>2 del 10.02.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg. 119</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA</b></td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td><b>RED.LE</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>L.provv./manutenzione</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	2 del 10.02.2006	<b>ARTICOLI</b>	3	<b>DURATA ITER</b>	gg. 119	<b>TECNICA</b>	Novella	<b>RED.LE</b>		<b>TIPOLOGIA</b>	L.provv./manutenzione	<b>NORMAZIONE</b>	
	<b>NUMERO</b>	2 del 10.02.2006															
<b>ARTICOLI</b>	3																
<b>DURATA ITER</b>	gg. 119																
<b>TECNICA</b>	Novella																
<b>RED.LE</b>																	
<b>TIPOLOGIA</b>	L.provv./manutenzione																
<b>NORMAZIONE</b>																	
	b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA’  Sono stati segnalati aspetti relativi all’individuazione dell’ “ente gestore” / “ente locale” .	<b>GRADO</b> : TOTALE	<b>OSSERVAZIONI</b>														
			<b>EMENDAMENTI IN AULA</b> Nessuno														

<b>Numero atto</b>	97 / 2006
<b>Titolo</b>	Modifica dell'art. 118 della L.R. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2005) di modifica dell'art. 164 della L.R. 15/2004 (disposizioni in materia di artigianato)
<b>Iniziativa</b>	Cons. Di Stanislao
<b>Commissione competente</b>	<b>IV</b> in materia di ARTIGIANATO
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	02.02.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	02.02.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	07.02.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	14.02.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	03.03.2006, BURA n.14

**Direzione**  
*Affari della Presidenza e Legislativi*




*Servizio Legislativo*

<b>OBIETTIVI</b>	<b>OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO</b>	<b>RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE</b>	<b>LEGGE REGIONALE</b>												
La presente legge ha l'obiettivo di rendere più snella la procedura per la ricostituzione delle Commissioni dell'artigianato di cui all'art.19 della L.R. 31 luglio 1996, n.60 ( <i>Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo</i> ).	<p>a) <b>REGOLE FORMALI DI DRAFTING</b></p> <p>A causa dell'esiguità del tempo a disposizione, per il presente PdL non è stata elaborata la scheda tecnica da parte del Servizio.</p>	<b>GRADO :</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td>3 del 17.02.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg. 12</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Legge</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td>provv./manutenzione</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Nessuno</p>	<b>NUMERO</b>	3 del 17.02.2006	<b>ARTICOLI</b>	2	<b>DURATA ITER</b>	gg. 12	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge	<b>NORMAZIONE</b>	provv./manutenzione
	<b>NUMERO</b>	3 del 17.02.2006													
<b>ARTICOLI</b>	2														
<b>DURATA ITER</b>	gg. 12														
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella														
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge														
<b>NORMAZIONE</b>	provv./manutenzione														
b) <b>ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</b>	<b>GRADO :</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>													

<b>Numero atto</b>	110 / 2006
<b>Titolo</b>	L.R. 27.12.2001, n. 84 recante: Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo. Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 6, comma 2.
<b>Iniziativa</b>	Cons. Bosco, Cesarone, D'Alessandro
<b>Commissione competente</b>	<b>II</b> in materia di ENERGIA
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	20.02.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	20.02.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	27.02.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	08.03.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	14.04.2006, BURA n.23

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

<b>OBIETTIVI</b>	<b>OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO</b>	<b>RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE</b>	<b>LEGGE REGIONALE</b>												
La legge è finalizzata ad offrire una interpretazione autentica delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 2 e dell' art. 6 – comma 2 – della L.R. n. 84 del 27/12/2001 recante “Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo”. Si vuole chiarire in maniera univoca ed inequivocabile che i contributi previsti dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 84/2001 possono essere destinati a copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti per interventi nella rete di metanizzazione, secondo quanto stabilito dal successivo comma 2 dello stesso art. 1.	<p>a) <b>REGOLE FORMALI DI DRAFTING</b></p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) articoli non rubricati;</li> <li>2) dichiarazione d'urgenza non più necessaria.</li> </ol>	<b>GRADO : TOTALE</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td>4 del 28.03.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg. 16</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>L.provv./manutenz.</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	4 del 28.03.2006	<b>ARTICOLI</b>	3	<b>DURATA ITER</b>	gg. 16	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA</b>	L.provv./manutenz.	<b>NORMAZIONE</b>	
	<b>NUMERO</b>	4 del 28.03.2006													
<b>ARTICOLI</b>	3														
<b>DURATA ITER</b>	gg. 16														
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella														
<b>TIPOLOGIA</b>	L.provv./manutenz.														
<b>NORMAZIONE</b>															
	<p>b) <b>ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</b></p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p>	<b>GRADO :</b>	<p><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Nessuno.</p>												
			<b>OSSERVAZIONI</b>												

<b>Numero atto</b>	86 / 2005
<b>Titolo</b>	Adeguamento della L.R. 13.2.2003, n. 2, così come modificata dalla L.R. 15.12.2004, n. 49: Disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali.
<b>Iniziativa</b>	Giunta Regionale
<b>Commissione competente</b>	II in materia di TERRITORIO e URBANISTICA
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	30.12.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	10.01.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	07.03.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	08.03.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	14.04.2006, BURA n.23

**Direzione**  
*Affari della Presidenza e Legislativi*




*Servizio Legislativo*

<b>OBIETTIVI</b>	<b>OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO</b>	<b>RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE</b>	<b>LEGGE REGIONALE</b>												
La legge è finalizzata ad apportare modifiche alla l.r. n. 2/2003, con lo scopo principale di adeguarla ad alcune delle nuove disposizioni dettate in materia paesaggistica dal d.lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, nonché all’articolo 46 del d.lgs. n. 327/2001 (T.U. in materia di espropriazioni per pubblica utilità), in relazione alla validità temporale dell’autorizzazione paesaggistica.	a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1)testo non diviso in articoli; 2)commi non numerati; 3)sistematica delle modifiche: in particolare necessità di formulare un articolo per ogni articolo modificato; 4)prima citazione di atti normativi non redatta in forma integrale; 5)sigle non esplicitate; 6)utilizzo dell’espressione “precedente” nei rinvii interni; 7)uso dell’infinito in luogo dell’indicativo presente.	<b>GRADO : TOTALE</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td>5 del 28.03.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>6</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg. 57</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>L.provv./manutenz.</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	5 del 28.03.2006	<b>ARTICOLI</b>	6	<b>DURATA ITER</b>	gg. 57	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA</b>	L.provv./manutenz.	<b>NORMAZIONE</b>	
	<b>NUMERO</b>	5 del 28.03.2006													
<b>ARTICOLI</b>	6														
<b>DURATA ITER</b>	gg. 57														
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella														
<b>TIPOLOGIA</b>	L.provv./manutenz.														
<b>NORMAZIONE</b>															
	b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA’  Non sono state effettuate segnalazioni	<b>GRADO :</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>												
			<b>EMENDAMENTI IN AULA</b> Nessuno.												

<b>Numero atto</b>	116 / 2006
<b>Titolo</b>	Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica.
<b>Iniziativa</b>	Giunta Regionale
<b>Commissione competente</b>	V in materia di SANITA'
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	06.03.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	06.03.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	08.03.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	08.03.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	14.04.2006, BURA n.23

**Direzione**  
*Affari della Presidenza e Legislativi*




*Servizio Legislativo*

<b>OBIETTIVI</b>	<b>OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO</b>	<b>RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE</b>	<b>LEGGE REGIONALE</b>
Con la presente legge la Regione assegna risorse alle Università degli Studi di Chieti e di L'Aquila – Facoltà di Medicina e Chirurgia – al fine di finanziare dodici borse di studio (sei per ciascun Ateneo) per la formazione medico-specialistica, aggiuntive rispetto a quelle finanziate direttamente dallo Stato e da attivare a decorrere dall'anno accademico 2005-2006.	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>A causa dell'esiguità del tempo a disposizione per il presente PdL non è stata elaborata la scheda tecnica da parte del Servizio.</p>	<b>GRADO :</b>	<p><b>NUMERO</b> 6 del 28.03.2006</p> <p><b>ARTICOLI</b> 6</p> <p><b>DURATA ITER</b> gg. 2</p> <p><b>TECNICA RED.LE</b> Testo nuovo</p> <p><b>TIPOLOGIA</b> Legge di</p> <p><b>NORMAZIONE</b> settore</p>
	<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p>	<b>GRADO :</b>	<p><b>EMENDAMENTI IN AULA</b> Nessuno.</p> <p><b>OSSERVAZIONI</b></p>

<b>Numero atto</b>	87 / 2006
<b>Titolo</b>	Disposizioni per la diffusione del commercio equo e solidale in Abruzzo.
<b>Iniziativa</b>	Cons. Melilla e Di Stanislao
<b>Commissione competente</b>	IV in materia di COMMERCIO
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	10.01.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	18.01.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	07.03.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	08.03.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	14.04.2006, BURA n.23

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

<b>OBIETTIVI</b>	<b>OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO</b>	<b>RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE</b>	<b>LEGGE REGIONALE</b>										
La L.R. intende sostenere ed agevolare nella Regione Abruzzo l'attività del commercio equo e solidale quale approccio alternativo al commercio convenzionale nel rispetto dei valori e dei principi condivisi nella Carta italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale approvata nel 1999 dall'Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale.	<b>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</b> La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1)utilizzo dell'espressione "e/o"; 2)uso delle espressioni "precedente" e "successivo"; 3)riferimento normativo non pertinente; 4)incompleta prima citazione di atto normativo; 5)commi che terminano con il punto e virgola; 6)estraneità all'articolato della formula di promulgazione.	<b>GRADO : TOTALE</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td>7 del 28.03.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>11</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg. 49</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b></td> <td>Legge di settore</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	7 del 28.03.2006	<b>ARTICOLI</b>	11	<b>DURATA ITER</b>	gg. 49	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di settore
	<b>NUMERO</b>	7 del 28.03.2006											
<b>ARTICOLI</b>	11												
<b>DURATA ITER</b>	gg. 49												
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo												
<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di settore												
	<b>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</b> Sono stati segnalati aspetti relativi alla titolarità della potestà regolamentare regionale e alla individuazione delle procedure di scelta del contraente nell'acquisto da parte della Regione di prodotti provenienti da commercio equo e solidale.	<b>GRADO : TOTALE</b>	<b>EMENDAMENTI IN AULA</b> Nessuno.										
			<b>OSSERVAZIONI</b> Tale legge regionale contiene all'art.9 una <b>clausola valutativa</b> in base alla quale, entro tre anni dall'applicazione della legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa finalizzata a valutarne gli effetti. I contenuti della relazione sono definiti dal regolamento attuativo.										

<b>Numero atto</b>	113 / 2006
<b>Titolo</b>	Interpretazione autentica dell'art. 12 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 40 recante: Politiche regionali per il coordinamento dei tempi delle città.
<b>Iniziativa</b>	Cons. Bosco
<b>Commissione competente</b>	V in materia di AFFARI SOCIALI
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	02.03.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	02.03.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	08.03.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	08.03.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	14.04.2006, BURA n.23

**Direzione**  
*Affari della Presidenza e Legislativi*




*Servizio Legislativo*

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
La presente L.R. contiene un'interpretazione autentica dell'art.12 della L.R. 16 dicembre 2005, n.40 (Politiche regionali per il coordinamento dei tempi delle città).	a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING  *Il Servizio Legislativo ha collaborato alla redazione del testo del progetto di legge.	<b>GRADO</b> : TOTALE	<b>NUMERO</b> 8 del 28.03.2006
			<b>ARTICOLI</b> 2
			<b>DURATA ITER</b> gg. 6
			<b>TECNICA RED.LE</b> Novella
			<b>TIPOLOGIA</b> L.provv./manutenz.
			<b>NORMAZIONE</b>
			<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>
			Nessuno
	b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'  *	<b>GRADO</b> : TOTALE	<b>OSSERVAZIONI</b>

<b>Numero atto</b>	120 / 2006
<b>Titolo</b>	Integrazione alla L.R. 28.4.1995, n. 75 recante: Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere.
<b>Iniziativa</b>	Cons. Di Stanislao
<b>Commissione competente</b>	IV in materia di TURISMO
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	07.03.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	07.03.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	07.03.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	08.03.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	14.04.2006, BURA n.23

**Direzione**  
*Affari della Presidenza e Legislativi*




*Servizio Legislativo*

<b>OBIETTIVI</b>	<b>OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO</b>	<b>RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE</b>	<b>LEGGE REGIONALE</b>
Tale legge, attraverso una integrazione dell'art.38 della L.R. 28 aprile 1995, n.75 ( <i>Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere</i> ), vuole rendere facoltativo il servizio di prima colazione e ristorazione, prima prescritto come necessario, per le residenze di campagna.	a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING  A causa dell'esiguità del tempo a disposizione per il presente PdL non è stata elaborata la scheda tecnica da parte del Servizio.	<b>GRADO :</b>	<b>NUMERO</b> 9 del 28.03.2006
	b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'		<b>GRADO :</b>
<b>DURATA ITER</b> g. 1			
			<b>TECNICA RED.LE</b> Novella
			<b>TIPOLOGIA</b> L.provv./manutenz.
			<b>NORMAZIONE</b>
			<b>EMENDAMENTI IN AULA</b> Nessuno.
			<b>OSSERVAZIONI</b>

<b>Numero atto</b>	98 / 2006
<b>Titolo</b>	Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23.12.1999 recante: Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114
<b>Iniziativa</b>	Cons. Di Stanislao
<b>Commissione competente</b>	<b>IV</b> in materia di COMMERCIO
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	02.02.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	02.02.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	07.02.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	08.03.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	14.04.2006, BURA n.23

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE												
La presente legge apporta svariate modifiche alla L.R. 23.12.1999, n.135 ( <i>Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114</i> ) volte ad esempio a specificare una ulteriore definizione di “presenza” finalizzata alla formazione della graduatoria per i casi di spostamento o ristrutturazione dei mercati; ad estendere da una a due, in caso di subingresso, le autorizzazioni che possono essere rilasciate ad uno stesso soggetto; a fissare norme più puntuali in caso di trasferimento d’azienda; a dettare criteri per l’assegnazione dei posteggi nelle fiere che si svolgono con cadenza almeno annuale e per formulare la graduatoria parziale in caso di parziale spostamento del mercato o della fiera.	a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING  A causa dell’esiguità del tempo a disposizione per il presente PdL non è stata elaborata la scheda tecnica da parte del Servizio.	<b>GRADO :</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>10</b> del 28.03.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg. 6</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>L.provv./manutenz.</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>10</b> del 28.03.2006	<b>ARTICOLI</b>	9	<b>DURATA ITER</b>	gg. 6	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA</b>	L.provv./manutenz.	<b>NORMAZIONE</b>	
	<b>NUMERO</b>	<b>10</b> del 28.03.2006													
<b>ARTICOLI</b>	9														
<b>DURATA ITER</b>	gg. 6														
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella														
<b>TIPOLOGIA</b>	L.provv./manutenz.														
<b>NORMAZIONE</b>															
	b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA’	<b>GRADO :</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>												
			<b>EMENDAMENTI IN AULA</b> Proposte di emendamento presentate dai consiglieri Di Stanislao, Cesarone e Boschetti agli artt. 2 e 7 (ex 6), sostitutivi degli artt. 3 e 5, aggiuntivi artt. 6, 8 e 9 approvate con la prescritta maggioranza espressa con distinte votazioni palesi.												

<b>Numero atto</b>	91 / 2006
<b>Titolo</b>	Modifiche ed integrazioni agli artt. 69 (Istituzione della Riserva Naturale regionale guidata "Borsacchio" nel Comune di Roseto degli Abruzzi), 162 della L.R. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2005) e 1 della L.R. 33/2005.
<b>Iniziativa</b>	Cons. Santroni
<b>Commissione competente</b>	II in materia di PROTEZIONE della NATURA e dell'AMBIENTE
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	19.01.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	24.01.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	07.03.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	08.03.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	12.05.2006, BURA n.28

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
La L.R. è finalizzata ad apportare modifiche all'art. 69 della l.r. n. 6/2005 (finanziaria regionale 2005), con cui è stata istituita la riserva naturale guidata "Borsacchio" con lo scopo principale di aggiungere al Comune di Roseto degli Abruzzi il Comune di Giulianova quale Comune il cui territorio è interessato dall'istituzione della riserva, nonché di introdurre una perimetrazione più specifica dei confini e di riferire la programmazione di nuove costruzioni al Piano di assetto naturalistico.	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1)prima citazione di atto normativo non redatta in forma integrale;</p> <p>2)sistematica delle modifiche (opportunità di formulare un unico articolo diviso in commi poiché i pdl apporta modifiche ad un solo articolo della legge madre;</p> <p>3)necessità di utilizzare le formule standard per le modifiche previste dall'allegato C del Manuale;</p> <p>4)opportunità di usare i verbi all'indicativo presente in luogo dell'infinito e del futuro.</p> <p>In considerazione di tali rilievi, il testo del pdl viene completamente riscritto dal Servizio.</p>	<b>GRADO : TOTALE</b>	<p><b>NUMERO</b> 11 del 03.05.2006</p> <p><b>ARTICOLI</b> 1</p> <p><b>DURATA ITER</b> gg. 43</p> <p><b>TECNICA RED.LE</b> Novella</p> <p><b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b> L.provv/manutenz.</p>
	<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi all'esatta individuazione dell'Ente Gestore e ad aspetti procedurali a monte del pdl (previa intesa).</p>	<b>GRADO : TOTALE</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>

<b>Numero atto</b>	82 / 2005
<b>Titolo</b>	Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua
<b>Iniziativa</b>	Cons. Di Stanislao
<b>Commissione competente</b>	<b>II</b> in materia di RISORSE IDRICHE
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	15.12.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	16.12.2005
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	16.02.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	04.05.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	31.05.2006, BURA n.32

**Direzione**  
*Affari della Presidenza e Legislativi*




*Servizio Legislativo*

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
La L.R. ha lo scopo di promuovere l'attuazione del d.lgs. n. 152/1999, che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, per la parte relativa al deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua, al fine di salvaguardare il mantenimento delle forme di vita acquatiche e l'auto pulizia del sistema idrico superficiale, depauperato da captazioni, derivazioni ed attingimenti.	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) prima citazione non redatta in forma integrale,</li> <li>2) numeri non scritti in lettere;</li> <li>3) uso di abbreviazione.</li> </ol>	<b>GRADO : TOTALE *</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>12</b> del 12.05.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg. 139</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Legge di settore</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>12</b> del 12.05.2006	<b>ARTICOLI</b>	5	<b>DURATA ITER</b>	gg. 139	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di settore
	<b>NUMERO</b>	<b>12</b> del 12.05.2006											
<b>ARTICOLI</b>	5												
<b>DURATA ITER</b>	gg. 139												
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo												
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di settore												
	<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi alla titolarità della potestà regolamentare e alla distinzione tra soggetto gestore e soggetto concedente.</p>	<p><b>GRADO :</b> TOTALE*</p> <p>*Tale grado di recepimento in realtà è sostanzialmente riferito non all'approvazione in Commissione, bensì in Aula.</p>	<p><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Presentate proposte di emendamento dai consiglieri Di Stanislao, Cesarone e Boschetti agli artt. 2 e 4, approvate con la prescritta maggioranza espressa con distinto voto palese.</p> <p><b>OSSERVAZIONI</b></p>										

<b>Numero atto</b>	129 / 2006
<b>Titolo</b>	Modifiche alla L.R. 14.4.1992, n. 30 - Provvedimenti per il funzionamento dell'Associazione tra gli ex Consiglieri della Regione Abruzzo (A.R.A.)
<b>Iniziativa</b>	Cons. Roselli
<b>Commissione competente</b>	I in materia di ORGANI della REGIONE
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	23.03.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	29.03.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	19.04.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	04.05.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	31.05.2006, BURA n.32

**Direzione**  
*Affari della Presidenza e Legislativi*




*Servizio Legislativo*

<b>OBIETTIVI</b>	<b>OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO</b>	<b>RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE</b>	<b>LEGGE REGIONALE</b>												
La presente legge regionale ha lo scopo di modificare la l.r. n. 30/1992 recante "Provvedimenti per il funzionamento dell'Associazione tra ex Consiglieri della Regione Abruzzo (A.R.A.)", al fine di potenziare il ruolo dell'Associazione, nonché di consentire agli ex Consiglieri regionali di fregiarsi del titolo di "Consigliere onorario della regione Abruzzo" e agli ex Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale del titolo di "emerito".	a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING  *Il Servizio Legislativo ha collaborato alla redazione del testo del PdL.	<b>GRADO : TOTALE</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td>13 del 12.05.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg. 36</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Legge</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td>provvedimento/manutenz.</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	13 del 12.05.2006	<b>ARTICOLI</b>	2	<b>DURATA ITER</b>	gg. 36	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge	<b>NORMAZIONE</b>	provvedimento/manutenz.
	<b>NUMERO</b>	13 del 12.05.2006													
<b>ARTICOLI</b>	2														
<b>DURATA ITER</b>	gg. 36														
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella														
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge														
<b>NORMAZIONE</b>	provvedimento/manutenz.														
	b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'  *	<b>GRADO : TOTALE</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>												
			<b>EMENDAMENTI IN AULA</b> Nessuno												

<b>Numero atto</b>	140 / 2006
<b>Titolo</b>	Modifiche alla L.R. 28 luglio 1999, n. 45 recante: Modifica ed integrazione della L.R. 28 luglio 1998, n. 60 "Deviazione del traffico pesante dalla S.S. 16 Adriatica all'Autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese anno 1998"
<b>Iniziativa</b>	Giunta regionale
<b>Commissione competente</b>	<b>IV</b> in materia di TRASPORTI
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	20.04.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	26.04.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	04.05.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	04.05.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	31.05.2006, BURA n.32

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

<b>OBIETTIVI</b>	<b>OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO</b>	<b>RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE</b>	<b>LEGGE REGIONALE</b>										
La L.R. ha come obiettivo la proroga al triennio 2006-2008 delle disposizioni della L.R. 45/1999 tese ad ovviare al problema dell'elevata congestione della circolazione stradale lungo la S.S. 16 Adriatica, attraverso la deviazione del traffico pesante dalla S.S.16 alla A/14.	a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1) incompleta prima citazione di atto normativo; 2) opportunità di sostituire la parola "modificato" con "sostituito", per maggiore precisione.	<b>GRADO : TOTALE</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>14</b> del 12.05.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>g. 8</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b></td> <td>L.provv/manutenzione</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>14</b> del 12.05.2006	<b>ARTICOLI</b>	5	<b>DURATA ITER</b>	g. 8	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	L.provv/manutenzione
	<b>NUMERO</b>	<b>14</b> del 12.05.2006											
<b>ARTICOLI</b>	5												
<b>DURATA ITER</b>	g. 8												
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella												
<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	L.provv/manutenzione												
	b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'  Non sono state effettuate segnalazioni.	<b>GRADO :</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>  Nessuno.										

<b>Numero atto</b>	154 /2006
<b>Titolo</b>	Norme per il rilascio di concessioni demaniali marittime per attività turistiche e ricreative a carattere stagionale o temporaneo.
<b>Iniziativa</b>	Cons. Di Stanislao
<b>Commissione competente</b>	IV in materia di TURISMO
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	12.05.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	12.05.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	16.05.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	16.05.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	31.05.2006, BURA n.32

**Direzione**  
*Affari della Presidenza e Legislativi*




**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
<p>La L.R. si propone di risolvere, per l'anno 2006, la situazione di impossibilità a rilasciare le concessioni demaniali marittime, in cui si sono venuti a trovare i Comuni costieri, che non sono ancora riusciti ad approvare i Piani Spiaggia comunali, come previsto dall'art.14 della L.R. n.141 del 17 dicembre 1997 "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative".</p> <p>Le disposizioni della legge trovano altresì applicazione nel caso in cui, pur avendo i Comuni approvato il Piano Demaniale Comunale, non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree.</p> <p>Pertanto la legge, in deroga alla normativa generale, consente a tali Comuni, per la sola stagione balneare 2006, di rilasciare concessioni demaniali marittime per attività turistiche e ricreative, esclusivamente ai soggetti ai quali sono state rilasciate per l'anno 2005 e per il medesimo lotto.</p>	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo non ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa.</p>	<b>GRADO :</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;"><b>NUMERO</b></td> <td style="text-align: right;">15 del 23.05.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td style="text-align: right;">g. 4</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td style="text-align: right;">Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b></td> <td style="text-align: right;">L.provv/manutenz.</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	15 del 23.05.2006	<b>ARTICOLI</b>	2	<b>DURATA ITER</b>	g. 4	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	L.provv/manutenz.
	<b>NUMERO</b>	15 del 23.05.2006											
<b>ARTICOLI</b>	2												
<b>DURATA ITER</b>	g. 4												
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo												
<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	L.provv/manutenz.												
	<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p>	<b>GRADO :</b>	<p><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Nessuno</p>										
			<b>OSSERVAZIONI</b>										

<b>Numero atto</b>	117 e 117/A del 2006
<b>Titolo</b>	Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
<b>Iniziativa</b>	Giunta regionale
<b>Commissione competente</b>	I in materia di BILANCIO
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	06.03.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	07.03.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	23.05.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	30.05.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	21.06.2006, BURA n.35

**Direzione**  
*Affari della Presidenza e Legislativi*




**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
La presente legge regionale ha lo scopo di introdurre norme in materia di finanza regionale, di gestione patrimoniale, di organizzazione contabile e di personale, sia introducendo disposizioni ex novo, che modificando svariate leggi regionali previgenti.	a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING  La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1) prima citazione di atto normativo non redatta in forma integrale; 2) utilizzo dell'espressione e/o; 3) novelle non collocate tra virgolette; 4) verbi utilizzati al futuro in luogo dell'indicativo presente.	<b>GRADO</b> : NULLO (Approvati svariati emendamenti al PdL).	<b>NUMERO</b> <u>16</u> del 08.06.2006 <b>ARTICOLI</b> <u>3</u> <b>DURATA ITER</b> <u>giorni 84</u> <b>TECNICA RED.LE</b> <u>Novella /misto</u> <b>TIPOLOGIA</b> <u>L.provv./manutenz.</u> <b>NORMAZIONE</b>
	b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATIBILITA'  Sono stati segnalati, tra l'altro, aspetti relativi al conflitto con la finanziaria statale 2006 e la circolare n.6 del 17.02.2006 per quanto riguarda il computo dei limiti di spesa per il personale.	<b>GRADO</b> : NULLO	<b>EMENDAMENTI IN AULA</b> Presentate proposte di emendamento dai consiglieri Cesarone, Boschetti, Teodoro, Di Matteo e Di Paolo A., sostitutivo dell'art. 1 e soppressivo degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e la proposta di articolo aggiuntivo 2 a firma dei consiglieri Boschetti, Cesarone: approvate con la prescritta maggioranza espressa con distinto voto palese. Approvato l'art. 3 (ex 12) a maggioranza Statutaria espressa mediante voto palese. <b>OSSERVAZIONI</b> Tale legge ha visto impugnati dal Governo l'art.1, commi 20 e 22, l'art.2, commi 7, 8 e 9 per violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost. Successivamente la LR 30/2006 ha abrogato i commi 7, 8 e 9 della LR 16/2006 impugnati dal Governo. Pertanto, quest'ultimo ha rinunciato all'impugnativa per la parte relativa alle disposizioni abrogate.

<b>Numero atto</b>	134 / 2006
<b>Titolo</b>	Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
<b>Iniziativa</b>	Giunta Regionale
<b>Commissione competente</b>	IV in materia di TRIBUTI / TUTELA DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	10.04.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	18.04.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	17.05.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	30.05.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	07.07.2006 BURA n.37

**Direzione**  
*Affari della Presidenza e Legislativi*




*Servizio Legislativo*

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
La presente legge regionale disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, in conformità alla L. n.549/1995, al fine di favorire la minore produzione dei rifiuti con l'incentivazione della raccolta differenziata ed il recupero dagli stessi di materia prima ed energia.	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ricorrenti "titoli muti" nella citazione di testi normativi;</li> <li>2) uso delle espressioni "precedente" e "successivo" nei riferimenti normativi interni.</li> </ol>	<b>GRADO : TOTALE</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>17</b> del 16.06.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>19</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>giorni 42</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b></td> <td>Legge di settore-riordino</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>17</b> del 16.06.2006	<b>ARTICOLI</b>	19	<b>DURATA ITER</b>	giorni 42	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di settore-riordino
	<b>NUMERO</b>	<b>17</b> del 16.06.2006											
<b>ARTICOLI</b>	19												
<b>DURATA ITER</b>	giorni 42												
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo												
<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di settore-riordino												
<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p>	<b>GRADO :</b>	<p><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Presentate proposte di emendamento dai consiglieri Di Stanislao, Di Matteo e Misticoni agli artt. 1, 2, 5, 10, 11,12, 13, 14, 15, 19 e articolo aggiuntivo 18, approvate con la prescritta maggioranza espressa con distinto voto palese.</p> <p><b>OSSERVAZIONI</b></p>											

<b>Numero atto</b>	41 / 2005
<b>Titolo</b>	Modifica alla L.R. 26/2003 recante: Integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: Attuazione del D.Lgs 112/1998 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti. Valutazione d'incidenza.
<b>Iniziativa</b>	Giunta Regionale
<b>Commissione competente</b>	II in materia di GOVERNO del TERRITORIO
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	11.08.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	22.08.2005
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	18.05.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	30.05.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	07.07.2006, BURA n.37

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
La presente legge ha lo scopo di ricondurre in via generale ai Comuni - eccettuati alcuni casi specifici in cui la funzione è esercitata a livello unitario dalla Regione - la competenza relativa alla Valutazione di Incidenza per le attività eseguite ai sensi della l.r. n. 28/1994 (Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale), rientranti all'interno di zone SIC (Siti di interesse comunitario) e ZPS (Zone di protezione speciale).	a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING  La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1) prima citazione di atto normativo non redatta in forma integrale; 2) abbreviazione "art." usata non solo nell'intestazione; 3) commi non individuati con cifre arabe; 3) rubrica incompleta; 4) dichiarazione d'urgenza non più necessaria.	<b>GRADO</b> : TOTALE	<b>NUMERO</b> 18 del 16.06.2006 <b>ARTICOLI</b> 2 <b>DURATA ITER</b> giorni 281 <b>TECNICA RED.LE</b> Novella <b>TIPOLOGIA</b> L.provv./manutenz. <b>NORMAZIONE</b>
	b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'  Non sono state effettuate segnalazioni.	<b>GRADO</b> :	<b>EMENDAMENTI IN AULA</b> Nessuno.

<b>Numero atto</b>	43 / 2005
<b>Titolo</b>	Norme per l'attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e recupero di fanghi
<b>Iniziativa</b>	Cons. D'Alessandro
<b>Commissione competente</b>	<b>II</b> in materia di PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	29.08.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	30.08.2005
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	18.05.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	30.05.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	07.07.2006, BURA n.37

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
La presente legge intende disciplinare il recupero dei fanghi di dragaggio dei fiumi e dei canali, al fine di garantire la navigazione interna e di consentire il regolare ricambio delle acque degli ambienti di interesse naturale.	a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING  *Non è stato formulato alcun rilievo poiché il Servizio ha collaborato alla stesura del testo.	<b>GRADO : TOTALE</b>	<b>NUMERO</b> <span style="float: right;"><b>19</b> del 16.06.2006</span>
			<b>ARTICOLI</b> <span style="float: right;">9</span>
			<b>DURATA ITER</b> <span style="float: right;">giorni 273</span>
			<b>TECNICA RED.LE</b> <span style="float: right;">Testo nuovo</span>
			<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b> <span style="float: right;">Legge di settore</span>
			<b>EMENDAMENTI IN AULA</b> Nessuno.
	b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'  *	<b>GRADO : TOTALE</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>

Numero atto	161 / 2006
Titolo	Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione
Iniziativa	Giunta Regionale
Commissione competente	V in materia di SANITA'
Date:	
❖ Presentazione	24.05.2006
❖ Assegnazione	30.05.2006
❖ Licenziamento commissione	08.06.2006
❖ Approvazione Consiglio	13.06.2006
❖ Pubblicazione legge	07.07.2007, BUR n.37

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
<p>La legge ha come obiettivo principale quello di razionalizzare, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano sanitario regionale, il funzionamento delle strutture sanitarie e l'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali offerti dalle strutture ospedaliere regionali (macrolivello ospedaliero) che risultano eccessivamente squilibrati in termini di assorbimento della spesa sanitaria (60% a fronte dello standard del 45%) rispetto ai macrolivelli territoriali e della prevenzione collettiva, nonché di garantire una omogeneità di offerta ospedaliera e di offerta residenziale destinata a pazienti con disabilità tra le varie Aziende Sanitarie Locali della Regione.</p>	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) verbi non utilizzati all'indicativo presente;</li> <li>2) uso di verbi servili;</li> <li>3) uso di espressioni come "della presente legge" "precedente" e "successivo" nei riferimenti interni;</li> <li>4) non osservanza delle regole in materia di sigle che vanno esplicitate alla prima occorrenza nel testo;</li> <li>5) rinvio "muto";</li> <li>6) imprecisa formulazione di novelle;</li> <li>7) uso improprio dei segni di interpunzione e degli altri segni tipografici d'uso corrente;</li> <li>8) abrogazione innominata;</li> <li>9) inappropriato utilizzo dell'interpretazione autentica.</li> </ol> <p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. alla decadenza automatica dall'incarico del direttore amministrativo e sanitario di cui all'art.4 comma 1 del pdl;</li> <li>2. all'attribuzione di funzioni amministrative ai Comuni in materia di infrazioni al divieto di fumo (art.8 comma 2).</li> </ol>	<p><b>GRADO : TOTALE</b></p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td>20 del 23.06.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>10 + 8 allegati</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>giorni 14</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b></td> <td>Legge di settore</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	20 del 23.06.2006	<b>ARTICOLI</b>	10 + 8 allegati	<b>DURATA ITER</b>	giorni 14	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di settore
		<b>NUMERO</b>	20 del 23.06.2006										
<b>ARTICOLI</b>	10 + 8 allegati												
<b>DURATA ITER</b>	giorni 14												
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo												
<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di settore												
		<p><b>GRADO : NULLO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Art. 1: n. 2 proposte di emendamenti a firma dei consiglieri Domenici, Pagano e Di Paolo B. - RESPINTE.</p> <p>Art. 2, comma 2: proposta di emendamento a firma Santroni - RESPINTA;</p> <p>Art. 2, comma 3: proposta di emendamento a firma Santroni - APPROVATA;</p> <p>Art. 3, comma 3: proposta di emendamento a firma Santroni - RESPINTA;</p> <p>Art. 3, comma 6: proposta di emendamento a firma Roselli, Aceto, Bosco e La Morgia - APPROVATA;</p> <p>Art. 5: proposta di emendamento a firma dei consiglieri Pisegna Orlando, Roselli e Aceto - APPROVATA;</p> <p>Art. 7: proposta di emendamento a firma dei consiglieri Domenici, Pagano e Di Paolo B. - RESPINTA;</p> <p>Articolo aggiuntivo 10 a firma dei consiglieri Bosco, La Morgia e Caporale - APPROVATO.</p>										

<b>Numero atto</b>	147 / 2006
<b>Titolo</b>	Sostituzione dell'art. 19 (Interventi a favore della ricomposizione fondiaria e sei giovani agricoltori) della L.R. 18.5.2000, n. 95 "Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane"
<b>Iniziativa</b>	Cons. Di Paolo B.
<b>Commissione competente</b>	II in materia di GOVERNO DEL TERRITORIO-AGRICOLTURA
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	02.05.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	04.05.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	01.06.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	13.06.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	07.07.2006, BURA n.37

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**



**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE												
<p>La legge ha lo scopo di sostituire l'art. 19 della l.r. 18 maggio 2000, n. 95 (Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane), che detta disposizioni in favore della ricomposizione fondiaria e degli agricoltori nelle zone montane, al fine di estendere ad ulteriori soggetti, rispetto a quelli già previsti nella disposizione vigente, la possibilità di accedere ai benefici, nonché di specificare i compiti e i tempi di realizzazione per i Comuni e le Comunità montane chiamate a dare attuazione alla disposizione medesima.</p>	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)prima citazione di atto normativo non redatta in forma integrale;</li> <li>2)partizioni nterne ad articoli e commi non redatte secondo il par.45 del manuale;</li> <li>3)utilizzo dell'espressione e/o;</li> <li>4)parole troncate o sincopate;</li> <li>5)verbi non utilizzati all'indicativo presente.</li> </ol>	<p><b>GRADO : TOTALE</b></p>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>21</b> del 23.06.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td style="text-align: right;">giorni 40</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td style="text-align: right;">Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td style="text-align: right;">L.provv./manutenz.</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>21</b> del 23.06.2006	<b>ARTICOLI</b>	2	<b>DURATA ITER</b>	giorni 40	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA</b>	L.provv./manutenz.	<b>NORMAZIONE</b>	
	<b>NUMERO</b>		<b>21</b> del 23.06.2006												
<b>ARTICOLI</b>	2														
<b>DURATA ITER</b>	giorni 40														
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella														
<b>TIPOLOGIA</b>	L.provv./manutenz.														
<b>NORMAZIONE</b>															
	<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)all'utilizzo dell'espressione "ecc." ad una elencazione che non permette di comprendere quali siano i soggetti a cui si intende fare riferimento;</li> <li>2)all'uso dell'espressione "idoneo progetto" senza alcun'altra specificazione;</li> <li>3)ai termini di attuazione troppo stretti dei quali si suggerisce di eliminare la qualificazione di perentorietà.</li> </ol>	<p><b>GRADO :</b> <b>PARZIALE</b></p> <p>(vi è stato adeguamento solo ai punti 1 e 3).</p>	<p style="text-align: center;"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Nessuno.</p>												
			<p><b>OSSERVAZIONI</b></p>												

Numero atto

144/06 145/06 146/06

Titolo

Integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con L.R. 28.4.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti) con il Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, con il Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 209/1999 e dell'art. 11, comma 1 della Direttiva 956/59/CE in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT e con il Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica  
Giunta Regionale

Iniziativa


Commissione competente

IV in materia di GESTIONE dei RIFIUTI

Date:

- ❖ **Presentazione** 26.04.06 28.04.06 28.04.06
- ❖ **Assegnazione** 04.05.06 04.05.06 04.05.06
- ❖ **Licenziamento commissione** 06.06.2006
- ❖ **Approvazione Consiglio** 13.06.2006
- ❖ **Pubblicazione legge** 07.07.2006, BURA n.37

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
Tale legge rappresenta un'integrazione al piano regionale di gestione dei rifiuti allegato alla L.R. 83/2000 ( <i>Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti</i> ).	a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING  *Per tali PdL non è stata elaborata la scheda istruttoria da parte del Servizio dato il loro carattere estremamente tecnico.	<b>GRADO :</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>22 del 23.06.2006</b></td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>4 + all.</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>giorni 40</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b></td> <td>L.provv./manutenz.</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>22 del 23.06.2006</b>	<b>ARTICOLI</b>	4 + all.	<b>DURATA ITER</b>	giorni 40	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	L.provv./manutenz.
	<b>NUMERO</b>	<b>22 del 23.06.2006</b>											
<b>ARTICOLI</b>	4 + all.												
<b>DURATA ITER</b>	giorni 40												
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella												
<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	L.provv./manutenz.												
	b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'  *	<b>GRADO :</b>	<table border="0"> <tr> <td colspan="2"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nessuno.</td> </tr> </table>	<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>		Nessuno.							
<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>													
Nessuno.													
			<b>OSSERVAZIONI</b>										

Numero atto	156 / 2006
Titolo	Nuovo ordinamento delle professioni legate al turismo "Maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada"
Iniziativa	Cons. Di Matteo
Commissione competente	IV in materia di PROFESSIONI-TURISMO
Date:	
❖ Presentazione	16.05.2006
❖ Assegnazione	23.05.2006
❖ Licenziamento commissione	06.06.2006
❖ Approvazione Consiglio	27.06.2006
❖ Pubblicazione legge	21.07.2006, BURA n.39

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
Tale legge disciplina l'ordinamento della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada.	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>* Per il presente PdL non è stata elaborata la scheda tecnica da parte del Servizio Legislativo, a causa dell'esiguità del tempo a disposizione.</p>	<b>GRADO :</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td>23 del 06.07.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>giorni 35</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b></td> <td>Legge di settore</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Nella seduta del 13.6.2006 sono stati approvati con votazioni palesi i primi due articoli e con votazione a scrutinio segreto un emendamento all'art. 3 e respinte, con votazione a scrutinio segreto, due proposte di emendamento agli artt. 1 e 2 a firma dei consiglieri Di Stefano, Castiglione e Pace. Il consigliere De Matteis annuncia il ritiro di tutte le proposte di emendamento depositate nella precedente seduta; Posto ai voti con procedimento palese l'art. 3 come emendato è approvato a maggioranza Statutaria; Messe ai voti le proposte di emendamento a firma dei consiglieri Misticoni, Bosco e Di Matteo di soppressione degli artt. da 4 a 18, di articolo aggiuntivo, di articolo sostitutivo 19 con il 5, le medesime sono state approvate con la prescritta maggioranza espressa con distinto voto palese.</p>	<b>NUMERO</b>	23 del 06.07.2006	<b>ARTICOLI</b>	5	<b>DURATA ITER</b>	giorni 35	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di settore
	<b>NUMERO</b>	23 del 06.07.2006											
<b>ARTICOLI</b>	5												
<b>DURATA ITER</b>	giorni 35												
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo												
<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di settore												
<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>*</p>	<b>GRADO :</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>											

<b>Numero atto</b>	165 / 2006
<b>Titolo</b>	Integrazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con L.R. 28.4.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti). D.Lgs 24 giugno 2003, n. 182: Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Approvazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti dei porti di: Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto.
<b>Iniziativa</b>	Giunta Regionale
<b>Commissione competente</b>	IV in materia di GESTIONE DEI RIFIUTI
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	12.06.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	12.06.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	20.06.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	27.06.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	21.07.2006, BURA n.39

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
Tale legge rappresenta un'integrazione al piano regionale di gestione dei rifiuti allegato alla L.R. 83/2000 ( <i>Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti</i> ).	a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING  *Per tale PdL non è stata elaborata la scheda tecnica da parte del Servizio Legislativo data l'estrema tecnicità del medesimo.	<b>GRADO :</b>	<b>NUMERO</b> 24 del 06.07.2006 <hr/> <b>ARTICOLI</b> 1 + allegati <b>DURATA ITER</b> giorni 15 <b>TECNICA RED.LE</b> Novella <b>TIPOLOGIA</b> L.provv./manutenz. <b>NORMAZIONE</b> <b>EMENDAMENTI IN AULA</b> Nessuno.
	b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'  *	<b>GRADO :</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>

Numero atto	158/2006 e 159/2006
Titolo	Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico.
Iniziativa	Cons.D'Alessandro – Cons. Di Stanislao
Commissione competente	IV in materia di COMMERCIO
Date:	
❖ Presentazione	10.05.2006 – 22.05.2006
❖ Assegnazione	30.05.1006 – 30.05.2006
❖ Licenziamento commissione	04.07.2006
❖ Approvazione Consiglio	11.07.2006
❖ Pubblicazione legge	09.08.2006, BURA n.43

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
La legge, estendendo a tutti i Comuni della Regione e alle città d'arte la definizione di “ comuni ad economia prevalentemente turistica”, stabilisce per essi la possibilità della deroga dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della chiusura infrasettimanale per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio così come previsto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998 relativo alla riforma della disciplina del settore commercio. I Comuni , quindi, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, individuano le giornate domenicali e festive nelle quali gli esercenti, per propria libera scelta, possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale, festiva e di riposo infrasettimanale.	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La scheda tecnica del Servizio Legislativo è stata elaborata sul solo pdl 159/2006.</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) prima citazione di atto normativo non redatta in forma completa;</li> <li>2) riferimenti normativi interni imprecisi.</li> </ol>	<b>GRADO : TOTALE</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td>25 del 24.07.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>Giorni 42</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b></td> <td>Legge di settore</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Proposte di emendamento presentate dai consiglieri Di Stanislao, Tancredi e D'Alessandro agli artt. 2, 3, 6 e 7 approvate con la prescritta maggioranza espressa con distinto voto palese.</p>	<b>NUMERO</b>	25 del 24.07.2006	<b>ARTICOLI</b>	8	<b>DURATA ITER</b>	Giorni 42	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di settore
	<b>NUMERO</b>	25 del 24.07.2006											
<b>ARTICOLI</b>	8												
<b>DURATA ITER</b>	Giorni 42												
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo												
<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di settore												
	<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Viene suggerita una riscrittura dell'art.2 del PdL volta introdurre nello stesso una disposizione di rinvio ad una successiva normativa regionale per la disciplina dei requisiti necessari al riconoscimento di “città d'arte e di comune d'interesse storico-artistico-culturale”. Ciò per colmare il vuoto normativo prodotto dall'abrogazione della L.R. 22/1999 operata dall'art. 7 del PdL in relazione all'individuazione dei requisiti necessari per il riconoscimento di “città d'arte e di comune d'interesse storico-artistico-culturale”.</p>	<b>GRADO : TOTALE</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>										

Numero atto	170/2006
Titolo	Disposizioni urgenti in materia di spesa sociale
Iniziativa	Giunta Regionale
Commissione competente	V in materia di SERVIZI SOCIALI
Date:	
❖ Presentazione	13.06.2006
❖ Assegnazione	22.06.2006
❖ Licenziamento commissione	12.07.2006
❖ Approvazione Consiglio	25.07.2006
❖ Pubblicazione legge	16.08.2006, BURA n.44

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE																
Tale legge detta norme concernenti la destinazione straordinaria di parte delle risorse finanziarie regionali disponibili nell'esercizio 2006, per l'attuazione degli interventi in materia di politiche sociali.	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) utilizzo dei trattini nell'individuazione delle partizioni interne ai commi;</li> <li>2) uso delle espressioni "della presente legge", "precedente" e "successivo" nei riferimenti interni;</li> <li>3) dichiarazione d'urgenza non più necessaria.</li> </ol>	<p><b>GRADO</b> : PARZIALE (vi è stato adeguamento al solo rilievo n.3)</p>	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td>26 del 28.07.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>Giorni 33</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Legge di settore</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>NORMAZIONE</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Proposta di articolo aggiuntivo (3) presentata dai consiglieri Bosco, Evangelista, Di Paolo A., Pisegna Orlando, Cesarone, Di Matteo, Aceto, Di Stanislao, Misticoni, Caporale, Boschetti, La Morgia e Mascitelli; proposta di sub-emendamento presentata dai consiglieri Bosco, Roseli, Aceto, Cesarone, D'Alessandro e Teodoro. Le medesime sono state approvate con la prescritta maggioranza espressa con distinto voto palese.</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	26 del 28.07.2006	<b>ARTICOLI</b>	5	<b>DURATA ITER</b>	Giorni 33	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di settore	<b>NORMAZIONE</b>		<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>		Proposta di articolo aggiuntivo (3) presentata dai consiglieri Bosco, Evangelista, Di Paolo A., Pisegna Orlando, Cesarone, Di Matteo, Aceto, Di Stanislao, Misticoni, Caporale, Boschetti, La Morgia e Mascitelli; proposta di sub-emendamento presentata dai consiglieri Bosco, Roseli, Aceto, Cesarone, D'Alessandro e Teodoro. Le medesime sono state approvate con la prescritta maggioranza espressa con distinto voto palese.	
	<b>NUMERO</b>	26 del 28.07.2006																	
<b>ARTICOLI</b>	5																		
<b>DURATA ITER</b>	Giorni 33																		
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo																		
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di settore																		
<b>NORMAZIONE</b>																			
<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>																			
Proposta di articolo aggiuntivo (3) presentata dai consiglieri Bosco, Evangelista, Di Paolo A., Pisegna Orlando, Cesarone, Di Matteo, Aceto, Di Stanislao, Misticoni, Caporale, Boschetti, La Morgia e Mascitelli; proposta di sub-emendamento presentata dai consiglieri Bosco, Roseli, Aceto, Cesarone, D'Alessandro e Teodoro. Le medesime sono state approvate con la prescritta maggioranza espressa con distinto voto palese.																			
	<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p>	<p><b>GRADO</b> :</p>	<p><b>OSSERVAZIONI</b></p>																

Numero atto	164/2006
Titolo	Disposizioni in materia ambientale
Iniziativa	Giunta Regionale
Commissione competente	IV in materia di AMBIENTE
Date:	
❖ Presentazione	06.06.2006
❖ Assegnazione	08.06.2006
❖ Licenziamento commissione	18.07.2006
❖ Approvazione Consiglio	25.07.2006
❖ Pubblicazione legge	30.08.2006, BURA n.46

**Direzione**  
*Affari della Presidenza e Legislativi*




*Servizio Legislativo*

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
<p>Tale legge intende riordinare la disciplina e gli organismi operanti in materia ambientale in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie e dalle nuove disposizioni normative.</p> <p>A tal fine, da un lato sono stati modificati alcuni aspetti delle normative vigenti in materia, mentre dall'altro, vengono introdotte norme per una disciplina innovativa della materia.</p>	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sigle non esplicitate alla prima citazione nel testo;</li> <li>2) prima citazione di testo normativo non redatta in forma integrale;</li> <li>3) uso dell'espressione "precedente" nei riferimenti interni;</li> <li>4) periodi scanditi dal punto a capo che non individuano commi distinti;</li> <li>5) imprecisioni nella sistematica delle modifiche;</li> <li>6) uso di forma verbale al tempo futuro in luogo del presente;</li> <li>7) presenza di "norme intruse";</li> <li>8) dichiarazione d'urgenza non più necessaria e formula di promulgazione inserita nell'articolo.</li> </ol>	<b>GRADO : TOTALE</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td>27 del 09.08.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>13</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>Giorni 47</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b></td> <td>L.provv./manutenzione</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	27 del 09.08.2006	<b>ARTICOLI</b>	13	<b>DURATA ITER</b>	Giorni 47	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	L.provv./manutenzione
	<b>NUMERO</b>	27 del 09.08.2006											
<b>ARTICOLI</b>	13												
<b>DURATA ITER</b>	Giorni 47												
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella												
<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	L.provv./manutenzione												
	<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Sono stati segnalati dubbi relativi all'attribuzione di potestà autorizzatoria in capo ad un soggetto diverso dall'autorità comunale (art.6 pdl) e all'attribuzione da parte della Regione di competenze aggiuntive a funzionari statali (art.9 pdl).</p>	<b>GRADO : TOTALE</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>										

Numero atto	186/2006
Titolo	Trattamento economico del personale trasferito alle province
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	I in materia di BILANCIO
Date:	
❖ Presentazione	13.07.2006
❖ Assegnazione	17.07.2006
❖ Licenziamento commissione	26.07.2006
❖ Approvazione Consiglio	04.08.2006
❖ Pubblicazione legge	06.09.2006, BURA n.48

Direzione  
*Affari della Presidenza e Legislativi*



*Servizio Legislativo*

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
La legge ha lo scopo di garantire, al personale regionale trasferito alle Province a seguito del trasferimento di funzioni ai sensi delle leggi regionali n. 72/1998 e n. 11/1999, il mantenimento del trattamento economico retributivo complessivo percepito presso l'amministrazione regionale, attraverso l'erogazione di un assegno <i>ad personam</i> riassorbibile.	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Prima citazione di atti normativi non redatta in forma integrale;</li> <li>2) Articolo privo di rubrica;</li> <li>3) Verbo al futuro in luogo del presente.</li> </ol>	GRADO : TOTALE	<p><b>NUMERO</b> 28 del 17.08.2006</p> <p><b>ARTICOLI</b> 1</p> <p><b>DURATA ITER</b> Giorni 18</p> <p><b>TECNICA RED.LE</b> Testo nuovo</p> <p><b>TIPOLOGIA</b> Legge</p> <p><b>NORMAZIONE</b> provvedimento</p>
	<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p>		GRADO :
			<b>OSSERVAZIONI</b>

**Numero progetto di legge**  
**Titolo**

195/2006  
-----  
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31.12.2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31.12.2005, n. 47 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - Bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione.


**Iniziativa**  
**Commissione competente**

-----  
Giunta Regionale  
-----  
I in materia di BILANCIO  
-----

**Date:**

- ❖ **Presentazione** 24.07.2006
- ❖ **Assegnazione** 25.07.2006
- ❖ **Licenziamento** 03.08.2006
- Commissione**
- ❖ **Approvazione Consiglio** 04.08.2006
- ❖ **Pubblicazione legge** 08.09.2006, BURA n.82 Speciale

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
La legge è finalizzata ad adeguare l'assetto economico e finanziario previsto nel bilancio regionale per l'anno 2006, alle esigenze della Regione Abruzzo emerse dopo l'approvazione della legge finanziaria per l'esercizio relativo all'anno 2006.	a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1)utilizzo dell'espressione "precedente comma" nei riferimenti interni; 2)prima citazione di atto normativo non redatta in forma integrale; 3)verbi al futuro in luogo del presente; 4)vengono suggerite alcune riscritture di novelle in conformità alle regole di tecnica legislativa.	<b>GRADO</b> : PARZIALE: ci si è adeguati solo al rilievo di cui al punto 1 (applicabile d'ufficio).	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td>29 del 25.08.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>84 + allegati</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>Giorni 10</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b></td> <td>Legge di manutenzione</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	29 del 25.08.2006	<b>ARTICOLI</b>	84 + allegati	<b>DURATA ITER</b>	Giorni 10	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di manutenzione
<b>NUMERO</b>	29 del 25.08.2006												
<b>ARTICOLI</b>	84 + allegati												
<b>DURATA ITER</b>	Giorni 10												
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella												
<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di manutenzione												
<b>OSSERVAZIONI</b> Il Governo con delibera C.d.M. del 27.10.2006, ha impugnato gli artt.21, 38 e 44 ma, successivamente, ha rinunciato all'impugnativa poiché l'art.19 della LR 32/2006 ha modificato l'art.44 e i commi 76 e 77 della LR 47/2006 modificano gli artt. 21 e 38 nel senso indicato dal Governo.	b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' Sono stati segnalati aspetti relativi alla illegittimità dell'attribuzione da parte della Regione di compiti aggiuntivi ad organi dello Stato (cfr. Corte Cost. sent. n.134/2002).	<b>GRADO</b> : NULLO	<p align="center"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Approvazione dei seguenti emendamenti: Art. 1 - Proposta di emendamento aggiuntivo a firma dei consiglieri Cesarone, La Morgia, Piseгна e D'Amico; Articolo aggiuntivo 3 a firma dei consiglieri D'Orazio, Pace e Castiglione; Articolo aggiuntivo 10 a firma dei consiglieri Melilla, Santroni, Piseгна, Di Paolo A. e Cesarone; Articolo aggiuntivo 39 a firma dei consiglieri Di Stanislao, Macera e Cesarone; Articolo aggiuntivo 47 a firma dei consiglieri Cesarone, Piseгна e La Morgia; Art. 63 emendamento aggiuntivo a firma dei consiglieri Cesarone, Orlando e Piseгна; n. 2 emendamenti alla tabella Allegato 2 uno a firma dei consiglieri Di Stanislao, Macera e Cesarone e l'altro a firma dei consiglieri Orlando, Di Stefano, Caporale, Pace, Pagano, De Matteis, Piseгна, Stati, Boschetti, Tancredi, Macera, Di Stanislao, Di Paolo B. e Aceto; sono state respinte un consistente numero di proposte di emendamenti.</p>										

<b>Numero atto</b>	178/2006
<b>Titolo</b>	Modifica all'art. 7 della L.R. 18/2001 recante: Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione così come sostituito dall'art. 2 della L.R. 16/2006 recante: Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
<b>Iniziativa</b>	Cons. Bosco, La Morgia, Misticoni
<b>Commissione competente</b>	I in materia di BILANCIO
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	29.06.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	06.07.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	26.07.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	26.09.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	27.10.2006, BURA n.60

**Direzione**  
***Affari della Presidenza e Legislativi***




***Servizio Legislativo***

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
La presente legge regionale ha lo scopo di abrogare i commi 7, 8 e 9 dell'art. 7 della l.r. n. 18/2001, introdotti dall'art. 2 della l.r. n. 16/2006 (Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica), che dettano disposizioni relative alla corresponsione a ciascun Consigliere regionale, a titolo di rimborso spese e rappresentanza, di una somma mensile equivalente al trattamento economico lordo iniziale di un dipendente regionale di categoria D.	a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING  La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1) tecnica redazionale utilizzata non corretta.	<b>GRADO</b> : TOTALE	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>30</b> del 5.10.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg. 82</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b></td> <td>Legge di manutenzione</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>30</b> del 5.10.2006	<b>ARTICOLI</b>	2	<b>DURATA ITER</b>	gg. 82	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di manutenzione
	<b>NUMERO</b>	<b>30</b> del 5.10.2006											
<b>ARTICOLI</b>	2												
<b>DURATA ITER</b>	gg. 82												
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella												
<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di manutenzione												
b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'	Non sono state effettuate segnalazioni.	<b>GRADO</b> :	<table border="0"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mediante votazione per appello nominale, eseguita nella seduta del 4.8.2006, è stata respinta una proposta di emendamento all'art. 1 a firma dei consiglieri Di Stefano, Castiglione, Pagano, De Matteis, Di Paolo B. e Amicone.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>OSSERVAZIONI</b></td> </tr> </table>	<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>		Mediante votazione per appello nominale, eseguita nella seduta del 4.8.2006, è stata respinta una proposta di emendamento all'art. 1 a firma dei consiglieri Di Stefano, Castiglione, Pagano, De Matteis, Di Paolo B. e Amicone.		<b>OSSERVAZIONI</b>					
<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>													
Mediante votazione per appello nominale, eseguita nella seduta del 4.8.2006, è stata respinta una proposta di emendamento all'art. 1 a firma dei consiglieri Di Stefano, Castiglione, Pagano, De Matteis, Di Paolo B. e Amicone.													
<b>OSSERVAZIONI</b>													

Numero atto	173/2006
Titolo	Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate
Iniziativa	Cons. La Morgia e Orlando
Commissione competente	V in materia di SERVIZI SOCIALI
Date:	
❖ Presentazione	22.06.2006
❖ Assegnazione	27.06.2006
❖ Licenziamento commissione	20.09.2006
❖ Approvazione Consiglio	11.10.2006
❖ Pubblicazione legge	08.11.2006, BURA n.62

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE												
La legge ha come obiettivo quello di rafforzare il sistema di tutela e di protezione delle donne maltrattate in Abruzzo, attraverso il sostegno e la promozione di centri antiviolenza quali strumenti di contrasto di tutti i tipi di violenza contro le donne ed i loro figli minori, in grado di fornire alle stesse interventi di consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza.	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) verbi non utilizzati all'indicativo presente;</li> <li>2) utilizzo di segni tipografici quali la barretta (/);</li> <li>3) uso di verbi servili.</li> </ol> <p>Il Servizio ha collaborato alla redazione del testo.</p>	<b>GRADO : TOTALE</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>31</b> del</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20.10.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>14</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg.133</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b></td> <td>Legge di settore</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>31</b> del		20.10.2006	<b>ARTICOLI</b>	14	<b>DURATA ITER</b>	gg.133	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di settore
	<b>NUMERO</b>	<b>31</b> del													
	20.10.2006														
<b>ARTICOLI</b>	14														
<b>DURATA ITER</b>	gg.133														
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo														
<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di settore														
<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state fatte segnalazioni.</p>	<b>GRADO :</b>	<p><b>OSSERVAZIONI</b></p> <p>Tale legge contiene all'art.12 una <b>clausola valutativa</b> che prevede non solo una relazione della Giunta contenente i dati relativi all'attuazione della legge stessa da presentare alla Commissione consiliare competente entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, ma anche delle successive relazioni annuali di monitoraggio.</p>													

<b>Numero atto</b>	162/2006
<b>Titolo</b>	Disposizioni a favore degli Enti Locali per promuovere lo sviluppo del sistema delle autonomie nella Regione Abruzzo
<b>Iniziativa</b>	Giunta regionale
<b>Commissione competente</b>	II in materia di ENTI LOCALI
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	24.05.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	30.05.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	12.10.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	24.10.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	22.11.2006, BURA n.66

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

<b>OBIETTIVI</b>	<b>OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO</b>	<b>RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE</b>	<b>LEGGE REGIONALE</b>														
Tale legge regionale prevede interventi di modifica e di integrazione alla vigente normativa regionale per favorire, nelle more di una normativa organica, lo sviluppo delle autonomie locali.	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si suggerisce:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) di raggruppare tutte le abrogazioni in un articolo ad hoc;</li> <li>2) di effettuare alcune riformulazioni attinenti alla sistematica delle modifiche (es: un articolo per ogni articolo da modificare);</li> <li>3) di eliminare la dichiarazione d'urgenza non più necessaria.</li> </ol>	<b>GRADO : TOTALE</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>32</b> del</td> </tr> <tr> <td></td> <td>08.11.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>22</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg. 147</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Legge di</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td>manutenzione</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>32</b> del		08.11.2006	<b>ARTICOLI</b>	22	<b>DURATA ITER</b>	gg. 147	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di	<b>NORMAZIONE</b>	manutenzione
	<b>NUMERO</b>	<b>32</b> del															
	08.11.2006																
<b>ARTICOLI</b>	22																
<b>DURATA ITER</b>	gg. 147																
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella																
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di																
<b>NORMAZIONE</b>	manutenzione																
	<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p>	<b>GRADO :</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>														

<b>Numero atto</b>	193/2006
<b>Titolo</b>	Modifiche e integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale pubblica
<b>Iniziativa</b>	Giunta regionale
<b>Commissione competente</b>	II in materia di LAVORI PUBBLICI
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	20.07.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	25.07.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	12.10.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	24.10.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	22.11.2006, BURA n.66

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE												
<p>La presente legge regionale persegue due obiettivi. Il primo obiettivo è rappresentato da interventi finalizzati ad accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, attraverso delle disposizioni proiettate ad una semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi. Il secondo obiettivo perseguito, è costituito dall'adeguamento di alcuni aspetti della normativa regionale in materia di Edilizia Residenziale Pubblica alla evoluzione intervenuta in materia nell'ambito dell'Ordinamento nazionale e, in particolare, del novellato quadro costituzionale.</p>	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sistematica delle modifiche (opportunità di formulare un articolo per ogni articolo modificato);</li> <li>2) prima citazione di L.R. incompleta;</li> <li>3) imprecisa individuazione di norme modificate.</li> </ol>	<b>GRADO : TOTALE</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>33</b> del</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">08.11.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td style="text-align: right;">13</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td style="text-align: right;">gg.96</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td style="text-align: right;">Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b></td> <td style="text-align: right;">Legge di manutenzione</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>33</b> del		08.11.2006	<b>ARTICOLI</b>	13	<b>DURATA ITER</b>	gg.96	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di manutenzione
	<b>NUMERO</b>	<b>33</b> del													
	08.11.2006														
<b>ARTICOLI</b>	13														
<b>DURATA ITER</b>	gg.96														
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella														
<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di manutenzione														
	<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Viene suggerita una riformulazione del comma 2 dell'art.2 del pdl per esigenze di conformità con la normativa statale (art.141 del D.Lgs. 163/2006) in materia di nomina dei collaudatori.</p>	<b>GRADO : NULLO</b>	<p style="text-align: center;"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Nessuno.</p> <p><b>OSSERVAZIONI</b> Il Consiglio dei ministri con delibera del 19 gennaio 2007 ha impugnato l'art.2, comma 2, e l'art.7, comma 1, della presente legge per violazione dell'art.117, comma secondo, lett. e) Cost.</p>												

<b>Numero atto</b>	9, 16, 28, 46 / 2005
<b>Titolo</b>	Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo
<b>Iniziativa</b>	Cons. Di Stanislao, Caporale, Castiglione, Boschetti
<b>Commissione competente</b>	III in materia di AGRICOLTURA
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	20.06.2005, 06.07.2005, 19.07.2005, 20.09.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	20.06.2005, 07.07.2005, 21.07.2005, 20.09.2005
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	19.07.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	24.10.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	22.11.2006, BURA n.66

**Direzione**  
*Affari della Presidenza e Legislativi*




*Servizio Legislativo*

<b>OBIETTIVI</b>	<b>OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO</b>	<b>RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE</b>	<b>LEGGE REGIONALE</b>										
La presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei Altra finalità è quella di difendere la propagazione e di evitare la distruzione dei funghi nell'ottica della salvaguardia delle risorse naturali e della tutela della salute dei cittadini.	a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING  Il Servizio legislativo ha collaborato alla redazione del testo unificato dei quattro p.d.l. presentati.	<b>GRADO</b> : TOTALE	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>34</b> del 08.11.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>26</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg.491</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b></td> <td>Legge di settore</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>34</b> del 08.11.2006	<b>ARTICOLI</b>	26	<b>DURATA ITER</b>	gg.491	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di settore
	<b>NUMERO</b>	<b>34</b> del 08.11.2006											
<b>ARTICOLI</b>	26												
<b>DURATA ITER</b>	gg.491												
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo												
<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di settore												
b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'  Non sono state effettuate segnalazioni.		<b>GRADO</b> :	<b>OSSERVAZIONI</b>										

<b>Numero atto</b>	206/2006 e 206/2006A
<b>Titolo</b>	Misure urgenti per il funzionamento delle strutture regionali prive di dirigente titolare
<b>Iniziativa</b>	Giunta regionale
<b>Commissione competente</b>	<b>II</b> in materia di PERSONALE
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	08.09.2006 e 27.09.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	12.09.2006 e 19.10.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	07.11.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	07.11.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	29.11.2006, BURA n.68

**Direzione**  
*Affari della Presidenza e Legislativi*




*Servizio Legislativo*

<b>OBIETTIVI</b>	<b>OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO</b>	<b>RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE</b>	<b>LEGGE REGIONALE</b>												
<p>La L.R. è finalizzata a dettare disposizioni in merito agli incarichi dirigenziali temporanei ed ad interim e a consentire l'attribuzione di incarichi dirigenziali a personale regionale in servizio secondo le procedure di cui all'art. 22 della l.r. n. 77/1999, in deroga alle percentuali ivi previste, per un periodo di 12 mesi prorogabili a 24 laddove siano attivate le procedure per la copertura dei posti vacanti.</p>	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>Il Servizio Legislativo ha collaborato alla redazione di un testo coordinato di entrambi i p.d.l.</p>	<b>GRADO : TOTALE</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>35</b> del 15.11.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg. 56</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Legge di</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td>manutenzione</td> </tr> </table> <p><b>EMENDAMENTI IN AULA</b> Presentate n. 4 proposte di emendamento a firma dei consiglieri Di Stefano, Castiglione e Di Paolo B. all'art. 1 approvate a maggioranza Statutaria.</p>	<b>NUMERO</b>	<b>35</b> del 15.11.2006	<b>ARTICOLI</b>	4	<b>DURATA ITER</b>	gg. 56	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di	<b>NORMAZIONE</b>	manutenzione
	<b>NUMERO</b>	<b>35</b> del 15.11.2006													
<b>ARTICOLI</b>	4														
<b>DURATA ITER</b>	gg. 56														
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella														
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di														
<b>NORMAZIONE</b>	manutenzione														
	<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>E' stato formulato un rilievo di incostituzionalità in merito alla retribuzione.</p>	<b>GRADO : TOTALE</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>												

Numero atto	218/2006
Titolo	Partecipazione della Regione Abruzzo alla ricapitalizzazione della Società Abruzzo Sviluppo S.p.a.
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	IV in materia di ATTIVITA' PRODUTTIVE
Date:	
❖ Presentazione	10.10.2006
❖ Assegnazione	11.10.2006
❖ Licenziamento commissione	25.10.2006
❖ Approvazione Consiglio	07.11.2006
❖ Pubblicazione legge	29.11.2006, BURA n.68

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE																		
Obiettivo della presente L.R. è la partecipazione alla ricapitalizzazione del capitale della Società Abruzzo Sviluppo Spa da parte della Regione, quale azionista della stessa Società.	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1)commi non numerati;</p> <p>2)utilizzo dell'espressione "precedente" nei riferimenti normativi interni, in luogo dell'esatta partizione;</p> <p>3)dichiarazione d'urgenza non più necessaria.</p>	<b>GRADO : TOTALE</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>36</b> del</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15.11.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg. 27</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Legge</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td>provvedimento</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nessuno.</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>36</b> del		15.11.2006	<b>ARTICOLI</b>	4	<b>DURATA ITER</b>	gg. 27	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge	<b>NORMAZIONE</b>	provvedimento	<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>		Nessuno.	
	<b>NUMERO</b>	<b>36</b> del																			
	15.11.2006																				
<b>ARTICOLI</b>	4																				
<b>DURATA ITER</b>	gg. 27																				
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo																				
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge																				
<b>NORMAZIONE</b>	provvedimento																				
<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>																					
Nessuno.																					
	<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p>	<b>GRADO :</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>																		

<b>Numero atto</b>	187 / 2006
<b>Titolo</b>	Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 agosto 1977, n.41: Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi
<b>Iniziativa</b>	Cons. Di Paolo Angelo ed altri
<b>Commissione competente</b>	I in materia di AFFARI ISTITUZIONALI
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	12.07.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	17.07.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	25.10.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	07.11.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	29.11.2006, BURA n.68

**Direzione**  
*Affari della Presidenza e Legislativi*




*Servizio Legislativo*

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE														
La presente legge ha lo scopo di prevedere, per le nomine di competenza della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, la designazione da parte dei Capigruppo, e la nullità delle nomine effettuate in assenza di tale designazione.	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) articoli non rubricati;</li> <li>2) commi non numerati;</li> <li>3) si suggerisce l'opportunità di dividere l'articolo in due commi.</li> </ol>	<b>GRADO</b> : TOTALE	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>37</b> del</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15.11.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg. 123</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Legge di</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td>manutenzione</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>37</b> del		15.11.2006	<b>ARTICOLI</b>	1	<b>DURATA ITER</b>	gg. 123	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di	<b>NORMAZIONE</b>	manutenzione
	<b>NUMERO</b>	<b>37</b> del															
	15.11.2006																
<b>ARTICOLI</b>	1																
<b>DURATA ITER</b>	gg. 123																
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella																
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di																
<b>NORMAZIONE</b>	manutenzione																
	<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Si suggerisce l'opportunità di indicare la Commissione di Vigilanza senza fare rinvio all'art. 28 dello Statuto, poiché con l'entrata in vigore del nuovo Statuto la Commissione di Vigilanza potrebbe essere oggetto di un diverso articolo.</p>	<b>GRADO</b> : TOTALE	<p><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Nessuno.</p>														
			<b>OSSERVAZIONI</b>														

<b>Numero atto</b>	208 / 2006
<b>Titolo</b>	Proroga della disciplina delle leggi regionali 22.12.1995, n.143 e 17.12.1996, n.136, così come successivamente modificate
<b>Iniziativa</b>	Giunta regionale
<b>Commissione competente</b>	<b>IV</b> in materia di LAVORO
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	13.09.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	19.09.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	25.10.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	07.11.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	29.11.2006, BURA n.68

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
La legge intende prorogare sino al 31 dicembre 2006 la disciplina degli strumenti di promozione dell'occupazione previsti dalla l.r. 22 dicembre 1995, n. 143 ( <i>Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l'imprenditoria femminile</i> ), e dalla l.r. 17 dicembre 1996, n. 136 ( <i>Interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili eco-compatibili nei territori dei parchi nazionali, regionale e delle riserve naturali istituite con legge regionale</i> ) così come successivamente modificate ed integrate.	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nei riferimenti a leggi regionali manca l'indicazione del titolo;</li> <li>2) dichiarazione d'urgenza non più necessaria;</li> <li>3) mancata numerazione del comma unico nell'articolo sull'entrata in vigore.</li> </ol>	<b>GRADO</b> : TOTALE	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>38</b> del 15.11.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td style="text-align: right;">gg. 49</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td style="text-align: right;">Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b></td> <td style="text-align: right;">Legge di manutenzione</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>38</b> del 15.11.2006	<b>ARTICOLI</b>	3	<b>DURATA ITER</b>	gg. 49	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di manutenzione
	<b>NUMERO</b>	<b>38</b> del 15.11.2006											
<b>ARTICOLI</b>	3												
<b>DURATA ITER</b>	gg. 49												
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella												
<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di manutenzione												
	<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state fatte segnalazioni.</p>	<b>GRADO</b> :	<b>OSSERVAZIONI</b>										

<b>Numero atto</b>	219 / 2006
<b>Titolo</b>	Disposizioni in materia di trasporti e viabilità
<b>Iniziativa</b>	Giunta regionale
<b>Commissione competente</b>	IV in materia di TRASPORTI
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	10.10.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	11.10.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	07.11.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	07.11.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	29.11.2006, BURA n.68

**Direzione**  
*Affari della Presidenza e Legislativi*




**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE														
Obiettivo della presente legge è quello di rivedere ed aggiornare parte della normativa regionale in materia di trasporti e viabilità.	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) utilizzo dell'espressione "precedente" in luogo della citazione dell'esatta partizione interna dell'atto normativo;</li> <li>2) uso dell'espressione e/o;</li> <li>3) citazioni ripetute di atti normativi non redatte in forma semplificata;</li> <li>4) utilizzo del tempo futuro in luogo del presente;</li> <li>5) titoli "muti";</li> <li>6) erronea individuazione delle partizioni interne ai commi;</li> <li>7) dichiarazione d'urgenza non più necessaria.</li> </ol>	<b>GRADO</b> : TOTALE	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>39</b> del</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15.11.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>11</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg. 27</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Legge di</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td>manutenzione</td> </tr> </table> <p><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Proposta di emendamento a firma dei consiglieri Boschetti, D'Alessandro, Teodoro e Caporale all'art. 6 approvata con la prescritta maggioranza espressa con voto palese.</p>	<b>NUMERO</b>	<b>39</b> del		15.11.2006	<b>ARTICOLI</b>	11	<b>DURATA ITER</b>	gg. 27	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di	<b>NORMAZIONE</b>	manutenzione
	<b>NUMERO</b>	<b>39</b> del															
	15.11.2006																
<b>ARTICOLI</b>	11																
<b>DURATA ITER</b>	gg. 27																
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella																
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di																
<b>NORMAZIONE</b>	manutenzione																
	<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Il Servizio suggerisce, in merito ai rapporti con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, l'opportunità di inserire nell'articolo una clausola sospensiva dell'efficacia delle disposizioni al positivo esito di compatibilità espresso dalla Commissione Europea e pubblicato sul Bollettino Ufficiale.</p>	<b>GRADO</b> : TOTALE	<b>OSSERVAZIONI</b>														

<b>Numero atto</b>	203 / 2006
<b>Titolo</b>	Istituzione del registro regionale dei donatori di midollo osseo
<b>Iniziativa</b>	Giunta regionale
<b>Commissione competente</b>	V in materia di SANITA'
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	16.08.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	29.08.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	15.11.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	22.11.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	06.12.2006, BURA n.71

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
La presente L.R. si propone di istituire il registro regionale dei donatori di midollo osseo, in attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 2001, n. 52 "Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo", a maggiore garanzia della pratica del trapianto di midollo da donatore sano (trapianto allogenico) per la cura di diverse patologie ematologiche.	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano piccole riscritture.</p>	<b>GRADO : TOTALE</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>40</b> del 04.12.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg.85</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b></td> <td>Legge di settore</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>40</b> del 04.12.2006	<b>ARTICOLI</b>	9	<b>DURATA ITER</b>	gg.85	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di settore
	<b>NUMERO</b>	<b>40</b> del 04.12.2006											
<b>ARTICOLI</b>	9												
<b>DURATA ITER</b>	gg.85												
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo												
<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di settore												
<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p>	<b>GRADO :</b>	<p><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Presentate proposte di articoli aggiuntivi dai consiglieri Santroni, Boschetti, Melilla e Misticoni con sub emendamento a firma Boschetti, Santroni e Cesarone all'art. 5 approvate con la prescritta maggioranza espressa con distinto voto palese.</p> <p><b>OSSERVAZIONI</b></p>											

<b>Numero atto</b>	26 / 2005
<b>Titolo</b>	Proroga dei termini di scadenza delle domande per il permesso a costruire o D.I.A. per il recupero edilizio dei sottotetti
<b>Iniziativa</b>	Giunta regionale
<b>Commissione competente</b>	I in materia di TERRITORIO e URBANISTICA
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	15.07.2005
❖ <b>Assegnazione</b>	19.07.2005
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	08.11.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	22.11.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	06.12.2006, BURA n.71

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE														
La presente legge ha l'obiettivo di modificare la normativa in materia di recupero abitativo dei sottotetti, disciplinata in origine nella l.r. n. 15/2004 (legge finanziaria regionale 2004) all'art. 85, ed in particolare prevede la sostituzione del termine per la presentazione della domanda, stabilito nel comma 9 al 31 maggio 2005, con il termine del 31 ottobre 2007, la sostituzione dell'espressione "concessione edilizia" con "permesso a costruire o DIA" ed una diversa destinazione delle entrate previste, rispetto a quella stabilita dal comma 11 dell'art. 256 della l.r. n. 6/2005, che ha integralmente sostituito l'art. 85.	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) prima citazione di atto normativo non redatta in forma integrale;</li> <li>2) commi non numerati;</li> <li>3) partizioni interne ai commi individuate con trattini;</li> <li>4) sigla non esplicitata alla prima occorrenza nel testo;</li> <li>5) si suggerisce infine di formulare un unico art. diviso in due commi, poiché viene modificato un unico art.</li> </ol>	<b>GRADO</b> : NULLO	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>41</b> del</td> </tr> <tr> <td></td> <td>04.12.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg. 491</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Legge di</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td>manutenzione</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>41</b> del		04.12.2006	<b>ARTICOLI</b>	3	<b>DURATA ITER</b>	gg. 491	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di	<b>NORMAZIONE</b>	manutenzione
	<b>NUMERO</b>	<b>41</b> del															
	04.12.2006																
<b>ARTICOLI</b>	3																
<b>DURATA ITER</b>	gg. 491																
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella																
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di																
<b>NORMAZIONE</b>	manutenzione																
	<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p>	<b>GRADO</b> :	<b>OSSERVAZIONI</b>														

<b>Numero atto</b>	204 / 2006
<b>Titolo</b>	Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive
<b>Iniziativa</b>	Giunta regionale
<b>Commissione competente</b>	IV in materia di TURISMO e SPORT
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	16.08.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	07.09.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	07.11.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	21.11.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	06.12.2006, BURA n.71

**Direzione**  
*Affari della Presidenza e Legislativi*




*Servizio Legislativo*

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE												
<p>La legge ha come obiettivo quello di rivedere ed aggiornare parte della normativa regionale in materia di demanio marittimo, di incentivazione dell'economia turistica e di attività sportive.</p>	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) titolo del pdl incompleto;</li> <li>2) titoli "muti";</li> <li>3) citazioni ripetute di atti normativi non fatte in forma semplificata;</li> <li>4) uso delle espressioni "precedente" e "successivo" in luogo delle esatte partizioni, nei riferimenti normativi interni;</li> <li>5) modifiche apportate a leggi diverse contenute in un medesimo articolo.</li> </ol>	<p><b>GRADO : TOTALE</b></p>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>42</b> del 04.12.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td style="text-align: right;">13</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td style="text-align: right;">gg. 75</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td style="text-align: right;">Novella</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td style="text-align: right;">Legge</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td style="text-align: right;">provvedimento</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Presentate proposte di emendamento dai consiglieri Di Matteo ed altri soppressivo dell'art. 7 e Misticoni ed altri all'art. 11, approvate con la prescritta maggioranza espressa con distinto voto palese.</p>	<b>NUMERO</b>	<b>42</b> del 04.12.2006	<b>ARTICOLI</b>	13	<b>DURATA ITER</b>	gg. 75	<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge	<b>NORMAZIONE</b>	provvedimento
	<b>NUMERO</b>	<b>42</b> del 04.12.2006													
<b>ARTICOLI</b>	13														
<b>DURATA ITER</b>	gg. 75														
<b>TECNICA RED.LE</b>	Novella														
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge														
<b>NORMAZIONE</b>	provvedimento														
	<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p>	<p><i>GRADO :</i></p>	<p><b>OSSERVAZIONI</b></p>												

<b>Numero atto</b>	201 / 2006
<b>Titolo</b>	Disposizioni per disciplinare gli interventi e le competenze della Regione Abruzzo in relazione al grande evento dei XVI giochi del Mediterraneo del 2009 di Pescara - Abruzzo, nonché del Campionato Europeo di Basket femminile dell'anno 2007
<b>Iniziativa</b>	Giunta regionale
<b>Commissione competente</b>	V in materia di SPORT
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	08.08.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	10.08.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	15.11.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	21.11.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	06.12.2006, BURA n.71

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
<p>La presente L.R. ha come obiettivo quello di disciplinare gli interventi e le competenze della Regione Abruzzo in relazione al Grande evento dei "XVI Giochi del Mediterraneo di Pescara Abruzzo" come definito con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.10.2005 e del 29.12.2006, nonché in relazione all'evento "Campionato di Basket Femminile dell'anno 2007", come definito dal Boureau Centrale della Federazione Internazionale che ne ha assegnato all'Italia, ed a Chieti in particolare, l'organizzazione.</p> <p>La legge ha, altresì, lo scopo di definire le modalità di Partecipazione della Regione al Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo ed a quello del Campionato Femminile di Basket .</p>	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) uso di verbi al tempo futuro in luogo del presente,</li> <li>2) uso di verbi servili;</li> <li>3) uso di espressioni come "della presente legge" precedente"e "successivo";</li> <li>4) uso dell'espressione e/o;</li> <li>5) sigle non esplicitate.</li> </ol>	<p><b>GRADO</b> : TOTALE</p>	<p><b>NUMERO</b> 43 del 04.12.2006</p> <p><b>ARTICOLI</b> 9</p> <p><b>DURATA ITER</b> gg. 103</p> <p><b>TECNICA RED.LE</b> Testo nuovo</p> <p><b>TIPOLOGIA</b> Legge di</p> <p><b>NORMAZIONE</b> settore</p>
	<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p>		<p><i>GRADO</i> :</p>

Numero atto	233 / 2006
Titolo	Determinazione delle aliquote Irap e addizionale regionale Irpef e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	I in materia di BILANCIO
Date:	
❖ Presentazione	01.12.2006
❖ Assegnazione	01.12.2006
❖ Licenziamento commissione	
❖ Approvazione Consiglio	09.12.2006
❖ Pubblicazione legge	29.12.2006, BURA n.77

**Direzione**  
***Affari della Presidenza e Legislativi***




***Servizio Legislativo***

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE																
La presente legge persegue l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica e di risanamento attraverso una serie di misure tra cui la riduzione dei membri dei consigli di amministrazione degli enti strumentali, la riduzione delle spese di rappresentanza della Regione, la determinazione delle aliquote Irap e dell'addizionale regionale Irpef.	a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING  Per il presente PdL non è stata elaborata la scheda tecnica a causa dell'esiguità del tempo a disposizione.	<b>GRADO :</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>44</b> del</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12.12.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg.8</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Bilancio</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Proposta di emendamento (n. 1) presentata dai consiglieri Boschetti, Misticoni e Bosco nonché la proposta di sub-emendamento (n. 259) alla stessa a firma dei consiglieri Orlando, La Morgia, Cesarone e Aceto intesi a sostituire l'articolo 1 e sopprimere i restanti articoli 2 e 3; messa ai voti la proposta di sub-emendamento (n. 259) con procedimento palese, l'approva.</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>44</b> del		12.12.2006	<b>ARTICOLI</b>	1	<b>DURATA ITER</b>	gg.8	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA</b>	Bilancio	<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>		Proposta di emendamento (n. 1) presentata dai consiglieri Boschetti, Misticoni e Bosco nonché la proposta di sub-emendamento (n. 259) alla stessa a firma dei consiglieri Orlando, La Morgia, Cesarone e Aceto intesi a sostituire l'articolo 1 e sopprimere i restanti articoli 2 e 3; messa ai voti la proposta di sub-emendamento (n. 259) con procedimento palese, l'approva.	
	<b>NUMERO</b>	<b>44</b> del																	
	12.12.2006																		
<b>ARTICOLI</b>	1																		
<b>DURATA ITER</b>	gg.8																		
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo																		
<b>TIPOLOGIA</b>	Bilancio																		
<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>																			
Proposta di emendamento (n. 1) presentata dai consiglieri Boschetti, Misticoni e Bosco nonché la proposta di sub-emendamento (n. 259) alla stessa a firma dei consiglieri Orlando, La Morgia, Cesarone e Aceto intesi a sostituire l'articolo 1 e sopprimere i restanti articoli 2 e 3; messa ai voti la proposta di sub-emendamento (n. 259) con procedimento palese, l'approva.																			
b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'	<b>GRADO :</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>																	

<b>Numero atto</b>	243 / 2006
<b>Titolo</b>	Fondo Rotativo per le PMI - Consolidamento delle passività bancarie a breve e dell'indebitamento verso fornitori, dipendenti ed Enti pubblici.
<b>Iniziativa</b>	Cons. Orlando ed altri
<b>Commissione competente</b>	I in materia di ATTIVITA' PRODUTTIVE
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	19.12.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	19.12.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	21.12.2006
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	22.12.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	29.12.2006, BURA n.78

**Direzione**  
*Affari della Presidenza e Legislativi*




*Servizio Legislativo*

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE														
La presente legge regionale intende concedere contributi alle PMI industriali, artigiane commerciali e di servizi, aventi sede operativa nella Regione Abruzzo, per gli oneri finanziari connessi ad operazioni di consolidamento di passività a breve termine verso banche, e di indebitamento verso fornitori, dipendenti ed Enti pubblici.	a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING  Per il presente PdL non è stata elaborata la scheda tecnica a causa dell'esiguità del tempo a disposizione.	<b>GRADO :</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;"><b>NUMERO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>45</b> del 28.12.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td style="text-align: right;">gg. 3</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td style="text-align: right;">Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td style="text-align: right;">Legge di settore</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Nessuno.</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>45</b> del 28.12.2006	<b>ARTICOLI</b>	8	<b>DURATA ITER</b>	gg. 3	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di settore	<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>		Nessuno.	
	<b>NUMERO</b>	<b>45</b> del 28.12.2006															
<b>ARTICOLI</b>	8																
<b>DURATA ITER</b>	gg. 3																
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo																
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge di settore																
<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>																	
Nessuno.																	
	b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'	<b>GRADO :</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>														

<b>Numero atto</b>	241 / 2006
<b>Titolo</b>	Rendiconto generale per l'esercizio 2005. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare.
<b>Iniziativa</b>	Giunta regionale
<b>Commissione competente</b>	I in materia di BILANCIO-CONTABILITA'
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	13.12.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	13.12.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	22.12.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	29.12.2006, BURA n.13 Straordinario


**Direzione**  
*Affari della Presidenza e Legislativi*



*Servizio Legislativo*

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE																
La presente legge è finalizzata alla approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio 2005, del Conto finanziario, del Conto generale del Patrimonio e della Nota preliminare.	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>Non sono state riscontrate particolari irregolarità anche in considerazione della tecnicità del PdL.</p>	<b>GRADO :</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>46</b> del 28.12.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>21 + allegati</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>gg. 9</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Bilancio</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>NORMAZIONE</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Proposta di articolo aggiuntivo (13) presentata dai consiglieri Orlando, Boschetti e Roselli approvata con la prescritta maggioranza espressa con voto palese.</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>46</b> del 28.12.2006	<b>ARTICOLI</b>	21 + allegati	<b>DURATA ITER</b>	gg. 9	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA</b>	Bilancio	<b>NORMAZIONE</b>		<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>		Proposta di articolo aggiuntivo (13) presentata dai consiglieri Orlando, Boschetti e Roselli approvata con la prescritta maggioranza espressa con voto palese.	
	<b>NUMERO</b>	<b>46</b> del 28.12.2006																	
<b>ARTICOLI</b>	21 + allegati																		
<b>DURATA ITER</b>	gg. 9																		
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo																		
<b>TIPOLOGIA</b>	Bilancio																		
<b>NORMAZIONE</b>																			
<b>EMENDAMENTI IN AULA</b>																			
Proposta di articolo aggiuntivo (13) presentata dai consiglieri Orlando, Boschetti e Roselli approvata con la prescritta maggioranza espressa con voto palese.																			
b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'	<b>GRADO :</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>																	

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**




**Servizio Legislativo**

<b>Numero atto</b>	239 / 2006
<b>Titolo</b>	Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007 - 2009 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2007)
<b>Iniziativa</b>	Giunta regionale
<b>Commissione competente</b>	I in materia di BILANCIO
<b>Date:</b>	
❖ <b>Presentazione</b>	09.12.2006
❖ <b>Assegnazione</b>	11.12.2006
❖ <b>Licenziamento commissione</b>	
❖ <b>Approvazione Consiglio</b>	22.12.2006
❖ <b>Pubblicazione legge</b>	29.12.2006, BURA n.78

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE												
La legge è finalizzata a disporre il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale 2007 – 2009 e regolamentare l’assetto economico e finanziario della Regione Abruzzo per l’esercizio relativo al bilancio di previsione per l’anno 2007, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di programmazione economica e finanziaria.	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1)prima citazione di atti normativi non redatta in forma integrale;</p> <p>2)improprie partizioni degli articoli e dei commi;</p> <p>3)utilizzo dell’espressione e/o;</p> <p>4)uso di verbi servili e del tempo futuro;</p> <p>5)dichiarazione d’urgenza non più necessaria.</p>	<b>GRADO</b> : PARZIALE	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>47</b> del 28.12.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>1 (81 commi) + allegati</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>Giorni 11</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA</b></td> <td>Legge</td> </tr> <tr> <td><b>NORMAZIONE</b></td> <td>finanziaria</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>47</b> del 28.12.2006	<b>ARTICOLI</b>	1 (81 commi) + allegati	<b>DURATA ITER</b>	Giorni 11	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA</b>	Legge	<b>NORMAZIONE</b>	finanziaria
	<b>NUMERO</b>	<b>47</b> del 28.12.2006													
<b>ARTICOLI</b>	1 (81 commi) + allegati														
<b>DURATA ITER</b>	Giorni 11														
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo														
<b>TIPOLOGIA</b>	Legge														
<b>NORMAZIONE</b>	finanziaria														
	<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA’</p> <p>Sono state fatte le seguenti segnalazioni:</p> <p>1)opportunità di introdurre nel testo una disposizione con cui apportare modifiche agli articoli 21 e 38 della l.r. n. 29/2006, sottoposti al vaglio di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale, per far cessare la materia del contendere.</p> <p>2)presenza di norme “intruse”.</p>	<b>GRADO</b> : PARZIALE	<p><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p>Proposta di emendamento sostitutiva dell’art. 1 e soppressiva degli artt. 2 e 3 presentata dal consigliere Boschetti, nonché la proposta di sub emendamento completamente sostitutiva a firma dei consiglieri Cesarone, Pisegna e Orlando; quest’ultima, posta ai voti con procedimento palese è stata approvata a maggioranza assoluta.</p> <p><b>OSSERVAZIONI</b></p>												

Numero atto	240 / 2006
Titolo	Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 - Bilancio pluriennale 2007-2009.
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	I in materia di BILANCIO
Date:	
❖ Presentazione	09.12.2006
❖ Assegnazione	11.12.2006
❖ Licenziamento commissione	
❖ Approvazione Consiglio	22.12.2006
❖ Pubblicazione legge	29.12.2006, BURA n.78

**Direzione**  
**Affari della Presidenza e Legislativi**



**Servizio Legislativo**

OBIETTIVI	OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
La legge è finalizzata alla approvazione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario per l'anno 2007 e del bilancio pluriennale 2007 – 2009.	<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) prima citazione di atto normativo non redatta in forma integrale;</li> <li>2) uso dell'espressione "precedente" nei riferimenti normativi interni;</li> <li>3) utilizzo di verbi non all'indicativo presente;</li> <li>4) uso del passivo o del si passivante,</li> <li>5) dichiarazione d'urgenza non più necessaria.</li> </ol>	<b>GRADO</b> : NULLO	<table border="0"> <tr> <td><b>NUMERO</b></td> <td><b>48</b> del 28.12.2006</td> </tr> <tr> <td><b>ARTICOLI</b></td> <td>38 + allegati</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA ITER</b></td> <td>Giorni 11</td> </tr> <tr> <td><b>TECNICA RED.LE</b></td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td><b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b></td> <td>Legge di bilancio</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>EMENDAMENTI IN AULA</b></p> <p><u>Emendamento n. 1</u> allo schema di bilancio ed all'art. 37 a firma dei consiglieri Cesarone, Piseгна e Orlando - Approvato con votazione a scrutinio segreto; <u>emendamento n. 2</u> allo schema di bilancio a firma dei consiglieri Orlando, Piseгна e Cesarone - Approvato con votazione a scrutinio segreto; <u>emendamento n. 16</u> allo schema di bilancio a firma dei consiglieri Tagliente. Pagano, Di Stefano, Amicone, Castiglione, Stati - Respinto con voto palese; <u>emendamento n. 20</u> allo schema di bilancio a firma dei consiglieri Tancredi, Pagano e Stati - Respinto con voto palese; <u>emendamento n. 23</u> allo schema di bilancio a firma dei consiglieri De Matteis, Amicone e D'Orazio - Respinto con votazione palese.</p>	<b>NUMERO</b>	<b>48</b> del 28.12.2006	<b>ARTICOLI</b>	38 + allegati	<b>DURATA ITER</b>	Giorni 11	<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo	<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di bilancio
	<b>NUMERO</b>	<b>48</b> del 28.12.2006											
<b>ARTICOLI</b>	38 + allegati												
<b>DURATA ITER</b>	Giorni 11												
<b>TECNICA RED.LE</b>	Testo nuovo												
<b>TIPOLOGIA NORMAZIONE</b>	Legge di bilancio												
	<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state effettuate segnalazioni.</p>	<b>GRADO</b> :	<b>OSSERVAZIONI</b>										

***PARTE III***  
***Il Contenzioso Costituzionale.***

# **Modulo 1**

## **Tendenze nel quadro nazionale**

**Sommario:** **1.1** Premessa; **1.2** L'assestamento del contenzioso Stato – Regioni a livello nazionale.

### **1. Premessa**

E' noto che il novellato art. 127 della Costituzione ha modificato il precedente regime di controllo preventivo delle leggi regionali da parte del Governo, introducendo il controllo successivo con il ricorso alla Corte costituzionale avverso leggi ritenute dal Governo stesso costituzionalmente illegittime.

Questa novità ha comportato una rilevante crescita del contenzioso tra Governo e Regioni, in particolare modo per ciò che riguarda la nuova distribuzione delle competenze legislative in attuazione del nuovo titolo V della Costituzione stessa, che ha visto il suo picco massimo nel 2004.

Ciò ha indotto il Dipartimento Affari regionali, in una breve nota introduttiva ad un seminario organizzato il 18 gennaio 2005, finalizzato alla "ricerca di nuove soluzioni al contenzioso Stato-Regioni" ad evidenziare la necessità di individuare strade alternative per evitare il continuo ricorso alla Suprema Corte in sede giurisdizionale, osservando che "la mancata previsione di norme di attuazione e transitorie e le numerose difficoltà interpretative della novella hanno reso più ardua l'attuazione nel nuovo Titolo V. La stessa Consulta, con la sentenza N. 303/2003, ha precisato la necessità di dare concreta attuazione ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione nei rapporti tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali e di annettere a tali principi una valenza squisitamente procedimentale con una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà".

### **1.2 L'assestamento del contenzioso Stato – Regioni a livello nazionale**

Nel corso del 2005, e soprattutto del 2006, si può rilevare un assestamento del contenzioso Stato – Regioni, dovuto ad una serie di fattori strettamente connessi tra loro.


In primo luogo, vi è stato un progressivo calo delle impugnative di leggi regionali da parte del Governo.

Infatti, su 624 leggi regionali promulgate nel 2004 esaminate dal Governo, vi sono state 74 impugnative, pari all' 11,85% del totale; nel corso del 2005, su 576 leggi esaminate, vi sono state 66 impugnative, pari all'11,45%, già registrando una prima leggera flessione delle impugnative.

Al fine di confrontare i dati di riferimento per il periodo di analisi del presente rapporto (II semestre 2005 – anno 2006) è interessante rilevare come nel I semestre 2005 (corrispondente con la fine della VII legislatura), su 281 leggi regionali vi sono state 30 impugnative, pari al 10,67% del totale, mentre nel II semestre 2005 (corrispondente con l'inizio della nuova ed attuale legislatura), su 295 leggi regionali vi sono state 36 impugnative, pari al 12,2% del totale, registrando dunque un incremento del contenzioso dovuto all'avvio della prima fase della nuova legislatura.

Su 604 leggi promulgate nel 2006 ed esaminate dal Governo, vi sono state solo 31 leggi impuginate, pari al 5,13% del totale, e dunque ad una percentuale sensibilmente più bassa.

Aggregando i dati relativi al periodo II semestre 2005 – 2006, su un totale di 899 leggi esaminate, vi sono state 67 leggi impugnate, pari al 7,45% del totale.



A fronte della riduzione del numero di leggi regionali impugnate, è possibile rilevare un contestuale aumento delle delibere governative di rinuncia (totale o parziale) alle impugnative, corrispondente ad una risposta delle Regioni in termini di adeguamento alle segnalazioni statali, finalizzate a risolvere il contenzioso Stato – Regioni senza che la Corte costituzionale si pronunci con sentenza sulle leggi oggetto di impugnativa.

A questo proposito, si rileva che rispetto alle leggi promulgate nel 2004, su 74 ricorsi del Governo, vi sono state 9 delibere di rinuncia (di cui 8 di rinuncia totale e 1 di rinuncia parziale), pari al 12,16% delle impugnative.


Rispetto alle leggi promulgate nel 2005, su 66 ricorsi, vi sono state 9 delibere di rinuncia (di cui 5 di rinuncia totale e 4 di rinuncia parziale), pari al 13,63% delle impugnative; in particolare, nel I semestre del 2005, a fronte di 30 ricorsi, vi sono state 2 delibere di rinuncia (1 totale e 1 parziale) pari al 6,66%, mentre nel II semestre, su 36 ricorsi vi sono state 7 delibere di rinuncia (di cui 4 di rinuncia totale e 3 di rinuncia parziale) pari al 19,45%.

Infine, per le leggi del 2006, su 31 ricorsi, vi sono state 8 delibere di rinuncia (di cui 6 di rinuncia totale e 2 di rinuncia parziale), pari al 25,8% delle impugnative. Anche in questo caso si può rilevare un incremento particolarmente significativo per il 2006, rispetto alla tendenza percentuale del 2005.

Aggregando i dati relativi al periodo II semestre 2005 – 2006, si rileva che su 67 ricorsi, vi sono state 15 delibere di rinuncia (di cui 10 di rinuncia totale e 5 di rinuncia parziale) pari al 22,38% delle impugnative.

Circa i motivi di rinuncia, si precisa che nel periodo qui considerato nella quasi totalità dei casi la delibera corrisponde ad un adeguamento delle Regioni alle osservazioni del Governo, mentre in soli due casi (relativi alla l.r. Toscana n. 67/2005 ed alla l.r. Friuli Venezia Giulia n. 21/2005) la rinuncia è dovuta a pronunce della Corte costituzionale che, intervenute su materie identiche, hanno dichiarato la non fondatezza delle questioni sollevate dal Governo.

## andamento percentuale rinunce ai ricorsi



Occorre comunque precisare che solo le delibere di rinuncia totale all'impugnativa aprono la strada all'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, mentre le delibere di rinuncia parziale comportano comunque la prosecuzione del giudizio per la parte non oggetto di rinuncia.

Sotto questo profilo, quindi, è possibile rilevare che, nel 2004, nel 10,8% dei casi le delibere di rinuncia hanno condotto all'estinzione del procedimento, nel 2005 nel 7,57% dei casi e nel 2006 19,35% dei casi. Nel periodo relativo al II semestre 2005- 2006, nel 14,9% dei casi.

Per il vero, nel corso del 2006 si è registrata una nuova procedura di confronto volta a prevenire l'avvio del procedimento dinanzi alla Corte costituzionale, attraverso una fase interlocutoria informale tra il Dipartimento Affari regionali e le strutture della Regione interessata, per verificare la possibilità di risolvere potenziali contenziosi tra Stato e Regioni attraverso chiarimenti interpretativi delle disposizioni sospettate di incostituzionalità, o modifiche legislative delle stesse in tempi rapidi.

All'aumento dei ricorsi, a partire dall'entrata in vigore del nuovo Titolo V della costituzione fino al 2004, è ovviamente seguito un aumento delle decisioni della Corte costituzionale. Infatti, dal 2003 al 2006, si registra un numero notevole di decisioni della Corte costituzionale su giudizi relativi al contenzioso Stato – Regioni, rispondente ad un progressivo aumento percentuale delle decisioni su giudizi in via principale rispetto ai giudizi in via incidentale. “Il giudizio in via principale, ancorato, per il periodo 1983-2002, ad una media del 7,29%, ha conosciuto un notevole incremento a partire dal 2003, giungendo al 14,92% e, nel 2004, addirittura al 21,75%. Alla lieve flessione in termini percentuali del 2005 (20,95%), fa riscontro il picco di quest'anno (con 12 decisioni in più e con un +3,46% rispetto al precedente), che non trova eguali se non risalendo al 1956 (quando la percentuale fu, però, del 41,18). La crescita del contenzioso tra Stato e Regioni derivante dall'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione continua, dunque, ad elevare il giudizio in via d'azione a valori difficilmente immaginabili prima del 2001.” (fonte: relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2006).

Il progressivo aumento delle sentenze su ricorsi in via principale fino al 2006, anno in cui si registrano 131 sentenze su ricorsi statali avverso leggi regionali, ha impegnato la suprema Corte nella interpretazione di molteplici aspetti dell'attuazione del Titolo V, contribuendo a risolvere alcune questioni cruciali nel riparto della potestà legislativa tra

Stato e Regioni e dunque a chiarire i confini di un corretto esercizio della potestà legislativa nell'alveo di una attuazione costituzionalmente coerente del Titolo V, limitando così il ricorso al contenzioso costituzionale.

Anche la legislazione della Regione Abruzzo ha risentito della evoluzione del contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni, rispecchiando sostanzialmente il trend registrato a livello nazionale, sia pure con alcune peculiarità.

## Modulo 2

### Il Contenzioso tra la Regione Abruzzo ed il Governo per il periodo II semestre 2005 – 2006

**Sommario:** 2.1 I ricorsi statali; 2.2 I ricorsi nel merito; 2.3 I rapporti Stato – Regione: costituzione in giudizio, adeguamento, delibere di rinuncia all'impugnativa e intese informali; 2.4 Le pronunce della Corte Costituzionale sui ricorsi di iniziativa statale; 2.5 I ricorsi di iniziativa della Regione; 2.6 Le pronunce della Corte su ricorsi di iniziativa regionale.


#### 2.1 I ricorsi statali


La crescita delle questioni di costituzionalità sollevate dal Governo ha caratterizzato la VII legislatura a partire dal 2002, anno in cui il Governo ha cominciato a dare attuazione alla riforma costituzionale, entrata in vigore nel novembre 2001.

Il picco massimo di impugnative si è avuto nel 2004, anno in cui sono state impugnate dal Governo in via principale 14 leggi regionali, ivi compreso lo Statuto, pari al 26,9% di leggi impugnate su un totale di 52 leggi approvate, mentre nel I semestre 2005 sono state impugnate 2 leggi su 24 approvate prima della conclusione della legislatura, pari al 8,3% del totale, già prefigurando un calo delle impugnative da parte del Governo.


Nel corso del II semestre 2005, è stata impugnata una sola legge regionale, pari al 4,3% di leggi impugnate su un totale di 23 leggi promulgate dalla Regione a partire dal 1.06.2005, registrando una riduzione rispetto al I semestre, in controtendenza rispetto all'andamento nazionale sopra descritto.

Infine, su 48 leggi regionali promulgate nel 2006, 3 sono state oggetto di impugnativa statale, pari al 6,25% del totale.





In conclusione, dunque, per il periodo II semestre 2005 – 2006, è stato sottoposto al vaglio della Corte il 5,6% della produzione legislativa della Regione Abruzzo, per un totale di 4 ricorsi su 71 leggi approvate.





Per il periodo relativo al II semestre 2005, rispetto al dato nazionale, - 36 ricorsi su 295 leggi regionali esaminate dal Governo, pari al 12,2% - si può rilevare in percentuale una minore incidenza delle impugnative governative sulla legislazione abruzzese (4,3%) in confronto alla media delle impugnative delle leggi delle altre Regioni.

Per l'anno 2006, invece, rispetto al quadro nazionale che registra il 5,13% di leggi impugnate, si riscontra al contrario una maggiore incidenza di impugnative statali per la Regione Abruzzo, in cui la percentuale di leggi impugnate è del 6,25%.

Nel periodo complessivo II semestre 2005 – 2006, su 899 leggi complessivamente promulgate dalle Regioni ed esaminate dal Governo, vi sono stati 67 ricorsi statali, pari al 7,45% di leggi regionali impugnate; pertanto, rispetto al dato della Regione Abruzzo, che registra per il medesimo periodo una percentuale di leggi impugnate pari al 5,6%, è

interessante rilevare una minore incidenza di impugnative governative sulla legislazione abruzzese, rispetto al dato complessivo a livello nazionale.

Tale riscontro è tanto più interessante in quanto segnala un'inversione di tendenza; infatti nella VII legislatura, a fronte dell'8,4% di leggi regionali complessivamente impugnate dal Governo a livello nazionale, i procedimenti statali per incostituzionalità hanno coinvolto il 15,3% delle leggi della Regione Abruzzo.



## 2.2 I ricorsi nel merito

I 4 ricorsi del Governo relativi al periodo II semestre 2005 – 2006, hanno rispettivamente ad oggetto:

- 1) la legge 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo)

La legge, inquadrata dal Governo nel settore Politiche ordinarie e statuti e dalla Regione nella materia Affari istituzionali, assegnata alla I Commissione consiliare, ha

ad oggetto il sistema del c.d. spoil system, ed è stata impugnata per violazione degli articoli 2, 51, 97 e 117, II comma, lettera l) Cost. (confronta schede n. 1 e n. 26).

Il sistema dello spoil system, come si vedrà meglio in seguito, ha impegnato la Corte costituzionale in una complessa interpretazione, relativa ad un contenzioso che ha visto coinvolte non solo la legge della Regione Abruzzo, ma anche le leggi delle Regioni Sicilia, Calabria e Lazio, oltre alla legge statale n. 145/2002 (c.d. legge Frattini).

2) la legge n. 16 del 8 giugno 2006, (Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.)

La legge, inquadrata dal Governo nel settore Politiche economiche e finanziarie e dalla Regione nella materia Bilancio, assegnata alla I Commissione, è una variazione alla legge finanziaria 2006 che contiene diverse norme intrusive, ed è stata impugnata per violazione degli articoli 3, 97 e 117, terzo comma, Cost. (confronta scheda n. 2).

In particolare, il Governo ha impugnato l' articolo 1, commi 20 e 22, che dettano disposizioni in materia di personale, per violazione degli artt.3 e 97 Cost., e l'articolo 2, commi 7, 8 e 9, in materia di rimborso spese per i Consiglieri regionali, per violazione della materia concorrente "armonizzazione dei bilanci pubblici e della finanza pubblica", di cui all'117, terzo comma, Cost.

3) la legge n. 29 del 25 agosto 2006 (Modifiche ed integrazioni alla LR 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria 2006) e alla LR 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) 1° provvedimento di variazione)

La legge, inquadrata dal Governo nel settore Politiche economiche e finanziarie e dalla Regione nella materia Bilancio, assegnata alla I Commissione, è anch'essa una variazione alla legge finanziaria 2006 (confronta scheda n. 3).

In particolare, il Governo ha impugnato l'articolo 21, per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato, e gli articoli 38 e 44, per violazione dell'articolo 117, comma 1, per violazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.


4) la legge n. 33 dell'8 novembre 2006 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale pubblica).

La legge, inquadrata dal Governo nel settore Politiche infrastrutturali, e dalla Regione nella materia Infrastrutture, assegnata alla II Commissione, è stata impugnata in quanto il Governo ha ritenuto che gli articoli 2, comma 2, e 7, comma 1, dettando disposizioni in materia di collaudo di opere pubbliche siano in violazione della materia esclusiva statale "tutela della concorrenza", di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), Cost. (confronta scheda n. 4).

E' rilevante segnalare che la Regione Abruzzo, con ricorso notificato il 30 giugno 2006, ha impugnato l'art. 4 del d.lgs. 163/2006 (Codice degli appalti), per violazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'art. 117 Cost., contestando, tra l'altro, proprio l'attribuzione della materia del collaudo alla competenza esclusiva statale nell'ambito della "tutela della concorrenza".

In generale, si osserva che il Governo ha chiesto la declaratoria di illegittimità di tutta la legge in un solo ricorso, avente ad oggetto la l.r. n. 27/2005, mentre per le restanti leggi la richiesta di illegittimità ha riguardato singoli articoli della stessa legge.

Nel grafico sottostante, si da conto della distribuzione per settore delle impugnative per il periodo relativo al II semestre 2005 – 2006, rispondente peraltro all’analoga distribuzione per materia della Regione.



### **2.3 I rapporti Stato – Regione: costituzione in giudizio, adeguamento, delibere di rinuncia all’impugnativa e intese informali**

La Regione si è costituita in giudizio a difesa delle leggi impugnate in tutti e 4 i procedimenti, e dunque nel 100% dei casi, laddove nella VII legislatura la percentuale di costituzione in giudizio è stata del 61%. Pertanto è possibile confermare la tendenza, già registrata nella passata legislatura nel corso del 2004, di una modalità di intervento della Regione divenuta nel tempo sempre più costruttiva.

A fronte di un costante intervento in termini di costituzione in giudizio, è interessante rilevare come, su 4 procedimenti, in due casi la Regione ha modificato le leggi impugnate per adeguarsi alle osservazioni del Governo.


In particolare, la l.r. n. 30 del 30 ottobre 2006 ha parzialmente modificato la l.r. n. 16/2006, abrogando i commi 7, 8, e 9 dell’art. 2; di conseguenza, il Consiglio dei Ministri ha disposto con delibera la rinuncia parziale all’impugnativa.

Gli articoli oggetto di impugnativa della l.r. n. 29/2006, invece, sono stati tutti modificati da successive leggi regionali al fine di adeguarli alle segnalazioni del Governo, che nella delibera del 27.10.2006 si è espresso per la rinuncia totale all’impugnativa.


Pertanto, per le leggi promulgate nel periodo II semestre 2005 – 2006, nel 50% dei casi il Governo si è espresso in termini di rinuncia all’impugnativa (di cui 1 rinuncia totale e 1 parziale) rispetto a ricorsi riguardanti leggi della Regione Abruzzo.

Con riferimento al medesimo periodo il Governo, su 67 ricorsi complessivi avverso leggi regionali, si è espresso in termini di rinuncia all’impugnativa in 15 casi (10 di rinuncia totale e 5 di rinuncia parziale), con una percentuale del 22,38%.

Pertanto, rispetto alla tendenza prima rilevata di un progressivo aumento delle delibere di rinuncia ai ricorsi, la Regione Abruzzo si distingue con una percentuale nettamente più alta della media nazionale.



Ancora, rispetto al dato delle delibere di rinuncia totale, con conseguente estinzione del processo, nella Regione Abruzzo si riscontra una rinuncia su 4 ricorsi, pari al 25% del totale, laddove a livello nazionale la percentuale, sempre per le leggi promulgate nel periodo II semestre 2005 – 2006, è del 14,9%. Anche in questo caso, quindi, la Regione Abruzzo si distingue con un dato nettamente più alto della media nazionale.



In conclusione, quindi, rispetto all'andamento riscontrato a livello nazionale verso un aumento delle delibere di rinuncia al ricorso, corrispondente all'adeguamento regionale alle osservazioni statali, è possibile affermare che la Regione Abruzzo non solo conferma la tendenza rilevata, ma spicca con una percentuale del tutto rilevante.

Infine, tra Governo e Regione Abruzzo vi sono stati tre casi di procedura interlocutoria informale, che hanno permesso di risolvere potenziali contenziosi attraverso chiarimenti interpretativi delle disposizioni sospettate di incostituzionalità.

In particolare, ciò è avvenuto in merito all'art. 66 (controlli interni) del nuovo Statuto regionale, per il quale la Regione ha precisato che il mancato controllo della Corte dei Conti

sull'attività del Consiglio non può che essere inteso in armonia con quanto disposto dalla normativa statale in materia di controlli.

Ancora, analoga procedura è stata instaurata in merito all'art. 8 della legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 recante (Disposizioni per la promozione e il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate), per il quale erano sorte perplessità circa il coordinamento con i principi generali in materia di responsabilità genitoriale.

Anche in questa occasione la Regione ha precisato che l'intento del legislatore regionale non può ritenersi quello di porsi in contrasto con le norme statali per l'esercizio delle potestà genitoriale, in quanto la disposizione deve essere letta in combinato disposto con quelle contenute negli articoli 1 e 2 della medesima legge, che esplicitano il rispetto della normativa statale in materia.

Infine, analoga fase interlocutoria si è avuta in merito alla l.r. 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo), per la quale era stata ipotizzata la violazione dell'art.117, II comma, lettera g), Cost., in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato; in questo caso la Regione ha precisato che la partecipazione, disciplinata nella legge, di Università e Corpo forestale dello Stato ad una commissione tecnico – consultiva regionale, è legittimata da appositi accordi tra enti, e dunque attuata nel rispetto del principio di leale collaborazione.

E' interessante osservare che, in assenza di questa fase interlocutoria, probabilmente il Governo sarebbe giunto alla conclusione di impugnare le leggi sopra richiamate: in tal modo, nel 2006, vi sarebbero stati 6 ricorsi avverso leggi della Regione Abruzzo, ovvero esattamente il doppio dei procedimenti effettivamente attivati.

## **2.4 Le pronunce della Corte Costituzionale sui ricorsi di iniziativa statale**

La Corte Costituzionale, nel periodo II semestre 2005 – 2006, si è pronunciata in merito a 18 ricorsi presentati dal Governo tra il 2003 ed il 2005 avverso leggi della Regione Abruzzo, portando dunque a conclusione i procedimenti iniziati nel corso della VII legislatura e nel corso del 2005. Di queste pronunce, 5 sono state depositate nel II semestre del 2005 e le restanti 13 nel 2006.

In merito all'esito delle decisioni, la Corte ha dichiarato la **non fondatezza della questione in merito a sei leggi regionali:**

1. **legge regionale n. 26** del 11 agosto 2004 (Intervento della regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro), con la **Sentenza n. 22 del 27 novembre 2006;**
2. **legge regionale n. 39** del 12 novembre 2004 (Interpretazione autentica della L.R. n. 18/2001 concernente Consiglio regionale d'Abruzzo, autonomia e organizzazione.), con la **sentenza n. 62 del 16 febbraio 2006;**
3. **legge regionale n. 45** del 13 dicembre 2004 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), **con la sentenza n. 103 del 17 marzo 2006;**
4. **legge regionale n. 40** del 12 novembre 2004 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini), **con la sentenza n.105 del 17 marzo 2006;**
5. **legge regionale n. 22** del 5 agosto 2004 (Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica), **con la sentenza n. 213 del 1 giugno 2006;**

6. **legge regionale n. 27** del 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), **con la sentenza n. 233 del 16 giugno 2006.**

**Rispetto ai dati sopra riportati, occorre osservare che in riferimento alla l.r. n. 45/2004 la Corte, oltre che per l'infondatezza della questione sollevata, si è pronunciata anche in merito all'estinzione del giudizio rispetto ad alcune disposizioni modificate dalla Regione per adeguarsi alle osservazioni del Governo.**

Inoltre, rispetto alla l.r. n. 22/2004, la Corte si è espressa anche dichiarando l'inammissibilità, per carenza di motivazione, di una parte del ricorso statale avverso la legge regionale in questione.

**La Corte ha poi dichiarato fondata la questione di costituzionalità in merito a 4 leggi regionali:**

1. **legge regionale n. 2** del 23 gennaio 2004 (Istituzione corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore - capo bagnino degli stabilimenti idroterapici), **con la sentenza n. 319 del 26 luglio 2005**
2. **legge regionale n. 17** del 19 novembre 2003 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio), **con la sentenza n. 355 del 30 settembre 2005**
3. **legge regionale n. 14** del 1 aprile 2004 (Disposizioni urgenti in materia di zootecnia), **con la sentenza n. 406 del 24 ottobre 2005;**
4. **legge regionale n. 46** del 13 dicembre 2004 (Interventi a sostegno degli stranieri immigrati), **con la sentenza n. 30 del 1 febbraio 2006.**

**Inoltre, la Corte ha dichiarato parzialmente fondate le questioni relative a 4 leggi regionali:**

1. **STATUTO** della Regione Abruzzo, **con la sentenza n. 12 del 27 gennaio 2006;**
2. **legge regionale n. 23** del 5 agosto 2004 (Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica), **con la sentenza n. 29 del 1 febbraio 2006;**
3. **legge regionale n. 6** del 8 febbraio 2005 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005 - 2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)), **con la sentenza n. 81 del 3 marzo 2006;**
4. **legge regionale n. 11** del 3 marzo 2005 (Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 45 recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"), **con la sentenza n. 103 del 17 marzo 2006.**

A questo proposito si osserva che, con riferimento alla l.r. n. 6/2005, la Corte si è pronunciata per la fondatezza della questione in merito a parte delle disposizioni impugnate, e per l'estinzione del giudizio rispetto ad altre disposizioni abrogate dalla Regione per adeguarsi all'impugnativa statale.

Per le altre leggi invece, la pronuncia è stata in parte di incostituzionalità, in parte di non fondatezza della questione.

**Ancora, la Corte ha pronunciato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere rispetto a 3 leggi regionali:**

1. **legge regionale n. 15** del 26 aprile 2004 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 - 2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)), **con ordinanza n. 478 del 28 dicembre 2005;**


2. **legge regionale n. 42** del 13 dicembre 2004 (Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali); **con ordinanza n. 5 del 13 gennaio 2006**;
3. **legge regionale n. 20** del 19 novembre 2003 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 aprile 2003 n. 7 (Legge finanziaria regionale 2003)), **con ordinanza n. 163 del 14 aprile 2006**.

**Infine, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso rispetto a 2 leggi regionali:**

1. **legge regionale n. 35** del 12 ottobre 2004 (Sanatoria contributiva ai fini previdenziali del personale immesso nei ruoli regionali ai sensi della L.R. 25 aprile 1976 , n. 64), **con la sentenza n. 450 del 15 dicembre 2005**.
2. **legge regionale n. 51** del 30 dicembre 2004 (Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale), **con la sentenza n. 84 del 3 marzo 2006** (ricorso promosso in via incidentale).

In conclusione dunque, la Corte di è pronunciata in termini di infondatezza della questione nel 31% dei casi, di incostituzionalità nel 21% dei casi, di incostituzionalità parziale ancora nel 21% dei casi, di estinzione del giudizio nel 16% dei casi, e di inammissibilità nell'11% dei casi.

Durante la VII legislatura, ci sono state solo 3 decisioni, di cui nessuna integralmente a favore della Regione, per il breve lasso di tempo intercorso tra l'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione e la fine della legislatura.



Nel merito alcune pronunce risultano particolarmente interessanti.

In primo luogo, merita un discorso a parte la **sentenza n. 12/2006, sullo Statuto regionale**, approvato in seconda lettura il 21 settembre 2004 (BURA n. 101 del 8.10.2004) e impugnato dal Governo con ricorso notificato il 4.11.2004 (confronta scheda n. 15).

La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale per gli articoli 2, comma 3 e 79, comma 2 ed ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli articoli 45, comma 3, 46, comma 2, 47, comma 2 e 86.

In sostanza, la Corte ha respinto le motivazioni del governo rispetto all'art. 2, comma 3, in quanto la norma statutaria che richiama la competenza regionale in materia di attuazione ed esecuzione di accordi internazionali «appare agevolmente interpretabile in modo conforme al sistema costituzionale».

Ha altresì ritenuto legittimo l'art. 79, comma 2, in base al quale il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri del Collegio per le garanzie statutarie con motivata decisione, in quanto l'introduzione di un passaggio procedurale, rientra nella disciplina del procedimento legislativo regionale, ricompresa indubbiamente nei «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» attribuiti dall'art. 123, primo comma, Cost. alla potestà statutaria delle Regioni.

Tuttavia, la Corte ha dichiarato fondata la questione di incostituzionalità in merito a tutte le disposizioni relative a scelte di merito afferenti più propriamente alla definizione della forma di governo, ritenendole in contrasto con il modello costituzionale.

La Corte ha infatti ribadito che una volta scelta la forma di governo, caratterizzata dall'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente, la Regione è tenuta al rispetto anche delle disposizioni costituzionali conseguenti: la regola del "simul stabunt simul cadent" in primo luogo, e il mantenimento dei peculiari poteri del Presidente. Ogni variazione al modello proposto (quali l'approvazione del programma, la sfiducia al singolo assessore), è stata ritenuta dalla Corte illegittima per violazione dell'art. 122 Cost.,

In tal modo, la decisione della Corte conferma che lo spazio di autonomia che sembrava garantire la riforma del Titolo V, demandando alle Regioni la possibilità di darsi con lo Statuto una propria forma di governo diversa da quella proposta in Costituzione, col solo limite di delineare il proprio assetto fondamentale, ex art. 123 Cost., in "armonia con la Costituzione", è rimasto sulla carta.

Se dunque, sul piano delle riforme istituzionali, la Corte ha accolto la posizione statale, di sostanziale compressione dell'autonomia statutaria delle Regioni, sul fronte dell'autonomia organizzativa sembra al contrario aver confermato lo spazio di gestione regionale, sia pure specificando l'ambito dei confini costituzionali in cui risulta legittimo l'intervento legislativo.

E' il caso della **sentenza n. 233/2007**, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della l.r. n. 27/2005 (c.d. legge dello spoil system) (scheda n. 26).

La sentenza, infatti, circa le differenze contestate dalla difesa erariale con l'analoga norma statale prevista dall'art. 6 della l. n. 145 del 2002, afferma la non fondatezza della questione in ragione della non evocabilità della (seppure omologa) normativa statale, che non rileva per le Regioni, nella materia – di competenza residuale – dell'organizzazione amministrativa regionale.

Nel merito dell'applicabilità del sistema dello spoil system, la Corte ha ritenuto legittima la normativa della Regione Abruzzo, in quanto riferita a nomine che riguardano gli organi di vertice degli enti regionali, effettuate dagli organi rappresentativi della Regione, tutte caratterizzate dall'intuitus personae, nel senso che si fondano su valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico regionale.

Sulla base del medesimo principio, ha invece dichiarato nella stessa sentenza parzialmente illegittima la legge della Regione Calabria, che estendeva il sistema anche ai dirigenti della Regione.

La Corte è poi tornata sull'argomento anche nelle sentenze n. 103/2007 e n. 104/2007. Nella prima, sulla base del principio delineato, la Corte ha dichiarato parzialmente illegittima la l. 145/2002 (c.d. legge Frattini) specificando che il sistema dello spoil system è applicabile ai soli dirigenti "apicali", vale a dire quelli caratterizzati da una maggiore coesione con l'organo politico, ma non ai dirigenti generali, per i quali risulta caratterizzante la funzione gestionale.

Nella seconda, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità di disposizioni legislative della Regione Lazio e della Regione Siciliana in materia di regime della dirigenza nelle Asl, nonché nell'amministrazione e negli enti regionali, specificando che l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione esigono che la posizione del direttore generale Asl e dei dirigenti regionali non in posizione apicale sia circondata da garanzie e che la dipendenza funzionale del dirigente non può diventare dipendenza politica.

Infine, la Corte è intervenuta nella complessa definizione dei limiti dell'esercizio della competenza legislativa regionale in ambiti trasversalmente coinvolti da materie di competenza esclusiva statale.

A questo proposito, appaiono particolarmente significative le **sentenze n. 213/2006 e 103/2006** (confronta schede n. 22 e n. 25).

Nella prima, con cui la Corte ha esaminato congiuntamente le ll.rr. n. 45/2004 e 11/2005 in materia di tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, la Corte si è nel complesso espressa in termini di incostituzionalità parziale della normativa regionale.

In particolare ha specificato, esaminando le singole disposizioni, che spetta allo Stato, sia per assicurare la tutela dell'ambiente, sia al fine di assicurare unitarietà ed uniformità alla rete nazionale, la fissazione delle soglie di esposizione e, dunque, la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, limitatamente, per questi ultimi, alla definizione dei valori di campo «ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione». Ha poi dichiarato che spetta, invece, alla competenza delle Regioni, la disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti di comunicazione e quindi la indicazione degli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi degli impianti stessi, che devono, però, rispettare le esigenze della pianificazione nazionale di settore e non devono essere «tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento».

Nella sentenza n. 213/2007, relativa alla Legge n. 22 del 5 agosto 2004 (Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica), la Corte ha avuto modo di precisare che la pesca costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislative ed amministrative.

Nel merito comunque, sulla base del quadro delineato, la Corte ha ritenuto corretto l'intervento legislativo della Regione Abruzzo.

In conclusione, da questa breve panoramica, è possibile evincere che, da un lato, il ruolo svolto dalle sentenze della Corte per la definizione degli ambiti di competenza legislativa di Stato e Regione sta senz'altro contribuendo a precisare i limiti di un corretto esercizio della potestà legislativa, dall'altro lato che, in ogni caso, il complesso intrecciarsi e sovrapporsi delle materie esige una valutazione di volta in volta incentrata sulle singole disposizioni, non permettendo sempre una definizione chiara, valida una volta per tutte, dei confini per un intervento normativo coerente e rispettoso del sistema costituzionale.

## **2.5 I ricorsi di iniziativa della Regione**

La Regione Abruzzo ha promosso tre ricorsi in via principale (1 nel 2005 e 2 nel 2006) per chiedere la declaratoria di illegittimità di leggi statali, e un ricorso per conflitto di attribuzione.

Più in particolare, con il primo ricorso la Regione Abruzzo, insieme alle Regioni Veneto, Toscana e Campania, ha impugnato alcune disposizioni del Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), ritenendo l'iniziativa legislativa statale non rispettosa dei caratteri richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per la legittima attrazione a livello centrale di funzioni amministrative e della disciplina relativa al loro esercizio, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non è stato correttamente applicato il principio di leale collaborazione attraverso il raggiungimento di specifiche intese con le Regioni.

La Corte in via preliminare, nella sentenza n. 214/2006 con cui ha deciso sulla questione in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Regione Abruzzo, in quanto notificato tardivamente.

Nel merito, sulle questioni prospettate dalle altre regioni in modo del tutto analogo a quello della Regione Abruzzo, la Corte, di volta in volta su singole disposizioni, ha giudicato la legge statale in alcuni casi rispettosa, in alcuni casi non rispettosa, del principio di leale collaborazione e della potestà legislativa regionale (confronta schede n. 5 e 28).

Ancora, la Regione ha impugnato alcune disposizioni del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per grave violazione del principio di leale collaborazione, non essendo stati rispettati i contenuti minimi della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata, sentita preliminarmente all'adozione del decreto, per violazione della normativa comunitaria in materia di rifiuti, nonché per violazione della competenza legislativa regionale in materia di tributi (confronta scheda n. 7)

Inoltre, la Regione ha impugnato il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in primo luogo, come nel precedente ricorso, per violazione del principio di leale collaborazione.

Nello specifico delle singole disposizioni oggetto di impugnativa (articoli 4 e 5), ha contestato l'illegittimità del decreto per contrasto con gli artt. 76, 97, 117, 118 Cost. e violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e leale collaborazione. In particolare la Regione sostiene che, per quanto la normativa in materia di appalti pubblici coinvolga materie di competenza esclusiva statale, quali "tutela della concorrenza", "ordinamento civile", "giurisdizione e norme processuali", e "giustizia amministrativa" che legittimano l'intervento statale, tuttavia questo non può comportare la consumazione di tutto l'ambito di intervento, essendo necessario tenere distinti gli aspetti meramente procedurali e organizzativi da ascrivere alla competenza concorrente ovvero residuale delle regioni, da quelli da attribuire alla competenza esclusiva statale (confronta scheda 8).

Tali ricorsi non fanno che confermare quanto detto sopra a proposito della difficoltà, ancora attuale, di individuare chiaramente e in modo univoco i limiti di un intervento legislativo corretto, sia per le Regioni che per lo Stato.

Infine, la Regione ha sollevato giudizio per conflitto di attribuzione tra enti a seguito della sentenza del Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo del 21 ottobre 2005. La Corte, con la sentenza n. 37/2007 ha accolto le motivazioni della Regione, affermando che non spettava allo Stato, e per esso al Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo, dichiarare la legittimazione delle occupazioni abusive dei terreni gravati da usi civici, né determinare la somma di danaro che l'occupante abusivo doveva

versare per potersi giovare della legittimazione, e conseguentemente ha annullato, nei limiti sopra descritti, la sentenza n. 25 emessa dal Commissario regionale (confronta schede n. 6 e 29).

### **2.6 Le pronunce della Corte su ricorsi di iniziativa regionale.**

Nel periodo II semestre 2005 – 2006, la Corte ha depositato 2 sentenze relative a ricorsi proposti dalla Regione Abruzzo. Di una, la n. 214/2006, si è già dato conto nel paragrafo precedente.

La sentenza n. 87/2006, decidendo congiuntamente in merito a ricorsi presentati anche dalle Regioni Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Campania, ha concluso il procedimento relativo alla legge n. 3 del 16 gennaio 2003, (con Sentenza n. 388/2004 la Corte Costituzionale aveva respinto i medesimi ricorsi per la parte relativa alla modifica del d.lgs.n. 165/2001, dichiarando legittimi gli artt. 33 e 34 del decreto stesso) ed ha accolto le motivazioni dedotte in merito all'art. 46 della legge n. 3 del 2003, relativo alla gestione provvisoria delle farmacie. In particolare la Corte, riconducendo la normativa in questione nell'ambito della materia di potestà concorrente "tutela della salute", ha ritenuto le norme statali di dettaglio, e dunque illegittime in quanto invasive della potestà legislativa regionale (confronta scheda n. 27).

**MODULO 3**  
**SCHEDE RIASSUNTIVE CONTENZIOSO**  
**GOVERNO – REGIONE ABRUZZO**  
**II SEMESTRE 2005 - 2006**

*Indice schede ricorsi*

<b>Scheda n. 1</b> ricorso avverso la <b>l.r. n. 27/2005 (spoil system)</b> .....	pag. 169
<b>Scheda n. 2</b> ricorso avverso la <b>l.r. n.16/2006 (modifica finanziaria 2006)</b> .....	pag. 170
<b>Scheda n. 3</b> ricorso avverso la <b>l.r. n.29/2006 (modifica finanziaria 2006)</b> .....	pag. 172
<b>Scheda n. 4</b> ricorso avverso la <b>l.r. n. 33/2006 (lavori pubblici)</b> .....	pag. 174
<b>Scheda n. 5</b> ricorso della Regione avverso il <b>d.l. n. 35/2005 (piani di sviluppo)</b> .....	pag. 176
<b>Scheda n. 6</b> ricorso della Regione per <b>conflitto di attribuzione</b> .....	pag. 177
<b>Scheda n. 7</b> ricorso della Regione avverso <b>d.lgs. n. 152/2006 (Codice Ambiente)</b> .....	pag. 178
<b>Scheda n. 8</b> ricorso della Regione avverso <b>d.lgs. n. 163/2006 ( Codice appalti)</b> .....	pag. 181

*Indice schede pronunce*

<b>Scheda n. 9</b> sent. n. 319/05 in merito alla <b>l.r. n. 2/2004 (professioni sanitarie)</b> .....	pag. 184
<b>Scheda n. 10</b> sent. n. 355/05 in merito alla <b>l.r. n. 17/2003 (amministratori condominio)</b> .....	pag. 185
<b>Scheda n. 11</b> sent. n. 406/05 in merito alla <b>l.r. n. 14/2004 (blue tongue)</b> .....	pag. 186
<b>Scheda n. 12</b> sent. n. 450/05 in merito alla <b>l.r. n. 35/2004 (contributi previdenziali)</b> .....	pag. 187
<b>Scheda n. 13</b> ord. n. 478/05 in merito alla <b>l.r. n. 15/2004 (finanziaria 2004)</b> .....	pag. 188
<b>Scheda n. 14</b> ord. n.5/06 in merito alla <b>l.r. n. 42/2004 (l. elettorale)</b> .....	pag. 189
<b>Scheda n. 15</b> sent. n. 12/06 in merito allo <b>Statuto</b> della Regione Abruzzo .....	pag. 190
<b>Scheda n. 16</b> sent. n. 22/06 in merito alla <b>l.r. n. 26/2004 (mobbing)</b> .....	pag. 193
<b>Scheda n. 17</b> sent. n. 29/06 in merito alla <b>l.r. n. 23/2004 (servizi pubblici locali)</b> .....	pag. 195
<b>Scheda n. 18</b> sent. n. 30/06 in merito alla <b>l.r. n. 46/2004 (stranieri immigrati)</b> .....	pag. 198
<b>Scheda n. 19</b> sent. n. 62/06 in merito alla <b>l.r. n. 39/04 (personale Gruppi consiliari)</b> .....	pag. 199
<b>Scheda n. 20</b> sent. n. 81/06 in merito alla <b>l.r. n. 6/2005 (finanziaria 2005)</b> .....	pag. 201
<b>Scheda n. 21</b> sent. n. 84/06 in merito alla <b>l.r. n. 51/2004 (ineleggibilità incompatibilità)</b> .....	pag. 203
<b>Scheda n. 22</b> sent. n. 103/06 in merito alle <b>l.r. n. 45/2004 e 11/2005 (elettromagnetismo)</b> .....	pag. 205
<b>Scheda n. 23</b> sent. n. 105/06 in merito alla <b>l.r. n. 40/2004 (sicurezza dei cittadini)</b> .....	pag. 208
<b>Scheda n. 24</b> ord. n. 163/06 in merito alla <b>l.r. n. 20/2003 (modifiche finanziaria 2003)</b> .....	pag. 209
<b>Scheda n. 25</b> sent. n. 213/06 in merito alla <b>l.r. n. 22/2004 (economia ittica)</b> .....	pag. 210
<b>Scheda n. 26</b> sent. n. 233/06 in merito alla <b>l.r. n. 27/2005 (spoil system)</b> .....	pag. 213
<b>Scheda n. 27</b> sent. n. 87/06 in merito alla <b>l. n. 3/2003 (farmacie)</b> .....	pag. 215
<b>Scheda n. 28</b> sent. n. 214/06 in merito alla <b>l. n. 35/2005 (piani di sviluppo)</b> .....	pag. 217
<b>Scheda n. 29</b> sent. n. 37/07 in merito a <b>conflitto di attribuzione</b> .....	pag. 221

### **3.1 RICORSI DI INIZIATIVA STATALE**

**ANNO 2005 - II SEMESTRE**

#### **SCHEDA N. 1**

**OGGETTO DEL RICORSO**

**Legge 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo)**

**Bura n. 44 del 31-08-2005**

**Settore** (classificazione del Governo): Politiche ordinarie e statuti

**Materia** (classificazione del Consiglio regionale): Affari istituzionali; I Commissione

**Iniziativa:** Giunta regionale

**Disposizioni impugnate:** articoli 1 e 2.

**Norme costituzionali coinvolte:** articoli 2, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l) Cost.

**ATTO DI PROMOVIAMENTO Delibera CdM del:** 29/05/2005 **Ricorso** del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 14 ottobre 2005, iscritto al n.84 del registro dei ricorsi 2005.

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO:** deposito memoria

**Sentenza n. 233 del 16 giugno 2006**

**ESITO** La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2005.

**NOTE E OSSERVAZIONI:** cfr. la scheda n. 26.

## ANNO 2006

### SCHEMA N. 2

#### OGGETTO DEL RICORSO

**Legge n. 16 del 8 giugno 2006, (Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.)**

**Bura n. 35 del 21-06-2006**

**Settore** (classificazione del Governo): Politiche economiche e finanziarie

**Materia** (classificazione del Consiglio regionale): Bilancio; I Commissione

**Iniziativa:** Giunta regionale

**Disposizioni impugnate:** art. 1 , commi 20 e 22; art. 2, nella parte in cui introduce i commi 7, 8 e 9 all'art.7 della l.r. n. 18/2001 .

**Norme costituzionali coinvolte:** articoli 3, 97 e 117, terzo comma, Cost.

**ATTO DI PROMOVIAMENTO Delibera CdM del: 04/08/2006 Ricorso** del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18 agosto 2006, iscritto al n 95 del registro dei ricorsi 2006.

**Delibera C.d.M.** del 04/08/2006: rinuncia parziale all'impugnativa

#### **Motivi di impugnativa:**

- 1) Con il primo motivo di censura, il Governo rileva che l'articolo 1, comma 20, dettando disposizioni in merito al trattamento economico del personale con funzioni di autista, si pone in contrasto con il principio della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 165/2001, legge di principio in materia di "sicurezza e tutela del lavoro", attribuita dall'art. 117 Cost. alla potestà legislativa concorrente; in base a tale disciplina il Governo osserva che la legge non può attribuire direttamente le indennità in esame, rimettendo eventualmente alla contrattazione collettiva la determinazione del relativo ammontare.
- 2) Con il secondo motivo il Governo rileva che l'articolo 1, comma 22, che modifica l'articolo 6, comma 3, della L.R. n. 18/2001, sopprimendo le parole "in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria D", comporta che la responsabilità delle segreterie dei gruppi consiliari possa essere attribuita anche a soggetti, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, che non possiedono i requisiti richiesti per l'accesso alla categoria D, violando gli articoli 3 e 97 della Costituzione.
- 3) Con il terzo motivo di impugnativa, il Governo adduce l'illegittimità dell'art. 2, commi 7, 8 e 9, che prevede un rimborso di spese mensile pari al trattamento economico lordo iniziale di un dipendente regionale di Cat. D, da corrispondere a ciascun Consigliere, ai fini di rendere possibile l'esercizio del mandato. Tali previsioni, a parere del Governo, si pongono in contrasto con l'articolo 1, comma 54, l. n. 266/05 (legge finanziaria 2006), che espressamente prevede la riduzione del 10% di tutte le indennità, corrisposte a qualsiasi titolo, a Parlamentari, Consiglieri regionali e altre categorie, qualificando tale previsione come necessaria ad assicurare il rispetto del patto di stabilità, e pertanto viola i principi stabiliti dalla legge statale nella materia concorrente "armonizzazione dei bilanci pubblici e della finanza pubblica", di cui all'117, terzo comma, Cost. Si fa presente che, nel ricorso, il Governo ha sbagliato il riferimento alle disposizioni oggetto di impugnativa. Infatti, l'art. 2 della l.r. n. 16/2006 è costituito da un unico comma, che sostituisce l'art. 7 della l.r. n. 18/2001, introducendo, all'interno di detto art. 7, i commi 7, 8 e 9 oggetto di contestazione.

#### **COSTITUZIONE IN GIUDIZIO** Deposito memoria del 11.09.2006

- 1) Con riferimento al primo motivo di impugnativa, la Regione afferma che si può rilevare contrasto con la normativa statale solo nel caso di diretta attribuzione dell'indennità da parte della disposizione regionale, con esclusione del richiamo alla regolamentazione contrattuale ed la momento della concertazione. Nel caso di specie, la disposizione regionale impugnata costituisce un mero presupposto per la successiva definizione convenzionale dell'indennità,

e dunque non appare censurabile in quanto l'attribuzione dell'indennità è delimitato dal rispetto del patto di stabilità ed degli strumenti convenzionali di determinazione. A supporto di tale lettura costituzionalmente orientata della norma, la Regione richiama un'analogha disposizione di una legge della Regione Liguria, che non è stata oggetto di impugnativa da parte del Governo.

- 2) Con riferimento al secondo motivo di impugnativa, la Regione in primo luogo ricorda la sentenza n. 62/2006, con cui la Corte ha dichiarato costituzionalmente legittima la legge n. 39/2004, che ha sancito la possibilità, per il personale regionale, di ricoprire l'incarico di responsabile delle segreterie non solo se appartenenti alla categoria D, ma anche se in possesso dei requisiti per l'accesso a tale categoria. Inoltre afferma che, secondo una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in esame, l'eliminazione dell'inciso "in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria D" non vale a permettere, in presenza di tutta la normativa regionale che diversamente dispone, che si possa accedere ad incarichi nella Regione senza il possesso dei requisiti necessari, e dunque non costituisce deroga al regime vigente.
- 3) Infine, con riferimento al terzo motivo di impugnativa, la Regione afferma che la disposizione impugnata è inerente a rimborso spese, ad evidenza sostitutiva di altre puntualmente documentate, e dunque non pare in contrasto con la normativa nazionale

#### **NOTE E OSSERVAZIONI**

La l.r. n. 30 del 30 ottobre 2006 ha abrogato i commi 7, 8, e 9 dell'art. 7, della l.r. n. 18/2001, introdotti dall'art. 2 della l.r. n. 16/2006, impugnato dal Governo. Pertanto, la Regione, con memoria depositata il 15.12.2006, ha chiesto la cessazione della materia del contendere per la parte relativa alle disposizioni abrogate; il Governo, con delibera C.d.M. ha rinunciato all'impugnativa per detta parte. Pertanto, il giudizio di legittimità prosegue in merito all'art. 1, commi 20 e 22.

#### **PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE**

Udienza pubblica: 9 ottobre 2007

## SCHEMA N. 3

### OGGETTO DEL RICORSO

**Legge n. 29 del 25 agosto 2006 (Modifiche ed integrazioni alla LR 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria 2006) e alla LR 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) 1° provvedimento di variazione)**

**Bura n. 44 del 31-08-2006**

**Settore** (classificazione del Governo): Politiche economiche e finanziarie

**Materia** (classificazione del Consiglio regionale): Bilancio; I Commissione

**Iniziativa:** Giunta regionale

**Disposizioni impugnate:** articoli 21, 38 e 44.

**Norme costituzionali coinvolte:** articolo 117, comma 1 e comma 2, lettera g), Cost.

### ATTO DI PROMOVIMENTO

**Delibera CdM del 27.10.2006 Ricorso** del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'8 novembre 2006, ed iscritto al n. 109 del registro ricorsi 2006.

#### **Motivi di impugnativa:**

Il Governo ha impugnato l'articolo 21, rubricato "Istituzione Fondo per i caduti in servizio appartenenti alle Forze armate e di polizia", finalizzato al finanziamento di interventi a favore dei familiari delle vittime, residenti in Abruzzo e appartenenti alle Forze armate e di polizia, caduti in servizio nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, che, al comma 2, prevede un Comitato costituito dal Presidente della Giunta regionale, dai Prefetti delle quattro Province abruzzesi e dal rappresentante di massimo grado di ciascuna Forza armata e di polizia, operante nel territorio regionale, al fine della valutazione delle istanze pervenute. Alla formale costituzione del Comitato provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. A parere del Governo, tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lett. g), della Costituzione, in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello stato, in quanto, come la Corte Costituzionale ha più volte ribadito, "le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti ed attribuzioni di organi dello Stato, non possono essere disciplinate unilateralmente ed autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell'esercizio delle loro potestà legislative: esse devono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati".

Con i successivi articoli 38 ( Contributi all'API Soluzione di Teramo a sostegno del Progetto Pelletteria), e 44 ( Interventi per il consolidamento di siti produttivi) la legge regionale prevede la concessione di contributi in favore dei soggetti specificati nelle suddette norme. Tali norme regionali a parere del Governo si pongono in contrasto con l'articolo 117, comma 1, della Costituzione, in quanto si configurano come aiuti di stato in relazione all'articolo III-167 del Trattato di adozione della Costituzione Europea, e non rispettano le disposizioni del comma 3 del successivo articolo III-168 dello stesso Trattato, che prevedono la notifica in tempo utile alla Commissione Europea dei progetti diretti ad istituire aiuti, nonché la sospensione dell'esecuzione di tali misure fino alla definitiva valutazione della stessa Commissione.

#### **COSTITUZIONE IN GIUDIZIO** deposito memoria 4.12.2006

In primo luogo la regione ha eccepito la tardività dell'impugnativa, notificata il giorno successivo alla data ultima utile per la notifica medesima.

Nel merito, con riferimento al primo motivo di impugnativa la Regione afferma che, nel caso in esame, la partecipazione dei rappresentanti territoriali nel comitato non è obbligatoria, e che la preventiva e non obbligatoria richiesta di partecipazione costituisce un atto di leale collaborazione, analoga a quella prevista in una risalente legge regionale, la n. 16/1990, mai contestata.

Con riferimento al secondo motivo di impugnativa, la Regione afferma che la somma erogata alla API soluzioni di Teramo risulta inferiore alla soglia fissata dalla regola del "de minimis", e dunque

risulta rispettosa della normativa comunitaria, che per gli aiuti di Stato rientranti in questa categoria non richiede la notifica.

Infine, con riferimento al terzo motivo di impugnativa, la Regione segnala che con la l.r. 32/2006, art. 19, la disposizione impugnata è stata sostituita, e dunque è venuta meno la materia del contendere per la parte de qua.

#### **RINUNCIA ALL'IMPUGNATIVA delibera C.d.M. del 27-10-2006**

Motivi di rinuncia: I commi 76 e 77 della l.r. Abruzzo n.47/06, intervengono modificando gli articoli 21 (in merito alla costituzione di un Comitato cui partecipano anche i Prefetti e i massimi rappresentanti delle Forze armate) e 38 (in materia di aiuti di Stato) della l.r. n. 29/06, nel senso indicato dal Governo.

L'articolo 44 è già stato oggetto di modifica da parte di una precedente legge regionale (art. 19 della l.r. n. 32/06, esaminata dal CdM del 19 gennaio 2007 come non impugnativa) per la quale sono pervenuti pareri favorevoli alla non impugnazione da parte delle Amministrazioni competenti.

Il Governo propone, pertanto, la rinuncia all'impugnazione della legge di cui sopra, con avviso favorevole da parte dei Ministeri dell'Interno e delle Politiche europee che avevano sollevato i rilievi.

#### **PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE**

Udienza del 20 novembre 2007

## SCHEMA N. 4

### OGGETTO DEL RICORSO

**Legge n. 33 dell'8 novembre 2006 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale pubblica)**

**Bura n 66 del 22-11-2006**

**Settore** (classificazione del Governo): Politiche infrastrutturali

**Materia** (classificazione del Consiglio regionale): Infrastrutture; Edilizia residenziale; II Commissione

**Iniziativa:** Giunta regionale

**Disposizioni impugnate:** articoli 2, comma 2, e 7, comma 1.

**Norme costituzionali coinvolte:** articolo 117, comma 2, lettera e), Cost.

**ATTO DI PROMOZIONE** **Delibera C.d.M. del:** 19-01-2007. Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 22 gennaio 2007 ed iscritto al n. 4 dei ricorsi 2007.

### **Motivi di impugnativa:**

La legge, che apporta modifiche ed integrazioni ad alcune leggi regionali in materia di lavori pubblici e di edilizia residenziale pubblica, a parere del Governo presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alle norme contenute negli articoli 2, comma 2, e 7, comma 1. Tali disposizioni mantengono in vigore, in materia di collaudo, le vigenti norme regionali di settore, e pertanto si porrebbero in contrasto con la normativa nazionale contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2006. L'articolo 4 di detto Codice ha delineato infatti l'assetto delle competenze legislative di Stato, Regioni e Province Autonome, facendo rientrare, tra l'altro, la disciplina del collaudo fra le materie di competenza esclusiva statale, in quanto espressione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione. Le Regioni quindi in applicazione di tale norma statale non possono prevedere una disciplina diversa da quella del codice dei contratti, in quanto ciò si porrebbe in contrasto con l'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO** deposito memoria 17.02.2007.

La Regione osserva in primo luogo di aver impugnato il d.lgs. 163/2006, di cui si contesta la violazione, insieme ad altre Regioni. Detto decreto, osserva la Regione, è stato emanato in ottemperanza della delega di cui all'art. 25, comma 1, della l. 62/2005, c.d. "legge comunitaria 2004", ma il legislatore statale non si è limitato a dare attuazione alla delega, definendo con legge il quadro delle competenze statali e regionali delineato dal Titolo V Cost. nel settore degli appalti pubblici. Tale scelta, a parere della Regione, non appare condivisibile sul piano del metodo, come osservato anche dalla conferenza unificata Stato - Regioni, che ha dato parere negativo sullo schema di decreto in quanto sarebbe stato doveroso "avviare un percorso condiviso e concertato con le Regioni", anche in considerazione del rilevante impatto sulla legislazione delle medesime in materia, opinione condivisa anche dal Consiglio di Stato in un parere in merito.

La Regione osserva ancora che l'art. 4 del d.lgs. 163/2006, disposizione chiave per il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di lavori pubblici, ha determinato un'oggettiva incertezza nel quadro normativo in riferimento alla legislazione regionale vigente, e rileva la sostanziale neutralità dell'art. 4 che, nel precisare la sfera di competenza esclusiva statale con il richiamo all'art. 117, II comma, Cost. non ne chiarisce compiutamente l'ambito di applicazione.

D'altra parte, la materia "lavori pubblici di interesse regionale" è scomparsa dall'elenco delle materie di cui all'art. 117, Cost.; ciò nondimeno, pur esclusa la competenza esclusiva residuale della Regione in ragione degli interventi statali nelle materie trasversali, si può ritenere che gli interventi trasversali dello Stato ai sensi dell'art. 117, II comma Cost., anche in materia di tutela della concorrenza, non possano consumare la potestà legislativa regionale in materia di lavori pubblici, essendo necessario individuare dei meccanismi che mantengano gli interventi statali nei limiti della costituzione, secondo parametri di proporzionalità e ragionevolezza.

Pertanto, la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 4 del d.lgs. 163/2006, ipotizzata dalla Conferenza unificata, è nel senso di precludere solo alle Regioni che ancora non hanno legiferato in materia di lavori pubblici la possibilità di legiferare rispetto ad alcuni aspetti, quali il collaudo.

Nel merito dei motivi di ricorso, la Regione in primo luogo contesta l'irricevibilità del ricorso per genericità; in secondo luogo contesta che la materia "lavori pubblici" possa essere ricondotta tra quelle di competenza esclusiva statale, di cui all'art. 117, II comma, Cost., che costituisce un elenco tassativo, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

#### **NOTE E OSSERVAZIONI**

la Regione Abruzzo, con ricorso notificato il 30 giugno 2006, ha impugnato l'art. 4 del Codice degli appalti per violazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'art. 117 Cost., contestando, tra l'altro, proprio l'attribuzione della materia del collaudo alla competenza esclusiva statale.

#### **PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE**

Udienza non ancora fissata

### **3.1 RICORSI DI INIZIATIVA DELLA REGIONE**

**ANNO 2005 – II SEMESTRE**

#### **SCHEMA N. 5**

##### **OGGETTO DEL RICORSO**

**Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale),**

**Disposizioni impugnate:** artt. 5, commi 5, 7 e 9; 10, comma 10; 12 commi da 1 a 7.

**Norme costituzionali coinvolte:** articoli 117 e 118, Cost.

**ATTO DI PROMOVIMENTO** Ricorso notificato il 14 luglio 2005, depositato il 22 luglio 2005 ed iscritto al n. 73 del registro ricorsi 2005.

##### **COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

##### **SENTENZA N. 214 del 1 giugno 2006**

**ESITO** La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Abruzzo.

Nel merito la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, nella parte in cui non prevede che le opere in esso previste debbano essere individuate seguendo il procedimento stabilito dall'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e dell'art. 12, comma 1; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 7 e 9 e dell'art. 12 commi 2, 3, 4, 5 e 7; cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 10

**NOTE E OSSERVAZIONI** Confronta scheda n. 28

## **ANNO 2006**

### **SCHEMA N. 6**

#### **OGGETTO DEL RICORSO**

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza del Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo del 21 ottobre 2005 n. cron. 571 – rep. n. 25**

**Norme costituzionali coinvolte:** artt. 24, 101, 117 e 118 della Costituzione

**ATTO DI PROMOVIAMENTO** ricorso della Regione Abruzzo notificato il 9 gennaio 2006, depositato in cancelleria il 10 gennaio 2006 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2006.

#### **COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

#### **SENTENZA N. 37 del 20 febbraio 2007**

**ESITO** La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso al Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo, dichiarare la legittimazione delle occupazioni abusive dei terreni gravati da usi civici, né determinare la somma di danaro che, ex art. 10 della legge n. 1766 del 1927, l'occupante abusivo doveva versare per potersi giovare della legittimazione.

Ha pertanto annullato, nei limiti sopra descritti, la sentenza n. 25 emessa dal Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo in data 21 ottobre 2005.

**NOTE E OSSERVAZIONI:** confronta scheda n. 29

## SCHEMA N. 7

### OGGETTO DEL RICORSO

#### **Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)**

**Disposizioni impugnate:** articoli 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5.

**Norme costituzionali coinvolte:** articoli 76, 117, 118 Cost, nonché il principio di leale collaborazione, il principio di ragionevolezza e i principi e le norme di diritto comunitario.

### ATTO DI PROMOZIONE

**Ricorso** della Regione Abruzzo, notificato il 12 giugno 2006, depositato in cancelleria il 9 giugno e iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2006.

#### **Motivi di impugnativa:**

In via generale, la Regione contesta la costituzionalità del decreto nel suo complesso, per grave violazione della procedura di “leale collaborazione”, affermando che il Governo non ha rispettato i contenuti minimi della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata, in quanto il Consiglio dei Ministri ha approvato una prima volta lo schema di decreto il 19.01.2006, nonostante la Conferenza non avesse espresso parere in merito, ed una seconda volta in via definitiva il 29.03.2006 con parziali modifiche non sottoposte all’esame della Conferenza, (laddove peraltro nella seduta del 19.01.2006 i Presidenti delle Regioni, di ANO, UPI e UNCEM avevano espresso parere negativo sullo schema di decreto).

Inoltre, la Regione contesta la violazione, per eccesso di delega, della legge di delega n. 308/2004, che ha previsto “riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative..., anche mediante la redazione di testi unici”, preordinati ad una mera razionalizzazione della legislazione vigente, “nel rispetto ...delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni regionali e degli enti locali”, sia perché il decreto non si è limitato al solo riordino della normativa, sia perché lo stesso ha modificato il quadro delle attribuzioni regionali in senso deteriore per le Regioni.

Nel merito delle singole disposizioni, la Regione si è così espressa:

1) In primo luogo la Regione ha impugnato gli articoli 63, comma 3, e 64, con cui sono state soppresse le Autorità di Bacino esistenti, di cui alla l. n. 183/1989, e le funzioni delle stesse sono state trasferite alle Autorità distrettuali di bacino, in corrispondenza di 8 Distretti idrografici individuati dall’art. 64, per violazione degli articoli 117, III comma, 118 e 76 Cost.

La Regione contesta la disciplina “dall’alto”, in una materia rientrante nel “governo del territorio”, di competenza concorrente, laddove anche l’attrazione al centro per esigenze di unitarietà può avvenire solo nel rispetto del principio di leale collaborazione, inteso in senso “forte”. Inoltre l’individuazione di 8 distretti distorce la fisionomia delle Autorità di bacino così come delineate dalla l. 183/1989 con riferimento a dimensioni idrogeologiche naturali, configurandole come enti amministrativi sovra regionali, in cui la centralizzazione amministrativa è appena temperata da una partecipazione minoritaria delle Regioni, che prima erano contitolari del governo dei bacini nazionali e titolari esclusive delle funzioni relative a bacini regionali ed interregionali. Infine, la Regione solleva una specifica illegittimità della soppressione delle Autorità di bacino a partire dal 30 aprile, in relazione all’impossibilità di dettare, entro tale termine, la disciplina transitoria, con grave pregiudizio dell’interesse pubblico dovuto ad un periodo di incertezza sulle competenze e le funzioni di vigilanza e controllo svolte sino ad ora dalle soppresse Autorità di bacino. Peraltro la Regione osserva che con il 30 aprile verrebbero abrogate le leggi regionali di disciplina delle Autorità regionali di bacino, così paralizzando le attività ad esse attribuite, e pertanto chiede alla Corte di intervenire in via cautelare ordinando la sospensione dell’esecuzione delle disposizioni oggetto di impugnativa. Infine, la Regione ribadisce l’illegittimità della norma per violazione della delega per le ragioni sopra esposte.

- 2) Illegittimità costituzionale degli artt. 181, commi 7-11, concernente il recupero dei rifiuti, 183, comma 1, concernente le definizioni attinenti ai rifiuti, 186, concernente le terre e rocce da scavo, 189, comma 3, concernente gli obblighi di comunicazione relativi a certe categorie di rifiuti, 214, commi 3 e 5, concernenti procedure semplificate per i rifiuti, per violazione degli artt. 117, 118, e 76 Cost.

L'art. 181, comma 7 prevede che soggetti economici possano stipulare accordi con il Ministero dell'Ambiente in merito ad una serie di adempimenti amministrativi relativi al trattamento dei rifiuti, e risulta strettamente collegato alle definizioni di cui all'art. 183. Tali disposizioni, a parere della Regione, operano una deregolamentazione "mascherata" del settore, in pieno contrasto con le normative europee. In particolare, vengono introdotte definizioni di smaltimento e recupero non completamente conformi a quanto indicato nella direttiva 75/442/CEE, nonché definizioni di sottoprodotto e di materia prima secondaria non coerenti con le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia europea, così sottraendo sottoprodotti e materia prime secondarie alla disciplina dei rifiuti, con un approccio già sanzionato a seguito di una procedura di infrazione. In sostanza, secondo la Regione, attraverso la previsione di appositi decreti ministeriali e degli accordi di programma di cui all'art. 181, vengono sottratti al regime dei rifiuti ed alle relative autorizzazioni, adempimenti e controlli, molte sostanze e materiali che nella legislazione vigente invece vi sono soggetti, sostituendo una fonte contrattata alla disciplina normativa, alterando la gerarchia delle fonti del diritto. Peraltro la Regione osserva che la direttiva 74/442/CEE permette un regime di esenzione solo se disciplinato da una specifica norma speciale in presenza di un regime generale che fissi i tipi e le quantità di rifiuti, laddove al contrario il decreto individua come disciplina generale quella dell'esenzione.

Per le stesse ragioni sono impugnati i commi 3 e 5 dell'art. 214, nella parte in cui ammettono lo strumento dell'accordo deregolatorio per le procedure semplificate di smaltimento dei rifiuti. Ancora, la Regione impugna con le medesime ragioni l'art. 186 che introduce una ipotesi generale di esenzione per le terre e rocce da scavo, in quanto secondo tale disposizione terre e rocce di scavo non costituiscono rifiuti.

Per tutte le norme elencate la Regione lamenta la violazione della legge di delega che espressamente richiedeva la piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie.

Inoltre la Regione lamenta la violazione delle proprie competenze in materia, in quanto con l'entrata in vigore del decreto verrebbero abrogate una serie di disposizioni legislative regionali, e sottolinea come, in applicazione dell'art. 117, I comma, Cost., sarebbe tenuta a disapplicare la normativa statale laddove questa confligga con norme comunitarie c.d. "self executing".

Analoghe considerazioni vengono svolte in merito all'art. 189, relativo all'obbligo di comunicare annualmente alla Camera di Commercio l'attività di raccolta trasporto, recupero e smaltimento rifiuti, che viene delimitato restrittivamente esentando le imprese che producono rifiuti non pericolosi, con conseguente perdita di informazioni per molteplici categorie di rifiuti

- 3) Illegittimità costituzionale dell'art. 101, comma 7, per violazione degli artt. 117, III comma e 76 Cost. Detto comma derogando ad un criterio consolidato da un trentennio, assimila alle acque reflue domestiche gli scarichi derivanti dalle imprese agricole, secondo un concetto elastico di "misura prevalente", che nella pratica può favorire comportamenti della P.A. che possono determinare disparità di trattamento, e l'applicazione di livelli di trattamento meno rigorosi, riducendo il livello di tutela delle acque, così contraddicendo i contenuti della legge di delega, ed incidendo negativamente sulle funzioni amministrative attribuite alle Regioni ai sensi del d.lgs. 112/1998.
- 4) Illegittimità costituzionale degli artt. 154 e 155, per violazione degli artt. 117, IV comma, 119 e 76 Cost.

L'art 154 istituisce la tariffa per il servizio idrico quale corrispettivo del servizio idrico integrato stesso, demandando le competenze attuative a diversi poteri normativi ministeriali sovraordinati a quello delle Regioni, in violazione della competenza normativa regionale in materia, inserendosi nel settore dei servizi pubblici locali, di competenza residuale delle Regioni, delineando una normativa che risulta incoerente con l'evoluzione legislativa statale, ed in violazione dell'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni ex art. 119, Cost., in quanto

incidono su una entrata la cui disciplina ricade nella competenza regionale, sostituendosi alla disciplina regionale sulla tariffa per il servizio integrato e per la gestione dei rifiuti, interrompendo la sperimentazione avviata ed ingenerando incertezza in merito agli oneri tributari da assolvere. Per le stesse ragioni viene impugnato l'art. 155, relativo alla quota di tariffe riferite ai servizi di fognatura e depurazione.

La Regione Abruzzo propone infine istanza di sospensione cautelare degli effetti delle disposizioni impugnate, per le ragioni esposte nel ricorso in relazione al pericolo di un irreparabile pregiudizio dell'interesse pubblico.

## **COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

### **PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE**

Udienza del 5 giugno 2007

## SCHEMA N. 8

### OGGETTO DEL RICORSO

**Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)**

**Disposizioni impugnate:** articolo 4, commi 2 e 3, e articolo 5.

**Norme costituzionali coinvolte:** articoli 76, 97, 117, 118 Cost, nonché il principio di leale collaborazione, di ragionevolezza e proporzionalità..

**ATTO DI PROMOZIONE Ricorso** della Regione Abruzzo, notificato il 30 giugno 2006, iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2006.

#### **Motivi di impugnativa:**

In via generale, la Regione contesta la costituzionalità del decreto nel suo complesso, in quanto il legislatore statale non si è limitato a dare attuazione alla delega di cui all'art. 25, comma 1, della l. 62/2005, c.d. "legge comunitaria 2004", ma si è spinto a definire con legge il quadro delle competenze statali e regionali delineato dal Titolo V, in modo non conforme al vigente testo costituzionale.

Con riferimento all'art. 4, che definisce il riparto di competenze tra Stato e Regioni, la Regione osserva che gli ambiti materiali entro i quali è riconosciuta la potestà legislativa regionale appaiono quanto mai ridotti.

In particolare, nel ricorso si osserva come, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 siano ricondotte alla legislazione concorrente materie quali la "programmazione dei lavori pubblici" e "l'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi", che appartengono all'autonomia normativa propria di ciascun ente pubblico, e l'"organizzazione amministrativa", che è riconducibile alla potestà esclusiva residuale delle Regioni.. Il comma 3 dell'art. 4 elenca gli ambiti più propriamente costitutivi del settore appalti pubblici, la cui disciplina legislativa viene attribuita in via esclusiva allo Stato. Inoltre, l'art. 5 prevede che lo Stato disciplini con regolamento le disposizioni attuative del codice e che lo stesso regolamento dovrà indicare quali di queste disposizioni attuative, per gli ambiti di potestà legislativa statale esclusiva, saranno applicabili anche alle Regioni.

In conclusione, dunque, a parere della Regione il Codice costituisce l'unica fonte normativa in tema di appalti pubblici per qualunque amministrazione, vincolante, di dettaglio e non cedevole anche per le Regioni.

A supporto della sua tesi la Regione richiama il parere negativo espresso nella seduta della Conferenza Stato – Regioni, del 9.02.2006 dalle Regioni in quanto sarebbe stato doveroso "avviare un percorso condiviso e concertato con le Regioni", anche in considerazione del rilevante impatto sulla legislazione delle medesime in materia. Nel medesimo parere si osserva che, demandando ad un regolamento la disciplina di dettaglio nelle materie elencate al comma 3 dell'art. 4, le Regioni che non avessero ancora legiferato in materia si vedrebbero preclusa la possibilità di dettare norme su aspetti pacificamente attribuiti alla loro competenza (ad es. la programmazione, la direzione dei lavori, il collaudo la procedura per le fasi di progettazione ecc.), mentre le Regioni che hanno già disciplinato tali aspetti con l'entrata in vigore del decreto vedrebbero cadute le loro disposizioni, con ciò riconoscendo lo Stato quale unico soggetto titolato a normare il settore dei lavori pubblici, in contraddizione con la consolidata interpretazione dell'art. 117 Cost., che riconosce potestà legislativa regionale in materia.

Ad ulteriore supporto la Regione richiama anche il parere espresso dal Consiglio di Stato il 06.02.2006, che sottolinea l'importanza del parere negativo della Conferenza e rileva l'opportunità di tenere distinta la disciplina degli appalti di interesse statale, da quella degli appalti di interesse meramente regionale, per la quale occorre stabilire i confini dell'intervento normativo statale, con particolare riguardo alle materie "tutela della concorrenza", "ordinamento civile", giurisdizione e norme processuali", e giustizia amministrativa". Nello specifico della "tutela della concorrenza", il C.d.S sottolinea che, pur trattandosi di una competenza trasversale, che legittima l'intervento statale, tuttavia non può comportare la consumazione di tutto l'ambito di intervento, e non può autorizzare

una lettura totalizzante della disciplina – di principio e di dettaglio – di tutti gli appalti pubblici, compresi quelli di interesse regionale, essendo necessario tenere distinti gli aspetti meramente procedurali e organizzativi (quali la progettazione dei lavori, la direzione, il collaudo) da ascrivere alla competenza concorrente ovvero residuale delle regioni, da quelli da attribuire alla competenza esclusiva statale, che il C.d.S individua in: a) qualificazione e selezione dei concorrenti, b) criteri di aggiudicazione; c) subappalto; d) vigilanza sul mercato, affidato ad un’Autorità indipendente.

Ciò per quanto riguarda gli appalti sopra la soglia comunitaria. Per gli appalti sotto soglia, il C.d.S afferma che lo Stato deve fissare solo i principi generali che assicurino trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

Infine, con riferimento all’art. 5, il C.d.S ha segnalato al Governo che il regolamento deve espressamente prevedere l’applicabilità ai lavori pubblici statali e l’indicazione delle disposizioni applicabili alle Regioni, in quanto attuative di disposizioni rientranti nella competenza esclusiva statale; per il resto, l’applicazione delle norme regolamentari dovrebbe essere limitata ai casi di carenza della preesistente normativa regionale o perché mai approvata o perché abrogata per effetto del suo contrasto con i principi fondamentali di cui alla l. 109/1994.

Tanto premesso, dunque, la Regione contesta in primo luogo la mancata distinzione tra appalti pubblici statali e appalti di interesse meramente regionale, che costituiscono manifestazione di amministrazione attiva, specificando che lo scopo dell’impugnativa è stabilire, per quest’ultima fattispecie, quali siano le norme del Codice effettivamente vincolanti per le Regioni, in quanto ascrivibili, senza forzature, alle materie di competenza esclusiva statale, e quante invece abbiano natura cedevole.

In particolare la Regione osserva come nel codice la tutela della concorrenza sembra assorbire ogni altro aspetto, di modo che l’esigenza di uniformare le regole di garanzia finisce per annullare l’esigenza di calibrare l’amministrazione alle esigenze dei rispettivi territori.

Inoltre, il Codice finisce per imporre il diritto comunitario oltre le intenzioni del legislatore delegante, in quanto gli artt. 4 e 5 non distinguono tra appalti di rilevanza comunitaria e appalti sotto soglia, così estendendo la normativa di dettaglio con cui recepisce la normativa comunitaria anche in settori in cui sarebbe sufficiente che lo Stato si limitasse a dettare norme di principio, così violando i criteri della legge delega che chiedeva la semplificazione delle procedure.

Nel merito delle singole disposizioni la Regione eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2 del d.lgs. 163/2006 per contrasto con gli artt. 76, 97, 117, 118 cost. e violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e leale collaborazione.

Tale disposizione prevede che le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente nell’ambito dei principi imposti dal codice nelle materie quali “organizzazione amministrativa” e “compiti e requisiti del responsabile del procedimento”, ascrivibili, a parere della Regione, alla competenza residuale esclusiva delle regioni, da esercitare nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., così come la “programmazione di lavori pubblici” e l’ “approvazione dei progetti a fini urbanistici ed espropriativi”, che rappresentano tipico esercizio di amministrazione attiva..

La regione eccepisce, per le medesime ragioni, anche l’illegittimità dell’art. 4, comma 3, che individua le materie ascrivibili alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell’art. 117, II comma.

A questo proposito rammenta che il problema del riparto di competenze si pone perché il settore degli appalti pubblici non costituisce una materia omogenea esplicitamente indicata nell’art. 117 Cost., ma si qualifica a seconda dell’oggetto al quale afferisce e può essere quindi di volta in volta attribuita a potestà legislativa esclusiva o concorrente (C.C. n. 303/2003), fermo restando che le esigenze connesse con materie di competenza esclusiva statale, quali la tutela della concorrenza, non possono assorbire l’intera materia, ma di regola deve lasciare spazi in cui resta fermo il normale riparto di competenze, così che “la norma statale che imponesse una disciplina tanto dettagliata da risultare non proporzionata rispetto all’obiettivo di tutela della concorrenza costituirebbe un’illegittima compressione dell’autonomia regionale” (C.C. 345/2004), considerato che “appartengono alla competenza delle regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni” (C.C. 14/2004), quali, secondo la Regione ricorrente, le procedure di aggiudicazione, le attività di progettazione, la direzione dei lavori, ecc., per le quali va riconosciuta alle Regioni una

incomprimibile competenza normativa, a differenza di quanto stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 163/2006.

La Regione contesta altresì la violazione dell'art. 117, V comma, Cost., - che prevede l'attuazione da parte delle Regioni delle direttive comunitarie nelle materie di loro competenza, permettendo in dette materie l'intervento statale solo in caso di inerzia delle Regioni, con normativa cedevole -, in quanto il codice non ha di fatto lasciato alcun margine all'intervento regionale coprendo con una normativa di dettaglio ambiti materiali attribuiti dalla Costituzione alla potestà legislativa regionale.

Infine, la Regione impugna l'art. 5 del d.lgs. 163/2006 per violazione degli artt. 76, 97, 117 e 118 cost., nonché dei principi relativi all'esercizio del potere regolamentare e del principio di legalità; detta disposizione, relativa all'esercizio del potere regolamentare statale nelle materie di competenza esclusiva, risulta illegittima in quanto collegata all'art. 4, comma 3, che ha ascrivito alla potestà legislativa esclusiva statale materie che invece debbono ritenersi non ricadenti nell'art. 117, II comma Cost.

## **COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

### **PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE**

Udienza 23 ottobre 2007

### **3.3 LE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SU RICORSI DI INIZIATIVA STATALE**

**II SEMESTRE ANNO 2005**

**SCHEDA N. 9**

**Sentenza del 26 luglio 2005, n. 319**

#### **OGGETTO DEL RICORSO**

**Legge n. 2 del 23 gennaio 2004 (Istituzione corsi di formazione professionale per l' esercizio dell' arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore - capo bagnino degli stabilimenti idroterapici) .**

**Bura n. 1 del:** 11/02/2004

**Settore** (classificazione del Governo): Politiche socio sanitarie e culturali

**Materia** (classificazione del Consiglio regionale): Sanità; V Commissione

**Iniziativa:** Giunta regionale

**Disposizioni impugnate:** articoli 1 e 2 – testo intero.

**Norme costituzionali coinvolte:** art. 117, terzo comma, della Costituzione

#### **ATTO DI PROMOIMENTO**

**Delibera CdM del 02/04/2004. Ricorso** del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 9 aprile 2004 ed iscritto al n. 47 del registro dei ricorsi 2004.

#### **COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

La Regione non si è costituita in giudizio.

#### **ESITO**

**La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la L.R. Abruzzo 23 gennaio 2004, n.2.**

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Nel sistema derivante dalla riforma del titolo V della Parte II della Costituzione, nelle materie di competenza concorrente la legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato e tali principi, ove non ne siano stati formulati di nuovi, sono quelli desumibili dalla normativa statale previgente.

La legge impugnata nei suoi due articoli prevede e regola l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione professionale per l'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore-capo bagnino negli stabilimenti idroterapici, e rientra quindi nella materia di competenza concorrente delle professioni.

In quest'ambito, la legge regionale si pone in contrasto con il principio fondamentale in materia di professioni sanitarie che vuole riservata alla legislazione statale l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici.

**SCHEMA N. 10**  
**Sentenza del 30 settembre 2005 n.355**

**OGGETTO DEL RICORSO**

**Legge n. 17 del 19 novembre 2003 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio).**

**Bura n 36 del:** 05/12/2003

**Settore** (classificazione del Governo): Politiche infrastrutturali.

**Materia** (classificazione del Consiglio regionale): Affari generali – Professioni; I Commissione.

**Iniziativa:** Consiglio regionale

**Disposizioni impugnate:** art. 2, commi 2 e 3, art. 3 e art. 4.

**Norme costituzionali coinvolte:** l'articolo 117, comma 1, comma 2, lettera l), comma 3, della Costituzione

**ATTO DI PROMOVIAMENTO**

**Delibera CdM del:** 16/01/2004 **Ricorso** del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 21 gennaio 2004 ed iscritto al n. 16 del registro dei ricorsi 2004.

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO** La Regione non si è costituita in giudizio.

**ESITO**

**La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt.2, commi 2 e 3, e 3 della L.R. Abruzzo 19 novembre 2003, n.17, e in conseguenza, la l. r. n. 17/2003 nel suo complesso.**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Gli artt.2, commi 2 e 3, e 3 della L.R. Abruzzo 19 novembre 2003, n.17 fissano i requisiti per l'iscrizione nel registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, istituito ai sensi dell'art. 1, e dispongono che l'attività di amministratore di condominio, nella Regione, sia preclusa a chi non sia iscritto nel registro stesso, salvo il caso di condomino amministratore.

Posto che la materia delle professioni appartiene alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, tali disposizioni contrastano con l'art.117, comma 3 della Costituzione, poiché, pur mancando nella legislazione statale una disciplina generale delle professioni, dalla normativa vigente – e segnatamente dall'art.2229, comma 1, del Codice civile, oltre che dalle norme relative alle singole professioni- può trarsi il principio che l'individuazione delle professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

Ne consegue che esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni l'istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa, in quanto tale, alla competenza regionale.

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche le restanti disposizioni della legge impugnata sono dichiarate illegittime dalla Corte, per illegittimità consequenziale.

**SCHEDA N. 11**  
**Sentenza del 24 ottobre 2005, n. 406**

**OGGETTO DEL RICORSO**

**Legge n. 14 del 1 aprile 2004 (Disposizioni urgenti in materia di zootecnia)** .

**Bura n. 12 del:** 14/04/2004

**Settore** (classificazione del Governo): Politiche infrastrutturali

**Materia** (classificazione del Consiglio regionale): Sanità; V Commissione

**Iniziativa:** Consiglio regionale

**Disposizioni impugnate:** articoli 1 e 2.

**Norme costituzionali coinvolte:** articolo 117, comma 1, comma 2, lettera q) e lettera s), della Costituzione

**ATTO DI PROMOVIAMENTO**

**Delibera CdM del 21/05/2004. Ricorso** del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 9 giugno 2004, depositato in cancelleria ed iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2004.

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO** deposito memoria: giugno 2004

**ESITO**

**La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge della Regione Abruzzo 1 aprile 2004, n. 14.**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le disposizioni della legge della Regione Abruzzo 1 aprile 2004, n. 14 prevedevano la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2004, della campagna di profilassi della c.d. "blue tongue" (febbre catarrale degli ovini) e consentivano, per lo stesso periodo, la movimentazione, la commercializzazione e la macellazione, nell'ambito del territorio regionale, dei capi animali non vaccinati. Le disposizioni sono state dichiarate illegittime dalla Corte, in quanto in contrasto con alcune delle prescrizioni fondamentali della normativa europea di cui alla Direttiva n. 2000/75/CE del 20 novembre 2000 (Direttiva del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini) mettendo anche a rischio la complessiva opera di profilassi a livello europeo. Le disposizioni sono state ritenute, inoltre, in contrasto con l'art.117, secondo comma, per invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "profilassi internazionale" e di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema".

**NOTE E OSSERVAZIONI**

La legge oggetto di impugnativa è una tipica legge "a tempo" e prevedeva la conclusione della sua efficacia il 31.12.2004; pertanto la sentenza di incostituzionalità, datata 24.10.2005, è intervenuta successivamente all'esaurimento naturale degli effetti della legge medesima.

**SCHEDA N. 12**  
**Sentenza del 15 dicembre 2005, n. 450.**

**OGGETTO DEL RICORSO**

**Legge n. 35 del 12 ottobre 2004 (Sanatoria contributiva ai fini previdenziali del personale immesso nei ruoli regionali ai sensi della L.R. 25 aprile 1976, n. 64).**

**Bura n. 33 del:** 10/11/2004

**Settore** (classificazione del Governo): Politiche ordinamentali e statuti

**Materia** (classificazione del Consiglio regionale): Ordinamento uffici regionali; I Commissione

**Iniziativa:** Consiglio regionale

**Disposizione impugnata:** testo intero.

**Norme costituzionali coinvolte:** l'articolo 117, comma 2, lettera o), della Costituzione

**ATTO DI PROMOVIMENTO:** **Delibera CdM del 23/12/2004. Ricorso** del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 4 gennaio 2005, depositato in cancelleria ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2005.

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO** Deposito memoria: 3 febbraio 2005

**ESITO**

**La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale in merito alla L.R. 12 ottobre 2004, n. 35**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la legge della Regione Abruzzo che disponeva la sanatoria contributiva ai fini previdenziali dei dipendenti regionali, assunti a contratto e successivamente inquadrati in ruolo, per i periodi di servizio prestato antecedentemente all'inquadramento. A tal fine gli interessati avrebbero dovuto presentare domanda entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame. Per il ricorrente si prefigurava la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di previdenza sociale dal momento che, nel sanare la posizione contributiva del personale in relazione al servizio prestato presso la Regione Abruzzo antecedentemente all'inquadramento, la legge regionale riconosce, a fini previdenziali, periodi lavorativi non utili ai sensi delle disposizioni statali vigenti e come tale è destinata a produrre effetti modificativi sugli ordinamenti previdenziali dell'INPDAP.

La sentenza dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L.R. 12 ottobre 2004, n. 35 perché il ricorso governativo è generico nel motivare le ragioni per cui si chiede la declaratoria di incostituzionalità.

Nel merito, la Corte ha osservato che la censura non tiene in alcuna considerazione che le prestazioni previdenziali dei dipendenti regionali di ruolo e non di ruolo vengono non solo assunte in "gestione diretta" dalla Regione stessa, nel rispetto delle «disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'ordinamento e l'attività» dell'INADEL (art. 4 della legge della Regione Abruzzo 31 agosto 1978, n. 57), ma anche erogate da un fondo di previdenza appositamente istituito, il quale è alimentato «dai contributi a carico dell'amministrazione e dei dipendenti, il cui importo è determinato in analogia alle norme vigenti per il personale iscritto all'I.N.A.D.E.L.» (art. 4 della legge della Regione Abruzzo 8 novembre 1988, n. 90). La Corte dunque contesta che nel ricorso si tace del tutto su tale complessivo assetto normativo, non assumendosi quindi alcuna posizione sul fatto che è appunto in esso che si inserisce ed opera la sanatoria contributiva a fini previdenziali disposta dalla legge regionale n. 35 del 2004.

**SCHEDA N. 13**  
**Ordinanza del 28 dicembre 2005, n. 478**

**OGGETTO DEL RICORSO**

**Legge n. 15 del 26 aprile 2004 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 - 2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)).**

**Bura n. 10 del 31/05/2004 Suppl. straordinario n. 10**

**Settore** (classificazione del Governo): Politiche economiche e finanziarie

**Materia** (classificazione del Consiglio regionale): legge finanziaria; I Commissione

**Iniziativa:** Giunta regionale

**Disposizioni impugnate:** art. 81, comma 1, lettere a), b) e c); art. 98, comma 3.

**Norme costituzionali coinvolte:** articoli 81, comma 1 e 117, comma 2, lettera e), della Costituzione

**ATTO DI PROMOVIAMENTO**

**Delibera CdM del 16/07/2004. Ricorso** del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 luglio 2004 ed iscritto al n. 75 del registro dei ricorsi 2004.

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO:** la Regione non si è costituita in giudizio; con l'art.1, commi 7 e 8 della l.r. n. 34 del 12 ottobre 2004, ha abrogato le disposizioni impugnate.

**RINUNCIA ALL'IMPUGNATIVA Delibera CdM del 10/12/2004.**

**ESITO**

**La Corte costituzionale ha dichiarato l'estinzione del processo in merito alla L.R. 26 aprile 2004, n. 15**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Secondo il ricorrente, l'art. 81, comma 1, lett.a), b) e c) della L.r. n. 15/2004, nell'estendere l'esenzione dalle tasse automobilistiche a fattispecie ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 17 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), sarebbe intervenuto in una materia (disciplina delle esenzioni dalle tasse automobilistiche) sottratta alla potestà legislativa regionale, incorrendo così nella violazione dell'art.117, secondo comma, lett. e) della Costituzione.

Inoltre, l'art. 98, comma 3, della stessa legge regionale, nel prevedere l'estensione all'esercizio finanziario 2003- ormai decorso- dell'utilizzazione di risorse stanziare sul capitolo di spesa 71520 UPB 13.01.003, violerebbe il principio generale dell'annualità del bilancio, ponendosi così in contrasto con l'art. 81, comma 1, Cost., secondo il quale l'unità temporale della gestione finanziaria è l'anno finanziario, che comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Successivamente all'impugnativa governativa, l'art. 1, commi 7 e 8, della L.R. 12 ottobre 2004, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alla L.F. 2004) ha abrogato l'intero art. 81 ed il comma 3 dell'art. 98 della L.R. 15/2004.

Pertanto, essendo venute meno le motivazioni del ricorso, ed in considerazione della mancata costituzione in giudizio della Regione quale parte resistente, la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo.

# ***PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SU RICORSI DI INIZIATIVA STATALE***

***ANNO 2006***

**SCHEDA N. 14**

**Ordinanza del 13 gennaio 2006, n. 5**

## **OGGETTO DEL RICORSO**

**Legge n. 42 del 13 dicembre 2004 (Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali).**

**Bura n. 39 del 17/12/2004**

**Settore** (classificazione del Governo): Politiche ordinarie e statuti

**Materia** (classificazione del Consiglio regionale): riforme istituzionali; Commissione Statuto

**Iniziativa:** Consiglio regionale

**Disposizione impugnata:** testo intero, ad eccezione dell'art. 1, comma 1.

**Norme costituzionali coinvolte:** artt. 122 e 123 della Costituzione; legge costituzionale n. 1/1999.

**ATTO DI PROMOVIMENTO:** **Delibera CdM del 28/01/2005. Ricorso** del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 4 febbraio 2005 ed iscritto al n. 17 del registro dei ricorsi 2005.

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO:** La Regione si è costituita in giudizio con memoria depositata il 22 febbraio 2005, chiedendo l'estinzione del giudizio in quanto, con la l.r. 12 febbraio 2005, n. 9, sono state abrogate le disposizioni impugnate, mentre la parte non impugnata (art. 1, comma 1) della legge è stata in parte modificata ed integrata.

**RINUNCIA AL RICORSO** del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 25 febbraio 2005. **Delibera CdM del 18/02/2005.**

## **ESITO**

**La Corte costituzionale ha dichiarato l'estinzione del processo in merito alla L.R. 13 dicembre 2004, n. 42**

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con la legge n. 42/2004 la Regione Abruzzo ha disciplinato in maniera organica il sistema elettorale regionale, modificando una precedente legge regionale (la n. 1/2002).

A parere del Governo la legge impugnata, prevedendo, tra le altre cose, l'abolizione del listino regionale e una disciplina del premio di maggioranza diversa rispetto alla legislazione statale vigente, dettava norme che intervengono sul "sistema elettorale" organicamente inteso, non limitandosi ad incidere su "aspetti di dettaglio", gli unici per i quali la Corte Costituzionale ha ammesso l'esercizio della potestà legislativa regionale prima dell'entrata in vigore dei nuovi Statuti. Il Governo rammentava come la Regione Abruzzo non disponeva ancora formalmente di un proprio nuovo Statuto e la Corte Costituzionale, con la sent. n. 196/2003, aveva precisato che le Regioni, in assenza dei nuovi Statuti, possono modificare la disciplina statale vigente in aspetti di dettaglio "per tutto quanto non direttamente o indirettamente implicato dall'art. 5 della legge costituzionale n. 1/1999" e pertanto la legge regionale si poneva in contrasto con gli artt. 122 e 123 della Costituzione e con l'art. 5 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, nonché con i principi fondamentali della legislazione statale in materia. Data la delicatezza della materia, e le imminenti elezioni regionali, il Governo aveva ritenuto opportuno chiedere la sospensiva.

Successivamente l'Avvocatura dello Stato – preso atto della sopravvenuta abrogazione della legge regionale, nella parte impugnata, avvenuta con la legge regionale 12 febbraio 2005, n. 9 ha rinunciato al ricorso. Pertanto, la Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo.

**SCHEDA N. 15**  
**Sentenza n. 12 del 27 gennaio 2006**

**OGGETTO DEL RICORSO**

**STATUTO della Regione Abruzzo.**

**Bura n. 101 del 08/10/2004 Suppl. speciale**

**Settore** (classificazione del Governo): Politiche ordinamentali e statuti

**Materia** (classificazione del Consiglio regionale): Ordinamento istituzionale; Commissione Statuto

**Iniziativa:** Consiglio regionale

**Disposizioni impugnate:** articoli 2, comma 3; 45, comma 3; 46, comma 2; 47, comma 2; 79, comma 2; 86, comma 3..

**Norme costituzionali coinvolte:** articoli 117 comma 5, 121, comma 2, 122, commi 4 e 5, 123, 126, commi 2 e 3, della Costituzione.

**ATTO DI PROMOVIAMENTO:** **Delibera CdM del 28/10/2004. Ricorso** del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 4 novembre 2004, depositato in cancelleria ed iscritto al n. 106 del registro ricorsi 2004.

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO** Deposito memoria: 3 dicembre 2004

**ESITO**

**La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale per gli articoli 2, comma 3 e 79, comma 2 ed ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli articoli 45, comma 3, 46, comma 2, 47, comma 2 e 86.**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Nel merito dei diversi motivi di impugnativa, la Corte si è così pronunciata:

1) l'art. 2, comma 3, ultimo periodo, che prevede la partecipazione della Regione all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali dello Stato è stato impugnato dal Governo in quanto ritenuto in contrasto con l'art. 117 comma 5 Cost., nella parte in cui omette il riferimento al rispetto delle norme di procedura stabilite dalle leggi dello Stato. La Corte costituzionale ha affermato, al contrario, che lo Statuto di una Regione è valida fonte primaria e fondamentale dell'ordinamento regionale, a condizione che esso sia «in armonia con la Costituzione» (art. 123, primo comma, Cost.) e che dopo la riforma del titolo V della parte II della Costituzione, l'attribuzione alle Regioni, nelle materie di loro competenza, della funzione attuativa ed esecutiva degli accordi internazionali e degli atti della Unione europea viene esplicitamente subordinata al rispetto delle norme di procedura stabilite da leggi dello Stato (art. 117, quinto comma, Cost.). Il riferimento testuale dell'impugnata norma statutaria alla dizione usata dall'art. 117, quinto comma, Cost. («attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali») vale a confermare il suo inserimento nel quadro normativo di cui sopra, senza che sia rinvenibile alcuna espressione che possa far pensare ad una illegittima volontà derogatoria della Regione Abruzzo. In conclusione, dunque, la Corte dichiara che non è fondata una questione di legittimità costituzionale se la norma statutaria che richiama la competenza regionale in materia di attuazione ed esecuzione di accordi internazionali «appare agevolmente interpretabile in modo conforme al sistema costituzionale», con la conseguenza che la norma statutaria impugnata deve essere dichiarata esente dalla censura di illegittimità costituzionale formulata dal ricorrente.

2) L'art. 45, comma 3, che prevede il potere, da parte del Consiglio regionale, di sfiduciare uno o più Assessori, e il conseguente obbligo, per il Presidente della Giunta, di sostituire questi ultimi è stato impugnato dal Governo in quanto ritenuto in contrasto con l'art. 122, comma 5, ultimo periodo, Cost., secondo cui «il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta».

La Corte ha affermato in proposito che l'ammissibilità della mozione di sfiducia individuale al singolo ministro va inquadrata nella forma di governo parlamentare, che caratterizza la relazione tra

Parlamento e Governo, consistente in un'articolazione di rapporti che fa perno sulla responsabilità collegiale del Governo e sulla responsabilità individuale dei ministri, entrambe esplicitamente contemplate nell'art. 95, secondo comma, Cost.. Da questo presupposto discende che la diversa forma di governo prevista dalla Costituzione per le Regioni designata con le parole «Presidente eletto a suffragio universale e diretto» appare «caratterizzata dall'attribuzione ad esso di forti e tipici poteri per la gestione unitaria dell'indirizzo politico e amministrativo della Regione (nomina e revoca dei componenti della Giunta, potere di dimettersi facendo automaticamente sciogliere sia la Giunta che il Consiglio regionale)».

Una volta scelta la forma di governo, caratterizzata dall'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente, la Regione è tenuta al rispetto anche delle disposizioni costituzionali conseguenti: la regola del "simul stabunt simul cadent" in primo luogo, e il mantenimento dei peculiari poteri del Presidente eletto, tra cui, per l'appunto, quello di nomina e revoca degli Assessori. Nei confronti del Consiglio esiste quindi solo la responsabilità politica del Presidente stesso, nella cui figura istituzionale confluiscono la responsabilità collegiale della Giunta e la responsabilità individuale dei singoli assessori. La sfiducia individuale agli assessori si pone, di conseguenza, in contrasto con l'art. 122, quinto comma, Cost., in cui si riflettono i principî ispiratori dell'equilibrio costituzionale tra i supremi organi regionali derivante dall'investitura popolare del Presidente.

3) L'art. 46, comma 2, in base al quale il programma di governo è approvato dal Consiglio regionale ed il voto contrario produce gli stessi effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia è stata impugnata dal Governo in quanto ha ritenuto che tale disposizione, nel prevedere un'ulteriore fattispecie del meccanismo del "simul stabunt, simul cadent" rispetto a quelle previste dalla Costituzione, contrasta con l'art. 123, primo comma della Costituzione, secondo il quale lo Statuto deve essere "in armonia" con la Costituzione, nonché con l'art. 126, comma 3. Inoltre la disposizione, nella parte in cui non prevede espressamente la stessa maggioranza qualificata prevista dall'art. 126, comma 2, Cost. per la mozione di sfiducia (maggioranza assoluta dei componenti), costituisce un'ingiustificata limitazione dell'autonomia del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto e si pone in contrasto anche con l'art. 122 comma 4.

La Corte ha dichiarato fondata la questione ed ha chiarito che la previsione in uno statuto regionale del potere del Consiglio di discutere e approvare il programma di governo predisposto dal Presidente non è in contrasto con la Costituzione, a condizione che dalla mancata approvazione del programma stesso non derivino conseguenze di tipo giuridico «certamente inammissibili ove pretendessero di produrre qualcosa di simile ad un rapporto fiduciario». Al contrario, estendere gli effetti di una mozione di sfiducia ad un atto di approvazione del programma politico del Presidente della Giunta equivarrebbe ad un conferimento di fiducia iniziale contraddittorio con un sistema di rapporti tra poteri fondato sul conferimento da parte del popolo di un mandato a governare ad entrambi gli organi supremi della Regione, ciascuno nei suoi distinti ruoli. Il Presidente eletto a suffragio universale e diretto ha già presentato il suo programma agli elettori e ne ha ricevuto il consenso. La presentazione di un programma al Consiglio può avere solo il significato di precisare e integrare l'indirizzo politico originariamente elaborato e ritenuto dalla maggioranza degli elettori convergente con il proprio. Anche nell'ipotesi che il Consiglio, subito dopo le elezioni, volesse costringere il Presidente alle dimissioni, con conseguente proprio scioglimento, risulterebbe indispensabile la procedura solenne della mozione di sfiducia. Né sarebbe ammissibile che alla maggioranza assoluta richiesta dall'art. 126, secondo comma, Cost. si possa sostituire una maggioranza semplice, quale quella resa possibile dall'impugnato art. 46, comma 2, dello Statuto della Regione Abruzzo.

4) L'art. 47, comma 2, in base al quale l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta la *decadenza* della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, è stato impugnato dal Governo in quanto lo ha ritenuto in contrasto con l'art. 126, comma 3, che fa invece riferimento alle "dimissioni" della Giunta, osservando che mentre le dimissioni si configurano come atto "volontario", ancorché dovuto, da parte della Giunta, la "decadenza" implica una conseguenza automatica, che prescinde dalla volontà dell'organo, configurando quindi una limitazione dei poteri dell'esecutivo regionale.

La Corte ha ritenuto fondata la questione, richiamando l'art. 126 Cost. che disciplina in modo differenziato distinte ipotesi di cessazione del Presidente dal suo ufficio. Mentre al primo comma parla di «rimozione» dello stesso per atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge o ragioni di sicurezza nazionale, nel terzo comma usa la diversa espressione «dimissioni». Nel primo caso esiste la necessità di un immediato allontanamento dalla carica di chi si sia reso responsabile di gravi illeciti o risulti pericoloso per la sicurezza nazionale. Nel secondo caso si detta invece una disciplina adatta alla natura prettamente politica della cessazione, che non richiede quell'immediatezza e perentorietà di allontanamento dalla carica necessari nella prima ipotesi e peraltro serve a rendere sicuramente ammissibile l'emanazione di atti urgenti e indifferibili. Introdurre la decadenza della Giunta – per sua natura, immediata e perentoria – come effetto dell'approvazione di una mozione di sfiducia finirebbe per equiparare il disvalore giuridico alla necessità politica, trattati e considerati dall'art. 126, primo e terzo comma, Cost. in modo ben distinto, in coerenza con la loro differenza qualitativa e con gli interessi pubblici da tutelare.

5) L'art. 79, comma 2, in base al quale il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio per le garanzie statutarie con motivata decisione, è stato impugnato dal Governo in quanto l'obbligo di motivare le deliberazioni anche legislative, costituirebbe un limite ingiustificato alla potestà legislativa del Consiglio regionale, ponendosi in contrasto con l'art. 121, comma 2, e col principio secondo cui l'attività legislativa non può essere soggetta all'obbligo di motivazione in quanto attività libera nei fini.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione, affermando, in generale, che l'introduzione di un organo di garanzia nell'ordinamento statutario regionale non è, come tale, in contrasto con la Costituzione, e che l'introduzione di un particolare, eventuale passaggio procedurale, consistente nel parere del Collegio regionale per le garanzie statutarie, rientra nella disciplina del procedimento legislativo regionale, ricompresa indubbiamente nei «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» attribuiti dall'art. 123, primo comma, Cost. alla potestà statutaria delle Regioni. Sul punto la Corte conclude affermando che la norma statutaria impugnata, riferendosi esplicitamente alle «deliberazioni legislative» e non alle leggi, fa venir meno ogni perplessità circa una possibile, illegittima limitazione del potere presidenziale di promulgazione e sulla asserita introduzione di una nuova forma di controllo di legittimità costituzionale delle leggi.

6) L'art. 86, comma 3, nella parte in cui prevede che l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale sospende la pubblicazione dello Statuto nel bollettino ufficiale della Regione, è stata impugnata dal Governo in quanto ritenuta in contrasto con l'art. 123 Cost.

La Corte ha ritenuto fondata la questione, in quanto la disposizione impugnata mal si presta ad essere ricondotta nell'alveo dell'art. 123, secondo e terzo comma, Cost., dal quale si deduce che si deve far luogo inizialmente ad una sola pubblicazione notiziale, idonea a far decorrere sia il termine per l'eventuale impugnazione governativa, sia quello per la richiesta di referendum popolare. L'incoerenza della norma impugnata e le sue possibili interpretazioni in contrasto con la Costituzione derivano dall'essere, la stessa, parte di una più vasta disciplina della pubblicazione della deliberazione statutaria, fondata sulla sua duplicazione, non prevista dall'art. 123 Cost., norma che si pone come regola da applicare in via generale e sottratta pertanto all'autonomia statutaria. La Corte conclude affermando che la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata rende necessaria la dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale dell'intero articolo 86 in quanto il comma 3 dell'art. 86 fa parte integrante, in modo inscindibile, della disciplina complessiva dettata da tale articolo.

**SCHEDA N. 16**  
**Sentenza n. 22 del 27 gennaio 2006**

**OGGETTO DEL RICORSO**

**Legge n. 26 del 11 agosto 2004 (Intervento della regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro).**

**Bura n. 23 del:** 27/08/2004

**Settore** (classificazione del Governo): Politiche socio sanitarie e culturali

**Materia** (classificazione del Consiglio regionale): Sanità; V Commissione

**Iniziativa:** Consiglio regionale

**Disposizioni impugnate:** articoli 1 e 3, la cui illegittimità si estende all'intera legge.

**Norme costituzionali coinvolte:** articoli 117, secondo comma, lettere l) e g), e terzo comma e 118 della Costituzione.

**ATTO DI PROMOVIAMENTO** **Delibera CdM del 15/10/2004.** **Ricorso** del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 25 ottobre 2004, depositato in cancelleria ed iscritto al n. 103 del registro ricorsi 2004.

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO** Deposito memoria: 23 novembre 2004.

**ESITO**

**La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Governo ha impugnato la legge in esame, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, nonché all'art. 118, primo comma, della Costituzione, perché la disciplina regionale sul mobbing lederebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile nonché di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, sostenendo, altresì, che la legge impugnata attiene anche alla tutela della salute ed alla tutela e sicurezza del lavoro, materie entrambe di competenza legislativa concorrente, irragionevolmente privilegiando le strutture sanitarie e non limitandosi a dettare la disciplina di dettaglio, pur in assenza di una legislazione statale specifica sul fenomeno del mobbing.

Nel merito, la Corte ha dichiarato non fondata la questione.

In particolare, la Corte osserva che la legge impugnata dà per presupposta la nozione dei comportamenti costituenti mobbing e non formula di questo fenomeno né una definizione generale, né esemplificazioni; pertanto la legge, rinunciando a formulare una propria definizione del mobbing, si riferisce a quegli elementi già desumibili non da una specifica disciplina, bensì dalle normative statali esistenti, riguardanti materie in cui il fenomeno si manifesta, punto di riferimento anche per i giudici comuni nelle controversie in materia.

La Corte ha ritenuto infondata anche la questione relativa alle disposizioni che prevedono l'istituzione di un centro di riferimento regionale presso l'ASL di Pescara e di centri di ascolto presso tutte le ASL della Regione, osservando che i compiti affidati a tali centri attengono principalmente al rilevamento e alla valutazione delle conseguenze degli atti e comportamenti vessatori sulla salute dei lavoratori ed alla predisposizione di misure di sostegno per loro e per le loro famiglie, vale a dire ad uno degli oggetti possibili della normativa in tema di mobbing, e che in coerenza all'espletamento di tali compiti, ai centri è destinato in larga prevalenza personale del comparto sanitario. Peraltro, riguardo alla mancata specificazione del livello di qualificazione posseduto dal personale e la possibilità di avvalersi, oltre che di dipendenti delle ASL, anche di lavoratori con contratti di collaborazione o in regime di convenzione, la Corte afferma che tale scelta è coerente con i compiti previsti sia per il centro di riferimento regionale sia per i centri di

ascolto localizzati, mentre il loro impiego fa capo ai rispettivi poteri di organizzazione. Infine, la Corte osserva come non assume alcun rilievo il rischio dell'eventuale duplicazione di procedure che la legge regionale introdurrebbe rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, in quanto le previsioni della fonte pattizia attengono ai rapporti inter partes e disciplinano ambiti di esclusiva competenza contrattuale.

**SCHEMA N. 17**  
**Sentenza n. 29 del 1 febbraio 2006**

**OGGETTO DEL RICORSO**

**Legge n. 23 del 5 agosto 2004 (Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica).**

**Bura n. 22 del:** 20/08/2004

**Settore** (classificazione del Governo): Politiche infrastrutturali

**Materia** (classificazione del Consiglio regionale): Governo del territorio; II Commissione

**Iniziativa:** Consiglio regionale

**Disposizioni impugnate:** articoli 4, comma 4; 7, comma 1, lettera b), comma 4, lettere b), d), f) e g).

**Norme costituzionali coinvolte:** articolo 117, comma 1 e comma 2, lettere e), l) e p) della Costituzione.

**ATTO DI PROMOVIAMENTO** **Delibera CdM del 08/10/2004.** **Ricorso** del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 18 ottobre 2004, depositato in cancelleria ed iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2004.

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO** Deposito memoria: 17 novembre 2004

**ESITO**

**La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, dell'art. 7, comma 1, lettera b), dell'art. 7, comma 4, lettere d) e f); ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, lettere b) e g), della legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Corte in primo luogo ha evidenziato come la disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilievo economico, è contenuta nel Titolo V del d.lgs. n. 267 del 2000 e, in particolare, nell'art. 113 che ha subito, nel corso del tempo, varie modificazioni e che si può sostanzialmente ritenere «una norma-principio della materia, nel senso che il titolo di legittimazione dell'intervento statale è fondato sulla tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e che la disciplina stessa contiene un quadro di principi nei confronti di regolazioni settoriali di fonte regionale. Pertanto, da un lato, lo Stato può intervenire solo con disposizioni di carattere generale che disciplinano le modalità di gestione e l'affidamento dei servizi pubblici locali di "rilevanza economica" e dall'altro lato, solo le predette disposizioni non possono essere derogate da norme regionali». La Corte ha chiarito, altresì, che alle stesse finalità garantistiche della concorrenza appare ispirata anche la disciplina transitoria. In conclusione, pertanto, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza", devono essere ricondotte le disposizioni statali di principio contenute nell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, in quanto le medesime, pur incidendo sulla materia dei servizi pubblici locali, che appartiene alla competenza residuale delle Regioni, disciplinano l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, di rilevanza economica, secondo un sistema teso a salvaguardare la concorrenzialità del mercato.

Ciò premesso, nel merito delle diverse disposizioni impugnate la Corte si è così espressa:

**1) la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità in merito all'art. 4, comma 4, della legge regionale impugnata.**

La disposizione regionale oggetto di impugnazione esclude che le società a capitale interamente pubblico, cui sia stata conferita dagli enti locali la proprietà di reti, impianti e dotazioni patrimoniali, destinati all'esercizio dei servizi pubblici, possano partecipare alle gare ad evidenza pubblica indette per la scelta del soggetto gestore del servizio o del socio privato delle società a capitale misto pubblico/privato.

La Corte ha precisato che dalla lettura dell'art. 113 del TUEL si desume che il legislatore statale non ha specificamente previsto la possibilità per le suddette società di partecipare alle gare per l'affidamento della gestione del servizio; né, per converso, ha escluso in modo espresso tale

possibilità. In tale situazione, versandosi in materia riservata alla competenza residuale delle Regioni, nel silenzio della legislazione statale al riguardo, può ritenersi ammissibile che queste ultime, esercitando la loro discrezionalità legislativa, integrino la disciplina dettata dallo Stato, prevedendo il divieto per le società proprietarie delle reti di partecipare alle gare in questione, anche in coerenza con il principio d'ordine generale, pure se derogabile, che postula la separazione tra soggetti proprietari delle reti e soggetti erogatori del servizio.

**2) La Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7, comma 4, lettera b), nella parte in cui non prevede che il divieto ivi contemplato si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007;** la norma impugnata, nel vietare alle società a capitale interamente pubblico, già affidatarie in via diretta della gestione di un servizio pubblico, di partecipare alle gare ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore del servizio, contrasta con le disposizioni contenute nell'art. 113, comma 15 quater, del d.lgs. n. 267 del 2000 che consente alle attuali società a capitale interamente pubblico di partecipare a gare sino al 31 dicembre 2006 e dunque risulta in contrasto con il parametro dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. La normativa statale, infatti, nell'introdurre il regime di divieti riproposto dalla legge regionale, ha tuttavia previsto con il citato comma 15 quater, una disposizione transitoria per consentire un complessivo riequilibrio e un progressivo adeguamento del "mercato", per dare una corretta attuazione del nuovo regime di divieti. Pertanto la mancata previsione, nella legge regionale, di un analogo regime transitorio, che definisca le modalità temporali di efficacia del divieto in esame, è idonea ad arrecare un vulnus all'indicato parametro costituzionale.

**3) La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata in merito all'articolo 7, comma 1, lettera b),** che prevede un limite minimo di partecipazione azionaria del socio privato nella società che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica. Secondo il Governo, tale limitazione, che non è contemplata dalla norma di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b) del T.U.E.L., risulterebbe lesiva della competenza statale in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. Inoltre, essendo suscettibile di alterare il regime di libero mercato, violerebbe la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione. La Corte ha rilevato al contrario come proprio la mancanza di una qualsiasi previsione statale in merito alla consistenza del capitale privato nell'ambito della compagine sociale consente al legislatore regionale, nell'esercizio della sua discrezionalità, di stabilire quote minimali di partecipazione, rispondendo, peraltro, all'esigenza di evitare che partecipazioni minime o addirittura simboliche si possano risolvere in una elusione delle modalità complessive di conferimento della gestione del servizio pubblico locale.

**4) La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata in merito all'articolo 7, comma 4, lettera d),** che vieta alle società a capitale interamente pubblico, titolari della gestione del servizio, di conferire incarichi professionali, di collaborazione e di qualsiasi altro genere in favore di persone e/o società legate da rapporti di dipendenza e/o di collaborazione con l'ente o gli enti titolari del capitale sociale.

Secondo il Governo, poiché si può ricondurre alla trasgressione del divieto la nullità dell'atto costitutivo del rapporto vietato, si profila un'invasione della competenza nella materia "ordinamento civile", la quale spetta in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La norma, inoltre, verrebbe a configurare una incompatibilità nell'esercizio della professione, che attiene ugualmente al piano dell'ordinamento civile, oltre a risultare in contrasto con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi di cui agli artt. da 52 a 66 (ora artt. da 43 a 55) del Trattato istitutivo dell'Unione europea, con conseguente violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione. Secondo la Corte, le censure, dedotte con riferimento alla competenza legislativa statale esclusiva nella materia "ordinamento civile", non possono accogliersi, in quanto la prospettata nullità del contratto d'opera professionale è meramente ipotetica, né è prevista dalla norma impugnata. Afferma inoltre la Corte che non è configurabile un'illegittima limitazione all'esercizio di attività professionali, in quanto non vi è alcun divieto imposto al professionista in quanto tale, ma alla società, sulla quale ricadono le conseguenze della violazione del divieto. Infine, ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto priva di elementi minimi

argomentativi, osservando che la norma impugnata trova, in realtà, la sua esclusiva giustificazione nella esigenza di evitare che si determinino situazioni di conflitto di interessi tra controllori e controllati e di garantire, fin dove possibile, trasparenza nei rapporti tra società incaricate della gestione dei servizi ed enti pubblici titolari del capitale sociale.

**5) La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità in merito all'articolo 7, comma 4, lettera f)**; detta norma, che obbliga le società a capitale interamente pubblico affidatarie del servizio al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente, a parere del Governo imporrebbe indebitamente alle società obblighi ed oneri per l'assunzione di personale non previsti dal diritto privato, invadendo quindi la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. La Corte, al contrario, ha ritenuto che la disposizione non è volta a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì a dare applicazione al principio di cui all'art. 97 della Costituzione rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici.

**6) Infine, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 4, lettera g)**, che disciplina alcune cause di ineleggibilità a Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, per i legali rappresentanti ed i componenti degli organi esecutivi delle società affidatarie della gestione del servizio pubblico. La Corte, accogliendo le motivazioni del ricorso, ha ritenuto che la norma regionale invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "organi di governo" di Comuni, Province e Città metropolitane, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, osservando che, vertendosi in materia riservata in modo esclusivo allo Stato, la Regione non è legittimata ad adottare nella materia stessa alcuna disciplina, ancorché in parte coincidente con quella statale.

**SCHEDA N. 18**  
**Sentenza n. 30 del 1 febbraio 2006**

**OGGETTO DEL RICORSO**

**Legge n. 46 del 13 dicembre 2004 (Interventi a sostegno degli stranieri immigrati).**

**Bura n. 39 del:** 17/12/2004

**Settore** (classificazione del Governo): Politiche socio sanitarie e culturali

**Materia** (classificazione del Consiglio regionale): Sicurezza sociale; V Commissione

**Iniziativa:** Giunta regionale

**Disposizione impugnata:** art. 20, comma 2, lettere g) e j).

**Norme costituzionali coinvolte:** articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione.

**ATTO DI PROMOVIAMENTO** **Delibera CdM del 03/02/2005.** **Ricorso** del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 14 febbraio 2005, depositato in cancelleria ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2005.

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO** Deposito memoria: 15 marzo 2005

**ESITO**

**La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, lettere g) e j), della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 46**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L' art. 20, comma 2, lettere g) e j), nel prevedere la composizione della Consulta regionale dell'immigrazione, stabiliva che di essa facessero parte anche "un rappresentante dell'INPS, designato dalla sede regionale" e "un rappresentante per ogni Prefettura presente sul territorio regionale".

La Corte, accogliendo le argomentazioni del Governo, ha ritenuto la disposizione in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato, in quanto non compete alla Regione la facoltà di attribuire nuovi compiti o funzioni ad organi dello Stato, per i quali la relativa disciplina non può che essere dettata unitariamente con legge nazionale. In particolare la Corte ha richiamato i principi espressi in una sua precedente sentenza, la n. 134/2004, in cui ha chiarito che "le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell' esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati." Pertanto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

**SCHEDA N. 19**  
**Sentenza n. 62 del 16 febbraio 2006**

**OGGETTO DEL RICORSO**

**Legge n. 39 del 12 novembre 2004 (Interpretazione autentica della L.R. n. 18/2001 concernente Consiglio regionale d'Abruzzo, autonomia e organizzazione.)**

**Bura n. 35 del:** 26/11/2004

**Settore** (classificazione del Governo): Politiche ordinamentali e statuti

**Materia** (classificazione del Consiglio regionale): Uffici regionali; I Commissione

**Iniziativa:** Consiglio regionale

**Disposizione impugnata:** art. 1 (testo intero).

**Norme costituzionali coinvolte:** articoli 3 e 97 della Costituzione.

**ATTO DI PROMOVIAMENTO** **Delibera CdM del 21/01/2005.** Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 25 gennaio 2005 ed iscritto al n. 13 del registro dei ricorsi 2005.

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO** La Regione non si è costituita in giudizio.

**ESITO**

**La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 39**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'art. 1 della L.R. 12 novembre 2004, n. 39, prevede (ope legis e retroattivamente, a seguito di una interpretazione autentica della L.R. n. 18/2001), che il comma 3 dell'art. 6 della legge della Regione Abruzzo 9 maggio 2001, n. 18 – ai cui sensi la responsabilità delle segreterie dei gruppi consiliari può essere attribuita a personale di categoria “D” o a personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria “D” – s'intende applicabile, a tempo determinato, anche a tutto il personale interno alla Regione Abruzzo in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria “D”, a prescindere dal livello di appartenenza.. Il Governo ha impugnato la disposizione in quanto a suo giudizio comporterebbe l'attribuzione ope legis e retroattiva di un livello superiore al personale interno assegnato alle segreterie, seppur limitatamente all'incarico ricoperto, risultando in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e con la consolidata giurisprudenza costituzionale che richiede il superamento di un concorso pubblico per l'accesso ad un livello superiore. La norma, inoltre, violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione, perché la retroattività della norma, avente carattere innovativo più che di interpretazione autentica, si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

La Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità sollevata dal Governo, sostenendo che la norma impugnata non prevede alcun automatico e generalizzato inquadramento nella qualifica superiore di personale regionale, in quanto nell'ambito della disciplina del Consiglio regionale della Regione Abruzzo, l'assegnazione di personale alle segreterie è temporanea, non solo perché tale assegnazione decade contestualmente alla cessazione dall'incarico del proponente, può essere revocata su iniziativa dello stesso, e cessa comunque in caso di scadenza, ordinaria o anticipata, della legislatura; ma anche perché i dipendenti regionali ad esse adibiti conservano la titolarità del posto e delle funzioni in precedenza ricoperte nella struttura di appartenenza e sono tenuti a riprendere servizio automaticamente presso la stessa al termine dell'assegnazione temporanea. La norma impugnata consente di conferire la responsabilità delle segreterie non solo al personale interno di categoria “D”, ma anche a chi è in possesso dei requisiti per l'accesso a tale categoria, in conformità, del resto, con la ratio della disposizione interpretata, che già contemplava la possibilità di ricoprire quell'incarico per l'estraneo all'amministrazione regionale in possesso dei requisiti per accedere alla predetta categoria. Pertanto, la disposizione detta una norma non di progressione ad una qualifica superiore, ma esclusivamente di disciplina del conferimento temporaneo di una

mansione propria della qualifica superiore, senza che ciò comporti alcun avanzamento automatico dell'inquadramento professionale del lavoratore.

**SCHEDA N. 20**  
**Sentenza n. 81 del 3 marzo 2006**

**OGGETTO DEL RICORSO**

**Legge n. 6 del 8 febbraio 2005 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005 - 2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)).**

**Bura n. 3 del 25/02/2005**

**Settore** (classificazione del Governo): Politiche economiche e finanziarie

**Materia** (classificazione del Consiglio regionale): legge finanziaria; I Commissione

**Iniziativa:** Giunta regionale

**Disposizioni impugnate:** articoli 21, 27, 28, 31, 35, 39, 40, 41, commi 1 e 2, 42 e 203.

**Norme costituzionali coinvolte:** articoli 3, 51, 97 e 117, comma 3 della Costituzione.

**ATTO DI PROMOVIAMENTO** **Delibera CdM del 15/04/2005.** **Ricorso** del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 21 aprile 2005, ed iscritto al n.47 del Registro dei Ricorsi 2005.

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO** La Regione non si è costituita in giudizio. L'art. 21 della l.r. n. 6 del 2005 è stato sostituito dalla legge regionale 9 novembre 2005, n. 33, che ha anche abrogato gli articoli 27, 28, 31, 40, 41, 42 e 203.

**ESITO**

**La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 35 e 39 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6; ha dichiarato estinto il giudizio sulle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 21, 27, 28, 31, 40, 41, 42 e 203**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Corte ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio con riferimento agli articoli 21, 27, 28, 31, 40, 41, 42 e 203, in quanto il Governo ritenendo soddisfattive le modifiche apportate dalla legge regionale n. 33 del 2005, ha rinunciato al ricorso limitatamente a tali disposizioni.

A parere del Governo, dette norme risultavano censurabili per le seguenti motivazioni:

1) l'articolo 21, nel prevedere la concessione di agevolazioni a favore di piccole e medie imprese industriali e loro consorzi per la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione, non operava in coerenza con le finalità e gli obiettivi fissati nel Programma nazionale della ricerca (PNR), e risultava quindi in contrasto con l'articolo 117, comma 3, in relazione all'articolo 1 del d. lgs. n. 204/1998, il quale stabilisce che, con il programma nazionale della ricerca, lo Stato definisce non solo gli obiettivi generali, ma anche le modalità di attuazione degli interventi;

2) gli articoli 27 e 28, che disponevano l'inquadramento del personale regionale in categorie superiori a quelle di appartenenza, si ponevano in contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 51 e 97, 1° e 3° comma e con la consolidata giurisprudenza costituzionale, che stabilisce l'accesso ad un livello superiore mediante superamento di un concorso pubblico. Analogo rilievo di illegittimità è stato formulato in relazione all'articolo 31, che prevedeva l'attribuzione di qualifiche funzionali superiori al personale iscritto al registro dei Divulgatori agricoli;

3) l'articolo 40 che prevedeva l'estensione degli effetti della l.r. n. 39/2004 anche al personale di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale, è stato ritenuto illegittimo dal Governo per contrasto con l'art. 97, commi 1 e 3, Cost., in quanto estensivo degli effetti della l.r. n. 39/04, già impugnata dal Governo con le medesime motivazioni (N.B. Al momento dell'impugnativa della l.r. n. 6/2005 il ricorso avverso alla l.r. n. 39/2004 era ancora pendente; circa l'esito del procedimento cfr. la scheda n. 19);

4) l'articolo 41, che prevedeva l'inquadramento, nel ruolo organico del Consiglio regionale e della Giunta, del personale assunto con contratto a tempo determinato, anche a tempo parziale e/o con contratto di collaborazione professionale, previo espletamento di corso concorso riservato e disponeva l'accesso ad un profilo professionale superiore al personale che aveva svolto le funzioni di vice direttore del BURA, attraverso una selezione riservata, si poneva in contrasto con l'art. 97,

comma 1 e 3 Cost., così come gli articoli 42 e 203 che prevedevano la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

La Corte si è pronunciata nel merito in relazione agli articoli 35 e 39, dichiarandone l'illegittimità costituzionale. In particolare, l'articolo 35 stabiliva che il 60 % dei posti vacanti nella qualifica di dirigente venisse coperto mediante un concorso interno per titoli ed esami, riservato ai dipendenti della Regione di categoria D in possesso di determinate anzianità e di determinati titoli. L'articolo 39 riservava integralmente l'accesso ai ruoli organici del Consiglio regionale, tramite corso-concorso, al personale in servizio presso le commissioni consiliari permanenti e collocato nelle strutture regionali. La Corte ha dichiarato che tali disposizioni, violano il principio costituzionale dell'accesso agli impieghi pubblici di cui agli articoli 3, 51 e 97, 1° e 3° comma della Costituzione, come ribadito dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, specificando che il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego nelle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possano essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, che non sono riscontrabili nel caso di specie.

**SCHEDA N. 21**  
**Sentenza n. 84 del 3 marzo 2006**

**OGGETTO DEL RICORSO**

**Legge n. 51 del 30 dicembre 2004 (Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale)**

**Bura n. 3 del 14/01/2005**

**Materia** (classificazione del Consiglio regionale): Riforme istituzionali; IV Commissione

**Iniziativa:** Consiglio regionale

**Disposizione impugnata:** art. 2, comma 1, lettera n).

**Norme costituzionali coinvolte:** articoli 3 e 51 della Costituzione.

**ATTO DI PROMOVIAMENTO** Ordinanza del Tribunale di Pescara del 1/03/2005, iscritta al n. 330 del registro ordinanze del 2005 emessa nel corso del procedimento civile n. 674/2005, tra D'Ambrosio Giorgio e la Regione Abruzzo.

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO:** la regione non si è costituita in giudizio.

**ESITO**

**La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera n), della legge della Regione Abruzzo 30 dicembre 2004, n. 51**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Tribunale di Pescara ha ravvisato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal reclamante, ritenendo che l'art. 2, comma 1, lettera n), della legge regionale dell'Abruzzo n. 51 del 2004 violi gli artt. 3 e 51 della Costituzione, in quanto la disposizione stabilisce che l'ineleggibilità a consigliere regionale dei sindaci di comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonché dei presidenti e degli assessori delle province, produce i suoi effetti non solo nell'ambito del territorio provinciale (corrispondente alla circoscrizione elettorale per le elezioni del Consiglio regionale dell'Abruzzo) in cui tali soggetti esercitano il loro mandato, ma nell'intero territorio regionale. Ciò comporta, secondo il Tribunale, che l'ineleggibilità si estenda ben oltre i limiti entro i quali essa è giustificata dall'esigenza di impedire che i candidati possano impiegare i poteri connessi alla carica per orientare a loro favore la volontà degli elettori, alterando l'essenziale condizione di pari opportunità fra i concorrenti all'elezione. Inoltre l'estensione dell'ineleggibilità all'intero territorio regionale sarebbe tanto più irrazionale in quanto il legislatore della Regione Abruzzo ha considerato, invece, eleggibili il presidente e i componenti in carica della giunta regionale, malgrado questi ultimi siano astrattamente in grado di influire indebitamente sulla competizione elettorale, esercitando i poteri connessi alla loro carica.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di rilevanza e per carenza di incidentalità.  
Per carenza di rilevanza, per la parte relativa alla disposizione che prevede l'ineleggibilità dei presidenti e degli assessori delle province, in quanto il giudizio principale ha ad oggetto il diritto del sindaco di un comune con popolazione superiore a cinquemila abitanti, e non anche del presidente o degli assessori delle province, a candidarsi nelle elezioni regionali.

Per carenza di incidentalità, per la parte relativa alla disposizione che prevede l'ineleggibilità dei sindaci dei comuni della regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, in quanto il petitum si identifica con l'oggetto della questione stessa.

La Corte osserva infatti che il giudizio principale è stato instaurato dal sindaco di un comune con popolazione superiore a cinquemila abitanti, al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto di candidarsi nelle elezioni del Consiglio regionale dell'Abruzzo (fissate per il 3-4 aprile 2005), così da poter soddisfare la sua "intenzione" di presentarsi nella circoscrizione di Pescara; diritto a lui negato, ad avviso del rimettente, dall'art. 2, comma 1, lettera n), della legge regionale n. 51 del

2004, che sancisce l'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale dei sindaci dei comuni della regione aventi una popolazione superiore a cinquemila abitanti.

Il Tribunale, qualificata la domanda del sindaco come volta ad ottenere l'accertamento del suo diritto a candidarsi sull'intero territorio regionale, chiede alla Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui sancisce che i sindaci dei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono ineleggibili anche nelle circoscrizioni elettorali diverse da quella cui appartiene ciascun comune. In tal modo, però, la questione di legittimità costituzionale investe direttamente la norma assunta come lesiva del diritto di elettorato passivo; diritto, nella specie, non esercitato, né contestato, atteso che il procedimento elettorale non risultava neppure avviato all'epoca della domanda di accertamento preventivo.

La Corte conclude dichiarando di essere consapevole che la vigente normativa risulta incongrua in quanto non consente che le cause di ineleggibilità emergano, come quelle di incandidabilità, in sede di presentazione delle liste agli uffici elettorali e permette di rilevare l'esistenza di cause di ineleggibilità soltanto dopo lo svolgimento delle elezioni, con la conseguenza che un procedimento giurisdizionale può sorgere, e in esso essere proposta la questione incidentale di legittimità costituzionale, non prima che i consigli regionali abbiano esercitato la loro "competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti". Tuttavia, la Corte ribadisce che non può non dichiarare inammissibile una questione sollevata in un giudizio il cui unico scopo si risolve nell'impugnare direttamente la norma di legge sospettata di illegittimità costituzionale.

**SCHEMA N. 22**  
**Sentenza n. 103 del 17 marzo 2006**

**OGGETTO DEL RICORSO**

**1) Legge n. 45 del 13 dicembre 2004 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico).**

**Bura n. 39 del:** 17/12/2004

**Settore** (classificazione del Governo): Politiche infrastrutturali

**Materia** (classificazione del Consiglio regionale): Energia; IV Commissione

**Iniziativa:** Consiglio regionale

**Disposizioni impugnate:** art. 7, comma 3 e collegati 9, 11, 12 e 15, comma 3; art. 16, comma 5; art. 17, comma 7.

**Norme costituzionali coinvolte:** art. 117, comma 2, lettere m) ed s); art. 117, comma 3 Cost.

**ATTO DI PROMOVIAMENTO Delibera CdM del 03/02/2005. Ricorso** del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 14 febbraio 2005, depositato in cancelleria ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2005.

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO** Deposito memoria: 15 marzo 2005

**2) Legge n. 11 del 3 marzo 2005 (Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 45 recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico").**

**Bura n. 15 del** 18/03/2005

**Settore** (classificazione del Governo): Politiche infrastrutturali

**Materia** (classificazione del Consiglio regionale): Energia; IV Commissione

**Iniziativa:** Consiglio regionale

**Disposizione impugnata:** art. 2, comma 5; art.4; art. 5, comma 3.

**Norme costituzionali coinvolte:** art. 117, comma 2, lettere m) ed s); art. 117, comma 3 Cort..

**ATTO DI PROMOVIAMENTO Delibera CdM del 13/05/2005. Ricorso** del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 16 maggio 2005; depositato in cancelleria ed iscritto al n. 61 del registro dei ricorsi 2005.

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

**NOTE E OSSERVAZIONI**

Con la l.r. n. 11/2005 la Regione ha inteso adeguarsi alle osservazioni sollevate nel ricorso con cui è stata impugnata la l.r. n. 45/2004; il Governo, ritenendo che gli interventi di modifica alla l.r. n. 45/2004 non fossero sufficienti a ricondurre la normativa regionale in materia nell'alveo della costituzionalità ha impugnato anche la l.r. n. 11/2005.

**ESITO**

**Con riferimento alla l.r. n. 54/2004 la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 3, 9, 11, 12, 15, comma 3, 17 comma 7; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5**

**Con riferimento alla l.r. n. 11/2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5; non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5, comma 3**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

In via preliminare la Corte dichiara che le questioni sollevate con entrambi i ricorsi riguardano disposizioni relative alla protezione della salute e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico

e pertanto, data la sostanziale connessione oggettiva tra le questioni stesse, decide la riunione dei giudizi ai fini di un'unica pronuncia.

In primo luogo la Corte chiarisce che, in via generale, compete allo Stato, nel complessivo sistema di definizione degli standard di protezione dall'inquinamento elettromagnetico di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, la fissazione delle soglie di esposizione e, dunque, la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, limitatamente, per questi ultimi, alla definizione dei valori di campo «ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione». Spetta, invece, alla competenza delle Regioni la disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti di comunicazione e quindi la indicazione degli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi degli impianti stessi; detti criteri devono, però, rispettare le esigenze della pianificazione nazionale di settore e non devono essere, nel merito, «tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento» degli impianti.

Nel merito delle singole questioni la Corte si è espressa nei seguenti termini:

**1) la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle norme contenute nell'articolo 7, comma 3, e negli articoli 9, 11, 12 e 15, comma 3 (impugnati per collegamento all'art. 7, comma 3), della l.r. n. 45/2004, in quanto l'art. 7, comma 3, è stato abrogato dall'art. 68 della l.r. n. 6/2005, facendo cadere anche i motivi di impugnative delle disposizioni collegate.**

L'articolo era stato ritenuto illegittimo dal Governo nella parte in cui lo stesso sembrava prevedere divieti generalizzati di localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva, a prescindere dal raggiungimento dei valori-soglia di esposizione. La illegittimità di tale norma sarebbe discesa dal fatto che con essa la Regione non si sarebbe limitata a regolare il proprio territorio, prevedendo criteri di localizzazione idonei a non ostacolare o impedire l'insediamento degli impianti di comunicazione elettronica, bensì avrebbe, «in via preventiva ed astratta», precluso la stessa localizzazione dei predetti impianti, violando i principi in materia di governo del territorio, tutela della salute e ordinamento delle comunicazioni di cui all'articolo 117 comma 3 della Costituzione..

**2) La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere anche con riferimento all'art. 17, comma 7, della l.r. n. 45/2004, in quanto abrogata dall'art. 6 della l.r. n. 11/2005.**

La norma, che dettava disposizioni in tema di risanamento degli impianti, era stata impugnata dal Governo nella parte in cui prevedeva «che in caso di delocalizzazione, l'autorizzazione per gli impianti è concessa ad almeno 500 mt. dai centri abitati, perimetrali ai sensi del Nuovo Codice della strada, dalle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, dalle aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi, turistico-ricettivi, scolastici e sanitari». Nella prospettiva del ricorrente, la disposizione risultava illegittima perché, stabilendo vincoli di localizzazione degli impianti di natura generica ed operanti per insediamenti posti anche al di fuori del centro abitato, si poneva in contrasto con i principi fondamentali sul risanamento degli elettrodotti stabiliti dall'art. 9 della legge n. 36 del 2001, che disciplina in modo completo, esaustivo ed uniforme per tutto il territorio nazionale le modalità il risanamento degli elettrodotti, prevedendo anche i parametri cui i risanamenti devono attenersi.

**3) La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, della l.r. n. 11/2005, che ha aggiunto all'art. 2 della l. r. n. 45/2004 il comma 1-bis, in base al quale «la Regione incentiva i gestori all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato», nella parte in cui riferisce l'impiego delle “migliori tecnologie” alla fattispecie prevista dalla lettera c) dell'art. 2, comma 1, della l.r. n. 45 del 2004.**

La Corte ha chiarito che la previsione relativa all'utilizzo delle «migliori tecnologie disponibili», con riferimento alla disposizione contemplata nella lettera c) del medesimo articolo – “trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con tensione non superiore a 150 Kv” -, non è costituzionalmente legittima, perché nel settore della «trasmissione» e «distribuzione dell'energia elettrica» sussistono esigenze di unitarietà nella determinazione, tra l'altro, dei criteri tecnici, che non ammettono interferenze da parte delle Regioni per effetto di autonome previsioni legislative, come quella in esame, le quali, imponendo ai gestori che operano a livello regionale l'utilizzo di distinte tecnologie, eventualmente anche diverse da quelle previste dalla normativa statale, possano «produrre una elevata diversificazione della rete di distribuzione della energia elettrica, con notevoli inconvenienti sul piano tecnico ed economico». Pertanto, a parere della Corte, deve essere

riconosciuto esclusivamente allo Stato, in questa materia, il compito, tra l'altro, di prescrivere l'utilizzo di determinate tecnologie, sia al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e di promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sia al fine di assicurare unitarietà ed uniformità alla rete nazionale.

**4) La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità in merito all'art. 4 della legge n. 11 del 2005, che ha modificato i commi 1, 2 e 8 dell'art. 11 della legge n. 45 del 2004.**

In particolare, la Corte ritiene che il ricorrente si sia basato su di un erroneo presupposto interpretativo, ritenendo che la disposizione in esame contenga norme relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti di comunicazione elettronica, che si pongano in contrasto con le esigenze di unitarietà sottese alle disposizioni statali (art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003) che regolamentano il suddetto procedimento.

Secondo la Corte, invece, la disposizione impugnata, si limita a disciplinare i criteri di localizzazione degli impianti, stabilendo che il Comune, nel piano regolatore generale o nella variante allo strumento urbanistico, definisce i siti tecnologici «dove saranno localizzate o delocalizzate le antenne per la telefonia mobile rispondendo a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi». Nel dettare tale norma la Regione ha esercitato la propria competenza legislativa che ricomprende la determinazione dei criteri localizzativi e degli standard urbanistici, afferenti all'uso del proprio territorio, a condizione che siano rispettate le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e che detti criteri non siano, «tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi» impianti. Poiché la norma impugnata espressamente prevede che il Comune ha l'obbligo di attenersi ai «criteri di funzionalità delle reti e dei servizi», può ritenersi assicurato anche il coordinamento tra le esigenze connesse alla gestione del territorio e quelle derivanti dalla necessità di non interferire con la funzionalità delle reti e dei servizi.

**5) Infine, la Corte ha trattato congiuntamente le questioni sollevate in merito all'articolo 16, comma 5, della l.r. n. 45/2004 ed all'articolo 5, comma 3, della l.r. n. 11/2005 che ha modificato parzialmente l'articolo 16, comma 5, della l.r. n. 45/2004, relativo agli impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, concludendo per la non fondatezza della questione.** Le censure denunciavano in sostanza l'illegittimità delle norme impuginate in quanto esse – nel prevedere che il parere della Regione sulla installazione di elettrodotti in zone del territorio regionale soggette a «vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti urbanistici» è subordinato alla condizione che «l'elettrodotto» o «porzione di esso» corra in cavo sotterraneo – invaderebbero la competenza legislativa dello Stato «in materia di tutela dei beni culturali» (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). A parere della Corte la disposizione impugnata, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa statale, non pone alcun nuovo vincolo diretto, ma si limita a prescrivere una modalità di costruzione dell'elettrodotto su zone già soggette a vincoli statali o regionali, che si risolve in una prescrizione di dettaglio attinente al governo e all'uso del territorio e quindi rientrante nell'ambito della potestà legislativa concorrente regionale e non invece nell'ambito della “materia” statale della “tutela dei beni culturali”. La Corte ribadisce la sussistenza della competenza delle Regioni in materia con il solo limite, che nella specie è stato osservato, che «criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, tali da impedire od ostacolare ingiustamente l'insediamento degli stessi», osservano, peraltro che l'intervento della Regione si esplica soltanto per il tramite di un “parere”, che non esclude la possibilità per le competenti autorità statali, cui venga indirizzato, di disattenderlo quando sussistano, tra l'altro, esigenze di tutela della unitarietà della rete elettrica.

**SCHEDA N. 23**  
**Sentenza n. 105 del 17 marzo 2006**

**OGGETTO DEL RICORSO**

**Legge n. 40 del 12 novembre 2004 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini).**

**Bura n. 35 del:** 26/11/2004

**Settore** (classificazione del Governo): Politiche ordinarie e statuti

**Materia** (classificazione del Consiglio regionale): Polizia amministrativa locale; II Commissione

**Iniziativa:** Giunta regionale

**Disposizioni impugnate:** art. 7, comma 1, lettere e) e f).

**Norme costituzionali coinvolte:** art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione.

**ATTO DI PROMOVIAMENTO** **Delibera CdM del 21/01/2005.** **Ricorso** del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 25 gennaio 2005, depositato in cancelleria ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2005.

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO** Deposito memoria: 22 febbraio 2005

**ESITO**

**La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, lettere e) ed f), della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2004, n. 40**

**MITIVI DELLA DECISIONE**

Le norme impugnate, nell'ambito di una disciplina regionale finalizzata ad interventi di promozione della legalità e di garanzia della sicurezza dei cittadini, prevedono alcune delle funzioni del «Comitato scientifico regionale permanente per le politiche della sicurezza e della legalità», quale organo di consulenza della Giunta regionale, attribuendo ad esso sia il compito di presentare alla Giunta regionale una relazione annuale sullo stato della sicurezza del territorio della Regione Abruzzo (art. 7, lettera e), sia quello di svolgere attività di studio e ricerca dei sistemi avanzati di sicurezza nel campo nazionale e dell'Unione Europea (art. 7, lettera f). A parere del Governo, tali norme, anche per la genericità ed ampiezza della loro portata, esulano dalla competenza regionale in materia di polizia amministrativa locale ed afferiscono, piuttosto, alle funzioni di prevenzione e repressione delle condotte criminose, proprie della materia della sicurezza pubblica, di competenza esclusiva statale così violando l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

La Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità sollevata dal Governo.

A parere della Corte infatti, le disposizioni impugnate – inserite nell'ambito di una serie di interventi che, «nel rispetto dei principi costituzionali», concorrono «a garantire nel proprio territorio condizioni di sicurezza dei cittadini» e «a diffondere i principi di un'ordinata e pacifica convivenza civile nella legalità democratica» - attingono a competenze e funzioni caratterizzate, rispettivamente, da una attività di analisi e studio dei fenomeni criminali in senso lato; e da una attività di ricerca mirata all'approfondimento delle tecniche e dei sistemi di sicurezza: funzioni che, proprio perché incentrate su prospettive di indagine scientifica, risultano in sé strutturalmente inadeguate a ledere la dedotta attribuzione di competenza legislativa statale. Le attività di natura conoscitiva non sono suscettibili di una teorica collocazione nell'ambito della nozione di «sicurezza pubblica», rispetto a cui la riserva allo Stato riguarda le funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l'integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume prioritaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento; ciò al di là dell'ampiezza della nozione di sicurezza e ordine pubblico – quale settore di competenza riservata allo Stato, in contrapposizione ai compiti di polizia amministrativa regionale e locale.

**SCHEDA N. 24**  
**Ordinanza n. 163 del 14 aprile 2006**

**OGGETTO DEL RICORSO**

**Legge n. 20 del 19 novembre 2003 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 aprile 2003 n. 7 (Legge finanziaria regionale 2003)).**

**Bura n 36 del 05/12/2003**

**Settore** (classificazione del Governo): Politiche economiche e finanziarie

**Materia** (classificazione del Consiglio regionale): legge finanziaria (modifica); I Commissione.

**Iniziativa:** Giunta regionale

**Disposizioni impugnate:** art. 1, commi 6, 7 e 18.

**Norme costituzionali coinvolte:** articoli 81 e 97, commi 1 e 2 della Costituzione.

**ATTO DI PROMOVIAMENTO Delibera CdM del:** 29/01/2004 **Ricorso** del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 10 febbraio successivo ed iscritto al n. 17 del registro dei ricorsi 2004.

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO:** La Regione non si è costituita in giudizio. I commi 6 e 7 dell'art. 1 sono stati abrogati dall'art. 192, della l.r. 26 aprile 2004, n. 15 (finanziaria 2004), mentre il comma 18 dell'art. 1 è stato parzialmente abrogato e modificato dall'art. 193 della stessa legge.

**ESITO**

**La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo avverso l'art. 1, commi 6, 7, e 18 della l.r. n. 20/2003**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Governo ha rinunciato al ricorso in quanto le disposizioni impugnate sono state espressamente abrogate; pertanto, in mancanza di costituzione in giudizio del convenuto, la Corte ha dichiarato estinto il processo.

Il Governo aveva impugnato l'art.1, comma 6, perché, prevedendo che le aziende sanitarie istituissero un apposito ruolo di dirigente nel settore vigilanza ed ispezione nei luoghi di lavoro, in cui far confluire in base all'anzianità il personale laureato della ex carriera direttiva che avesse svolto funzioni riconducibili all'attività di prevenzione di cui all'art.21 della legge 833/1978, senza prevedere nessuna selezione di tipo concorsuale, si poneva in contrasto con il principio di accesso al pubblico impiego con pubblico concorso, in violazione dei commi I e III di cui all'art. 97 Cost.

L'art. 1, commi 7 e 18, risultava invece carente della necessaria copertura finanziaria, ponendosi in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

**SCHEMA N. 25**  
**Sentenza n. 213 del 1 giugno 2006**

**OGGETTO DEL RICORSO**

**Legge n. 22 del 5 agosto 2004 (Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica).**

**Bura n. 22 del 20/08/2004**

**Settore** (classificazione del Governo): Politiche infrastrutturali

**Materia** (classificazione del Consiglio regionale): Agricoltura; III Commissione

**Iniziativa:** Giunta regionale

**Disposizione impugnata:** art. 2, comma 1, lettere f) e g); art. 3, comma 2.

**Norme costituzionali coinvolte:** articolo 117, comma 1, comma 2 lettere a), e) g) ed s) Cost.

**ATTO DI PROMOVIAMENTO** **Delibera CdM del 08/10/2004.** Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 18 ottobre 2004, depositato in cancelleria ed iscritto al n. 102 del registro ricorsi 2004.

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO** Deposito memoria: 11 novembre 2004

**ESITO**

**La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera g), della legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 22; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera f), e dell'art. 3, comma 2**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con la sentenza in esame, considerata la sostanziale identità della materia trattata, la Corte si pronuncia in merito a 4 distinti ricorsi, - dei quali due sono stati proposti, rispettivamente, dalla Regione Toscana (ric. n. 32 del 2004) e dalla Regione Emilia-Romagna (ric. n. 33 del 2004) nei confronti di talune disposizioni di una legge dello Stato, gli altri due, invece, sono stati proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri (ric. n. 72 e ric. n. 102 del 2004) contro leggi, rispettivamente, della Regione Marche e della Regione Abruzzo) -.

In via preliminare, la Corte propone una dettagliata ricostruzione della normativa in materia di pesca marittima, precisando che, nella vigenza del nuovo Titolo V, lo sviluppo legislativo è caratterizzato, nel complesso, dal venire meno del richiamo alla distinzione tra "pesca nelle acque interne" e "pesca marittima" quale criterio per definire l'ambito della competenza legislativa e amministrativa, rispettivamente, dello Stato e delle Regioni. La Corte rileva inoltre una generale promozione della funzione di razionalizzazione del sistema della pesca in ragione dei principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile, e sottolinea come la nozione di pesca marittima - art. 1 del d.lgs. n. 153 del 2004 - quale attività (diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare) svolta da soggetti per i quali è responsabile direttamente e unitariamente lo Stato italiano, pone in luce l'assorbente carattere di attività economica assunto dalla pesca, a cui consegue una serie di misure di sostegno a favore non solo dell'attività di pesca, ma anche delle diverse e ulteriori attività (quali la trasformazione e la commercializzazione del pescato), svolte sulla terraferma.

In base alle considerazioni svolte, la Corte conclude affermando che la pesca costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislative ed amministrative. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme.

A ciò aggiunge che per quegli aspetti, pur riconducibili in qualche modo all'attività di pesca, che sono connessi a materia di competenza ripartita tra Stato e Regioni (quali tutela della salute,

alimentazione, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio) sussiste la potestà legislativa statale nella determinazione dei principi fondamentali, ai quali il legislatore regionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve attenersi. Di conseguenza, l'analisi dell'intreccio delle competenze deve essere effettuata caso per caso.

Nel merito delle singole disposizioni della l.r. Abruzzo n. 22/2004 la Corte così si è espressa:

**1)** la norma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) prevede la promozione di certificazioni di qualità del prodotto ittico "catturato dalla marineria abruzzese" o allevato in impianti di acquacoltura e maricoltura dislocati nel territorio regionale o "nel mare antistante" la Regione. A parere del Governo, tale disposizione contrasta con l'art. 117, comma 1, Cost., perché, attuando una protezione della produzione agroalimentare locale con l'istituzione di un marchio regionale identificativo, può favorire la produzione regionale nei confronti di quelle originarie di altri Stati membri e quindi appare non in linea con le disposizioni dettate dal regolamento comunitario n. 2081/1992 e incompatibile con l'articolo 28 del Trattato UE, che vieta l'introduzione di qualsiasi misura di natura pubblica che possa ostacolare l'importazione da altri paesi comunitari. La medesima disposizione, inoltre, poiché la certificazione di qualità è finalizzata a garantire i consumatori e la concorrenza imprenditoriale, si porrebbe in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ex art. 117, comma 2, lettera e) Cost.

A parere della Corte, la questione non è fondata, poiché la disposizione regionale in esame non prevede un nuovo sistema di certificazione di qualità, né istituisce e/o disciplina un marchio identificativo di un prodotto, ma si limita a prevedere forme di incentivazione di un prodotto (il pescato abruzzese), di cui non vengono indicate o protette particolari qualità o caratteristiche tipologiche. Si tratta quindi di misure di sostegno ad attività economiche localizzate sul territorio regionale, che in quanto tali non violano le disposizioni comunitarie ed internazionali relative alla provenienza geografica e alle caratteristiche dei prodotti, né integrano meccanismi economici idonei ad incidere sulla concorrenzialità dei mercati.

**2)** L'art. 2, comma 1, lettera g), prevedendo tra le finalità perseguite tramite l'istituzione regionale del "Fondo unico delle politiche della pesca", la conservazione e l'incremento delle risorse alieutiche, la predisposizione di piani di gestione di aree di riserva, nonché il monitoraggio di specie ittiche e dell'ambiente marino, a parere del Governo fornisce una connotazione regionale a risorse biologiche, quali quelle ittiche, che necessitano di una disciplina di tutela e conservazione uniforme, sfuggendo per la natura stessa degli interessi a confinamenti territoriali, nel rispetto, peraltro, di accordi e trattati internazionali (quali, l'UN Convention on the law of the sea del 1982 e l'UN Fish stocks agreement del 1995), e quindi invade la competenza esclusiva statale in materia di rapporti internazionali e tutela dell'ecosistema, di cui all'articolo 117, comma 2 lettere a) ed s) della Costituzione. La Corte ha dichiarato la questione inammissibile, in quanto il richiamo all'art. 117, secondo comma, lettere a) e s), Cost., in riferimento ad atti internazionali nonché con riguardo alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" risulta generico.

**3)** Infine, la norma contenuta nell'art. 3, comma 2, prevedendo, tra i componenti della Conferenza regionale della pesca, rappresentanti di organismi statali, quali ad esempio le capitanerie di porto, a parere del Governo detta norme prescrittive nei confronti di rappresentanti di uffici periferici dello Stato, attribuendo ad essi nuovi compiti, invadendo un ambito riservato in via esclusiva alla legislazione statale, e ponendosi in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione, in materia di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato. La Corte ha dichiarato non fondata la questione, in quanto l'art. 105, comma 6, del d.lgs. n. 112/1998, prevede espressamente che le Regioni e gli enti locali per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima possono avvalersi degli uffici delle Capitanerie di porto e dunque una corretta interpretazione di tale norma consente di ritenere legittimo il previsto inserimento di rappresentanti delle Capitanerie di porto nei predetti organismi regionali.

**SCHEDA N. 26**  
**Sentenza n. 233 del 16 giugno 2006**

**OGGETTO DEL RICORSO**

**Legge n. 27 del 12 agosto 2005 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo)**

**Disposizioni impugnate:** articoli 1 e 2.

**Norme costituzionali coinvolte:** articoli 2, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l) Cost.

**ATTO DI PROMOVIAMENTO Delibera CdM del:** 29/05/2005 **Ricorso** del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 14 ottobre 2005, iscritto al n.84 del registro dei ricorsi 2005.

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO:** deposito memoria

**ESITO**

**La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2005**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con la sentenza in esame, la Corte si pronuncia in merito a 3 distinti ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di talune disposizioni di altrettante leggi delle Regioni Calabria e Abruzzo, in tema di nomine e incarichi dirigenziali conferiti dagli organi di indirizzo politico della Regione, riuniti per connessione oggettiva.

1) Il Governo ha impugnato l'art. 1, in quanto – prevedendo la decadenza automatica all'atto dell'insediamento del nuovo consiglio regionale di tutte le nomine degli organi di vertice degli enti regionali in qualunque momento conferite dagli organi di direzione politica della Regione – prescinde da qualsiasi valutazione tecnica circa la professionalità e le competenze delle persone precedentemente nominate e/o incaricate, contrastando con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

La Corte ha dichiarato la non fondatezza della questione, sostenendo che le nomine previste dai commi in esame riguardano gli organi di vertice degli enti regionali ed i rappresentanti regionali nei consigli di amministrazione degli enti dell'ordinamento regionale, effettuate dagli organi rappresentativi della Regione, nomine che sono tutte caratterizzate dall'intuitus personae, nel senso che si fondano su valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico regionale.

Inoltre – trattandosi di nomine conferite intuitu personae dagli organi politici della Regione, in virtù di una scelta legislativa dal ricorrente non specificamente contestata – la regola per cui esse cessano all'atto dell'insediamento di nuovi organi politici mira a consentire a questi ultimi la possibilità di rinnovarle, scegliendo (ancora su base eminentemente personale) soggetti idonei a garantire proprio l'efficienza e il buon andamento dell'azione della nuova Giunta, per evitare che essa risulti condizionata dalle nomine effettuate nella parte finale della legislatura precedente.

Quindi, la previsione di un meccanismo di valutazione tecnica della professionalità e competenza dei nominati, non si configura, nella specie, come misura costituzionalmente vincolata, né si addice alla natura personale del rapporto sotteso alla nomina.

2) il medesimo l'art. 1, comma 2 –nella parte in cui ricomprende fra le nomine conferite dagli organi di direzione politica della Regione, destinate a decadere automaticamente all'insediamento del nuovo Consiglio regionale, quelle relative alle società controllate e partecipate dalla Regione– a parere del Governo confligge con l'art. 2383, secondo comma, del codice civile, che determina invece la durata nominale massima della carica di amministratore e di componente del Consiglio sindacale delle s.p.a., in tre anni, e dunque invade la materia dell'“ordinamento civile” di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

La Corte ha dichiarato infondata la censura, così come formulata, in quanto il ricorrente invoca a sostegno di essa l'art. 2383, secondo comma, cod. civ., che non si applica alle nomine considerate

dalla norma impugnata né è da essa menzionato; ed invece omette di argomentare in ordine agli artt. 2449 e 2450 cod. civ., che dalla norma sono richiamati come disposizioni da osservare e che attribuiscono alla Regione il potere di far cessare dalla carica gli amministratori della medesima Regione nominati.

3) l'art. 2, che sancisce retroattivamente la decadenza automatica delle nomine già effettuate, a decorrere dal momento dell'entrata in vigore della legge stessa, è stata impugnata dal Governo perché ritenuta in violazione del principio di affidamento e del diritto all'ufficio, di cui agli artt. 2 e 51 Cost., giacché determina la risoluzione di rapporti instaurati in un regime di conferimento delle cariche che ancora non prevedeva la fiduciarità delle stesse, e per le quali dovrebbe pertanto richiedersi la valutazione negativa circa i risultati conseguiti e l'attività svolta dai soggetti di cui si determina la decadenza.

La Corte ha dichiarato la questione non fondata, in quanto le nomine in esame sono «conferite dagli organi di indirizzo politico regionale», in base alla valutazione della personale coerenza del nominato con tale indirizzo; pertanto, è evidente l'intento del legislatore regionale di rendere immediatamente operativa la nuova disciplina, per evitare – in sintonia, e non in contrasto, con l'evocato art. 97 Cost. – che le nomine effettuate nella precedente legislatura, specie nella sua fase finale, pregiudichino il buon andamento dell'amministrazione.

Ancora il ricorrente afferma che le norme impugnate ledono i parametri prima indicati, in quanto non prevedono alcun termine a partire dal quale operi la decadenza dalle cariche.

A parere della Corte la questione non è fondata, per l'erroneità del presupposto interpretativo, in quanto l'art. 1, comma 2, prevede espressamente che la decadenza opera all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale, mentre l'art. 2, comma 1, sancisce in via transitoria l'operatività della decadenza al momento dell'entrata in vigore della legge.

Infine, circa le differenze contestate dalla difesa erariale con l'analoga norma statale prevista dall'art. 6 della legge statale n. 145 del 2002, la Corte dichiara la non fondatezza della questione in ragione della non evocabilità della (seppure omologa) normativa statale, che non rileva per le Regioni, nella materia – di competenza residuale (art. 117, quarto comma, Cost.) – dell'organizzazione amministrativa regionale.

## **3.4 PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

### ***Su ricorsi di iniziativa della Regione***

**ANNO 2006**

**SCHEDA N. 27**

**SENTENZA N. 87 del 10 marzo 2006**

#### **OGGETTO DEL RICORSO**

**Legge n. 3 del 16 gennaio 2003**

**Titolo: Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.**

**Disposizione impugnata: art. 46**

**Norme costituzionali coinvolte: art. 117, Il comma, lettera m) e terzo comma.**

**ATTO DI PROMOVIAMENTO Ricorso** delle Regioni Abruzzo, notificato il 12 marzo 2003, depositato in cancelleria il 20.03.2003, iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2003.

#### **COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

#### **ESITO**

**La Corte costituzionale ha dichiarato non l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 16 gennaio 2003, n. 3**

#### **NOTE E OSSERVAZIONI**

**Con Sentenza n. 388/2004** la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso in esame per la parte relativa alla questione in merito agli artt. 33 e 34 del d.lgs.n. 165/2001, sollevata dalla Regione Abruzzo, nella sentenza che ha riunito questioni analoghe sollevate dalle Regioni Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Campani.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con la sentenza in esame la Corte decide in merito a 4 distinti ricorsi con cui le Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna hanno impugnato, tra l'altro, l'articolo 46 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), censurando la violazione, sotto vari profili, del riparto di competenze legislative previsto dall'articolo 117 della Costituzione.

L'art. 46 della legge n. 3 del 2003 disciplina il fenomeno della gestione provvisoria delle farmacie e prevede una sanatoria delle stesse con assegnazione al gestore provvisorio della relativa titolarità.

La norma individua il beneficio (assegnazione in titolarità della sede farmaceutica), i requisiti per accedere al beneficio (avere esercitato almeno due anni in talune peculiari ipotesi di gestione provvisoria; non avere trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475; non avere ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie), i criteri per risolvere i potenziali conflitti con altri soggetti interessati (prevalenza sui concorrenti in caso di mancata pubblicazione della graduatoria del concorso per l'assegnazione della sede farmaceutica) e le regole per il relativo procedimento di riconoscimento.

La Regione Abruzzo lamenta la violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ascrivendo la disciplina in questione alla materia di competenza legislativa concorrente della tutela della salute e sostenendo che la disposizione impugnata non affermerebbe alcun principio fondamentale ma avrebbe carattere dettagliato ed in tal senso pregiudicherebbe qualsiasi intervento legislativo (e «finanche amministrativo») della Regione, escludendo, inoltre, che la disposizione impugnata possa ricondursi alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione) in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in

quanto essa riguarderebbe unicamente profili organizzativi afferenti all'assegnazione della titolarità di farmacie.

Chiarito che la disciplina impugnata rientra nella materia concorrente della tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.), la Corte si sofferma nella valutazione della natura o meno di dettaglio delle norme dettate e conclude per l'illegittimità della loro previsione da parte del legislatore statale.

In particolare, la Corte ha escluso che possa riconoscersi natura di principio ad «un insieme di disposizioni contenente una disciplina in sé compiuta e autoapplicativa, che, come tale, non lascia il minimo spazio non solo per un'ipotetica legiferazione ulteriore, ma persino per una normazione secondaria di mera esecuzione», ed ha ritenuto che «sotto il profilo strutturale» non possa «riconoscersi alle disposizioni impuginate la natura di norme di principio, poiché in ipotesi si tratta di statuizioni al più basso grado di astrattezza, che, per il loro carattere di estremo dettaglio, non solo sono insuscettibili di sviluppi o di svolgimenti ulteriori, ma richiedono, ai fini della loro concreta applicazione, soltanto un'attività di materiale esecuzione».

**SCHEDA N. 28**  
**SENTENZA N. 214 del 1 giugno 2006**

**OGGETTO DEL RICORSO**

**Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale),**

**Disposizioni impugnate:** artt. 5, commi 5, 7 e 9; 10, comma 10; 12 commi da 1 a 7.

**Norme costituzionali coinvolte:** articoli 117 e 118, Cost.

**ATTO DI PROMOVIMENTO** Ricorso notificato il 14 luglio 2005, depositato il 22 luglio 2005 ed iscritto al n. 73 del registro ricorsi 2005.

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

**ESITO**

**La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Abruzzo.**

**Nel merito la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, nella parte in cui non prevede che le opere in esso previste debbano essere individuate seguendo il procedimento stabilito dall'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e dell'art. 12, comma 1; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 7 e 9 e dell'art. 12 commi 2, 3, 4, 5 e 7; cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 10,**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le Regioni Toscana, Campania, Veneto ed Abruzzo, con distinti ricorsi, hanno impugnato alcune disposizioni del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Preliminarmente la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Abruzzo, in quanto notificato al Presidente del Consiglio dei ministri quando era già scaduto il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge impugnata stabilito a pena di decadenza dall'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

Nel merito delle questioni sollevate dalle altre Regioni, con motivazioni in tutto analoghe a quelle proposte nel ricorso della Regione Abruzzo, la Corte si è espressa nei seguenti termini:

1) Le Regioni hanno impugnato il comma 5 dell'art. 5 del d. l. n. 35 del 2005, il quale dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, le opere ed i lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali già assentite, anche se non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con delibera n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, la cui realizzazione o il cui completamento siano indispensabili per lo sviluppo economico del Paese. La norma violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., perché consentirebbe di attribuire carattere strategico ad opere e lavori previsti nell'ambito di concessioni autostradali, senza alcuna intesa con la Regione, con la conseguenza che la programmazione e la localizzazione di tali opere e lavori – che interferiscono con il governo del territorio, materia affidata alla potestà legislativa concorrente – potrebbero essere decisi unilateralmente dallo Stato, senza coinvolgimento regionale.

La Corte ha dichiarato fondata la questione, in quanto i principî di sussidiarietà e di adeguatezza, in forza dei quali si verifica l'ascesa della funzione normativa (dal livello regionale a quello statale), convivono con il normale riparto di competenze contenuto nel Titolo V della Costituzione

e possono giustificare una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, sia oggetto di un coinvolgimento della Regione interessata (sentenze n. 383, n. 285, n. 270 e n. 242 del 2005, n. 6 del 2004, n. 303 del 2003). In particolare la Corte rammenta che simili principî sono stati affermati anche con specifico riferimento alla legge n. 443 del 2001, la quale detta una disciplina che definisce il procedimento che deve essere seguito per l'individuazione, la localizzazione e la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, specificando che diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un'intesa fra lo Stato e le Regioni interessate, alla quale sia subordinata l'operatività della disciplina.

L'art. 5, comma 5, del d. l. n. 35 del 2005, oggetto di impugnativa, pur avendo anch'esso ad oggetto la realizzazione di opere e lavori previsti nell'ambito di concessioni autostradali (e dunque di opere che interferiscono con materie di potestà legislativa concorrente, quali il governo del territorio e le grandi reti di trasporto), non richiede alcun coinvolgimento delle Regioni (né, tanto meno, la necessità di un'intesa con esse), stabilendo solamente che le opere ed i lavori in questione verranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dunque ne deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale.

2) La Regione ha impugnato anche il comma 7 dell'art. 5 del d. l. n. 35 del 2005, nella parte in cui esso stabilisce che la nomina del commissario straordinario avvenga «sentito il Presidente della Regione interessata», invece che previa intesa con la Regione, censurando in via subordinata la disposizione legislativa perché non stabilisce che il parere del Presidente della Regione debba essere preventivo.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Per quel che concerne la pretesa necessità della preventiva intesa con la Regione, la Corte riconosce come la norma impugnata prevede una forma di vigilanza sull'esercizio di funzioni che, in quanto assunte per sussidiarietà, sono qualificabili come statali, e non vi è alcuna prescrizione costituzionale dalla quale possa desumersi che il livello di collaborazione regionale debba consistere in una vera e propria intesa, anziché nella richiesta del parere del Presidente della Regione.

Per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancata specificazione del carattere preventivo di tale parere, la piana interpretazione della norma, a parere della Corte, impone di ritenere che il Presidente della Regione debba essere sentito prima della nomina del commissario straordinario, in quanto l'uso del participio passato – «sentito» – indica che la nomina deve avvenire dopo che il Presidente della Regione abbia espresso il proprio parere.

3) Oggetto di impugnativa è anche il comma 9 dell'art. 5 del d. l. n. 35 del 2005, il quale dispone che «è fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni». Tale norma stabilisce che «i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principî generali dell'ordinamento». I ricorrenti lamentano la mancata previsione dell'applicabilità anche del disposto del comma 4 del medesimo art. 13 del d. l. n. 67 del 1997, in virtù del quale «in caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione ..., nel cui ambito territoriale è prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporre la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi». A parere delle Regioni, una simile omissione risulta lesiva delle attribuzioni delle Regioni perché queste non avrebbero alcuno strumento per intervenire sui provvedimenti rientranti nelle loro competenze.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione, affermando che da una corretta interpretazione sistematica deriva che è pienamente applicabile, non solo il comma 4-bis, ma anche il comma 4 del

medesimo art. 13 (similmente a quanto è stato affermato dalla sentenza n. 303 del 2003 rispetto all'analoga disposizione contenuta nell'art. 2, comma 7, del d. lgs. n. 190 del 2002). Né è sostenibile che, nel ribadire l'applicabilità del comma 4-bis, il legislatore abbia inteso implicitamente far venir meno l'applicabilità anche del comma 4. Infatti la norma impugnata non offre alcun appiglio ad una simile interpretazione.

4) Con riferimento all'art. 10, comma 10, del d. l. n. 35 del 2005, la Corte dichiara cessata la materia del contendere in quanto con l'accordo sottoscritto il 3 febbraio 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stati disciplinati i rapporti con la Buonitalia s.p.a. anche con riferimento alle azioni promozionali previsti dalla norma censurata, riconoscendo autonomi poteri di iniziativa regionale; l'intesa raggiunta è considerata dalla Corte soddisfacente delle pretese dei ricorrenti, come dichiarato dai medesimi.

5) Le Regioni hanno impugnato, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., l'art. 12, comma 1, del d. l. n. 35 del 2005 – norma che prevede l'istituzione, tramite un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Comitato nazionale per il turismo, allo scopo di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero – denunciando, in sostanza, che non sussisterebbe il titolo della potestà legislativa statale (perché la materia del turismo appartiene alla competenza legislativa residuale delle Regioni) e che non sarebbero soddisfatte le condizioni richieste dalla Corte per poter ritenere correttamente esercitata la chiamata in sussidiarietà; inoltre la norma sarebbe incostituzionale perché rinvia ad un atto regolamentare statale la disciplina dell'organismo.

La Corte ha dichiarato fondata la questione.

A parere della Corte, premesso che il turismo è materia di competenza legislativa residuale – circostanza che comunque non esclude la possibilità per la legge statale di attribuire funzioni legislative al livello centrale e di regolarne l'esercizio –, la norma impugnata disattende le condizioni che debbono sussistere affinché la potestà legislativa statale sia legittimamente esercitata al di là dei confini segnati dall'art. 117 Cost.

Infatti, la norma impugnata non contempla alcun coinvolgimento delle Regioni nella fase della definizione della disciplina relativa alla sua istituzione ed al suo funzionamento. Inoltre l'intervento legislativo statale così come espresso non può essere considerato proporzionato perché il legislatore ha attratto, in capo al Comitato, una generale attività di coordinamento delle complessive politiche di indirizzo di tutto il settore turistico; infine, non è stata prevista alcuna forma di intesa con le Regioni, né la composizione del Comitato, come fissata nel d. P. C. m. dell'8 settembre 2005, vale a colmare tale lacuna.

6) Le ricorrenti impugnano anche i commi 2, 3, 4 e 7 dell'art. 12 i quali stabiliscono, rispettivamente, la trasformazione dell'ENIT in Agenzia nazionale del turismo «sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive» (comma 2), la personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione dell'Agenzia (comma 3), la successione dell'Agenzia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'ENIT (comma 4), l'emanazione di un regolamento ai sensi art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), diretto alla definizione dell'organizzazione e della disciplina dell'Agenzia (comma 7).

Le Regioni lamentano, sostanzialmente, che le norme intervengono in una materia (quella del turismo) oggetto di competenza legislativa regionale residuale, prevedendo solo in maniera indeterminata la partecipazione regionale e sottoponendo comunque l'Agenzia alla vigilanza del Ministro delle attività produttive (circostanza che potrebbe causare la vanificazione dell'attività svolta dai rappresentanti delle Regioni in seno all'Agenzia). Sussisterebbe, pertanto, violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

La Corte ha ritenuto non fondata la questione.

Esaminato nel dettaglio lo schema del regolamento disciplinante l'attività dell'Agenzia sul quale è stata raggiunta l'intesa in seno alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005, la Corte osserva infatti che il coinvolgimento delle Regioni risulta essere stato attuato in una forma

incisiva, e che l'Agenzia è essenzialmente rivolta all'elaborazione di attività promozionale dell'offerta turistica italiana sulla base di un'immagine unitaria della stessa; pertanto a parere dei giudici l'iniziativa legislativa statale presenta tutti i caratteri richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per la legittima attrazione a livello centrale di funzioni amministrative e della disciplina relativa al loro esercizio.

7) Le Regioni censurano il comma 5 dello stesso art. 12 nella parte in cui esso prevede che, tra le entrate per mezzo delle quali l'Agenzia nazionale del turismo provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento, rientrano anche contributi delle Regioni, lamentando la violazione dell'autonomia finanziaria loro riconosciuta dall'art. 119 Cost.

La Corte ha ritenuto non fondata la questione, in quanto la disposizione non enuncia alcun criterio in ordine alla quantificazione dei contributi regionali, circostanza che rende palese come, in realtà, siano le Regioni che debbono stabilire se contribuire alle spese dell'Agenzia ed in quale misura e richiama a supporto di questa interpretazione anche la disciplina della materia delle entrate contenuta nello schema del regolamento per il funzionamento dell'Agenzia di cui si è già detto.

8) Infine la Corte ha dichiarato inammissibile per genericità la questione sollevata dalla sola Regione Toscana, nel ricorso proposto contro il d. l. n. 35 del 2005 nelle more della sua conversione in legge, in cui la Regione ha dedotto l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost, del comma 6 dell'art. 12, (in base alla quale, per l'anno 2005, all'ENIT è concesso un contributo straordinario pari a 20 milioni di euro).

## ANNO 2007

### SCHEMA N. 29

#### SENTENZA N. 37 del 20 febbraio 2007

#### OGGETTO DEL RICORSO

Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza del Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo del 21 ottobre 2005 n. cron. 571 – rep. n. 25

Norme costituzionali coinvolte: artt. 24, 101, 117 e 118 della Costituzione

**ATTO DI PROMOVIAMENTO** ricorso della Regione Abruzzo notificato il 9 gennaio 2006, depositato in cancelleria il 10 gennaio 2006 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2006.

#### COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

#### ESITO

La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso al Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo, dichiarare la legittimazione delle occupazioni abusive dei terreni gravati da usi civici, né determinare la somma di danaro che, ex art. 10 della legge n. 1766 del 1927, l'occupante abusivo doveva versare per potersi giovare della legittimazione.

Ha pertanto annullato, nei limiti sopra descritti, la sentenza n. 25 emessa dal Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo in data 21 ottobre 2005.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Regione Abruzzo ha sollevato, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, conflitto di attribuzione in relazione alla sentenza n. 25 emessa in data 21 ottobre 2005 dal Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo, con la quale, dichiarata la natura demaniale civica di un fondo agricolo occupato abusivamente, è stata pronunciata la legittimazione in favore dell'occupante, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, previo accertamento della ricorrenza delle condizioni previste dal predetto art. 9 della legge n. 1766 del 1927, nonché previa determinazione della somma da corrispondersi, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1766 del 1927, da parte dell'occupante medesimo.

Osserva la ricorrente che, essendo state trasferite alle Regioni, per effetto degli artt. 66 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tutte le funzioni amministrative in materia di usi civici, ivi comprese quelle relative al procedimento di legittimazione, con l'atto impugnato sono state lese competenze costituzionalmente ad essa medesima attribuite.

In primo luogo la Corte esamina l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sostenuta dall'Avvocatura di Stato sia perché l'impugnativa ha ad oggetto un atto giurisdizionale, nei cui confronti sarebbero esercitabili esclusivamente le forme di gravame previste nei singoli sistemi processuali, sia per la carenza di interesse a ricorrere in capo alla Regione, stante la asserita "non lesività" dell'atto impugnato, essendo lo stesso destinato ad essere integrato da un successivo atto di «definitiva approvazione della legittimazione» da parte dell'organo di Governo al quale il Commissario per il riordino degli usi civici dell'Abruzzo ha, per il fine in questione, trasmesso la sentenza oggetto del presente conflitto.

I giudici hanno ritenuto infondata l'eccezione sotto entrambi i profili dedotti.

Quanto al primo, ha affermato che lo strumento del conflitto di attribuzione fra enti è esperibile anche in relazione ad atti della giurisdizione ogni qualvolta sia dal ricorrente «radicalmente contestata la riconducibilità dell'atto che determina il conflitto alla funzione giurisdizionale ovvero sia messa in questione l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente», là dove il conflitto sarebbe, invece, inammissibile se il provvedimento che ne è oggetto fosse censurato quanto a pretesi errores in iudicando commessi dall'organo giurisdizionale.

Nel caso in questione la Regione ricorrente, lungi dal censurare il merito della decisione assunta dal Commissario per il riordino degli usi civici, contesta invece, in radice, la stessa riconducibilità del contenuto della decisione da questo assunta, cioè la potestà di provvedere in tema di legittimazione

delle occupazioni abusive dei terreni gravati da usi civici, all'esercizio della funzione giurisdizionale, trattandosi, secondo la sua prospettazione, al contrario, di un atto di amministrazione attiva ad essa spettante in via esclusiva.

Quanto alla seconda, ribadisce il principio, già affermato, secondo il quale è considerato «idoneo ad innescare un conflitto di attribuzione qualsiasi atto o comportamento significativo, imputabile allo Stato o alla regione, purché sia dotato di efficacia o di rilevanza esterna e sia diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza il cui svolgimento possa determinare un'invasione della altrui sfera di attribuzioni».

Nella presente fattispecie la Corte ritiene che il provvedimento impugnato, nell'indicare, peraltro in maniera impropria, il «Ministro delle politiche agrarie» quale organo competente a procedere alla definitiva «approvazione della legittimazione», è atto a determinare, già per tale individuazione, una violazione delle attribuzioni rivendicate dalla Regione Abruzzo.

Per altro verso rileva che, stante la sua tipologia, l'atto impugnato è idoneo, oltretutto, a divenire immodificabile a seguito del suo passaggio in giudicato e, perciò, oltre a costituire l'origine di diritti di carattere sostanziale in capo ai soggetti da esso coinvolti, ad essere anche il fondamento per la adozione di ulteriori, successivi, provvedimenti diretti ad assicurarne la attuazione, anche coattiva.

Pertanto, a parere della Corte, non pare realisticamente discutibile il fatto che l'atto impugnato valga a radicare l'interesse a ricorrere di chi contesti la legittimità della attribuzione esercitata attraverso la sua adozione.

Nel merito, la Corte ha dichiarato fondato il ricorso, in quanto vi è un'esplicita vindictio potestatis del Commissario a decidere in ordine alla legittimazione dei terreni demaniali soggetti ad usi civici che siano stati illegittimamente occupati, laddove nel provvedimento espressamente assume che permane in capo a lui la competenza a pronunciare sulla legittimazione, essendo questa tuttora l'unica residuatagli nonostante la normativa di devoluzione alla Regione della competenza a porre in essere gli atti amministrativi già del Commissario, ed è nei confronti di tale pretesa che la Regione Abruzzo solleva il conflitto.

Così precisato l'ambito provvedimentale dell'atto oggetto del conflitto, la Corte rileva che il procedimento per la legittimazione delle occupazioni abusive di terreni gravati da usi civici ha carattere amministrativo e non giurisdizionale, in base al d.P.R. n. 616 del 1977, che all'art. 66 trasferisce anche tali funzioni alle Regioni.

Restano quindi assegnate al Commissario per il riordino degli usi civici, coerentemente con la sua collocazione ordinamentale nel novero degli organi giudiziari (sentenza n. 398 del 1989), le sole attribuzioni di carattere giurisdizionale, inerenti, in caso di contestazione, all'accertamento della demanialità del suolo. Tra queste non solo non rientrano le funzioni di carattere amministrativo innanzi indicate, ma neppure quella di inoltrare la sentenza «al Sig. Ministro delle Politiche Agrarie per la definitiva approvazione della legittimazione».

Infine, la Corte considera che, per effetto della entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 118 della Costituzione, l'attribuzione di queste funzioni costituisce realizzazione, nella indicata materia, dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, dato che la loro allocazione a livello regionale ne permette l'idoneo esercizio unitario, e richiama a supporto di ciò l'ampia casistica di normative regionali che, in vigenza del precedente testo dell'art. 118 della Costituzione (basato sul principio del parallelismo tra l'ambito di attribuzione delle competenze legislative delle Regioni e quello delle funzioni amministrative), disciplinavano la materia degli usi civici e della procedura finalizzata alla legittimazione delle occupazioni di terreni demaniali.

Secondo la Corte, poiché nel presente caso il Commissario ha esorbitato dai limiti che, in materia, competevano alla funzione giurisdizionale, provvedendo a dichiarare la legittimazione e determinando la misura del canone ex art. 10 della legge 1766 del 1927, ne deriva che ha invaso l'ambito di attribuzioni riservato alla Regione. Trasmettendo, inoltre, al «Ministro delle Politiche Agrarie per la definitiva approvazione» la suddetta sentenza, viene inspiegabilmente a configurare quell'accertamento giurisdizionale come fase di un procedimento che si concluderebbe con un atto di approvazione ministeriale.

In accoglimento del ricorso la Corte pertanto dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Commissario per il riordino degli usi civici né accertare, in assenza di contestazione, la sussistenza

delle condizioni previste dall'art. 9 della legge n. 1766 del 1927 ai fini della legittimazione delle occupazioni abusive dei terreni gravati da usi civici, né provvedere alla legittimazione stessa, né, infine, determinare la misura del canone che, ex art. 10 della legge n. 1766 del 1927, l'occupante abusivo deve versare per potersi giovare della legittimazione ed annulla, nei limiti descritti, la sentenza impugnata dalla Regione Abruzzo.

*Il Rapporto è stato curato dal Servizio legislativo del Consiglio regionale con il coordinamento della Dott.ssa Giovanna Colangelo, Dirigente del Servizio.*

*La redazione della Parte I e della Parte II è stata curata dalla Dott.ssa Rita D'Ambrosio e dalla Dott.ssa Antonella Salvati.*

*La redazione della Parte III è stata curata dalla Dott.ssa Antonella Minunni.*

*Il testo è disponibile sul sito del Consiglio regionale [www.consiglio.regione.abruzzo.it](http://www.consiglio.regione.abruzzo.it)*